

I - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18 settembre 2009, all'esito dell'udienza preliminare, il GUP di Milano ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli odierni imputati per i reati indicati in epigrafe, nonché nei confronti di sette società per gli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti.

La prima udienza del processo si è celebrata il 1 febbraio 2010 e il Tribunale, entrato in camera di consiglio il 28 ottobre 2011, ha emesso la sentenza il 31.10.2011.

Prima di riassumere le fasi più salienti del lungo dibattimento, si ritiene utile precisare che devono intendersi richiamate integralmente in sentenza tutte le ordinanze dibattimentali emesse dal Tribunale e che la prescrizione è stata sospesa per complessivi giorni 27 (7 giorni dal 27 gennaio 2011 al 3 febbraio 2011 (vedi verbale dell'udienza 20.1.2011 pag.4); 6 giorni dal 6 maggio 2011 al 12 maggio 2011 (vedi verbale di udienza del 20 aprile 2011) e 14 giorni dal 23 giugno 2011 al 7 luglio 2011 (vedi verbale udienza 22 giugno 2011) , in quanto il rinvio delle udienze , già indicate nel calendario depositato e/o con incumbenti fissati, è stato disposto dal Collegio a seguito di impedimento dei difensori per adesione alle astensioni dalle udienze, proclamate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale.

Tutti gli atti del dibattimento, le memorie delle parti e la documentazione acquisita sono presenti nel fascicolo processuale, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Il 1 febbraio 2010, il Tribunale, decidendo sulle questioni relative alla costituzione delle parti e preso atto dei rilievi in proposito svolti dalle difese, ha disposto la nuova notifica urgente del decreto che dispone il giudizio e dell'estratto del verbale di udienza agli imputati Danilo Coppola, Antonio Fazio e Giulio Grazioli, presso i difensori domiciliatari, e ha dichiarato la contumacia degli imputati BERNESCHI, BONSIGNORE, CALTAGIRONE, DE NICOLAIS, CIMBRI, GIL ALBERDI, FAZIO, GNUTTI, GRAZIOLI, GRONCHI, LEONI, LONATI ETTORE, LONATI TIBERIO, RICUCCI, SACCHETTI, STATUTO, STEFANINI, ZONIN, FRASCA, rinviando il giudizio al successivo 18 marzo; la dichiarazione di contumacia è stata successivamente revocata per Frasca, Gronchi, Berneschi, Stefanini.

Il 18 marzo veniva dichiarata la contumacia di Coppola, Fazio e Grazioli, una volta verificata la regolarità delle notifiche eseguite nei loro confronti; la dichiarazione di contumacia veniva successivamente revocata per Fazio.

Il tribunale interpellate le parti sulle riprese fotografiche, fonografiche o audiovisive del dibattimento e preso atto dell'opposizione manifestata dalle difese Caltagirone e Deutsche Bank, dalla parte civile Banco di Bilbao e dalla Banca Carige, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 147 disp.att.cpp, le riprese fotografiche fonografiche e audiovisive, nonché la trascrizione radiofonica del dibattimento, riservando particolari determinazioni nel caso in cui ciò potesse pregiudicare il regolare svolgimento dell'udienza¹.

¹ Il collegio ha rilevato che la valutazione del giudice non può estendersi all'opportunità o meno della presenza in aula dei mezzi audiovisivi, ma deve investire esclusivamente la rilevanza dell'interesse sociale alla conoscenza del dibattimento; tale – a parere del Tribunale - deve essere considerato il dibattimento in esame - che ha ad oggetto

E' stato poi depositato il calendario delle udienze fino al 15 luglio 2010.

Le parti hanno sollevato numerose eccezioni preliminari riguardanti:

- la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione;
- l'eccezione di incompetenza territoriale
- l'eccezione relativa alla violazione dell'articolo 423 codice procedura penale e alla conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio;
- le eccezioni relative all'incidente probatorio, e in particolare la nullità dell'incidente per omessa precisa indicazione dei fatti ai quali lo stesso si riferisce, l'omesso deposito, con la richiesta di incidente probatorio, delle trascrizioni delle fonoregistrazioni di tutti gli interrogatori resi da Fiorani e Boni nel corso delle indagini,
- l'omesso deposito di materiale vario (interrogatori resi da Fazio e Frasca, memoriale di Fiorani, brogliacci delle conversazioni telefoniche intercettate) utilizzato nel corso dell'incidente probatorio e noto ai soli soggetti escussi, con conseguente violazione del diritto di difesa degli imputati
- la nullità dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 178 C del codice di procedura penale per omesso deposito di atti a favore della difesa
- la composizione del fascicolo del dibattimento (verbali di Fiorani e Boni resi in fase delle indagini, nonché interrogatori resi da Fazio, Spinelli e Sacchetti: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fiorani e Boni nei confronti di imputati che non hanno partecipato agli incidenti probatori: Deutsche Bank e Caltagirone)
- l'opposizione alla costituzione di parte civile del Banco di Bilbao
- la richiesta di esclusione del responsabile civile (in merito a tale ultima questione, il tribunale ha ammesso ad interloquire anche la parte civile BBVA (Banco di Bilbao) nei limiti del tempo strettamente necessario ad esporre la propria posizione.

Molti difensori hanno preso la parola e molti si sono riportati alle memorie depositate; il tribunale ha rinviato il prosieguo della discussione all'udienza del **25 marzo** – in cui si sono svolte le conclusioni del pubblico ministero – e, successivamente, a quella dell' **8 aprile** in cui il collegio, sciogliendo la riserva in ordine alle eccezioni preliminari formulate dalle difese, ha dato lettura di un'ordinanza² con la quale ha disposto l'esclusione del responsabile civile Unipol e della parte civile Codacons ed ha respinto nel resto tutte le altre eccezioni formulate dalle difese degli imputati .

Il presidente ha quindi dichiarato aperto il dibattimento e ha dato la parola alle parti in ordine alle richieste di prove . I difensori e il pubblico ministero hanno chiesto l'audizione dei testi , degli imputati di reato connesso e dei verbali di altro dibattimento, di cui alle

vicende economiche le quali , a prescindere dalla prospettazione accusatoria, hanno avuto delle ripercussioni su ampie fasce di soggetti economicamente interessati; ovviamente ciascuno dei soggetti interessati potrà manifestare il proprio dissenso alle riprese relative alla sua persona

² Il contenuto della prima ordinanza emessa l' 8 aprile 2010 verrà ripreso nella parte espositiva di questa sentenza.

rispettive liste³ e il controesame dei testi di cui alle liste avversarie, depositando memorie con allegata documentazione da acquisirsi al fascicolo del dibattimento .

Il pubblico ministero e la difesa di parte civile Banco di Bilbao si sono opposti all'esame di molti testi indicati dalle difese. All'esito della discussione il tribunale⁴ ha ammesso le prove orali e documentali richieste dalle parti ad eccezione del documento 12 della parte civile Banco di Bilbao ed ha disposto procedersi oltre nel dibattimento.

E' stato dato un termine al pubblico ministero per il deposito dell'elenco delle intercettazioni telefoniche da trascrivere ed il processo è stato rinviato al 15 aprile per un contraddittorio delle parti in ordine alla trascrizione delle telefonate. Il collegio ha poi disposto la citazione per quell'udienza del perito e ha autorizzato il PM a citare i primi della sua lista.

Il **15 aprile 2010**, le difese Cimbri, Consorte, Gnutti hanno depositato nuova documentazione; le difese Fazio, Frasca , Cimbri hanno chiesto la trascrizione di conversazioni ulteriori rispetto a quelle di cui alla lista del pubblico ministero (in udienza il pm ha aggiunto all'elenco la tel. 27.6.2005 numero 139). Sono state formulate eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche da parte della difesa Unipol e il tribunale, sentite le altre parti, dopo essersi ritirato in camera di consiglio ha respinto con ordinanza le eccezioni stesse⁵.

³ Nell'integrazione della lista testi, depositata in cancelleria il 28.3.2010, il PM ha altresì chiesto l'acquisizione del verbale dell'esame reso da Fiorani nelle udienze del processo cd Antonveneta del 10.2.2010, del 24.2.2010 e del 24.3.2010. Con memoria depositata in cancelleria il 25.5.2010, le difese Caltagirone e Deutsche Bank si sono opposte all'utilizzabilità nei loro confronti dei verbali del dibattimento cd Antonveneta, ai sensi dell'art.238 co. 2 bis cpp.

⁴ Il Tribunale ha precisato, nella seconda ordinanza emessa in data 8 aprile 2010 , di non essere in grado di formulare un giudizio di irrilevanza o di manifesta inconferenza, rispetto all'imputazione, delle circostanze dedotte o dei singoli testi indicati, mentre, quanto alla sovrabbondanza rispetto ai singoli temi di prova, la relativa valutazione poteva essere riservata ad un momento di più avanzata istruttoria, come in effetti è poi avvenuto.

⁵ Nell'ordinanza in data 15 aprile il collegio ha ritenuto che la nozione di inutilizzabilità delle intercettazioni perchè disposte in procedimento "diverso" (art. 270 co I cpp) deve interpretarsi restrittivamente – ossia come "procedimento riguardante reati in relazione ai quali la captazione non fu autorizzata" - pena il sostanziale svuotamento del precetto di cui all'art. citato. In merito alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale ha così deliberato:

"premesso che la notizia criminis relativa ai fatti oggetto del presente procedimento trae origine da intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento cd "Antonveneta" (dato che porta ad escludere la censura relativa alla illegittimità dei decreti di intercettazione per mancata indicazione degli indizi di reato), il punto essenziale della questione è l'interpretazione più o meno estensiva del concetto di diversità di procedimento di cui all'art. 270 I co cpp (con esclusione della specifica eccezione di cui allo stesso articolo); seppure l'interpretazione offerta dalla difesa sia – in linea generale - condivisibile, essa incontra un limite laddove legge le pronunce in merito della Cassazione in senso eccessivamente estensivo, posto che l'attenta lettura di dette pronunce evidenzia che il concetto di "stesso procedimento" è ancorato alla sussistenza di varie ipotesi di connessione e collegamento, sempre unitamente considerate; ed infatti *"il concetto di diverso procedimento non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente collegate e connesse sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è predisposto (Cass., 4 novembre 2004, n. 46075, Cass., 17 novembre 1999, n. 14595, Cass., 14 aprile 1998, n. 1208)(Sez. 3, Sentenza n. 348 del 13/11/2007); si legge specificamente nella motivazione della citata sentenza che sono utilizzabili le intercettazioni relative ad un reato emerso secondariamente quando "risultano connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico a quelle alla cui definizione sono state predisposte, risultando i fatti commessi in un unico contesto, con in parte gli stessi soggetti tra loro collegati, la cui prova deriva dalla stessa fonte".*

Tale è esattamente la situazione che si prospetta nel caso di specie, dove i fatti relativi al processo cd "Antonveneta" ed i fatti oggetto del presente procedimento non risultano connessi esclusivamente da un punto di vista finalistico o probatorio, ma – oltre che derivare da un unico procedimento originario – anche in parte soggettivamente, e si collocano nel medesimo contesto.

Così impostata la questione, ne consegue che anche il profilo della dedotta illegittimità costituzionale della norma – laddove interpretata estensivamente – si rivela manifestamente infondata, tenuto conto che la lettura data dalla Corte

Nella medesima udienza il tribunale ha conferito al perito l'incarico di trascrivere integralmente le conversazioni telefoniche precisate nelle note del pubblico ministero, degli avvocati Coppi e Borgogno, Severino, Feno, Pecorella, Santodonato, Zaccone, Alleva, De Luca e Bonvicini, Ravaglia, Biancolella, Trofino, Zaccone e Constabile, Dedola e Sgubbi, Isolabella, Accinni, concedendogli termine per il deposito delle trascrizioni fino al 24 giugno 2010.

L'esame dei testimoni, degli imputati, dei consulenti tecnici, degli imputati di reato connesso si è svolto secondo il seguente calendario:

15 aprile 2010, sono stati sentiti i testi del PM:

- Fabio Innocenzi, amministratore delegato del Banco Popolare di Verona e Novara
- Luca Di Tadi, consulente finanziario, partner della Banca Lazard
- Massimo Polastri, operatore del Centrosim, si è occupato di negoziare azioni BNL nel maggio 2005

29 Aprile 2010, sono stati sentiti i testi del PM:

- Arnaldo Borghesi, A.D. della Banca Lazard; ha avuto mandato di consulenza dalla Banca Popolare di Lodi per l'acquisto di Antonveneta
- Giovanni Perissinotto, nel 2005 A.D. delle Assicurazioni Generali spa
- Michele Ragazzi (con produzione documentale del PM), amministratore della Newman Ragazzi, gestore di fondi immobiliari; nel 2005 ha negoziato azioni BNL
- Alessandro Vandelli, all'epoca dirigente della BIPER, ora vice direttore generale, responsabile dell'area finanza
- Edward Giuseppe Duval, intermediario presso Euroimmobiliare

30 aprile 2010, sono stati sentiti i testi del PM:

- Guido Roberto Vitale, presidente della società di consulenza Vitale & Associati, incaricato nell'aprile 2005 di redigere un progetto di integrazione tra Unipol e Bnl
- Ivan Simetovic, intermediario presso Euroimmobiliare

20 maggio 2010, sono stati sentiti i testi del PM:

- Roberto Giay, responsabile dell'Ufficio legale del Gruppo Unipol
- Sergio Melpignano, commercialista e consulente di Consorte
- Gonzalo Torano, Direttore del settore Espansione Corporativa del gruppo BBVA (con produzione documentale: PC – lettera Torano 22.5.2007; difesa Cimbri proposta di accordo BBVA 30.6.05)

21 maggio 2010, sono stati sentiti i testi del PM:

con le citate sentenze restringe significativamente (sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo) i margini di applicabilità della norma stessa, ed in termini costituzionalmente compatibili”.

- Maresciallo Fabrizio Ferraresi, del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano
- Luogotenente Francesco Lunesu del Nucleo di Polizia Valutaria di Milano (con produzione del PM del prospetto riepilogativo delle operazioni di acquisto di azioni BNL da parte di Unipol e comunicati diffusi al pubblico)

In questa udienza è stata eccepita l'inammissibilità della lista testi depositata dal PM il 26 marzo 2010, concernente l'audizione di Boni e Fiorani , per tardività e l'acquisizione dei verbali di udienza nel processo cd Antonveneta, nonché l'inutilizzabilità della CT del PM e dell'escussione del consulente del PM dottor Resti.

28 maggio 2010

Il tribunale , con ordinanza letta in udienza, ha respinto la questione relativa alla tardività del deposito della lista testimoniale integrativa del PM e si è riservato quanto al resto. Sulla successiva richiesta della difesa Unipol di deposito nel fascicolo del PM dei verbali di sommarie informazioni dei testi Mazzarella e Salini, il Collegio ha autorizzato il deposito stesso con ordinanza motivata, concedendo termine *ad horas* alle parti civili per l'esame degli atti prima dell'audizione dei testi.

L'incarico peritale, ai sig. Rossati e Bernardo, viene esteso alla trascrizione di ulteriori telefonate indicate dalle parti.

Sono stati sentiti i testi del PM, tutti funzionari della Consob:

- Maria Mazzarella, Condirettore centrale, Responsabile dell'Ufficio OPA e Assetti proprietari della Divisione Emittenti
- Silvia Carbone, Condirettore in servizio presso l'ufficio Opa sopra citato
- Claudio Salini, Dirigente della Consob

con produzione da parte della PC Consob della nota della dott.Mazzarella in data 14.5.2008, relativa al procedimento sanzionatorio per violazione art.122 co.1 e 5 DLn.58/98

3 giugno 2010

Il Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza 21 maggio sull'inutilizzabilità della CT del PM, ha respinto l'eccezione, rilevando che l'esame del CT è stato tempestivamente richiesto e che il PM ha oggi esibito conferimento dell'incarico di CT avvenuto dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio; si tratta quindi di attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 cpp, ai fini delle richieste da rivolgere al giudice del dibattimento; l'esame del CT potrà essere espletato solo dopo che la consulenza sia stata depositata nell'ufficio del PM e messa a disposizione delle parti.

Sono stati sentiti testi del PM e della PC Consob:

- Adriana Grohmann, funzionario della Consob; si è occupata della vicenda dopo il 18 luglio 2005
- Nelda Sotis, funzionario della Consob, competente sull'istruttoria relativa ai prospetti di OPA

- Salvatore Providenti, Condirettore centrale e responsabile dell'ufficio Consulenza Emittenti Consob e difensore della Consob in giudizio
- Lamberto Cardia, Presidente della Consob (che produce documentazione Consob)
- Emanuele Minotti, esponente pro tempore del fondo Tisbury , che ha negoziato azioni BNL

11 giugno 2010 – Sono stati sentiti i testi del PM

- Maresciallo Francesco Lunesu (controesame)
- Gonzalo Torano (controesame)
- Claudio Salini (controesame).

Il PM ha prodotto missiva inviatagli dal Presidente BNL il 26.4.2007 con allegato l'elenco dei maggiori azionisti; il Tribunale ha acquisito inoltre documentazione prodotta dalla difesa Unipol, trattandosi di documenti provenienti dalla Consob, in merito ai quali le parti avrebbero potuto chiedere chiarimenti al dottor Salini in sede di controesame

L'imputato Consorte ha rilasciato spontanee dichiarazioni

Il PM ha rinunciato all'audizione di Boni e le parti han prestato consenso alla rinuncia.

17 giugno 2010 - E' stato sentito il consulente tecnico del PM:

Preliminarmente, il Tribunale , con motivata ordinanza⁶, ha respinto le eccezioni sollevate dalle difese in merito all'acquisizione della consulenza tecnica del PM , perché svolta in fase dibattimentale e perché facente riferimento ad atti di indagine non conosciuti dal Collegio.

E' stato poi sentito il prof. Andrea Resti , autorizzato dal Tribunale ad esporre la sua consulenza tecnica tramite slides; è stato acquisito il documento depositato dal CT "Progetto di combinazione Unipol – BNL"

⁶ Ordinanza 17.6.2010: "il tribunale rileva in primo luogo che le consulenze tecniche disposte da qualsiasi parte processuale nel presente procedimento presuppongono la conoscenza di un tessuto di rapporti, contatti e vicende succedutesi in uno specifico arco temporale la cui valutazione non è demandata al consulente incaricato, bensì al tribunale, secondo le norme che disciplinano l'acquisizione del materiale probatorio nella fase dibattimentale; di conseguenza, qualsiasi profilo della consulenza immediatamente collegata a un determinato aspetto fattuale e di natura non documentale è destinato a stare o cadere a seconda che venga raggiunta o meno la prova dell'esistenza di quell'aspetto e con riferimento ai singoli imputati a seconda delle regole che disciplinano l'utilizzabilità del materiale probatorio nei loro confronti . Tanto premesso, va considerato da un lato che la giurisprudenza costantemente ha ritenuto applicabile al consulente tecnico la disciplina di cui all'articolo 228 e seguenti del codice di procedura penale e che d'altra parte, ed anche in tempi recentissimi, ha ribadito che" il perito oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione degli atti processuali nei quali le predette notizie siano state raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento" (sez.IV n.5060 del 9.2.2010). Valutati congiuntamente detti profili, ritiene il tribunale che l'esame del consulente tecnico possa anche avere ad oggetto dati attuali dallo stesso ricavati dal materiale probatorio messi a disposizione dal pubblico ministero ai fini dell'accertamento peritale (articolo 228 comma tre codice di procedura penale), ma che in ogni caso la valutazione di detto materiale ad opera del tribunale è indipendente rispetto al giudizio espresso dal consulente tecnico sul medesimo, posto che oggetto della consulenza è una valutazione su aspetti derivati da detto materiale e avente natura squisitamente tecnica.

24 giugno 2010, sono stati sentiti i testi della parte civile BBVA:

- Edoardo Arbizu Lostao, del Banco di Bilbao
- Giampiero Fiorani, sentito ex art. 197 bis cpp, della Banca Popolare di Lodi

La difesa Fazio e Frasca chiede l'acquisizione di tutti i verbali delle udienze nel proc. Antonveneta in cui sono stati sentiti Giampiero Fiorani, Gianfranco Boni, Lamberto Cardia e Claudio Clemente . In assenza di opposizione da parte degli altri difensori e del PM (che già aveva avanzato analoga richiesta con riguardo alle dichiarazioni di Fiorani), detti verbali vengono acquisiti agli atti del dibattimento.

1 luglio 2010

E' stata disposta , con perizia, la traduzione dallo spagnolo all'italiano della trascrizione dell'esame dibattimentale reso alla precedente udienza da Arbizu Lostao, ritenendo qualche difesa che la traduzione orale dell'interprete presente in udienza non fosse sempre fedele.

Alcune difese hanno ribadito – in merito all'esame del consulente tecnico del PM – alcune questioni già in precedenza sollevate e il Tribunale si è riportato integralmente a quanto già deciso con ordinanza in data 17.6.2010.

Prosegue l'esame del consulente prof. Andrea Resti.

Le difese BBVA e Fazio e Frasca – cui si associano le altre difese - hanno chiesto che il controesame del prof. Resti venisse differito ad altra data, con un congruo termine per esaminare la copiosa documentazione della Banca d'Italia (oggetto di attività integrativa di indagine da parte del PM) , messa a disposizione dalla Procura solo in data 7 giugno. Il Tribunale ha accolto la richiesta e differito il controesame al 16 settembre. E' stata acquisita agli atti la consulenza tecnica del prof. Resti.

16 settembre 2010 - controesame del consulente tecnico del PM prof. Andrea Resti

23 settembre 2010

E' stato esaminato il consulente tecnico della parte civile BBVA, prof. Marco Reboa. L'esposizione è avvenuta con la proiezione di slides, acquisite dal Tribunale, nulla opponendo le altre parti.

30 settembre 2010 - controesame del consulente tecnico prof. Reboa.

La difesa Unipol ha prodotto la relazione semestrale gennaio/giugno 2006 di BBVA, relazione che è stata acquisita.

7 ottobre 2010 – dichiarazioni spontanee dell'imputato Consorte (che ha depositato documentazione a cui ha fatto riferimento durante le sue dichiarazioni).

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 luglio, in merito all'opposizione di alcune difese a produzioni documentali del PM allegate alla consulenza tecnica da lui disposta (in particolare all'acquisizione delle memorie degli

imputati Consorte, Fazio e Frasca; al decreto che dispone il giudizio e alla sentenza di applicazione pena nei confronti di 53 imputati del processo cd Antonveneta, nonché ai procedimenti sanzionatori - atti di accertamento Consob - nei confronti di numerosi soggetti), ha disposto, con ordinanza, l'esclusione dal fascicolo per il dibattimento dei procedimenti sanzionatori, presupposto delle delibere di applicazione delle sanzioni da parte di Consob (trattandosi di documenti informali, privi di data e di sottoscrizione, in relazione alla cui acquisizione non si era formato il consenso delle parti) e ha respinto nel resto le altre eccezioni⁷.

14 ottobre 2010

- l'imputato Consorte si è sottoposto ad esame.

La difesa BBVA ha avanzato eccezione in ordine ai documenti indicati dalla difesa Consorte come allegati alle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato. Le difese Leoni e Gronchi si sono opposte. Il Tribunale, decidendo sulla questione, non ha acquisito i verbali di sit rese da Mazzuchelli, Tarlocco e Clemente (docc.49-58-85-138) in assenza del consenso delle parti; le stesse, come pure le sit rese da Salini (doc.789 potranno essere introdotte solo tramite il meccanismo della contestazione, nei limiti previsti dall'art. 500 cpp); non ha acquisito le sit rese dagli imputati in assenza dei loro difensori (docc. 144 -145 -146 -146 bis - 147); ha invece acquisito i decreti autorizzativi di cui ai docc. 154-155 -156 -163 -170 -172 bis, 173,176 -178, 182 bis, 183 nei limiti in cui le telefonate cui si riferiscono siano state oggetto di perizia di trascrizione; ha acquisito resoconti, appunti o promemoria di cui ai docc. 198,208, 258, 267, 283, 299, 296, 302, 309, 315, nonché quelli di cui ai docc. 254, 275, 289, nei limiti in cui ne fosse certa la provenienza, ai fini della prova del fatto storico dell'incontro; ha acquisito i pareri legali, purchè si riferiscano ai fatti oggetto dell'imputazione.

21 ottobre 2010

- prosecuzione dell'esame dell'imputato Consorte

⁷La difesa Unipol si era opposta all'acquisizione - richiesta dal PM ai sensi dell'art. 237 cpp - delle memorie degli imputati Consorte, Fazio e Frasca, rese nella fase delle indagini e presenti nel fascicolo del PM; aveva inoltre lamentato la non immediata messa a disposizione delle parti di documentazione qualificabile come attività integrativa di indagine da parte del PM. Sulla prima questione, il Tribunale ha ritenuto che "in presenza di un dibattito dottrinale aperto e in assenza di pronunzie di legittimità sullo specifico punto, debba attribuirsi determinante rilievo alla lettera della legge che, nel fare riferimento a "qualsiasi" documento proveniente dall'imputato, esprime con chiarezza la prevalenza - riconosciuta dal legislatore - alla provenienza dell'atto più che alla direzione del medesimo"; pertanto ha respinto l'opposizione. Quanto alla seconda questione, proposta in via subordinata rispetto alla richiesta di adeguato termine per l'esame della documentazione medesima, il Tribunale ha ritenuto assorbita l'eccezione dall'ampio termine (1 luglio - 16 settembre) riconosciuto alle difese per effettuare il controesame del consulente del PM.

La difesa Caltagirone, cui si erano associate le altre difese, aveva eccepito da un lato la tardività della richiesta di acquisizione del DDG e della sentenza di applicazione pena nei confronti di 53 imputati del proc. cd Antonveneta, trattandosi di atti risalenti a maggio-giugno 2008, che avrebbero dovuto essere ritualmente inseriti nella richiesta di ammissione prove; dall'altra, la scarsa rilevanza e pertinenza rispetto agli obiettivi della consulenza. Il Tribunale ha osservato che la sentenza è divenuta irrevocabile e che poteva essere acquisita ex art. 238 bis cpp; trattandosi peraltro di sentenza di applicazione pena, il Tribunale ne poteva venire a conoscenza incidentalmente, quantomeno come dato storico della sua esistenza ed entro tali limiti il dato era legittimamente conoscibile anche dal CT, dovendosi rammentare che l'attuale procedimento e quello cd Antonveneta in origine non erano separati.

Gli imputati Berneschi, Leoni, Bonsignore, Caltagirone, Statuto, Lonati Ettore e Tiberio, Gil Alberdi, Zonin, Gnutti, De Nicolais hanno fatto sapere tramite i difensori che non intendono sottoporsi ad esame.

La parte civile BBVA ha depositato copia del ticket relativo all'indice delle banche europee e spagnole tratto dalla banca dati Bloomberg.

22 ottobre 2010

- Prosecuzione dell'esame dell'imputato Consorte

28 ottobre 2010

- Esame dell'imputato Gronchi

4 novembre 2010

- controesame dell'imputato Consorte
- esame dell'imputato Fazio , che ha depositato dichiarazioni spontanee in forma scritta

La parte civile Consob ha depositato nota della Divisione Consulenza legale 8.6.2010 , nota della Divisione Emittenti Ufficio Opa del 22 giugno 2010 e nota della Divisione Mercati della Consob del 13 ottobre 2010.

5 novembre 2010

- controesame dell'imputato Fazio
- esame dell'imputato Frasca (sono state depositate missive tra BBVA e Banca d'Italia e documentazione della Banca d'Italia)

11 novembre 2010

- prosecuzione dell'esame dell'imputato Frasca

Le difese Bonsignore e De Nicolais hanno depositato rinuncia ad alcuni testi; le altre difese si son riservate di decidere sul punto.

18 novembre 2010

- controesame dell'imputato Frasca (che ha prodotto sua lettera in data 27.7.2005 al Governatore di rimessione dell'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza con risposta 29.7.2005 del dottor Fazio)
- esame dell'imputato Stefanini (è stato acquisito, su richiesta del difensore, il verbale di sit rese dall'imputato al PM il 25.6.2007)
- sono stati sentiti i testi della difesa Gnutti:
- Giorgio Cirila, già consigliere di amministrazione di Hopa spa dal 2002 al 2006
- Maurizia Gallia, segretaria personale di Gnutti

19 novembre 2010

- Sono stati sentiti testi della difesa Coppola:
Carlo Fratta Pasini, presidente del Consiglio di sorveglianza delle Banche Popolari; nel 2005 componente del CdA della Banca Popolare di Verona e Novara

25 novembre 2010

- E' stato sentito il teste della difesa Deutsche Bank:
Craig Fynn, responsabile dell'Ufficio legale della Deutsche Bank

Sono stati sentiti i testi della difesa Caltagirone
Franco Gianni, avvocato e consulente legale di Caltagirone
Giampiero Tasco, Presidente del Comitato direttivo del patto parasociale su azioni BNL

2 dicembre 2010

- Sono stati sentiti i testi della difesa Gronchi e Zonin (che rinunciano all'audizione di ulteriori testi):
Flavio Morassut, responsabile della Segreteria generale della Banca popolare di Vicenza
Gianfranco Pavan, consigliere della Banca popolare di Vicenza; nel 2005 era consigliere e membro del Comitato esecutivo della banca
Giacomo Cavalieri, sindaco effettivo della Banca popolare di Vicenza dal 1984 e Presidente del collegio sindacale dal 1999 al 2002
Ugo Ticozzi, componente del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Vicenza
- Vengono sentiti i testi della difesa Berneschi:
Alfredo Sanguinetto, fino all'aprile 2010 era Direttore generale della Carige spa

E' stato sentito il teste della difesa Carige spa
Giacomo Ottonello, all'epoca Direttore centrale della Carige spa, sovrintendeva la segreteria generale e il settore legale

3 dicembre 2010

- Sono stati sentiti i testi della difesa Leoni (che ha prodotto verbali di riunioni del CdA Biper 21.3.2005-; 11.4.2005; 16.5.2005; 17.7.2005, nonchè missiva a Consorte 18.7.2005 e Comunicato in pari data)
Giulio Cicognani, componente del CdA della Banca popolare dell'Emilia Romagna dal 2004
Pier Giovanni Ascari, presidente del collegio sindacale della Biper dal 1994 al 2009
Giovanni Marani, nel 2005 presidente del CdA della Biper.

9 dicembre 2010

- La difesa Fazio e Frasca ha rinunciato a tutti i propri testi, ad eccezione di De Mattia e Bianchi, non presenti e Martina Bignami (nel 2005 lavorava all'interno della Divisione "Metodi e procedure di vigilanza"), che è stata esaminata.

23 dicembre 2010

- E' stato sentito il teste Luigi Abete, presidente della BNL (che ha prodotto due missive in data 15 luglio e 9 giugno 2005 a Cardia (Consob) e Frasca (Banca d'Italia)

E' stato acquisito il verbale di sit rese alla PG il 27.2.1007 da Ivan Simetovic.

13 gennaio 2011

La difesa Consorte ha rinunciato all'audizione dei testi Massa, Sangalli, Minucci, Mirella, Bottaro, Caputo, Sasseti, Maestri, Bruschi, Dall'Aglio, De Vecchi, Girotti, Mazzucchelli, Perilli, Nattino, Bernheim, Galanti, Agresti, Minolli. Le altre parti nulla oppongono .

- Sono stati sentiti i testi della difesa Consorte:
Piero Collina, componente del consiglio di amministrazione di Unipol dalla fine degli anni '90 ad oggi
Umberto Melloni, presidente del consiglio sindacale di Unipol dal 1993 al 2007
Gianfranco Gutty, presidente e amministratore delegato delle Assicurazioni Generali fino al 2002

20 gennaio 2011

- Sono stati sentiti i testi della difesa di Cooperativa Adriatica
Stefano Dallara, nel 2005 responsabile finanziario della Cooperativa Adriatica
Luigi Grasso, all'epoca funzionario della Banca Nomura (la difesa del teste assistito ha prodotto la sentenza di non luogo a procedere , emessa dal GUP di Milano il 18.9.2009 nei confronti di De Vecchi, Gavio, Ghibellini, Gillone, Grasso, Mazzucchelli, Pascotto, Zucchelli, Coop. Estense, Nova soc. cooperativa, Talea spa, Sias spa, Nomura, Credit Suisse International).

La difesa Consorte ha rinunciato al teste Mazzarella e ai testi Castaldi e Clemente, Boccadoro e Giannini, mentre la difesa Coop. Adriatica ha rinunciato al teste Guidetti.
La difesa BBVA ha depositato memoria, indicante l'effettiva plusvalenza realizzata da BBVA a seguito della cessione dei titoli BNL, portati in adesione all'OPA di BNP Paribas .

3 febbraio 2011

- Sono stati sentiti i testi della difesa di Cooperativa Adriatica:

Paolo Maestri, consulente esterno, ha partecipato al gruppo di lavoro che nel dicembre 2003 ha predisposto un modello organizzativo con valutazione dei rischi ex D.Lgs n.231/01

Francesca Bruschi, responsabile operativo della squadra che operava la certificazione del bilancio della Cooperativa adriatica.

E' stato sentito il teste della difesa Consorte

Carlo Pederzoli, membro dell'omonimo studio legale, incaricato da Unipol della trattativa con BBVA.

La difesa di BBVA ha prodotto la bozza 20.6.2005 del Protocollo d'intesa BBVA Unipol

La difesa di Cooperativa Adriatica ha prodotto lo schema del modello organizzativo , con valutazione dei rischi ex. D.Lgs 231/01

4 febbraio 2011

- Sono stati sentiti i testi della difesa Consorte e Sacchetti
Piero Fassino , interlocutore di Consorte nelle conversazioni telefoniche di cui al capo C) d'imputazione
Francesco Galgano, a conferma del parere giuridico in atti

La difesa Deutsche Bank ha rinunciato all'audizione del proprio consulente tecnico.

La difesa BBVA ha prodotto parere espresso il 16.3.2005 dal prof. Pietro Rescigno, diretto al dott. Abete, nonché parere in data 17 marzo 2005 espresso dal prof. Abbadessa e diretto all'avv. Marcello Gioscia. Nessuna delle difese si è opposta all'acquisizione.

La parte civile Bava si è opposta alla rinuncia, intervenuta nel corso di una precedente udienza, da parte della difesa Consorte, all'audizione del teste Latorre. Il Tribunale, rilevato che nel corso dell'udienza del 3 febbraio, subito dopo che le difese avevano manifestato la loro intenzione di rinunciare all'audizione di testimoni, presenti nelle loro rispettive liste, ai sensi dell'art. 495 ultimo comma cpp, tutte le parti erano state interpellate in merito e nessuna di esse aveva manifestato dissenso, ha ritenuto la tardività all'opposizione alla rinuncia all'esame del teste .

25 febbraio 2011

- E' stato sentito il teste della difesa BPER (che rinuncia al teste Garnerò)
Carlo Giay Levra, amministratore delegato della società Nike Consulting, incaricato nel 2006 per una ricognizione e controllo interno alla BIPER sugli adempimenti relativi al decreto n. 231/01
- Sono stati sentiti i testi della difesa Fazio e Frasca
Bruno Bianchi, Direttore generale dell'Ufficio Italiano Cambi, fino al 2005 consulente per la vigilanza bancaria del Governatore della Banca d'Italia
Angelo Di Mattia, direttore centrale sovrintendente la segreteria del Direttorio della Banca d'Italia

La difesa Consob ha prodotto le lettere del 23.6.2010 e del 28.9.2010 ed allegato prospetto relativo all'attività di vigilanza posta in essere in relazione alla vicenda Unipol-Bnl da parte della divisione emittenti.

3 marzo 2011

- E' stato esaminato il consulente tecnico della difesa Fazio e Frasca Prof. Francesco Carbonetti, che deposita una relazione scritta
- E' stato esaminato il consulente tecnico della difesa Caltagirone Prof. Mario Comana, autorizzato ad esporre la sua consulenza tecnica tramite slides;

4 marzo 2011

E' stato sentito il consulente tecnico della difesa Bonsignore, prof. Massimo Iguera, che deposita relazione scritta

E' stato sentito il consulente tecnico della difesa Coop. Adriatica, prof. Marco Lamandini, che deposita relazione scritta; su accordo delle parti, il Tribunale acquisisce la consulenza per la parte contenente parere tecnico-giuridico⁸

Deposito della relazione scritta del prof. Comana

24 marzo 2011

- E' stato esaminato il consulente tecnico della difesa Cimbri e Unipol Prof. Paolo Gualtieri, che depositerà relazione scritta nella successiva udienza

25 marzo 2011

Prosecuzione dell'esame del prof. Gualtieri

31 marzo 2011

Controesame dei consulenti tecnici prof. Comana e prof. Gualtieri

Il P.M. ha chiesto l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato De Nicolais al PM il 14.4.2008 (anche nella trascrizione integrale) , stante il rifiuto di sottoporsi ad esame.

⁸ Il tribunale ha pronunciato ordinanza sull'eccezione sollevata dalla parte civile BBVA, cui ha aderito il PM, concernente i quesiti posti dalla difesa Cooperativa Adriatica al suo consulente in ordine alla congruità delle conclusioni cui è pervenuto il CT prof. Reboa in tema di risarcimento del danno, nonché al danno risarcibile in relazione al comportamento tenuto da Unipol e dagli altri soggetti che hanno agito di concerto con essa : "Rilevato che Unipol e la coop. Adriatica sono presenti nel processo solo quali responsabili amministrativi ai sensi della L: 231/2001 e che nei loro confronti non sono attivate richieste risarcitorie; ritenuto che, di conseguenza, esulano dall'oggetto dell'esame dei rispettivi consulenti questioni attinenti al " danno risarcibile in relazione al comportamento tenuto da Unipol o da Coop. Adriatica o da altri Enti; ritenuto che, tuttavia, la materia dell'esistenza dell'entità del danno patrimoniale è espressamente presa in considerazione dall'art. 12 della L. 231/2001 ai fini dell'eventuale determinazione della sanzione pecuniaria, per questi motivi ammette l'esame dei consulenti tecnici limitatamente a tale ultimo argomento".

La parte civile BBVA ha prodotto copia della delibera Consob 29.9.2010 (alla cui acquisizione si oppone la difesa Unipol) e copia del decreto della Corte d'Appello di Venezia in data 15.7.2010.

La difesa Gnutti ha prodotto il verbale di interrogatorio reso in fase di indagini dall'imputato.

In merito alle produzioni documentali la cui acquisizione è rimasta in sospeso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale, sciogliendo la riserva, in assenza di accordo delle altre parti e di audizione in contraddittorio del consulente, ha ribadito con ordinanza la non acquisibilità del doc.12 della produzione di parte civile; ha acquisito il contratto Unipol-Credit Suisse oggetto delle dichiarazioni dell'imputato Consorte; ha acquisito il provvedimento sanzionatorio della Consob e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, entrambi non irrevocabili, esclusivamente ai fini della prova del fatto storico della loro pronuncia.

Su accordo delle parti, sono stati infine acquisiti agli atti alcuni documenti esibiti dai consulenti Comana e Gualtieri nel corso del loro esame.

7 aprile 2011

Integrazione della produzione documentale della difesa Berneschi e Carige spa, di Unipol (accordo tra Credit Suisse e Unipol in data 18.7.2005, di BPER (Linee Guida dell'Abi ai fini della redazione dei MOG ex Dlgs 231/2001), della difesa Banca popolare di Vicenza (Modello organizzativo ai fini del Dlgs 231/2001 vigente al gennaio 2004).

Il tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha dato per letti tutti gli atti acquisiti.

8 aprile 2011

Il PM ha svolto la requisitoria orale.

20 aprile 2011

Prosecuzione e conclusione della requisitoria, come da verbale.

La difesa Unipol ha prodotto su supporto informatico il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 del 17 febbraio 2006, già presente agli atti in formato cartaceo.

21 aprile 2011

Conclusioni per la parte civile Consob, come da memoria depositata in udienza

Conclusioni per la difesa BBVA , come da memoria depositata in udienza

29 aprile 2011

Conclusioni per le parti civili Zola e Bava, come da memoria depositata in udienza

Arringa della difesa dell'imputato Stefanini

12 maggio 2011

Arringa della difesa Carige spa
Arringa della difesa Gnutti
Arringa della difesa Gil Alberdi
Arringa della difesa Cimbri

13 maggio 2011

Prosecazione e conclusione dell'arringa della difesa Cimbri

18 maggio 2011

Prosecazione dell'arringa difesa Cimbri e per Hopa spa
Arringa difesa Gronchi e Zonin
Arringa difesa Banca Popolare di Vicenza

19 maggio 2011

Arringa difesa Consorte e Sacchetti

20 maggio 2011

Arringa della difesa Coppola

6 giugno 2011

Arringa della difesa Berneschi

Arringa della difesa Bonsignore

10 giugno 2011

Arringa della difesa De Nicolais
Arringa della difesa Leoni
Arringa della difesa Statuto

16 giugno 2011

Arringa della difesa Caltagirone
Arringa della difesa Grazioli

17 giugno 2011

Arringa della difesa Unipol
Arringa della difesa Cooperativa Adriatica

22 giugno 2011

L'imputato Berneschi si è presentato in udienza e ha reso spontanee dichiarazioni ,
riportandosi a memoria scritta . Ne viene revocata la contumacia.

Arringa difesa Lonati Ettore e Lonati Tiberio
Arringa per la difesa Consorte e Sacchetti

7 luglio 2011

Arringa della difesa Fazio e Frasca

15 luglio 2011

Arringa della difesa Deutsche Bank
Arringa della difesa Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Arringa della difesa Ricucci

4 ottobre 2011

Repliche del Pubblico Ministero e delle parti civili

14 ottobre 2011

Controrepliche delle difese Cimbri, Consorte e Fazio

27 ottobre 2011

Controrepliche delle difese Caltagirone e Deutsche Bank

28 ottobre 2011

Controrepliche della difesa Unipol.

Al termine della camera di consiglio, il Tribunale , il **31 ottobre 2011**, ha pronunciato la
presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

II.- LE QUESTIONI PRELIMINARI

In merito alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, si riporta integralmente il contenuto dell'ordinanza emessa all'udienza dell'8 aprile 2010, alla quale il Collegio si riporta, posto che le questioni allora formulate non sono state riproposte dalle parti in sede di discussione.

Con riferimento al problema della competenza territoriale, ci si limita a segnalare che in data 25 novembre 2010 è stata trasmessa a questo Tribunale, dall'Ufficio del GIP di Roma, l'ordinanza con la quale il GUP, nell'ambito del proc.pen. n.48631/05 NR e 8546/06 Gip pendente a Roma, ai sensi dell'art. 30 comma 2 cpp, aveva disposto la trasmissione alla Corte di Cassazione della denuncia di conflitto positivo di competenza presentata dai difensori di Consorte e della documentazione allegata, nonché copia della richiesta di rinvio a giudizio in quel processo.

Il 29 novembre 2010 il Presidente di questo Collegio ha trasmesso al Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 31 comma 2 cpp, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio nel processo milanese, i verbali delle udienze 1 febbraio, 18 marzo, 8 aprile, 15 aprile, 28 giugno nelle quali sono state discusse e decise le questioni preliminari e in particolare quella relativa alla competenza territoriale (ord. 8.4.2010).

In data 5 maggio 2011 è pervenuto in cancelleria l'estratto della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 15.4.2011 che ha ritenuto inammissibile il denunciato conflitto di competenza tra il GUP del Tribunale di Roma e il Tribunale di Milano.

1 - sull'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e sulla eccezione di incompetenza territoriale

Le due questioni relative alla nullità del DDG per indeterminatezza dell'imputazione e per incompetenza per territorio del Tribunale di Milano sono, nella stessa prospettazione delle difese, strettamente collegate: infatti, la prima è stata sollevata sotto il profilo dell'asserita impossibilità di desumere, dall'articolato accusatorio sub A⁹, se la Procura abbia inteso contestare un unico fatto di aggio – inteso come “scalata occulta al capitale della BNL” – ovvero più fatti di aggio, di volta in volta manipolativo e informativo, finalisticamente orientati a tale risultato; nel primo caso, la puntuale descrizione delle condotte prodromiche al risultato rientrerebbe nell'ipotesi del reato progressivo, nella seconda dovrebbe applicarsi l'istituto della continuazione, con evidenti conseguenze anche in tema di determinazione del luogo di commissione del reato.

Sul punto osserva il Tribunale che nella fase delle questioni preliminari il giudizio sulla determinatezza o meno dell'imputazione è rigidamente vincolato ai parametri indicati dall'art. 429 co. 2 cpp e segnatamente, in stretta aderenza alla prospettazione accusatoria, all'“enunciazione in forma chiara e precisa del **fatto**”.

Da ciò discende che, nelle fasi preliminari, la valutazione del Tribunale deve rimanere ancorata al testo come enunciato dall'accusa e limitarsi al controllo della chiarezza e della

⁹ Nessuna delle Difese ha contestato la maggiore gravità del capo A rispetto alle altre imputazioni, e dunque è pacifico che rispetto ad esso si deve individuare il giudice territorialmente competente a conoscere tutti i reati in contestazione ex art. 16 co. 1 cpp.

precisione con riguardo al fatto nella sua materialità, prescindendo cioè dalla sua qualificazione giuridica ed evitando ogni sovrapposizione tra validità dell'atto introduttivo del giudizio e valutazione di merito della regiudicanda.

Al momento della proposizione dell'eccezione, ciò cui occorre aver riguardo è se i fatti siano contestati in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa in base al tenore letterale della contestazione, se cioè gli imputati siano posti in condizione di conoscere esattamente il fatto contestato e le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale¹⁰.

Sulla scorta di tali principi, l'estremo dettaglio con cui le condotte vengono descritte in imputazione esclude in radice ogni sospetto di indeterminatezza; la Procura ha chiaramente inteso contestare più fatti di aggioaggio:

- in continuazione, come si evince non solo dall'indicazione nella rubrica dell'art. 81 cpv cp e dalla precisazione "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", ma soprattutto dall'univoca dizione "condotte tutte concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL"; si evidenzia in tal modo che ciascuna delle condotte prima dettagliatamente descritte costituisce frazione penalmente rilevante e autonoma del complessivo disegno criminoso, e che la penale rilevanza è appunto data dall'idoneità di ciascuna a integrare il pericolo preso in considerazione dalla norma incriminatrice;
- in concorso tra tutti gli imputati, come si evince dall'indicazione sia dell'obiettivo finale dell'operazione, in ipotesi accusatoria condiviso da tutti gli imputati, sia del contributo causale da ciascuno offerto al disegno complessivo per mezzo dei singoli reati di aggioaggio.

Seguendo dunque la prospettazione accusatoria che configura il reato come continuato, ai fini della competenza territoriale assume rilievo il luogo di consumazione del primo reato.

Prima di passare all'esame della questione relativa alla competenza è tuttavia necessario esaminare un ultimo rilievo difensivo che ancora rientra nell'eccezione di indeterminatezza, quello cioè dell'omessa indicazione dell'idoneità offensiva della condotta. Il P.M. si sarebbe limitato a ripetere la formulazione astratta della norma laddove indica che le condotte contestate sarebbero state "idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL" senza peraltro precisare quale attitudine pericolosa intrinseca si celasse nelle condotte contestate. Si osserva tuttavia che l'idoneità a cagionare l'alterazione dei prezzi è l'ipotizzata conseguenza della condotta contestata, e pertanto gli imputati sono posti in grado di difendersi nel merito, anche sotto tale profilo, dall'accusa loro rivolta.

Venendo ora all'esame delle questioni relative alla **competenza per territorio**, le prime vicende oggetto di contestazione risalgono al 23 maggio 2005 e concernono sia i due acquisti di azioni BNL per conto di UNIPOL dettagliatamente descritti a foglio 6 dell'imputazione, sia il comunicato stampa diffuso da UNIPOL in pari data, il cui contenuto sarebbe stato in ipotesi accusatoria "reticente e non veritiero".

Quanto agli acquisti, il P.M. ha documentato¹¹ che alle ore 8.55 del 23/5/05 nel sistema di Euromobiliare SIM SpA – società con sede in Milano – sono stati inseriti contestualmente,

¹⁰ A conferma di ciò si richiama in via generale la costante giurisprudenza che riconosce pienamente legittima e non lesiva dei diritti della difesa la cd. contestazione alternativa.

¹¹ Tramite le produzioni allegate alla memoria in data 23/3/2010 esclusivamente ai fini della decisione sulla competenza.

al mercato dei blocchi, gli ordini di vendita di Leonardo Capital Fund e gli ordini di acquisto di Aurora e Unipol; la relativa operazione risulta eseguita alle ore 9.05; sempre nel sistema di Euromobiliare, alle ore 11.50 dello stesso giorno, sono stati inseriti contestualmente al mercato dei blocchi gli ordini di vendita di Leo Fund, Tisbury GS, K Cap Offshore Ubs, GLG Partners, e i corrispondenti ordini di acquisto di Euromobiliare; ancora, alle 17.50 è stato inserito nel sistema di Euromobiliare l'ordine di vendita di CHEYNE Cap Fund e il corrispondente ordine di acquisto di Euromobiliare; tali operazioni sono state eseguite alle ore 17.50. Dal complessivo tenore dell'imputazione si desume che viene contestato il fatto che, con le descritte modalità, più soci hanno iniziato ad accrescere occultamente e in modo consistente la loro quota in BNL, pagando prezzi verosimilmente diversi da quelli che avrebbero dovuto pagare se avessero annunciato il tentativo di scalata. Dunque, secondo la contestazione, proprio l'"incetta" occulta di azioni BNL iniziata nel modo descritto e finalizzata alla scalata, dissimulata al mercato ed anzi espressamente negata da UNIPOL con il comunicato cui si è sopra accennato, rappresenta la prima operazione decettiva in quanto dotata della caratteristica di mandare falsi segnali al mercato e, dunque, la prima ipotesi di aggio-taggio manipolativo.

Tanto premesso, presso la sede di Euromobiliare – cioè Milano – sono stati inseriti tutti gli ordini di acquisto e vendita delle azioni BNL nonché registrati gli acquisti che la predetta Euromobiliare ha eseguito in proprio, e tramite detto terminale gli ordini sono stati inseriti sul network – cioè sul mercato - ove hanno ricevuto esecuzione. Orbene, ritiene il Tribunale che una condotta manipolativa che consista nell'acquisto o vendita¹² di titoli in borsa è idonea a mandare falsi segnali al mercato in quanto le negoziazioni siano concluse, cioè si siano incrociate le offerte di segno contrario e sia stato fissato il prezzo dello strumento finanziario, poiché questo è il solo accadimento idoneo ad eventualmente produrre ripercussioni sul mercato "ufficiale", una volta che questo viene informato del passaggio del blocco, della quantità di titoli scambiati e del relativo prezzo.

A tali fini non è da considerare sufficiente la condotta con cui l'ordinante comunica al proprio intermediario l'ordine di acquisto, poiché da sola necessariamente sprovvista del carattere di percettibilità da parte del mercato e dunque come tale destinata a rimanere, al più, un antefatto.

Quanto infine alla tesi che fa dipendere la realizzazione della condotta penalmente rilevante dalla registrazione del trasferimento a favore del titolare del conto dei titoli acquistati e inseriti in appositi dossier, va considerato quanto segue. Un simile evento negoziale – la registrazione – è del tutto estraneo e successivo rispetto alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice, ed è funzionale a legittimare l'interessato all'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi connessi con lo status di socio i quali nulla hanno a che vedere con la materia che qui occupa. L'andamento del valore dei titoli sul mercato non sarà mai neppure potenzialmente influenzato da accadimenti che riguardano la sfera privatistica dei soggetti coinvolti in una determinata operazione – in sintesi, se questi possano esercitare o meno i diritti di socio a seguito delle transazioni -, e non a caso l'orientamento di cui si tratta è stato autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza con riferimento al momento consumativo del diverso reato di abuso di informazioni privilegiate.

Dunque, il luogo di consumazione del reato di aggio-taggio manipolativo è Milano sia in quanto luogo di conclusione delle transazioni, sia in quanto luogo in cui è avvenuto l'inserimento degli ordini di vendita e di acquisto delle azioni.

¹² Non simulati.

Una parte delle difese ha ritenuto penalmente irrilevanti gli acquisti di azioni fin qui descritti e ha ravvisato il primo reato nell'aggiotaggio informativo a seguito del comunicato stampa, in ipotesi accusatoria reticente e non veritiero, diffuso lo stesso 23 maggio. Una simile tesi non può essere accolta per le ragioni indicate in premessa, il prescindere dal tenore dell'imputazione e l'anticipare questioni attinenti al merito del giudizio; e tuttavia non ci si può esimere dal sottolineare che anche in tale ipotesi la competenza territoriale resterebbe radicata a Milano.

La condotta del reato di aggiotaggio informativo è infatti rappresentata dalla diffusione della notizia non veritiera; il concetto di diffusione è assai diverso da quello di comunicazione, e richiede che la notizia sia resa accessibile a un numero indeterminato di soggetti, nella specie operatori finanziari.

Il reato è a forma libera, poiché la norma incriminatrice non indica le modalità con le quali deve avvenire la diffusione, e dunque ogni condotta idonea a divulgare sul mercato la notizia deve considerarsi consumativa del reato; tuttavia, poiché l'art. 66 regolamento Consob prevede che la diffusione di notizie si considera avvenuta attraverso la comunicazione delle stesse all'autorità di borsa, è naturale che gli operatori prescelgano questa modalità rispetto ad altre. In simili casi, la divulgazione al pubblico che consuma il reato di aggiotaggio ha luogo mediante il contributo ultimo della stessa società di gestione del mercato dal cui server (Network Information System- NIS) il comunicato viene posto a disposizione della comunità indistinta degli investitori. L'inoltro della notizia a Borsa Italiana da parte della società emittente rappresenta mera comunicazione, ma non ancora diffusione della notizia; e qualora, per una ragione qualsiasi, il comunicato inviato alla Borsa non dovesse essere portato a conoscenza del pubblico, il reato non potrebbe dirsi consumato.

Pertanto, qualora – come nel caso di specie - dagli atti messi a disposizione del Tribunale non risulti in concreto adottato dall'emittente un metodo di diffusione alternativo all'inoltro alla Borsa, la competenza territoriale coincide con il luogo in cui ha sede la Borsa, cioè Milano, poiché ivi si realizza la diffusione che integra la condotta penalmente rilevante¹³

2 - sull' eccezione relativa alla violazione dell'art. 423 cpp ed alla conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio

L'art. 423 cpp – come è noto – prevede due distinte evenienze che coinvolgono la modifica del capo d'imputazione durante l'udienza preliminare, diversamente disciplinate a seconda che il fatto risulti “diverso” dalla descrizione fattane nel capo d'imputazione (comma 1) ovvero “nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio”; nella premessa che solo

¹³ **Con sentenza della 5 sezione penale in data 20 luglio 2011 n. 28932, Pres. Calabrese, rel. Sandrelli, Ric. Tanzi e altri**, la Cassazione ha ritenuto che “il reato di aggiotaggio informativo si consuma nel momento nel quale la notizia falsa, uscendo dalla sfera dei soggetti che la detengono , viene immessa nei canali informatici destinati al pubblico. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, la diffusione dell'informazione illecita era avvenuta mediante l'inserimento della stessa nel sistema informativo del mercato di Borsa, attraverso l'immissione nel server del NIS, sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei risparmiatori la notizia, in tal modo consentendo una comunicazione a tutti i possibili interessati. In quel caso, posto che “i comunicati del novero societario (...) erano trasmessi al mercato mobiliare del NIS operativo in Milano (...) **i giudici di merito hanno giustamente individuato nel capoluogo lombardo il luogo della commissione del reato e , quindi, della competenza territoriale, ivi essendosi consumato il reato (o ciascun frammento della vicenda continuativa di aggiotaggio)**. Non essendovi, d'altra parte, possibilità di distinguere, nella struttura di reato di “pericolo concreto” il momento dell'invio della notizia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso dei valori, non è corretto assegnare interesse ad un successivo tempo della condotta illecita”.

nel caso di fatto diverso il PM ha la possibilità di operare la modifica dell'imputazione con la semplice contestazione (direttamente all'imputato od al difensore che lo rappresenta), la difesa sostiene che nel caso di specie si verta in "nuova" contestazione, che – in assenza di consenso dell'imputato (comma II) – non avrebbe potuto confluire nel capo d'imputazione riformulato anche nel decreto che dispone il giudizio, con conseguente nullità dello stesso.

Il Tribunale non condivide detta conclusione.

Senza ripercorrere in questa sede l'analitica giurisprudenza sui concetti di diversità e novità del fatto, basti considerare – per quanto qui ci occupa – che il parametro fattuale è per giurisprudenza costante l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti la condotta, il nesso causale e l'evento (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. [19725](#) del 03/04/2008¹⁴), nozione, peraltro, da non considerarsi rigidamente ancorata a parametri formali, ma anzi da valutarsi nella prospettiva del principio della correlazione tra accusa e difesa e quindi – in sostanza – della tutela del diritto di difesa.

Sotto questo profilo è stato ribadito come soltanto il mutamento del fatto – inteso come cambiamento degli elementi essenziali della fattispecie concreta – determina una violazione del diritto di difesa, perchè determina incertezza sull'oggetto dell'imputazione (v. SU 22.10.1996); la stessa pronuncia ribadisce, peraltro, che la verifica in ordine alla tipologia della variazione (siccome comportante nuova ovvero diversa contestazione) non può essere operata con un mero raffronto letterale ma nella considerazione della condizione sostanziale in cui l'imputato è venuto a trovarsi, ossia la possibilità di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; può dunque affermarsi che in tanto vi è mutazione del fatto (che diventa, dunque, "nuovo") quando sono mutati gli elementi essenziali dello stesso, mentre si può parlare di stesso fatto – anche se "diverso" dall'originaria contestazione – laddove il mutamento coinvolge elementi non essenziali, e dunque non determina alcuna incertezza sull'oggetto dell'imputazione e, di conseguenza, non viola alcun diritto di difesa.

La norma in oggetto – inoltre - fornisce un concreto parametro di valutazione, quando parla di "fatto diverso da com'è descritto nell'imputazione", indicando come il medesimo fatto possa essere diversamente descritto e dunque come possa pervenirsi alla individuazione di una medesima contestazione con diverse descrizioni, che possono anche progressivamente specificarne il contenuto.

Passando al caso di specie, lamenta la difesa di Caltagirone che l'originaria contestazione mossa all'imputato sia stata radicalmente trasformata – tanto da determinare la contestazione di un fatto nuovo – avendo la nuova imputazione ad oggetto una ipotesi di aggravi mediante condotta omissiva (aver taciuto al mercato una circostanza rilevante) – a fronte di una precedente condotta commissiva mediante diffusione di un falso comunicato - che comporta la violazione di una diversa norma del TUF (non più l'art. 114 ma l'art. 122), ed infine negando un dato prima espressamente indicato nell'imputazione

¹⁴ “(..) La norma prevede quindi due differenti discipline, per individuare quella applicabile occorre distinguere gli elementi fattuali la cui variazione innesca l'esercizio di una nuova azione penale ("fatto nuovo", ai sensi del comma 2), dalle varianti che implicano una semplice modificazione descrittiva della contestazione già formulata. Una condivisibile dottrina, premesso che il termine "fatto" contenuto nell'art. 423 c.p.p., commi 1 e 2 va inteso alla stregua di "fattispecie giudiziale", costituita da quegli "elementi e requisiti che paiono rilevanti" e che sono individuati dal P.M. e dal giudice nel "complesso della situazione storica", ha ritenuto che la distinzione tra "fatto nuovo" e "fatto diverso" rifletta quella tra le modificazioni riguardanti la condotta (e l'oggetto fisico nei reati materiali) e quelle che investono l'elemento psicologico del reato, il nesso causale, l'evento, il tempo ed il luogo del fatto; le prime determinano un mutamento dell'addebito che configura un fatto ulteriore rispetto a quello indicato nell'imputazione, le seconde conducono ad una differente rappresentazione del fatto già contestato”.

(avere i “contropattisti” raggiunto un accordo con i vertici di Unipol alla data del 7.7.2005) per affermare come invece le parti avessero assunto un impegno a cercare – fino al 20.7 – un accordo.

Il Tribunale rileva che – nel presente processo – la descrizione della fattispecie di aggio continuato, contestata ad un numero rilevante di soggetti, si caratterizza per una analitica disamina di una serie articolata e coordinata di condotte che hanno come obiettivo, nell’impostazione accusatoria, il tentativo della cd “scalata” della BNL, scopo perseguito anche attraverso la progressiva realizzazione di accordi tra i vari soggetti via via coinvolti nelle fasi di una vicenda che – pur dipanandosi in un relativamente ristretto arco temporale – è connotata da complessità anche in considerazione delle diverse tipologie di “apporti” contestati ai vari imputati.

Si vuole con questa premessa sottolineare da un lato che la descrizione delle condotte attribuite ai singoli imputati non può prescindere dalla collocazione in un contesto più ampio (senza la considerazione del quale le singole condotte appaiono incomprensibili) e dall’altro che la descrizione del singolo apporto (sia riferito al singolo imputato che a “gruppi” di soggetti accumulati da intenti omogenei) può avere conosciuto - nella collocazione all’interno del complesso della vicenda – modifiche che non comportano comunque l’attribuzione di “fatti nuovi”, ma – semmai – una diversa descrizione del medesimo fatto.

In altre parole, se con la contestazione al singolo (o a gruppi di soggetti mossi da una comunione di intenti) la Procura ha inteso “descrivere” l’apporto fornito all’interno dell’obiettivo finale perseguito da un gruppo di imputati, una diversa caratterizzazione dell’apporto (più o meno dettagliato) non comporta la contestazione di un fatto nuovo, ma la diversa descrizione della medesima condotta.

Nel caso di specie, la descrizione fornita nel capo d’imputazione originariamente formulato dalla Procura con riferimento alla condotta attribuita a Caltagirone (e con lui ai cd “contropattisti”), muoveva dalla premessa che mentre da un lato i vertici di Unipol acquistavano direttamente o indirettamente azioni BNL (da soggetti indicati ai fogli 9 e 10 – v. richiesta di rinvio a giudizio in atti - indicando con tale attività di voler crescere nel capitale BNL per tutelare investimento nella BNL VITA SPA, tramite comunicati del 16 e 23 maggio, del 6, 17 e 20 giugno), parallelamente “negoziavano” con i contropattisti l’acquisto delle loro azioni BNL nonchè con altri soggetti l’instestazione come fiduciari delle quote dei contropattisti (non essendo ancora Unipol autorizzata a superare determinate soglie percentuali), operazione – quest’ultima – tenuta comunque nascosta al mercato, tanto che venivano citati due comunicati paralleli (dei contropattisti e di Unipol) del 7 luglio, che si indica essere stati redatti in violazione dell’art. 114 tuf (“reticenti e non veritieri”), che affermavano l’esistenza di incontri di “natura interlocutoria” tra le parti.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’udienza preliminare, la contestazione mossa ai contropattisti parte dalle medesime premesse – ossia l’acquisto di azioni BNL da parte dei vertici UNIPOL, accompagnate dall’indicazione di comunicati del 6, 17 e 20 giugno già sopra indicati con il medesimo contenuto, comportamento che viene arricchito dall’indicazione dell’esistenza di altri comunicati (collocati tra il 18 maggio ed il 18 luglio) parimenti di contenuto “reticente e non veritiero”, dunque in violazione dell’art. 114 tuf – e si articola in una più dettagliata descrizione delle trattative coi vertici UNIPOL (collocati nella “prima decade” del mese di luglio), ossia non aderire all’OPS di BBVA prima del 20.7.2005, per consentire a Unipol di ottenere dalla Banca d’Italia l’autorizzazione a

superare una determinata soglia percentuale del capitale BNL e ad accordarsi – parallelamente – con soggetti disposti ad intestarsi le azioni BNL nell’interesse di UNIPOL. Come si può notare in entrambe le formulazioni, l’oggetto delle “negoziazioni” (nella prima formulazione) e degli “accordi” in via di formazione (nella seconda) – sempre collocati nella prima decade di luglio – sono sempre le sorti delle azioni BNL detenute dai contropattisti, i quali, nonostante nel medesimo periodo Unipol comunicasse al mercato dati parziali in merito all’interesse manifestato per le azioni BNL (e nella seconda formulazione sono compresi anche quelli del 7 luglio), individuano in Unipol la controparte interessata all’acquisto (tanto che – di concerto con UNIPOL – vengono coinvolti soggetti disposti ad agire come fiduciari di UNIPOL, che si riveleranno al mercato soltanto il 18.7.2005, evento descritto allo stesso modo nella prima e nella seconda formulazione).

La seconda formulazione, a ben vedere, considera da un lato un arco temporale leggermente più ampio, e contiene una descrizione più dettagliata della tipologia di trattative in corso, posto che nella prima si indica genericamente che le parti “negoziavano” la cessione delle azioni BNL, mentre solo nella seconda si dà a questa trattativa un contenuto più dettagliato (disponibilità a non aderire all’OPS di BBVA, concedendo cioè a UNIPOL il tempo necessario per ottenere l’aumento delle quote percentuali del capitale BNL), fermo restando che ciò è accompagnato da comunicati “reticenti e non veritieri” e dalla parallela ricerca di fiduciari disposti ad intestarsi le azioni dei contropattisti (nella premessa che unico interlocutore dei contropattisti era – *ab origine* - UNIPOL).

Pare, in sintesi, al Tribunale che nell’impostazione accusatoria, la riformulazione della specifica condotta attribuita ai cd contropattisti abbia comportato una maggiore specificazione dell’oggetto della “negoziazione” o degli “accordi” in corso, posto che ad una descrizione abbastanza generica (“negoziavano ...l’acquisto di azioni BNL”) si sostituisce una indicazione più specifica che coinvolge pattuizioni condizionate e quant’altro, senza mutare né l’oggetto della trattativa, né le modalità parallele (intestazione a fiduciari), né la collocazione temporale né, infine, il contesto generale (ossia le attività poste in essere da UNIPOL sia verso altri soggetti sia verso il mercato).

3 - sulle eccezioni relative all’incidente probatorio: in particolare

- **Sulla nullità dell’incidente probatorio per omessa precisa indicazione dei fatti ai quali lo stesso si riferisce.**

La nullità viene correlata alla violazione del diritto di difesa – e dunque ai sensi dell’art. 178 lett.c) cpp – con riferimento alla mancata dettagliata indicazione dei fatti ai quali l’incombente si riferisce e rispetto ai quali dunque le difese si troverebbero minate nell’esercizio dei loro diritti.

Il tribunale osserva che la richiesta del PM – in data 8.5.2006 (v. in atti, fal I) – contiene l’indicazione delle norme di legge contestate nell’ambito di una serie di “operazioni”, attribuite ad un numero di imputati - partitamente considerati per le specifiche violazioni, ciascuna corredate da indicazioni di tempus e locus commissi delicti – sinteticamente indicate (ad esempio “scalata Anton Veneta”, ovvero “scalata BNL”), che vengono ancora raggruppate per categorie di illeciti (atti di manipolazione del mercato, ovvero operazioni di riciclaggio e quant’altro); tale indicazione pare al Tribunale conforme alle prescrizioni dell’art. 393 cpp (“prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale”), tenuto conto altresì della fase in cui

l'incidente probatorio si colloca – ossia ancora nella fase delle indagini - ove l'imputazione e' ancora, per definizione, in divenire (tanto che nel caso concreto, è stata operata – come si indicava in precedenza – una modifica anche nel corso dell'udienza preliminare), e dunque i riferimenti del PM nella sua richiesta – pur in assenza di una dettagliata formulazione di fattispecie di reato - consente agli imputati la partecipazione consapevole ad una attività istruttoria “anticipata”, vertendo la stessa, in base alle indicazioni fornite, su operazioni finanziarie articolate, che si assume avvenute in specifiche circostanze di tempo e luogo ed in violazione di precise norme di legge.

- **Sull'omesso deposito – con la richiesta di incidente probatorio - delle trascrizione delle fonoregistrazioni di tutti gli interrogatori resi da FIORANI e BONI nel corso delle indagini**

Il Tribunale non può che riportarsi all'approdo sul punto della giurisprudenza , rappresentata dalla nota pronuncia delle SSU 16.7.2009, che ha chiaramente indicato come l'unico profilo rilevante in termini di eventuale nullità che possa attingere gli interrogatori resi da soggetti detenuti consista nella omessa registrazione di tali incumbenti (ai sensi dell'art. 141 bis cpp), senza che in alcun modo altra ed eventuale fase (la trascrizione degli stessi) possa dirsi nè prevista (anche implicitamente) nè rilevante ai fini della validità dell'atto (“..in ogni caso la mancanza della trascrizione non importa alcun vizio processuale ne' in termini di inutilizzabilità ne' di nullità, vizi che non solo non sono espressamente previsti ma neppure sarebbero logicamente collegabili allo scopo di tutela della norma” SSUU cit.); rinviando alla lettura di tale pronuncia - che il collegio pienamente condivide nella sua esautività sul punto - , e considerato che tutti gli interrogatori resi da Fiorani e Boni in stato di custodia cautelare sono stati fonoregistrati e che dunque sono state rispettate le prescrizioni imposte dall'art. 141 bis cpp (fatto incontestato da tutte le difese), l'eccezione non può che essere respinta,

- **Sull'omesso deposito di materiale vario (interrogatori resi da Fazio e Frasca, memoriale di Fiorani, brogliacci delle conversazioni telefoniche intercettate) utilizzato nel corso dell'incidente probatorio e noto ai soli soggetti escussi, con conseguente violazione del diritto di difesa degli imputati**

Anche in questo caso, il tribunale deve riportarsi alla costante giurisprudenza sul punto, ed in particolare a Cass. Sez. 6, Sentenza n. [40971](#) del 26/09/2008: “Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen”; dato atto della compiuta ed univoca conclusione raggiunta dalla Corte nella citata pronuncia, il collegio respinge l'eccezione.

4 - sulla nullità dell'art. 415 bis cpp e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 178 lettera c) cpp per omesso deposito di atti a favore della difesa

La difesa rileva che essendo stato riscontrato – nel corso dell’udienza preliminare – l’omesso deposito di alcune intercettazioni telefoniche che la difesa stessa assume come rilevanti per la posizione di Caltagirone, in quanto a sè favorevoli, è ravvisabile una nullità dell’avviso di conclusione delle indagini per violazione dell’art. 178 lettera c) cpp, con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio; argomenta la difesa che pacificamente la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso di omesso deposito di atti, l’avviso di cui all’art. 415 bis cpp manterrebbe la sua validità ma ne deriverebbe l’inutilizzabilità dell’atto non depositato; nel caso di specie, tale conseguenza sarebbe sfavorevole alla difesa che ha l’opposto interesse alla sua utilizzabilità – trattandosi di atto che la difesa assume a sè favorevole - e dunque l’omesso deposito diverrebbe rilevante in quanto minerebbe il diritto della difesa all’utilizzazione di un atto favorevole, pregiudicando così strade diverse ed alternative che avrebbero potuto essere seguite nel corso dell’udienza preliminare qualora tale atto fosse stato disponibile, come ad esempio la scelta di un rito alternativo.

Osserva peraltro il Tribunale che, nel caso concreto, dalla lettura dei verbali delle udienze preliminari del 22 e del 27.7.2009 (prodotte dal Pm con la sua memoria), risulta che la difesa di Caltagirone - successivamente alla produzione delle telefonate in oggetto da parte della difesa di Consorte all’udienza del 20.7.2009- non ebbe a muovere alcun rilievo, nè in merito all’omesso deposito di tali conversazioni nè con riferimento alla rilevanza di esse ai fini della scelta di un rito alternativo o di qualsiasi richiesta relativa alla posizione del suo assistito, tanto da potersi sicuramente ritenere che la difesa abbia in concreto avuto modo di conoscere ed interloquire in merito a dette conversazioni, sia ai fini della richiesta di integrazione probatoria che ai fini della scelta di riti alternativi (considerando altresì che dopo l’udienza del 22.7 – successiva a quella in cui era avvenuta la produzione delle intercettazioni in oggetto - era stato concesso dal GIP alle parti un ulteriore termine per il deposito di memorie di replica fino al 27.7, data in cui l’udienza preliminare non era ancora conclusa), e dunque di esercitare pienamente e concretamente il diritto alla prova; non potendosi ritenere verificata una nullità rilevante ai sensi dell’art. 178 lettera c) cpp, deve ritenersi altresì che ogni questione relativa al parziale deposito di atti rientri nelle nullità relative ex art. 181 comma II cpp, per eccepire le quali risulta comunque decorso il termine previsto dalla medesima norma. Anche questa eccezione deve dunque essere respinta.

5 - sulla composizione del fascicolo del dibattimento (verbali di Fiorani e Boni rese in fase delle indagini, nonchè interrogatori resi da Fazio, Spinelli e Sacchetti; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fiorani e Boni nei confronti di imputati che non vi hanno partecipato – Deutsche Bank e Caltagirone)

L’eccezione proposta da alcune difese attiene in prima battuta alla esclusione dal fascicolo del dibattimento dei verbali di dichiarazioni rese da Fiorani e Boni al PM nella fase delle indagini; in subordine, è stata dedotta l’inutilizzabilità dei medesimi atti ovvero (difesa Caltagirone e Deutsche Bank) l’inutilizzabilità degli interrogatori resi da Fiorani e Boni nel corso dell’incidente probatorio nei confronti di imputati che non parteciparono a tale incumbente.

Partendo da quest’ultimo profilo, appare evidente che, in questa prospettiva, l’inutilizzabilità è concetto ben diverso rispetto alla questione afferente il legittimo inserimento o meno di determinati atti nel fascicolo del dibattimento; l’inutilizzabilità è infatti da commisurare alla singola posizione degli imputati, apparendo evidente – per

espresse disposizioni del codice di rito – che l'incidente probatorio può essere utilizzato soltanto nei confronti dei soggetti che vi hanno preso parte: ciò peraltro non comporta certo la sua esclusione dal fascicolo ma, appunto, l'inutilizzabilità nei confronti di determinati soggetti.

Procedendo con ordine, dunque, dovrà in primo luogo verificarsi se ed in che misura determinati atti siano stati legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e solo in seguito a tale giudizio potrà poi valutarsi quali di essi siano utilizzabili verso determinati imputati.

Per quanto riguarda gli interrogatori resi da Fiorani e Boni al PM nella fase delle indagini, il Tribunale rileva che tali atti – depositati dal Pm all'atto della richiesta di incidente probatorio, in ottemperanza all'art. 398 co III cpp - sono verosimilmente stati depositati in quanto utilizzati per le contestazioni a soggetti esaminati; ne consegue che – anche in questo caso - il rilievo afferisce il diverso profilo dell'utilizzabilità o meno degli stessi, secondo le diverse conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia (si rinvia – solo a titolo esemplificativo – a due recenti pronunce: Cass. Sez. I n. 42449 del 21.10.2009 e Sez, VI n. 8738 del 29.1.2009) che contemplan – peraltro – diverse e subordinate evenienze (utilizzabilità ai fini della credibilità del dichiarante, ovvero anche ai fini della prova piena verso i coimputati che vi consentano ovvero se ritenute esistenti le ipotesi di cui all'art. 500 comma IV cpp) che dovranno essere esaminate solo nel momento in cui si farà specificamente questione – nei confronti di specifici soggetti – del contenuto eventualmente difforme tra quanto dichiarato da Fiorani e Boni in sede di incidente probatorio ed in precedenza.

Infondata in fatto, infine, la questione afferente la presenza nel fascicolo per il dibattimento di interrogatori di altri imputati (Sacchetti, Fazio, Spinelli); di tali atti è infatti presente solo l'intestazione, nella parte in cui, cioè, sono indicate le nomine dei difensori di fiducia (tant'è che tali atti sono presenti nel faldone I, specificamente nella parte che documenta le nomine dei difensori di tutti gli imputati).

6 - sulla richiesta di esclusione del responsabile civile Unipol

La Compagnia assicuratrice Unipol spa, oggi Unipol Gruppo Finanziario spa, costituitasi in giudizio quale responsabile civile, ha avanzato richiesta di sua esclusione

- per pregiudizio probatorio ex art. 86 comma 2 cpp, in relazione alla mancata partecipazione agli incidenti probatori dei coimputati Boni e Fiorani
- per assenza di legittimazione di Unipol quale responsabile civile per la domanda avanzata, limitatamente alla posizione di Consorte e di Cimbri.

L'art. 86 comma 2 cpp, invocato da Unipol a sostegno della richiesta di esclusione, mira a tutelare il principio della non opponibilità del giudicato formatosi in un processo penale - celebrato senza la partecipazione di chi ne dovrebbe subire le conseguenze - in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 cpp : tali ultime disposizioni vanno interpretate nel senso di escludere che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale possa essere considerato vincolante in un distinto giudizio nei confronti di coloro che al primo siano rimasti estranei, perché non posti in condizione di intervenire.

In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno concordemente affermato che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86 comma 2 cpp, ad essere estromesso dal processo penale qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare - in una fase anticipata del dibattimento e nel contraddittorio delle parti - elementi di valutazione ai fini del giudizio, potenzialmente pregiudizievoli al responsabile civile stesso (Cass. Sez 3, n. 49456 del 3.12.2003, RV 228000, in Arch.nuova proc. pen.2004 pag.419; Tribunale di Milano 11.3..2009, nel parallelo processo a carico di Consorte ed altri, c.d. Antonveneta). E' indubbio che le prove raccolte in sede di incidente probatorio in questo processo possano risultare pregiudizievoli per la società citata come responsabile civile, rimasta estranea alla loro formazione: deve essere quindi accolta la richiesta di esclusione avanzata dal responsabile civile Unipol.

7 - sull'opposizione alla costituzione di parte civile di BBVA

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. si è costituito parte civile davanti al GUP nei confronti di tutti gli imputati, in relazione al reato di cui al capo A), rilevando che l'OPS promossa da BBVA sulla BNL è stata ostacolata e fatta deliberatamente fallire per il tramite della condotta criminosa contestata .

Lamenta di aver subito danni emergenti, connessi al fallimento dell'OPS , agli ingenti impegni finanziari sostenuti ed alle spese connesse al lancio dell'OPS illecitamente contrastata. Al danno emergente vanno poi aggiunti, in termini di lucro cessante, i danni consistenti nel mancato conseguimento del controllo della BNL, nella connessa perdita di opportunità di sviluppo sul mercato italiano, e, più in generale, nella frustrazione delle aspettative di guadagno relative all'operazione, così come descritte nel documento di offerta pubblicato da BBVA al momento della promozione dell'OPS.

BBVA si è costituito anche per il risarcimento dei danni e pregiudizi di carattere non patrimoniale - che conseguono direttamente dall'esser stato vittima di una condotta criminosa - riconoscibili anche nei confronti della persona giuridica.

Il GUP ha rigettato l' opposizione alla costituzione di parte civile, proposta in udienza preliminare.

I difensori degli imputati hanno riproposto l'eccezione in dibattimento, contestando che il Banco di Bilbao possa essere considerato persona offesa del reato di cui all'art. 185 TUF (benché – si dice – risulti essere così qualificato nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), né persona danneggiata dal reato, avendo fatto valere una *causa petendi* che ruota esclusivamente attorno alla violazione delle norme in materia di OPA, riconducibili agli artt. 106 e 122 TUF e non all'art. 185 TUF .

L'eccezione , a parere del Tribunale , è infondata .

Si rileva anzitutto che nel capo A) d'imputazione sono espressamente descritte modalità della condotta "elusiva della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto", dirette a contrastare l'OPS annunciata da BBVA , che costituiscono quindi oggetto del presente giudizio; che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 185 TUF, per cui oggi si procede , è un reato plurioffensivo, la cui integrazione mette in pericolo sia la regolare formazione dei prezzi del mercato finanziario , che la regolare attività dei singoli operatori del mercato

stesso, direttamente e immediatamente danneggiati dall'azione fraudolenta. Si rileva inoltre che, non essendovi necessaria coincidenza tra titolarità dell'offesa e titolarità del danno, ben può essere danneggiato dal reato - e quindi titolare dell'azione civile nel processo penale - anche un soggetto differente dalla persona offesa.

Con riferimento alla contestata violazione di cui all'art. 185 TUF può essere quindi fatta valere la richiesta di risarcimento conseguente alla produzione non solo del danno diretto e immediato subito dagli azionisti, in prima istanza attinti, ma anche del danno subito dagli altri operatori del mercato, direttamente e deliberatamente pretermessi proprio per effetto della artificiosa manipolazione in contestazione .

Nella fase processuale preliminare , deve essere presa in esame la legittimazione del soggetto a costituirsi parte civile solo alla luce della prospettazione accusatoria , dovendosi rinviare all'eventuale fase di liquidazione del danno la verifica della sussistenza in concreto di un pregiudizio subito dalla parte civile. Non si ritiene seriamente contestabile che, qualora venisse provato che la condotta di cui al capo A) era direttamente funzionale a “contrastare l’iniziativa di BBVA “ e ad “ostacolare e rendere meno agevole l’offerta pubblica di scambio promossa da BBVA”, sussisterebbe una stretta e immediata correlazione tra la condotta criminosa stessa e il danno lamentato dal Banco di Bilbao, sia sotto il profilo patrimoniale, che sotto quello non patrimoniale e cioè della lesione di un diritto della personalità, quanto meno sotto il profilo del discredito derivante all’immagine pubblica dell’ente e della perdita di prestigio quale operatore finanziario.

Non può pertanto trovare accoglimento la richiesta di esclusione della parte civile Banco di Bilbao.

8 - sulla costituzione di parte civile del Codacons: in particolare

- **sulla mancata nomina del difensore e sulla regolarità dell'atto di costituzione di parte civile da parte del Codacons.**

Si è eccepito, da parte della difesa, che la procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione di parte civile del Codacons attribuisce all'avv. Donzelli la qualità di parte processuale, senza contestualmente conferirgli anche la rappresentanza processuale, cioè lo *jus postulandi*. Da ciò consegue che l'avv. Donzelli, in quanto procuratore speciale per costituirsi parte civile e non anche per rappresentare la parte in qualità di difensore, non avrebbe potuto né sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, né autenticare la firma del legale rappresentante di Codacons, apposta in calce alla procura speciale ex art. 122 cpp. Di qui l'inammissibilità della costituzione stessa, sottoscritta da soggetto non legittimato a farlo.

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è valida l'autenticazione della firma del soggetto processuale da parte del difensore – nei casi e secondo le modalità indicate dall'art. 39 disp.att. cpp – anche quando il difensore stesso non sia stato nominato formalmente , sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte

nell'atto, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 26549 dell'11.7.2006 RV 233974); l'autenticazione del difensore, che non sia stato espressamente nominato, è valida in quanto, proprio sulla base della stessa nonché dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto (oltre che della presentazione di quest'ultimo all'autorità competente), può validamente desumersi l'esistenza di una nomina tacita (con riferimento ad un atto di querela, Cass. Sez. 5, n. 46957 del 16.10.2009, RV 245398).

Nel caso in esame, dalla procura speciale sottoscritta in calce all'atto di costituzione di parte civile dal legale rappresentante di Codacons , avv. Giuseppe Ursini, emerge in modo inequivoco la volontà delle parti (interpretata secondo il canone ermeneutico dell'art. 1362 cc) di conferire all'avv. Donzelli le facoltà ed i poteri propri di un difensore: basti pensare all'elezione di domicilio, in relazione al presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Donzelli , espressamente specificando “ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 comma 4 cpp” e cioè in quanto difensore, nonché al potere conferito dall'avv. Ursini all'avv. Donzelli di nominare sostituti processuali, di proporre istanze di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, di proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal giudice nel corso del giudizio, di “fare tutto quanto utile per ottenere il risarcimento dei danni”. Tale volontà può desumersi anche dal comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione, e , in particolare, dall'essersi l'avv. Donzelli costituito in giudizio quale rappresentante e difensore del Codacons, circostanza del resto espressamente prevista nella procura speciale stessa, nella quale pleonasticamente si precisa che il procuratore speciale aveva la facoltà di nominare se stesso quale difensore della parte civile.

Nessun vizio formale può essere quindi ravvisabile nella costituzione del Codacons e deve essere quindi rigettata l'eccezione preliminare in questione.

- Sull'opposizione alla costituzione di parte civile del Codacons quale ente esponenziale di interessi diffusi .

Il CODACONS si è costituito parte civile nei confronti degli imputati e degli enti citati ai sensi della legge n.231/2001, nella sua qualità di associazione dei consumatori - ente esponenziale di un interesse diffuso - per chiedere il risarcimento in via equitativa dei danni subiti dai risparmiatori, considerati sia come singoli che nel loro insieme, in conseguenza delle condotte delittuose di cui all'imputazione. A fondamento della sua pretesa, il Codacons evidenzia il ruolo di fondamentale importanza assunto a seguito dell'avvenuto riconoscimento dell'associazione, ex art. 5 della citata legge n.281, quale organismo di tutela di un interesse superindividuale , nonché l'avvenuta violazione delle disposizioni statutarie e degli obiettivi perseguiti e precisati nell'art. 2 dello Statuto (tra gli altri: la tutela , anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti; la tutela del diritto alla trasparenza , alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni; la tutela dei risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari; la promozione di iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari , fiscali e creditizi).

La difesa di taluni imputati ha proposto opposizione alla costituzione di parte civile, rilevando che la legittimazione dell'ente non può derivare da una sorta di "auto autorizzazione statutaria" (tanto più quando, come nel caso dell'art. 2 dello Statuto del Codacons , vi è una amplissima gamma di "beni collettivi" di cui l'ente sarebbe portatore) , ma può discendere solamente dalla ricorrenza di tutti i requisiti che la legge e la giurisprudenza di legittimità hanno individuato come essenziali a tale fine: in particolare, è necessario che l'associazione abbia direttamente riportato, dalla condotta delittuosa, un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale, o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio; ipotesi che si verifica quando vi sia una identificazione soggettiva fra l'ente e gli interessi diffusi danneggiati dal reato e quando venga offeso l'interesse perseguito in riferimento ad una *situazione storicamente circostanziata*, assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Nella specie , il Codacons non ha fornito alcuna prova che possa dar conto di una effettiva e concreta azione svolta nel settore del risparmio, tale da qualificare l'attività dell'ente come esclusivamente , o quanto meno prevalentemente , orientata alla tutela dei risparmiatori.

L'eccezione è fondata.

La Cassazione ha ritenuto sussistente la legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concretizzi in una determinata realtà , diventando lo scopo, la ragione e perciò l'elemento costitutivo del sodalizio, sempre che dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Per aversi legittimazione, deve essere offeso dal reato "l'interesse perseguito da una associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito" (Cass. Sez. 3, n.38290 del 3.10.2007, RV.238103).

Orbene, l'esame dello Statuto del Codacons , depositato con l'atto di costituzione, non consente di identificare lo specifico scopo di tutela dei risparmiatori come esclusivo, con riferimento a reati che ledono il buon andamento dei mercati finanziari.

La molteplicità degli scopi perseguiti, così come delineati nell'art. 2 dello Statuto del Codacons, non permette neppure di ritenere prevalente l'obiettivo della tutela del risparmio, pur formalmente enunciato. Né, d'altro canto, sono stati evidenziati elementi indicatori di specifiche attività – storicamente e geograficamente individuabili - poste in essere dal Codacons con riferimento alla vicenda oggetto del presente processo . In altre parole, nell'atto di costituzione di parte civile - pur con riguardo al limitato profilo della legittimazione e non a quello più specifico della liquidazione del danno - non vi è alcun cenno ad attività concrete e temporalmente ricollegabili ai fatti per cui si procede, svolte dal Codacons per perseguire l'obiettivo di tutela dei risparmiatori e non si dà conto di una effettiva e concreta azione svolta dal Codacons stesso nel settore del risparmio, che consenta da un lato di qualificare l'attività dell'ente come orientata prevalentemente alla tutela dei risparmiatori, dall'altro lato di ipotizzare, in capo all'ente stesso, la lesione di un diritto della personalità , consistente in un danno all'immagine pubblica , o in una perdita di

prestigio o di reputazione, o in una limitazione alla sfera funzionale, quale conseguenza diretta della condotta illecita degli imputati.

L'ente si è limitato a fondare la sua legittimazione sugli obiettivi statutari generali, nessuno dei quali esclusivo o prevalente rispetto agli altri.

Come si è detto, l'evoluzione giurisprudenziale ha posto invece l'accento sulla necessità che il diritto leso, per assumere i connotati di situazione giuridica soggettiva degna di tutela con l'azione risarcitoria, si concretizzi in iniziative storicamente e geograficamente connotate, la cui tutela rappresenti lo scopo specifico dell'ente, diventandone elemento costitutivo. La sola astratta incompatibilità tra le condotte illecite contestate da un lato e la pluralità di intenti che il Codacons si prefigge di raggiungere, dall'altro, non consente quindi di ritenere integrati i requisiti per la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile nel presente processo.

L'accoglimento dell'eccezione concernente il profilo dell'ammissibilità della costituzione di parte civile del Codacons, quale portatore di un interesse collettivo o diffuso, è assorbente rispetto all'esame della più circoscritta questione concernente l'ammissibilità della costituzione nei confronti degli enti citati come responsabili ex legge n.231 /2001.

Deve essere quindi disposta l'esclusione della parte civile Codacons.

III – CRONOLOGIA DEGLI EVENTI RILEVANTI DA MARZO A LUGLIO 2005

Prima di procedere alla disamina del capo d'imputazione e, successivamente, all'analisi degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento, appare necessario premettere sinteticamente le varie scansioni in cui si sono snodati gli eventi dal marzo al luglio 2005 riguardo all'acquisto di azioni BNL che hanno assunto rilevanza ai fini del presente processo.

Premesso che tali eventi sono già stati indicati nel capo d'imputazione (che, nella sua analiticità, riporta tutti i passaggi essenziali), va qui solo per comodità riportata una scansione di eventi non posti in discussione dalle parti (e dunque non controversi) nel loro verificarsi, ma che – naturalmente – sono stati diversamente interpretati dalle parti nel loro significato, sia singolarmente che nel loro complesso; la loro descrizione è già stata oggetto di meticolosa ricostruzione da parte di CONSOB nell'ambito dei procedimenti instaurati nei confronti di vari soggetti coinvolti nel presente procedimento¹⁵ ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative, e poichè tale narrazione appare esaustiva e conforme alla descrizione data dal PM nel capo d'imputazione si seguirà, per comodità, detta "traccia" (specie per quanto attiene le indicazioni di dettaglio ivi contenute), salve integrazioni di specifici profili.

Procedendo, dunque, cronologicamente:

- 18.3.05 BBVA annuncia l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni BNL; a ciascun socio di BNL viene offerta un'azione BBVA ogni cinque azioni BNL; sulla base dell'andamento dei prezzi dei due titoli, il valore unitario delle azioni BNL è pari a € 2,52 (il 7,8% in più rispetto al prezzo ufficiale di BNL del 18 marzo 2005, pari a € 2,321); il controvalore complessivo dell'offerta è pari a € 6,5 miliardi.
- 29.3.05 Il Consiglio di Amministrazione del BBVA approva il progetto dell'OPS e rende note le caratteristiche dell'operazione, tra le quali la condizione di raggiungere almeno il 50% del capitale sociale ordinario di BNL.
- 10/16.5.05 Banca Popolare di Lodi acquista l'1,67% di azioni BNL; il successivo 25.5 la quasi totalità delle azioni (50 milioni, su 50.650.000) viene ceduta a Deutsche Bank e diventa oggetto di un contratto denominato "equity swap on italian equity basket of common"; il contratto aveva durata di tre anni e poteva essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento da BPL (cosa poi avvenuta nel marzo 2006)
- 11.5.05 Unipol chiede alla Banca d'Italia l'autorizzazione a salire al 9,99% nel

¹⁵ Fiorani, Boni e la Banca Popolare Italiana, Consorte, Sacchetti, Cimbri Unipol e Finsoe, Leoni e Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Gronchi, Zonin e la Banca Popolare di Vicenza, Berneschi e la Cassa di Risparmio di Genova, Deutsche Bank, Gil Alberdi e De Nicolais; gli atti sono tutti stati acquisiti, così come le decisioni – nel frattempo intervenute – delle Corti d'Appello territorialmente competenti; si rinvia ai documenti in atti

capitale di BNL, motivando la richiesta con l'obiettivo di difendere la sua partecipazione in BNL Vita (v. richiesta di autorizzazione, produzioni difesa Consorte, doc. 1)

- 16.5.05 Unipol diffonde un comunicato recante *“Precisazioni in merito a notizie pubblicate a mezzo stampa”*, nel quale specifica che, *“Con riferimento alle notizie pubblicate in questi ultimi giorni sulla stampa e inerenti le relazioni tra Unipol Assicurazioni e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito “BNL”), si precisa che (i) Unipol Assicurazioni detiene, direttamente e indirettamente, n. 59.500.000 azioni ordinarie BNL, rappresentanti l'1,97% circa del capitale sociale ordinario di BNL (...) già depositate per la partecipazione all'assemblea BNL del 21 maggio; (ii) lo scorso 12 maggio il Gruppo Unipol ha avviato l'iter procedurale presso la Banca d'Italia al fine di ottenere l'autorizzazione ad acquisire, qualora se ne verificassero l'opportunità e le condizioni (...) una quota superiore al 5% del capitale sociale di BNL. In effetti, posto che Unipol Assicurazioni detiene il 50% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A., joint venture di bancassicurazione con BNL, è naturale che segua con attento interesse l'evoluzione delle vicende societarie afferenti il gruppo BNL”*.
- 17.5.05 Banca Popolare dell'Emilia Romagna acquista ai blocchi da Leonardo Capital Fund l'1,97% di azioni BNL
- 21.5.2005 Si tiene l'assemblea ordinaria di BNL in seconda convocazione (in prima convocazione, il 30.4.2005, non era stato raggiunto il numero legale); oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2004, i soci sono chiamati a rinnovare gli organi sociali: partecipano - tra gli altri - Unipol, Aurora Assicurazioni S.p.A., B. Popolare di Lodi e Banca Carige, che votano a favore della lista presentata dal “Contropatto”, e BPV che vota a favore della lista presentata dalla stessa banca unitamente a MPS. Ad esito delle votazioni vengono nominati 8 consiglieri della lista presentata dal BBVA, Assicurazioni Generali e Dorint; 6 consiglieri della lista presentata dal Contropatto e 1 consigliere della lista presentata da MPS e BPV.
- 23.5.05 Unipol e la sua controllata Aurora acquistano, ai blocchi (dall' “hedge fund” Leonardo Fund), complessivamente 90 milioni di azioni BNL, pari al 2,96%; in pari data Unipol diffonde un comunicato in cui rende noto i termini dell'acquisto e che a seguito di tali acquisizioni Unipol detiene, quindi, direttamente e indirettamente il 4,955% del capitale sociale ordinario di BNL. La società dichiara che *“L'operazione è finalizzata ad accrescere la presenza del Gruppo Unipol all'interno della compagine azionaria di BNL al fine di meglio tutelare, anche in rapporto alle possibili evoluzioni degli assetti societari di BNL medesima, l'investimento effettuato nella joint venture assicurativa BNL Vita S.p.A. (controllata congiuntamente da Unipol Assicurazioni e da BNL), le cui attività sono da considerarsi di assoluta rilevanza per il Gruppo Unipol”*. Le agenzie di stampa riferiscono che l'acquisto è avvenuto sul mercato dei blocchi al

prezzo di € 2,77.

- 24/25.5.2005 data di stipulazione di contratti di opzione put/call da parte di Aurora e UNIPOL rispettivamente di azioni BNL pari all'1,87% con Dresdner Kleinwort Benson (DKB) e 1,32% con Hypovereinsbank (HVB); in particolare, il citato 1,87% era stato acquistato il 23.5.05, su richiesta di UNIPOL, da EUROMOBILIARE spa (ai blocchi, da vari venditori), ed il giorno seguente sempre Unipol aveva dato disposizioni per la vendita del pacchetto a DKB, con la quale Aurora in pari data stipulava due contratti di put/call aventi scadenza 7.6.05¹⁶; il pacchetto dell'1,32% veniva acquistato da HVB il 25.5.05 – su richiesta di UNIPOL – dal venditore Leonardo capital Fund; in pari data veniva stipulato da UNIPOL contratto di call con scadenza 7.6.05¹⁷
- 26 maggio 2005 Unipol diffonde un comunicato di precisazione in merito a notizie pubblicate il giorno precedente dai principali quotidiani nazionali, concernente la partecipazione detenuta dalla stessa Unipol in BNL; nel comunicato la società ribadisce che il Gruppo Unipol agisce nel pieno rispetto delle norme vigenti, ed in maniera del tutto trasparente nei confronti del mercato e degli organi di vigilanza. In conclusione la società dichiara che in presenza di dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi del Gruppo si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune.
- 27.5.05 Unipol ottiene dalla Banca d'Italia l'autorizzazione ad aumentare la propria partecipazione in BNL al di sopra del 5%, fino al 9,99%.
- 30.5.05 Unipol e Aurora acquistano ai blocchi (dal fondo Paulson) complessivamente l'1,5% (1,33 Unipol e 0,16 Aurora)
- 31.5.05 Unipol acquista ai blocchi (da Leonardo Capital Fund) lo 0,31%
- Unipol diffonde un comunicato in cui rende noto di detenere una partecipazione complessiva pari al 9,67% del capitale BNL, di cui il 6,46% di proprietà ed il 3,21% in virtù di contratti di opzione. Unipol dichiara inoltre di non aver presentato alcuna istanza di autorizzazione ai competenti Organi di Vigilanza ad incrementare la propria partecipazione in BNL al di sopra del 10%.
- 1.6.05 Unipol diffonde un comunicato, integrativo del comunicato del 31 maggio, in cui precisa che la partecipazione di cui dispone in BNL è pari al 9,99%, di cui il 6,78% di proprietà ed il 3,21% in virtù di contratti di opzione¹⁸.

¹⁶ Sul punto si rinvia alla descrizione della vicenda fatta dal teste Simetovic, all'udienza del 30.4.2010

¹⁷ I contratti sono stati prodotti dal PM e rinvenibili – su supporto informatico – nella cartella “produzioni PM - 1 luglio”

¹⁸ Vi è da segnalare che le indicazioni delle percentuali, nei vari atti a disposizione del Tribunale, non sono mai estremamente precise, di tal ch  a volte la somma delle varie percentuali – che divergono magari per centesimi di punto

- 6.6.05 Unipol diffonde un comunicato in cui, con riferimento alle indiscrezioni di stampa, *“ribadisce quanto già comunicato nei giorni scorsi, ovvero che il Gruppo Unipol dispone, al fine di tutelare il proprio investimento nella joint venture assicurativa BNL Vita S.p.A., del 9,99% del capitale ordinario di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Per quanto concerne le supposizioni riportate dai giornali circa la possibilità che Unipol Assicurazioni S.p.A. lanci un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., si precisa che gli organi sociali della Compagnia non hanno esaminato alcun dossier in proposito, né sono stati a tale fine convocati”*.
- 7.6.05 esecuzione dei contratti di opzione del 24/25 maggio con DKB e HVB
- 9.6.05 Unipol invia alla Consob una risposta alla lettera dell’8 giugno in cui ricapitola gli acquisti effettuati dalla stessa Unipol e da Aurora alla data del 9 giugno 2005, anche in relazione all’esercizio delle opzioni *call* avvenuto in data 7 giugno 2005. Complessivamente il Gruppo Unipol detiene n. 301.320.000 azioni BNL, corrispondenti al 9,987% del capitale sociale ordinario.
- 14.6.05 Unipol, su richiesta della Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, del 13 giugno 2005, diffonde un nuovo comunicato in cui, con riferimento a perduranti indiscrezioni di stampa circa il possibile lancio di un’OPA su BNL da parte di Unipol stessa, ribadisce che *“gli organi sociali della Compagnia non hanno esaminato alcun dossier in proposito, né sono stati a tal fine convocati”*.
- 17.6.05 Unipol diffonde due comunicati¹⁹ stampa con cui rende noto di aver avuto un incontro, in data 16 giugno 2005, con esponenti aziendali del BBVA. Con il secondo comunicato, su riscontro alla richiesta della Consob, Unipol ha smentito di avere in corso trattative per l’ottenimento di un finanziamento di 4 miliardi di euro da parte di Royal Bank of Scotland per lanciare un’OPA su BNL ed ha precisato i contenuti dell’incontro con BBVA del 16.6.05. Analogo comunicato è stato diffuso da BBVA, al quale la Consob ha effettuato una richiesta di informazioni in proposito.
- 20 giugno 2005 La Consob invia a Unipol una lettera in cui chiede informazioni, ai sensi dell’art. 114 del TUF con particolare riferimento alla strategia di investimento in BNL in relazione alle reiterate illazioni di stampa.

– determinano una variazione decimale nel risultato; dette variazioni, peraltro, non “sfiorano” mai nell’unità; si noti, infatti, che i numeri indicati da Unipol nel comunicato non coincidono perfettamente con le percentuali dei singoli acquisti sopra indicati (la somma degli acquisti diretti, ad esempio, è 6,74, mentre quelle derivanti dalle opzioni del 3,19)

¹⁹ Su duplice invito di Consob, in pari data, di diffondere il documento informativo di cui all’art. 71 del Regolamento Emittenti, con riferimento agli acquisti diretti e indiretti di pacchetti azionari BNL., e in merito alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 114 del TUF con particolare riferimento alle indiscrezioni di stampa pubblicate in pari data.

Unipol, in riscontro alla richiesta della Consob, diffonde un comunicato in cui, in relazione alle *“illazioni di stampa circa la possibilità che Unipol Assicurazioni lanci un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), ribadisce di non essere in procinto di promuovere, da sola o con altri soggetti, di lanciare alcuna offerta su azioni BNL. Il Consiglio di Amministrazione della Società, unico organo societario deputato all’assunzione di decisioni di tale portata, non ha esaminato alcun dossier in proposito, non è stato al tale fine convocato, né tantomeno è prevista la sua convocazione per la corrente settimana. Ciò premesso, viste le reiterate e infondate illazioni apparse sulla stampa in questi ultimi giorni, nonostante le posizioni ufficialmente assunte da Unipol Assicurazioni (...) si informa che la Società (...) ha dato mandato ai propri legali affinché ne tutelino i diritti in tutte le sedi (...)”*. Il comunicato dichiara, inoltre, *“su ulteriore e specifica richiesta di Consob, Unipol Assicurazioni, - con riferimento alle strategie di investimento circa la partecipazione detenuta in BNL, ribadendone la funzionalità per la tutela dell’investimento effettuato nella joint venture assicurativa BNL Vita S.p.A., di assoluta rilevanza per il Gruppo Unipol – precisa che sta valutando, tra le varie opzioni possibili, la soluzione migliore per la tutela del proprio investimento effettuato in BNL Vita S.p.A., soluzione che non esclude (...) l’ipotesi (i) dell’adesione all’offerta pubblica di scambio promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.; (ii) dell’incremento della propria partecipazione in BNL e, quindi, l’eventuale promozione di un’offerta pubblica di acquisto, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, sulle azioni BNL e (iii) del mantenimento dell’attuale partecipazione”*.

- 28/29/30.6.05 Banca Popolare di Vicenza acquista 22.630.000 azioni BNL tramite Euromobiliare che a sua volta le aveva acquistate ai blocchi da fondi; il 1.7 rilascia comunicato nel quale comunica di disporre di una quota complessiva pari al 3,578%
- 30 giugno 2005 Unipol diffonde un comunicato in cui definisce *“illazioni di stampa (...) destituite da ogni fondamento”* le informazioni contenute nell’articolo pubblicato alla medesima data dal quotidiano La Repubblica a firma di Andrea Greco, secondo cui la Banca d’Italia avrebbe dato il via libera a Unipol per il superamento della soglia del 10% del capitale sociale ordinario di BNL.
- 1.7.05 Unipol diffonde un comunicato in cui dichiara di aver richiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione ad incrementare la propria partecipazione in BNL fino al 14,99%, precisando di detenere in BNL, direttamente ed indirettamente, una partecipazione pari al 9,95% e di aver stipulato, nella medesima data del 1° luglio 2005, contratti di opzione che prevedono la facoltà di incrementare la propria partecipazione sino al 14,92% del capitale sociale ordinario di BNL. Nello stesso comunicato, Unipol rende

noto di non aver effettuato alcuna comunicazione preventiva a Banca d'Italia avente ad oggetto la promozione di un'offerta pubblica di acquisto su azioni BNL e ribadisce di avere ancora in corso di valutazione le tre diverse ipotesi relative alle strategie di investimento già comunicate il 20 giugno precedente²⁰.

I contratti di opzione put/call –tutti con scadenza 18.7.05 - sono stipulati con: a) HVB, per azioni pari all'1,65% di azioni BNL (HVB aveva acquistato le azioni tramite Euromobiliare SIM il 29 e 30 giugno da diversi hedge funds); b) Dresdner Kleinwort Wasserstein per azioni pari allo 0,82% (non è stato accertato da chi fossero state acquistate); c) DEUTSCHE Bank London per azioni pari al 2,48% (azioni acquistate da DB il 30.6.05 tramite Euromobiliare da diversi hedge funds)

- 4.7.05 Carige acquista – da Leo Fund – l'1,49% di azioni BNL
- 7.7.05 Unipol diffonde un comunicato in cui rende noto che, *“nell'ambito delle valutazioni in corso in merito alle possibili opzioni strategiche relative alla propria partecipazione in Banca BNL, illustrate in occasione di precedenti comunicati stampa, si è tenuto in data odierna un incontro a Roma tra i propri rappresentanti e i membri del cosiddetto 'Contropatto'. Oggetto dell'incontro è stata la verifica circa la possibilità di definire accordi relativi alle partecipazioni rispettivamente possedute”* e precisa che tale incontro è stato *“di carattere interlocutorio e non ha portato alla definizione di alcuna intesa”*.
- 10.7.05 Unipol diffonde un comunicato in cui rappresenta che nei giorni successivi sono previsti *“incontri con i membri del Contropatto, al fine di proseguire le rispettive valutazioni in merito alle partecipazioni possedute in BNL”*.
- 11.7.05 Unipol comunica che si è tenuto un incontro con i partecipanti del Contropatto *“per proseguire l'esame di un eventuale accordo in merito alle partecipazioni rispettivamente detenute in Banca Nazionale del Lavoro. La parti hanno deciso di aggiornarsi ad una prossima riunione”*.
- 15.7.05 Unipol diffonde un comunicato con il quale rende noto che la Banca d'Italia, in pari data, ha autorizzato il Gruppo Unipol ad incrementare la partecipazione detenuta nel capitale sociale ordinario di BNL sino al 14,99%. Nel comunicato Unipol ricorda di detenere, direttamente e indirettamente n. 301.320.000 azioni ordinarie BNL, pari al 9,95% del capitale sociale ordinario e di disporre di contratti di opzione che le conferiscono la facoltà di incrementare la propria partecipazione sino al 14,92%.

Tra il 15 e il 18 luglio 2005, Unipol esercita le opzioni acquistate il 1°

²⁰ Si rammenta che le tre ipotesi sono:

- adesione all'OPS promossa da BBVA; l' incremento della partecipazione in BNL e quindi eventuale promozione di un'OPA; mantenimento della partecipazione in BNL.

luglio 2005 e raggiunge la percentuale del 14,915%.

17.7.05

Unipol diffonde un comunicato in cui rende noto che il CdA *“riunitosi in data odierna ha preso in esame il dossier BNL nello stato di avanzamento ad oggi rappresentato. Sulla base del progetto esaminato (...) il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha dato ampio mandato al Presidente e al Vice Presidente di continuare nelle trattative al momento in essere al fine di giungere ad una rapida conclusione. Dette trattative, aventi ad oggetto potenziali alleanze industriali e/o societarie, sono in corso con primarie banche internazionali e nazionali, operatori finanziari ed altri partner. Qualora le trattative in questione avessero esito positivo, verrebbero a determinarsi le condizioni per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie BNL. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente e al Vice Presidente i poteri per proseguire in tal senso”*.

18.7.05

Gli aderenti al Contropatto vendono al prezzo di € 2,70 per azione la propria partecipazione in BNL a soggetti “vicini” ad Unipol e il Contropatto viene sciolto; Unipol, contestualmente, stipula una serie di accordi e di patti parasociali con diversi soggetti già detentori di partecipazioni in BNL, ovvero con i soggetti che acquistano le azioni dal Contropatto in pari data, raggruppando complessivamente il 41,96% del capitale ordinario della stessa e annuncia l’OPA obbligatoria su azioni BNL.

Consob (v. accertamenti sopra citati) ricostruisce nei seguenti termini le cessioni delle azioni dei contropattisti: “Le azioni BNL vengono cedute dal Contropatto in data 18 luglio e acquistate da soggetti che, in pari data, hanno dichiarato di aver stipulato patti parasociali od altri accordi con Unipol e da altri soggetti che non dichiarano alcun patto (BPER). Vendite: Caltagirone n. 132.867.000 azioni; Coppola n. 147.950.000 azioni; Statuto n. 148.445.483 azioni; Ricucci n. 149.864.358 azioni; Lonati n. 74.250.000 azioni; Bonsignore n. 35.000.000 azioni (contestualmente la Gefip stipula una Put/Call Option con Deutsche Bank A.G, con data di esercizio gennaio 2006 e strike price € 2,70, avente ad oggetto n. 85.875.629 azioni); Grazioli n. 29.396.250 azioni²¹. Acquisti: Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Coop Estense Società Cooperativa, Coop Adriatica s.c.a r.l. e Nova Coop Società Cooperativa n. 30.250.000 azioni caduna; Hopa S.p.A. n. 151.156.000 azioni; Nomura Securities Co. n. 150.576.000 azioni; Credit Suisse First Boston International n. 126.695.342 azioni; Banca Popolare di Vicenza n. 10.695.000 azioni; Alvaro Pascotto n. 15.145.000 azioni; SIAS Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. 15.132.000 azioni; Banca Popolare dell’Emilia Romagna n. 60.000.000

²¹ Si rinvia – sin d’ora – alla trattazione della posizione di Grazioli ove si analizza la circostanza che, in base agli elementi forniti al tribunale, non è stato accertato se, a tale data, Grazioli disponesse ancora delle azioni BNL, tenuto conto che non è stato accertato chi avesse, al 18.7, acquistato le sue azioni, dato neppure indicato nel capo d’imputazione nella parte relativa alla formalizzazione della vendita delle quote dei contropattisti

azioni; Deutsche Bank n. 65.132.000 azioni”.

Con un primo comunicato stampa (si rinvia alla lettura integrale dello stesso per i dettagli), Unipol rende nota la sottoscrizione di un patto parasociale di consultazione e blocco in merito alla partecipazione in BNL, oltre alla stipula di ulteriori accordi parasociali con azionisti BNL, nonché la successiva promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie BNL; tale obbligo di offerta, secondo i predetti accordi, sarà adempiuto esclusivamente da Unipol, che si farà carico del pagamento del corrispettivo per l’acquisto del restante 59% circa del capitale di BNL, al prezzo di € 2,7 per azione. Rileva Consob che “Quest’ultimo prezzo, corrispondente al prezzo pagato per le azioni vendute dal Contropatto, risulta superiore al prezzo minimo derivante dall’applicazione dell’art. 106 del TUF (pari a € 2,569) e, come dichiarato da Unipol nel comunicato stampa del 4 agosto 2005, incorpora un premio pari al 5,12% sul detto prezzo minimo di legge”.

Più analiticamente i patti parasociali vengono così descritti:

- un patto parasociale unisce Unipol a Coop. Adriatica, Coop. Estense, Talea, Nova coop, Nomura, Carige e Hopa (“i pattisti”), patto finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in BNL; gli aderenti detengono il 30,86% del capitale sociale ordinario di BNL (il “Patto Parasociale”)
- UNIPOL e Credit Suisse First Boston sottoscrivono un altro accordo di natura parasociale finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in BNL (l’ “Accordo CSFB”); UNIPOL sottoscrive con CSFB un’opzione di acquisto a favore di UNIPOL e uno di vendita a favore di CSFB della partecipazione di questa pari al 4,18% che potrebbe estendersi fino al 4,50%;
- altri accordi aventi natura parasociale vengono stipulati con altri soggetti (“le *call* su altri soggetti”), ossia B. Popolare di Lodi, S.I.A.S, B. Popolare di Vicenza e Alvaro Pascotto; con tali accordi, vengono concessi a UNIPOL diritti ad acquistare azioni BNL da tali soggetti detenuti rappresentanti complessivamente il 6,6% nonché la reciproca assunzione di altri impegni quali un periodo di Lock up, un divieto di acquistare ulteriori azioni BNL e l’impegno di non aderire all’OPS di BBVA;
- altri accordi con Deutsche Bank Ag London con i quali Unipol ha acquistato da DB opzioni di tipo call esercitabili per un periodo di sei mesi e DB ha acquistato da Unipol opzioni tipo put con scadenza a tre anni aventi ad oggetto il 4,99% di azioni BNL; DB si è impegnata a non conferire le azioni oggetto di opzione call in altre offerte pubbliche in corso.

IV - IL CAPO A

1 - L'IMPUTAZIONE

Prima di passare all'esame, in fatto e in diritto, delle vicende in contestazione, è necessario soffermarsi sul complesso **capo A d'imputazione**; infatti, prescindendo per ora dai contributi soggettivi, occorre individuare con precisione il fatto cristallizzato nell'articolato accusatorio. Non è fuor di luogo richiamare in proposito l'estrema complessità della vicenda e la fluidità dell'imputazione, che come più volte rammentato dalle Difese ha trovato l'attuale, definitiva formulazione solo al termine dell'udienza preliminare; non è superfluo sottolineare che solo un corretto inquadramento del fatto contestato consente di trarre conseguenze in diritto, sia sotto il profilo degli istituti e della disciplina specialistica applicabili, sia quanto ai profili di diritto penale generale, segnatamente con riguardo al concorso di persone, all'unità o pluralità di reati e via esemplificando.

Dunque la Procura in esordio individua il nucleo dell'imputazione sintetizzando un insieme di condotte plurisoggettive - che di seguito descriverà nel più minuto dettaglio - finalisticamente orientate: la sintesi di condotte è la scalata occulta, da parte di UNIPOL e dei suoi alleati, per l'acquisizione del controllo di diritto del capitale sociale di BNL; il movente è contrastare l'OPS annunciata dal BBVA il 19/3/05 e promossa il successivo 20 giugno. La scalata occulta sarebbe stata attuata, in concorso tra tutti gli imputati e in elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto, tramite **“acquisti di concerto di azioni BNL, secondo un accordo mantenuto ignoto al mercato”**; tali espressioni si rinvergono in esordio dell'articolato accusatorio, subito dopo l'elenco nominativo degli imputati e subito prima della diffusa descrizione delle condotte da ciascuno poste in essere, a riprova dell'attribuzione, a ciascuno degli imputati secondo gli ordinari principi del concorso di persone nel reato, delle condotte in seguito elencate dall'Accusa.

L'accordo mantenuto ignoto al mercato avrebbe quindi avuto attuazione attraverso tali condotte, in ipotesi accusatoria integranti di volta in volta fatti di aggio manipolativo (sia nella forma delle operazioni simulate che degli altri artifici) o informativo, condotte tutte concretamente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo del titolo BNL.

Dunque, sotto il profilo oggettivo della “struttura” del reato in concreto contestato, la pubblica accusa ha ravvisato l'ipotesi del concorso di reati, riuniti sotto la disciplina della continuazione; in altri termini, vengono ravvisate come singole condotte di aggio manipolativo, contestate a tutti gli imputati - non solo cioè ai diretti protagonisti delle singole vicende che si vanno a elencare - in ragione dell'accordo criminoso:

- gli acquisti di azioni BNL da parte di UNIPOL (imputati CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI), direttamente o tramite soggetti interposti, effettuati dal 23 al 31 maggio e a fine giugno 2005, nonché i relativi contratti di opzione dettagliatamente descritti;
- gli acquisti di azioni BNL da parte di BPV (imputati ZONIN e GRONCHI) e CARIGE (imputato BERNESCHI) tra il giugno e il luglio 2005;
- l'accordo tra contropatto (imputati CALTAGIRONE, RICUCCI, COPPOLA, STATUTO, BONSIGNORE, Ettore e Tiberio LONATI, GRAZIOLI) e UNIPOL, intervenuto “quantomeno” nella prima decade di luglio, a non aderire all'OPS del BBVA prima del 20 luglio 2005;

- la compravendita delle quote del contropatto, in data 18 luglio 2005, in capo ad acquirenti fiduciari che operavano per conto e nell'interesse di UNIPOL, tra i quali HOPA Spa (imputato GNUTTI), BPER (imputato LEONI), BPV, DEUTSCHE BANK (imputati GIL – ALBERDI e DE NICOLAIS), COOP ADRIATICA (imputato STEFANINI), nonché gli accordi stipulati tra UNIPOL e gli acquirenti fiduciari;

mentre vengono qualificati come condotte di aggio informativo, parimenti contestate a tutti gli imputati, i comunicati che UNIPOL, dal 23 maggio al 18 luglio, ha diramato al mercato.

Per comprendere poi chi altri fosse parte dell'accordo, condividesse il fine di ostacolare l'OPS del BBVA e si adoperasse per il suo raggiungimento è necessario spostarsi alla fine del capo d'imputazione, ove si legge che detto fine era ben più che condiviso, ma addirittura ispirato oltre che esecutivamente assecondato²², da BANCA d'ITALIA (imputati FAZIO e FRASCA).

Tuttavia, la dettagliata e minuziosa descrizione delle condotte concrete ritenute dall'Accusa sintomatiche dell'accordo²³ si presta a un possibile equivoco: rischia di spostare l'attenzione dal nucleo centrale e fondamentale del processo, cioè appunto l'accordo, alla fase esecutiva del medesimo; rischia cioè di far coincidere il momento "soggettivo" dell'accordo con quello oggettivo della sua esecuzione, lasciandone in ombra il momento genetico.

La questione invece è di assoluta rilevanza, sia ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo dei singoli imputati, sia per la corretta ed esaustiva comprensione del contenuto dell'accusa quanto al reale significato della contestata elusione.

In questa sede preliminare il Tribunale intende appunto dissolvere ogni possibile equivoco e fornire la propria complessiva lettura dell'imputazione, sulla base della quale ha proceduto alla verifica del materiale istruttorio e, infine, al giudizio di sussistenza o meno della penale responsabilità in capo ai singoli imputati; per fare questo, è necessario prendere le mosse dall'**individuazione dei soggetti indispensabili per la sussistenza, anche sul piano logico, dell'accordo criminoso**, poichè da tale accertamento scaturisce altresì la comprensione **del complessivo significato della contestata elusione**. Procedendo per piccoli passi, lo stesso capo di imputazione individua chiaramente una ristretta cerchia di soggetti come assolutamente essenziale al progetto criminoso; dunque essi si sarebbero mossi insieme, in piena identità di intenti e scopi, in forza di un accordo stretto al più tardi in prossimità del 23/5/2005, data dei primi acquisti da parte di **UNIPOL**; a quest'ultima è chiaramente assegnato dall'Accusa il ruolo di protagonista della vicenda, ed è altrettanto chiaro il concorso di **BANCA d'ITALIA** cui viene addebitata, tra le altre, la condotta necessariamente iniziale di istigazione e promozione del "piano" complessivo.

Meno esplicita, in base al tenore dell'imputazione, è invece l'adesione soggettiva originaria - alla scalata finalisticamente orientata - di un terzo soggetto, **i soci di BNL cosiddetti "contropattisti"**. Infatti, come si è già riferito, il loro ruolo viene dettagliatamente indicato verso la fine dell'imputazione, nella parte in cui viene trattata la fase terminale della scalata che si è pacificamente conclusa il 18 luglio 2005 con l'annuncio del lancio di un'OPA obbligatoria da parte di UNIPOL: in quest'ultimo periodo essi

²² Nei termini pure dettagliatamente descritti in imputazione.

²³ Resa necessaria dalla complessità oggettiva e soggettiva della vicenda.

avrebbero dapprima – quantomeno nella prima decade del mese – concordato con UNIPOL di non aderire all’OPS del BBVA prima del 20/7/05, e quindi – lo stesso 18/7/05 – formalizzato la vendita dei loro pacchetti di azioni ad acquirenti fiduciari che operavano per conto e nell’interesse di UNIPOL. Dunque, come di regola, vengono descritti con assoluta precisione i comportamenti; tuttavia, il complessivo tenore dell’imputazione impone di chiedersi se l’Accusa intendesse sottoporre al Tribunale tali condotte da valutare in sé, come esautive dell’accordo, ovvero se la contestazione investa anche la partecipazione del contropatto alla fase iniziale in cui sarebbero maturati, tra FIORANI e BANCA d’ITALIA, gli accordi circa la scalata occulta che hanno coinvolto UNIPOL; è evidente che in quest’ultimo caso le condotte sopra indicate dovrebbero essere considerate la fase attuativa di un accordo precedentemente stipulato. L’assoluta rilevanza della questione emerge con immediatezza se si considera quale fosse la partecipazione al capitale di BNL che complessivamente si trovava nelle mani del contropatto, partecipazione che già a fine marzo 2005 superava il 24% del capitale sociale ed era dunque pericolosamente vicina alla soglia oltre la quale vige l’obbligo della promozione di OPA. In altri termini, stabilire se e quando – sempre secondo l’imputazione - il contropatto ha aderito al progetto UNIPOL – FAZIO – FIORANI rappresenta un notevole passo in avanti nella complessiva valutazione della vicenda; e l’unica lettura consentita dal complessivo tenore dell’imputazione è quella della sussistenza di un accordo iniziale che coinvolgeva anche il contropatto.

Infatti, non solo il rappresentante di spicco del contropatto, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, è espressamente indicato quale soggetto nei cui confronti si sarebbe attivato FIORANI nel promuovere,²⁴ su iniziativa di BANCA d’ITALIA, l’ “idea della costituzione di una cordata italiana che contrastasse l’iniziativa del BBVA”, ma un ruolo decisivo attribuito dall’Accusa al contropatto fin dalle fasi iniziali della vicenda sembra emergere da due incisi contenuti nella prima pagina dell’imputazione: il fatto che la scalata occulta di UNIPOL fosse appunto “intesa a contrastare - **in elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto** – l’offerta pubblica di scambio annunciata dal BBVA...” e il fatto che la scalata occulta si sia verificata attraverso acquisti²⁵ di “pacchetti di azioni di BNL ... nella misura necessaria e sufficiente a raggiungere quella quota azionaria ... del capitale di BNL che - **sommata alla quota detenuta dai contropattisti** – permetteva di superare la maggioranza assoluta del capitale di BNL...”. Un ulteriore spunto di riflessione è ancora offerto dall’affermazione finale dell’imputazione, secondo cui le condotte attuative dell’accordo e sintomatiche del medesimo sarebbero state “tutte concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL”: una simile affermazione, che non contiene ulteriori indicazioni circa la natura dell’impatto delle condotte contestate sul prezzo del titolo BNL, presuppone un’alterazione macroscopica, ovvia, intuitiva.

Nell’attuale TUF non vige più la norma²⁶ che vietava, in dipendenza di un’offerta pubblica di acquisto o scambio, le operazioni sui titoli oggetto dell’offerta e dunque non vige più in tale periodo una sospensione della libertà di negoziazione dei titoli; pertanto, il mero incremento, a seguito di acquisti, delle partecipazioni di UNIPOL in BNL sia pure in pendenza dell’offerta del BBVA dovrebbe considerarsi in sé neutro; le contestate modalità

²⁴ Già il verbo promuovere indica il concetto di far progredire o avanzare riferito a un’attività - non esercitata di persona che viene però protetta e incrementata - che si trovi in una fase iniziale, ancora non definita.

²⁵ Acquisti contestati come effettuati di concerto con soggetti – ovviamente - diversi dai contropattisti.

²⁶ Art. 27 co. 4 L 149/92.

artificiose di alcuni acquisti (effettuati in misura eccedente la soglia per cui erano state ottenute le necessarie autorizzazioni, tramite intermediari e/o con il disinvolto utilizzo di contratti di opzione, e via esemplificando) rileverebbero poi sotto il profilo penale solo qualora fosse dimostrato che il mercato fosse stato effettivamente “ingannato”, che gli operatori non avessero rilevato l’esistenza di una contesa in atto su BNL e che dunque il prezzo del relativo titolo non avesse risentito del piano occulto di UNIPOL e dei suoi alleati, e si fosse determinato in base a una prospettazione fallace della realtà di mercato; tale circostanza, che avrebbe dovuto essere adeguatamente illustrata in imputazione, sarebbe comunque di difficile dimostrazione, poiché è notorio che massicce negoziazioni di un titolo sul mercato ne influenzano automaticamente - e correttamente, secondo le regole di mercato - il prezzo.

Tanto premesso, il richiamo all’elusione²⁷ della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto non può che riguardare in generale l’abuso della sopra indicata libertà di negoziazione, posto in essere attraverso operazioni aventi il solo scopo di frustrare l’offerta pubblica già in essere o di ledere la parità di trattamento tra i destinatari dell’offerta; dunque, nello specifico, la violazione della normativa che impone di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie di una società a chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso²⁸, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento²⁹; in argomento va richiamato, oltre all’art. 106, l’art. 109 TUF che disciplina gli acquisti di concerto, imponendo l’obbligo di lancio dell’OPA, qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 106, solidalmente a coloro che “agiscano di concerto”.

Peraltro è del tutto pacifico, e chiarito nella stessa imputazione, che UNIPOL non ha mai raggiunto una partecipazione in BNL che superasse la citata soglia, neppure calcolando le quote di partecipazione in ipotesi accusatoria detenute per suo conto dalle “banche amiche” Popolare Italiana, Popolare di Vicenza, Popolare dell’Emilia Romagna e CARIGE; complessivamente, la partecipazione di tutti questi soggetti in BNL, nel periodo finale di luglio 2005, ha infatti di poco superato il 24%. A questo punto del ragionamento si comprende la rilevanza assoluta che riveste il ruolo del contropatto e lo stabilire con precisione quando ha stretto l’accordo con UNIPOL. Un’elusione per così dire radicale della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto si può dunque configurare solo nel caso in cui UNIPOL potesse contare fin dall’inizio sulla partecipazione che complessivamente si trovava nelle mani dei contropattisti, solo nel caso in cui UNIPOL fosse sicura di avere dalla sua parte una simile quota del capitale sociale di BNL. Ma soprattutto bisogna considerare che una simile sicurezza:

- rappresenta il fondamento stesso dell’imputazione, che la individua quale base logico - razionale della scalata;

²⁷ Eludere infatti non significa violare, infrangere, bensì evitare intenzionalmente, sfuggire, aggirare; si veda in proposito la definizione del comportamento elusivo in materia fiscale offerta dall’art. 37 bis DPR 600/73, che può riassumersi nell’utilizzo anomalo di un determinato schema negoziale.

²⁸ Nel testo dell’art. 106 vigente all’epoca dei fatti era ancora previsto il requisito dell’onerosità dell’acquisto.

²⁹ L’unica eccezione è prevista dall’art. 49 Reg. CONSOB, secondo il quale l’obbligo non sussiste se il superamento della soglia del 30% sia conseguente a operazioni di fusione o scissione approvate – in base a effettive e motivate esigenze industriali – con delibera assembleare straordinaria della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta.

- esprime compiutamente il significato illecito attribuito dall'accusa alle condotte contestate.

Sul primo punto l'imputazione rammenta che UNIPOL, fino al 23/5/2005, deteneva solo l'1,97% del capitale sociale di BNL; dunque, ragionando ovviamente in termini di prospettive di successo dell'iniziativa, UNIPOL si sarebbe determinata a condividere il progetto di BANCA d'ITALIA e a capeggiare la cordata italiana a contrasto dell'iniziativa del BBVA – il quale da solo deteneva circa il 15% del capitale sociale di BNL - proprio sul presupposto di poter contare sul “pacchetto” del contropatto.

Quanto al secondo punto, **il poter contare sul pacchetto del contropatto consentiva a UNIPOL di crescere liberamente nel capitale di BNL (e per ora importa poco stabilire se da sola o tramite acquisti di concerto con altri soggetti) consapevole del fatto che, non appena avesse detenuto una quota di partecipazione prossima al 30%, la già concordata aggiunta del pacchetto del contropatto l'avrebbe automaticamente resa detentrica di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di BNL**, e dunque sarebbe stata assoggettata alla disciplina dell'OPA obbligatoria avendo già il controllo di diritto della società *target*; in altri termini, l'originario appoggio del contropatto escludeva che UNIPOL fosse costretta, come tutti gli altri operatori del mercato, a lanciare un'OPA obbligatoria una volta raggiunta l'ancor poco tranquillizzante soglia del 30%.³⁰

Questo è dunque il concreto significato attribuito dalla Pubblica Accusa all'elusione; la principale condotta contestata ai membri del contropatto è l'adesione all'accordo iniziale, mantenuto ignoto al mercato, relativo all'esistenza e all'attualità di una convergenza di interessi alla scalata bancaria, mentre le condotte descritte in fatto³¹:

- integrano singoli fatti di aggio proprio alla luce dell'accordo iniziale;
- rendono punibile l'accordo iniziale ai sensi dell'art. 115 cp., secondo la disciplina generale del concorso di persone nel reato³².

Nel rinviare alla seguente parte della trattazione sia la puntuale illustrazione degli elementi di prova che sostengono tale lettura dell'imputazione, sia le argomentazioni in diritto, appare tuttavia necessario segnalare fin d'ora che il tenore dell'imputazione come fin qui illustrato rende di assoluta evidenza la **sensibile alterazione del prezzo del titolo**; il dato è veramente così flagrante da non richiedere ulteriori dettagli in sede di contestazione.

Va infatti precisato che l'interpretazione unanime è nel senso che l'alterazione penalmente rilevante non consiste necessariamente nello spingere il prezzo al rialzo o al ribasso, ma comunque nel determinarne un livello diverso da quello che determinerebbero le forze in gioco o le regole; e allora si comprende con chiarezza che il parametro cui si ricorre – in sé piuttosto astratto e tautologico - per individuare la corretta formazione del prezzo, cioè il

³⁰ Quanto si è detto trova conforto nell'autorevole affermazione del prof Gualtieri, CT di UNIPOL il quale, dopo un attento esame della situazione dell'azionariato in BNL, ha concluso che “un soggetto terzo rispetto ai due schieramenti (patto e contropatto, n.d.r.) non avrebbe potuto ragionevolmente tentare di realizzare un progetto di acquisizione della Banca senza prima acquisire...la partecipazione posseduta da uno dei due gruppi di azionisti...Per un terzo...era una strada obbligata l'accordo con uno dei due gruppi di azionisti e la successiva promozione di un'OPA obbligatoria...**il contropatto era dunque l'interlocutore obbligato di chiunque intendesse competere con il BBVA nella contesa per il controllo di BNL...**” (cfr. consulenza Gualtieri fg. 32).

³¹ Il patto di non aderire all'OPS del Bilbao fino al 21 luglio e la vendita, il 18/7/05, dei pacchetti azionari dei contropattisti ad acquirenti fiduciari che operavano nell'interesse di UNIPOL.

³² Con conseguente irrilevanza del solo accordo ai fini della determinazione della competenza per territorio.

“gioco normale della domanda e dell’offerta”, assume nel caso che qui occupa un grande significato. Se la normalità del “gioco”, come è ovvio, dipende tanto dalle condizioni di mercato quanto dalle prescrizioni di legge, UNIPOL non avrebbe potuto effettuare gli acquisti che ha effettuato ai prezzi risultanti dagli atti e incontestati dalle Difese poiché essa, fin dai primi acquisti di maggio, si trovava nella condizione di dover promuovere un’OPA obbligatoria. Invece ha potuto, grazie al piano decettivo mantenuto ignoto al mercato: salire nel capitale sociale di BNL tramite acquisti liberi, effettuati cioè ai prezzi più vari di volta in volta concordati con il singolo venditore e per quest’ultimo appetibili, anziché dover garantire parità di trattamento e negoziare alle condizioni fissate *ex lege* (art. 106 co. 2 TUF); condizionare, con i propri massicci acquisti a prezzi di mercato o addirittura superiori, il valore del titolo BNL, velocemente salito al punto da mandare ben presto “*out of the money*” l’offerta del BBVA.

Ai soggetti diversi da quelli fin qui presi in esame (BPV, CARIGE, BPER, GNUTTI, DEUTSCHE BANK, COOP ADRIATICA) è dunque contestato di aver preso parte all’accordo (o di averlo successivamente condiviso) operativamente ponendo in essere le condotte descritte in imputazione.

2 - L’ACCORDO

a) Introduzione

L’esistenza di un accordo originario che lega un certo numero di soggetti mossi dallo scopo di consentire a UNIPOL di effettuare una scalata occulta di BNL per contrastare l’OPS lanciata da BBVA deve naturalmente essere provata in base agli elementi acquisiti nel presente procedimento, sia nella fase preliminare (ie attraverso le dichiarazioni rese in incidente probatorio da Giampiero Fiorani e Boni) che nella fase dibattimentale.

Va peraltro premesso che la disamina di questi elementi – di natura diretta ed indiretta, e dunque rappresentati da prove testimoniali (lato sensu) e documentali da una parte e da prove logiche dall’altra – deve essere necessariamente preceduta da un inquadramento storico che contestualizzi la rete di rapporti ed interessi coevi che legano i medesimi soggetti e che contribuiscono a leggere la presente vicenda in un ambito più vasto, che meglio mette a fuoco il significato di passaggi e dettagli che resterebbero altrimenti marginali, se non irrilevanti, rispetto alla vicenda che qui ci occupa.

I “quadri” che contribuiscono a descrivere questo contesto coinvolgono diversamente gli imputati del presente processo e possono così essere sinteticamente indicati (per poi essere più dettagliatamente descritti):

- I rapporti e gli interessi che legavano – nel 2005 – Fiorani e la Banca Popolare di Lodi, alcuni dei contropattisti, Consorte e Gnutti; la parallela “scalata” della Popolare di Lodi in Antonveneta;
- I rapporti personali tra Fiorani e Fazio (nonchè altre pregresse vicende che li vedono coinvolti)
- La situazione della governance di BNL e le iniziative di Bankitalia
- L’interessamento della banca Popolare di Verona e Novara in BNL e la successione tra il fallimento di tale interessamento e le iniziative di Fiorani su BNL

Unitamente alla disamina di questi profili, verranno prese in considerazione alcune “date” o scansioni temporali che rappresentano punti di svolta nella vicenda che ci occupa e che costituiscono tappe essenziali per la comprensione dei passaggi successivi: si fa qui riferimento alle vicende del marzo 2005 fino al 19.3.05 (data in cui si collocano due incontri tra alcuni dei protagonisti della presente vicenda a casa del Governatore Fazio e di Francesco Gaetano Caltagirone), il 20 aprile 2005 (data di un incontro all’aeroporto di Bologna tra Fiorani e Consorte), il 21 maggio 2005 (data della assemblea di BNL che si conclude con una vittoria del “patto”, e che costituisce il punto di partenza formale dei comportamenti attuativi dell’accordo).

A questi elementi descrittivi devono altresì essere affiancate costantemente considerazioni logiche e/o logico-finanziarie che promanano, in molti casi, dalle affermazioni dirette di alcuni protagonisti della vicenda in maniera oggettiva, ossia da conversazioni telefoniche, considerazioni che vengono poi riprese e ribadite da Gianpiero Fiorani nelle sue dichiarazioni (in incidente probatorio ed in dibattimento, in questa sede e nel procedimento cd Antonveneta).

Si vuole con ciò dire che la descrizione di alcune scelte essenziali dei protagonisti della vicenda devono essere analizzate non solo sulla scorta delle “spiegazioni” che gli stessi imputati forniscono del loro agire, ma valutati alla stregua della ragionevolezza e, appunto, della logica finanziaria che ad esse è sottesa, e che deve prevalere sulle “spiegazioni” laddove queste ultime appaiano del tutto stridenti con la logica del mercato e dell’agire degli operatori finanziari; ciò a maggior ragione quando questa “logica” promana dalle stesse dichiarazioni dei protagonisti rese all’epoca dei fatti (e dunque nelle intercettazioni contemporanee allo svolgersi dei fatti; si rinvia al prosieguo dove saranno analizzate conversazioni telefoniche aventi ad oggetto il lancio dell’OPA 51%, gli acquisti incrociati di azioni BNL e AV tra BPL e Unipol, le indicazioni di Fiorani sull’impossibilità di sobbarcarsi i costi di una “seconda” scalata).

Ultima notazione preliminare riguarda la complessiva ricostruzione dei fatti ed il coinvolgimento degli imputati via via presi in considerazione; da un lato per alcuni di essi non vi è alcun profilo di dubbio circa la valenza delle posizioni rivestite, all’interno delle istituzioni pubbliche o private, siccome esponenziali delle istituzioni stesse (così Consorte, Sacchetti e Cimbri per Unipol, Fazio per Bankitalia, i Presidenti e ad per le banche, Gnutti per Hopa), e dunque il loro agire “per conto” ed attraverso esse rende “fungibile” – per così dire – la considerazione della persona fisica o giuridica (così parlare di come “si muove” UNIPOL equivale a far riferimento alle scelte operative dei suoi dirigenti, e così parlare della determinazioni di Bankitalia non può che far riferimento alla figura del Governatore); d’altra parte, uno dei raggruppamenti essenziali nella ricostruzione della vicenda è il contropatto, che “diventa” un’entità a sè – nonostante la compresenza di otto soggetti – Caltagirone, Bonsignore, i fratelli Lonati, Statuto, Grazioli, Coppola e Ricucci - ciascuno dei quali proprietario di differenti quote percentuali di azioni BNL – solo in virtù del patto parasociale stipulato il 20.7.2004³³, che vincola i suoi aderenti ad accordi molto dettagliati ed in particolare – per quanto qui ci riguarda – inibisce loro la vendita dei singoli pacchetti azionari, eccezion fatta per le singole adesioni a OPA o OPS; in altre parole, il contropatto è soggetto unico rispetto al mercato ordinario, ma si scompone tra i suoi aderenti rispetto alle OPA sul mercato; ne deriva che il riferimento al “contropatto” – nella presente vicenda – dovrà essere accompagnato alla verifica individuale della posizione dei suoi partecipanti;

³³ Seguono varie modifiche, l’ultima delle quali è del 20.4.2005, depositata in Bankitalia il 22.4.2005

può comunque anticiparsi che uno di essi – Caltagirone- assume comunque una posizione di spicco in virtù del suo diretto coinvolgimento in momenti di estrema importanza nella vicenda in oggetto, in virtù dei diretti rapporti esistenti con Fazio ed in considerazione del suo ruolo di riconosciuta preminenza rispetto agli altri contropattisti.

b) I rapporti tra la vicenda Bnl e la vicenda Antonveneta; rapporti tra gli imputati

E' certamente utile, per una migliore comprensione del contesto nel quale matura l'accordo relativo alla scalata della BNL, richiamare i rapporti di interessi , di conoscenza e addirittura di amicizia intercorsi tra alcuni imputati , a partire del 2001 in poi , nonché i punti di contatto tra la presente vicenda e la vicenda della scalata della Banca Antonveneta di Padova, istituto che nel 2005 fu conteso tra Banca Popolare di Lodi e il gruppo olandese ABN Ambro.

A prescindere dalla notorietà mediatica della vicenda, trattasi di notizie emerse dalle dichiarazioni di Fiorani - l'allora potentissimo amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi - non contestate dagli imputati per le parti di seguito indicate³⁴, nonché da svariate intercettazioni telefoniche e dagli stessi atti processuali acquisiti (decreto di rinvio a giudizio nel processo Antonveneta, sentenze di patteggiamento irrevocabili, ecc).

I rapporti tra Fiorani , da un lato, e Consorte e Sacchetti dall'altro , risalgono al 2001, quando lo stesso Gnutti ebbe a presentare questi ultimi a Fiorani (pag. 203 , verbali dib. Antonveneta), dicendogli che doveva liquidare a Consorte e Sacchetti le loro "competenze" private, concordate per operazioni precedenti: infatti, erano stati aperti dei rapporti di conto corrente nominativi presso la Banca Popolare di Lodi, in favore dell'uno e dell'altro; costoro acquistavano (su suggerimento di Gnutti) delle azioni quotate sul mercato , che venivano poi vendute sul mercato dei blocchi a una società facente capo a Hopa spa. Questa operazione - ripetuta anche nel 2002 – aveva originato ingentissime plusvalenze , ricostruite da Fiorani in parecchi milioni di euro a testa. Consorte e Sacchetti beneficiavano comunque di consistenti finanziamenti personali da parte di BPL³⁵ . Con riferimento alla comune collaborazione nelle vicende del 2005 (riferendosi in particolare all'incontro del 20 aprile 2005 presso l'Aeroporto di Bologna) , Fiorani ha raccontato che il rapporto con Consorte e Sacchetti era allora già consolidato, un rapporto di grande fiducia reciproca, di grande affidabilità da parte loro nei suoi confronti (p.197, verbali dib Antonveneta).

³⁴ Nel fascicolo del dibattimento sono stati inseriti dal GUP i verbali di incidente probatorio , relativi alle dichiarazioni rese dagli imputati Fiorani e Boni nell'originario procedimento n. 3686/05 RGGIP e n. 10195/05 RGNR, che aveva ad oggetto entrambe le vicende concernenti le c.d. Scalata Antonveneta e Scalata BNL/Unipol. Nel corso del dibattimento sono stati poi acquisiti - su richiesta del PM e della difesa di Fazio e Frasca - i verbali delle dichiarazioni rese in fase dibattimentale nel processo c.d. Antonveneta da Fiorani , Consorte, Cardia, Clemente, Boni . Tali verbali non possono essere utilizzati, come anche precisato nell'ordinanza emessa dal Tribunale l'8 aprile 2010, nei confronti dell'imputato Caltagirone e di Deutsche Bank, che non erano rappresentati dai loro difensori e che si sono opposti all'acquisizione . Si ricorda, peraltro, che la stessa difesa di Caltagirone ha utilizzato i verbali del dibattimento cd Antonveneta nel corso dell'esame dibattimentale di Fiorani. Quest'ultimo è stato comunque sentito in questo dibattimento ai sensi dell'articolo 197 bis C PP e ha sostanzialmente confermato, nel pieno contraddittorio con tutte le difese, quanto già dichiarato in precedenza.

³⁵ Vedi sul punto anche la consulenza tecnica del PM , p. 6.

Sempre al 2001 risale la conoscenza tra Fiorani e Fazio. Al Forex di quell'anno, cioè all'assemblea annuale dei banchieri finanziari nazionali, Fiorani ebbe ad incontrare per la prima volta il Governatore. Era allora in corso un'operazione tra la Banca Popolare di Lodi e la BIPOP e in questa occasione Fiorani era stato contattato dall'allora presidente della fondazione Cassa di Risparmio Reggio Emilia; aveva rappresentato al dottor Bianchi, capo della vigilanza della Banca d'Italia, il suo proposito di intervenire nell'operazione BIPOP. Dopo un primo *input* favorevole da parte della vigilanza, aveva ricevuto l'indicazione di "fermarsi". Fiorani aveva allora scritto una lettera personale al Governatore, in cui gli riferiva di aver appreso con amarezza del suo orientamento verso un'altra Banca (Capitalia) con riguardo all'operazione BIPOP. Forse per questo, l'anno successivo il Governatore gli aveva comunicato di voler organizzare il FOREX a Lodi, come poi era avvenuto. Fiorani e il Governatore non erano più tornati sull'argomento dell'operazione Bipop, perché, asserisce Fiorani, "in Banca d'Italia il linguaggio è sempre stato che le cose si devono intuire non si devono dire e quando si dicono è già troppo; si devono intuire semplicemente a volte anche dalle espressioni, questo è il linguaggio in Banca d'Italia".

Successivamente Fiorani era stato contattato dal professor Lombardini, allora presidente della Banca Popolare di Novara, in quanto Fazio gli aveva suggerito di prendere contatti con Fiorani per sistemare la Banca Popolare di Novara stessa. La conoscenza e i rapporti fra Fiorani e Fazio si erano intensificati nel tempo, fino a giungere a rapporti "molto amicali" (tanto che Fiorani lo chiamava "Tonino" p.42), che coinvolgevano anche la moglie del Governatore.

Nel giugno-luglio 2004, in coincidenza dello scadere dei patti di sindacato che vedevano interessate due grandi banche - Bnl e Banca Antonveneta - Fiorani veniva contattato da Gnutti - esponente del patto Delta R, determinante in Antonveneta - il quale gli aveva suggerito di impegnarsi nell'"eventuale operazione Antonveneta", "visti i rapporti stretti con il Governatore"; Fiorani aveva risposto che avrebbe chiesto al Governatore stesso se si trattava di operazione "già ipotecata", in quanto le esperienze precedenti gli suggerivano di evitare di impegnarsi se l'operazione fosse già canalizzata altrove. Contattato nel mese di luglio il Governatore, questi gli rispondeva di essere contrario agli stranieri in Italia "per definizione" e di voler difendere a spada tratta "l'italianità". Rinfrancato, Fiorani presentava a Fazio un progetto molto articolato sull'operazione Antonveneta ("Tonino noi siamo pronti, tu dicci cosa dobbiamo fare") ottenendo poi l'appoggio di Gnutti³⁶. Questi, nell'ottobre 2004, aveva riunito una sera a cena i soci di Hopa e aveva loro comunicato ufficialmente che Hopa - che era "contro gli olandesi" e "contro gli stranieri" - si sarebbe impegnata "fortemente" perché la Popolare di Lodi potesse realizzare il progetto Antonveneta, che dividevano. In quella occasione, racconta Fiorani, si sarebbe parlato anche di Bnl, in quanto Fazio e Bianchi ritenevano che l'operazione con BNL potesse essere per BPL una alternativa all'operazione Antonveneta; a loro dire, la Banca di Fiorani era pronta per un intervento importante e strategico che riguardasse l'uno o l'altro Istituto.

Fiorani ha riferito che il progetto Antonveneta era in assoluto quello per lui più interessante perché si trattava di una Banca che nasceva come Popolare, mentre BNL era una Banca fortemente orientata sull'estero e con vocazione tipicamente romana e quindi con una cultura un po' diversa. Fazio, al corrente dell'appoggio di Gnutti (così come Gnutti sarebbe

³⁶Nel corso dell'incidente probatorio in data 1.6.2006, p. 116-117 Fiorani riferisce che Gnutti gli aveva telefonato e detto che Hopa aveva ottenuto il consenso di Consorte affinché Hopa acquistasse il 5% di Antonveneta, come scambio di opportunità relativo al fatto che Hopa aveva comprato il 5% di BNL

stato poi messo al corrente dell'appoggio di Fazio), aveva invitato Fiorani a Roma e assieme a Bianchi gli aveva raccomandato "prudenza" (per evitare che "venisse fuori" il coinvolgimento della Banca d'Italia).

Nel dicembre 2004, Fiorani aveva ricevuto da Fazio indicazioni su come procedere e aveva ottenuto da lui una sorta di conferma che "eravamo assolutamente coperti"³⁷. A quel momento, ha dichiarato Fiorani, Unipol era già assolutamente con loro per altre ragioni di investimento in passato e, "pur non avendo Unipol partecipato a nessuna operazione di rastrellamento o di acquisti di azioni, era già dichiaratamente in appoggio al nostro progetto". Frasca vedeva favorevolmente il fatto che Unipol affiancasse il progetto di un nuovo patto per Antonveneta.

Le due operazioni, per un certo periodo, erano andate avanti di pari passo: i protagonisti dell'una e dell'altra in parte erano gli stessi (Fiorani, Boni, Consorte, Sacchetti, Gnutti, Fazio, Coppola, Ricucci, i fratelli Lonati³⁸) ed avevano un rapporto collaudato nel tempo, come Consorte stesso ha ammesso e come è emerso dai resoconti degli incontri, ufficiali e informali, dalle conversazioni telefoniche nelle quali si parla spesso di entrambe le scalate, entrambe del valore di circa 7 miliardi di euro ciascuna; Fiorani spesso paragonava con Fazio le due vicende, affermando che se non altro gli spagnoli non facevano operazioni così smaccatamente scorrette. A suo dire, il fatto che Consorte chiedesse a BPL di supportare la scalata BNL da parte di Unipol nasceva dalla circostanza che già dal dicembre 2004 si era determinata una "reciprocità delle due operazioni" (Fiorani, dib. Antonveneta p.197 e inc. prob. ud. 29.5.2006, p.85).

Sempre ad Antonveneta può essere ricollegata la conoscenza di Bonsignore, socio di quella società. E, ancora, c'è un collegamento diretto tra taluni investimenti nell'una e nell'altra operazione, sia da parte di Unipol, che da parte di Gnutti: Consorte ha accettato l'invito formulatogli da Fiorani, per conto del Governatore, di aumentare il suo investimento in Antonveneta (certo che in questo modo avrebbe ottenuto un appoggio nella vicenda BNL); Gnutti ha riferito a Consorte che Hopa sarebbe intervenuta a supporto di BNL, ma sarebbe diventata pure "la cassaforte che conterrà anche il 5% di Antonveneta". Fiorani ha riferito anche che, in occasione dell'incontro avvenuto all'aeroporto di Bologna del 20.4.05, ebbe a precisare a Consorte e a Sacchetti l'opportunità che da parte loro fosse irrobustita la quota di partecipazione in Antonveneta - e quindi dal 2 al 3.30 per cento - e in quella circostanza (come sarà meglio analizzato in seguito) Consorte introdusse una richiesta di "compensazione" ossia un sollecito a Fazio a favore dell'interessamento di UNIPOL verso BNL; Fiorani asserisce di aver comunicato il giorno successivo a Frasca il contenuto del suddetto incontro con Consorte, nonché il fatto che Unipol aveva chiesto nuovamente l'apertura di cento sportelli; il capo della vigilanza ebbe a commentare: "Ma questo è un ricatto"? Fiorani gli avrebbe risposto che effettivamente lo era.

³⁷ Precisa Fiorani: "Ma secondo la logica normale non saremmo neppure partiti, ma neanche a immaginare l'operazione, ma neanche con la fantasia più estrema a immaginarci di poter partire con un'operazione lanciando l'Opa su una banca che valeva sul mercato sette miliardi di euro, mai. E anche l'operazione che poi vedremo nel dettaglio (...) è diventata così per effetto del concerto ma l'operazione era un'Opa questo era l'accordo nel presupposto che il governatore". vedi verbale dib. Antonveneta p. 74 ss e p. 96 ss

³⁸ Con Coppola, Ricucci e i Lonati nella primavera 2005 Fiorani ha contatti costanti, come del resto con Consorte e Sacchetti, con i quali tutti i martedì si trovava al Ristorante "Il Laghett", non lontano dalla sede della Aurora Assicurazioni

Quanto agli imputati Ricucci, Coppola, Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Gnutti, Sacchetti, si ricorda che - unitamente a Boni e a Fiorani - hanno chiesto e ottenuto l'applicazione della pena nel processo Antonveneta. Solo ai fini di una valutazione sulla tenuta dei gravi indizi a carico di Consorte, Fazio, e Sacchetti, si evidenzia che il 28 maggio 2011 è stata emessa nei loro confronti sentenza di condanna del Tribunale di Milano, relativamente alle vicende della scalata Antonveneta.

c) Il contenuto dell'accordo

Gli elementi probatori acquisiti consentono al tribunale di operare una ricostruzione in merito al momento in cui venne elaborato l'accordo, in merito al suo contenuto ed ai soggetti che vi parteciparono originariamente o solo successivamente.

Lasciando provvisoriamente sospesa la trattazione del "quando" tale scelta venne elaborata e da chi, il contenuto di tale accordo - ossia della modalità attraverso la quale sarebbe stato possibile operare in maniera occulta ma parallelamente all'OPS di BBVA, in modo da vanificarne, senza possibilità di "reazione", la riuscita e, al contempo, garantire il successo della scalata lanciando l'OPA a controllo avvenuto della quota di maggioranza delle azioni BNL, - è delineato nettamente da Fiorani nelle sue dichiarazioni (sia in incidente probatorio che nel dibattimento Antonveneta), ma - ancor prima - dalle sue stesse parole in una conversazione telefonica del 28.6.2005, che qui di seguito si trascrive:

N. 184 Data: 28/06/2005 Ora: 15.45

Gianpiero - Sono Fiorani. Ciao Tarlocco, come stai?

Tarlocco - Buongiorno. Bene.

Gianpiero - Senti, allora, stamattina ho avuto un incontro con Unipol.

Tarlocco - Sì.

Gianpiero - Per diverse questioni che riguardano evidentemente la loro partecipazione e la nostra partecipazione che avremmo in BNL.

Tarlocco - Sì.

Gianpiero - (inc. audio disturbato) arrivati adesso, ad 1.50, o siamo un po' di più? Non ti ricordi?

Tarlocco - Allora, noi avevamo esattamente... Glielo dico subito.

Gianpiero - L'1,40 forse no? Non ti pare? No.

Tarlocco - Eh... allora... Perché eran circa 51 milioni di azioni. Adesso verifico se sono rimaste quelle lì.

Gianpiero - Sì. Sì.

(Breve pausa nella conversazione).

Tarlocco - *(Fuori cornetta):* Laura? Mi dai lo swap con Deutsche che c'è dentro le... BNL?
(Voci in sottofondo).

Tarlocco - 1.67.

Gianpiero - 1.67. Perché su que...

Tarlocco - Sono cinqu... 50 milioni e 550.000 azioni.

Gianpiero - Ecco, perché loro hanno...

Tarlocco - 50 milioni e rotte.

Gianpiero - Loro hanno un 2% adesso di BNL che dovrebbero farci prendere(?).

Probabilmente supereranno(?) così il 2%, ma io poi, domani sono giù in Banca d'Italia per

definire tutti i passaggi. Può da... io gli avevo chiesto a loro di aspettare a dopodomani, perché domani sera facciamo il comitato e delibera su tutto.

Tarlocco - Certo.

Gianpiero - Pare che però c'è un'accelerazione particolare derivante dal fatto che Monte Paschi facciano un po' i bastardi; han dato incarico a Deutsche di piazzare sul mercato il loro 4,75%.

Tarlocco - È uscito oggi infatti.

Gianpiero - Ah! Vedi? È venuto fuori oggi.

Tarlocco - È gi uscito oggi. Oggi è uscito, glielo dico subito, perché lo stavo guardando nelle notizie che sono arrivate a metà pomeriggio.

Gianpiero - Sì.

Tarlocco - A metà pomeriggio, che... allora... Deutsche Bank colloca 62 milioni di azioni BNL per conto di Banca Monte dei Paschi.

Gianpiero - Pazzesco. Quindi veramente (inc. voci sovrapposte)...

Tarlocco - 2% del capitale, per un valore di circa 165 (inc. voci sovrapposte) euro.

Gianpiero - (inc. voci sovrapposte). Allora... E vedi? Quindi allora può darsi che...

Tarlocco - Ha collocato, non colloca. Ha collocato. Quindi si parla di un'operazione già chiusa.

Gianpiero - Già chiusa.

Tarlocco - Almeno, qua parlano al passato, quindi...

Gianpiero - Eh. Quindi loro stan cercando di (inc. pronuncia affrettata) perché loro vogliono (inc. pronuncia affrettata) il 2% che dovrebbero prendere a noi, più un altro uno e mezzo per cento che dovrebbero prendere l'Emilia Romagna, avremo 3 e mezzo noi (inc. pronuncia affrettata)... 3,70 noi, il 3 e mezzo l'Emilia Romagna, 3 e mezzo Vicenza e (inc. pronuncia affrettata) l'11%, più uno... 1,90 la Carige, 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo. Facendo così (inc. audio disturbato) al 51% (inc. audio disturbato). E quindi (inc. audio disturbato) la sicurezza di poter evitare e scongiurare l'OPA. Ovviamente bisogna assecondarli. Io gli ho detto: "Ma io non ho ancora la delibera, però lavoriamo per aver domani sera la delibera che serve per noi".

Tarlocco - Certo.

(...)

Tarlocco - Quindi chiamerebbero loro di Unipol?

Gianpiero - Chiamerà Consorte o Cimbri di Unipol.

Tarlocco - Certo.

Gianpiero - Il messaggio è questo: loro ti daranno l'input di poter comprare le azioni, io ho risposto che li prendiamo solamente da giovedì mattina, non prima perché ci manca la delibera, e li prendiamo al prezzo di mercato e sul mercato. Né più né meno. Quindi (inc. voci sovrapposte)...

Tarlocco - Sul... sul mercato?

Gianpiero - Sul mercato, secondo le indicazioni che ci daranno loro eventualmente.

Tarlocco - Certo.

Gianpiero - Loro lanceranno poi un'OPA obbligatoria eh...ad un certo prezzo, che io poi ti dirò, e quindi l'operazione dovrebbe essere un'operazione che si chiude bene, diciamo, dal punto di vista normativo.

Tarlocco - Quindi...

Gianpiero - Però (inc. voci sovrapposte)...

Tarlocco - Circa 60 milioni di azioni e... facciamo ai prezzi... 60... 300...

Gianpiero - Il 2... il 2%?

Tarlocco - Sì. Per... adesso vale 72... 2.72...

Gianpiero - Sì.

Tarlocco - No, le... sto facendo due calcoli, giusto per...

Gianpiero - Sì.

Tarlocco - ...darle un'idea. 165.

Gianpiero - (inc. audio disturbato)... Perfetto.

Tarlocco - Milioni di euro.

Gianpiero - Esatto. Ora, 165 milioni di euro più quello che noi abbiamo già, quant'è l'ammontare complessivo dell'investimento?

Tarlocco - Allora, 50 e 550 per 2.6...

(Rumori fuori cornetta).

Tarlocco - Si sfiorano i 300. Poco sotto.

Gianpiero - Bene. Mentre il loro 3 e mezzo per cento, che diventa 4,90 di Antonveneta, a quanto ammonterebbe?

Tarlocco - Il loro 3 e mezzo?

Gianpiero - Oggi hanno 3 e mezzo. Voglio arrivare fi...devono arrivare fino al 4,90 di Antonveneta.

Tarlocco - Allora, 3 e mezzo... (inc. audio insuf.)

quattro...

(Rumori fuori cornetta).

Tarlocco - Sono circa un milione...

Gianpiero - Eh, son circa 14 milioni di pezzi, penso no?

Tarlocco - 50 per 3.5...

(Rumori fuori cornetta).

Tarlocco - 3 e mezzo son circa 10 milioni di azioni. 10.100.000 azioni. A 25 son 250 milioni.

Gianpiero - No, beh, a ven... a venti... Oggi cosa fa Antonveneta?

Tarlocco - Loro l'hanno... avevano a... No, no, Lei vuol sapere al prezzo di (inc. pronuncia affrettata)? No, al prezzo di oggi, 26.6 per...

Gianpiero - Di oggi, sì.

Tarlocco - 10.100.000, sono 270 circa.

Gianpiero - 270. E se poi aumenta la quota di partecipazione e vanno al 4,90, superano i 350 sostanzialmente.

Tarlocco - Sì.

Gianpiero - Sì, noi avevamo già fatto due (inc. voci sovrapposte).

Tarlocco - (inc. voci sovrapposte) e quattro per 4.9.

Gianpiero - Quindi avremo due partecipazioni incrociate, questo è il messaggio.

Tarlocco - Sì.

Gianpiero - Più o meno. Va bene. Perfetto.

Tarlocco - Sì, sì. Vanno a 375 se arrivano al 4,90, a questi prezzi.

Gianpiero - Benissimo. Perfetto. Allora questo è l'impianto complessivo. Vediamo adesso...

Tarlocco - Quindi giovedì mattina il... l'okay da giovedì mattina a prezzo di mercato.

Gianpiero - Sì.

Tarlocco - (inc. pronuncia affrettata) sul mercato e...

Gianpiero - Sì. Esatto.

Tarlocco - Okay.

Come si può notare, Fiorani descrive al suo collaboratore il senso di come UNIPOL si sta muovendo (cosa acquista, con chi, con quali accordi) e, soprattutto, quale scopo stia perseguendo, ossia lanciare l'OPA con la sicurezza di avere già acquisito il 51% delle azioni BNL senza "passare" dalla rischiosa percentuale del 30%; si noti immediatamente il significato pregnante della frase che assume "la sicurezza di poter evitare e scongiurare l'OPA" subito dopo l'indicazione del 51% e della successiva "Loro lanceranno poi un'OPA obbligatoria eh...ad un certo prezzo, che io poi ti dirò": l'OPA da evitare e scongiurare è quella obbligatoria del 30%, posto che sarà lanciata solo una volta raggiunto il 51%, OPA – quest'ultima – che invece Fiorani SA GIÀ a questa data che sarà lanciata, appunto, al 51% (addirittura a un dato prezzo).

La descrizione collima perfettamente con quanto Fiorani ebbe a dichiarare sia nel corso dell'incidente probatorio che nel processo cd Antonveneta; si riporta di seguito:

Pag. 324 Incidente probatorio 1.6.2006 Fiorani

(..)la differenza tra l'operazione nostra e l'operazione invece che Consorte e Sacchetti avevano in mente era che loro prima di procedere al lancio dell'OPA su "BNL" avrebbe voluto garantirsi la certezza che almeno il 51%, il 50.1% del capitale della banca fosse da loro direttamente o indirettamente controllabile dal punto di vista della.. . Tant'è che in questa circostanza Consorte - per rispondere alla domanda - mi comunicò che questa loro strategia, cioè acquisire una quota di partecipazione 10 e poi 15%, avere la certezza che alcuni componenti del "contropatto" fossero in appoggio alla loro operazione e poi trovare una serie di soggetti istituzionali che avessero... che acquistassero azioni in relazione alla quota di partecipazione da loro identificata e con questi soggetti istituzionali stipulare un contratto di call, cioè la possibilità da parte di "Unipol" di chiamare, di avere le azioni in possesso a semplice chiamata-Cosicché se comunque l'OPA avesse avuto un insuccesso perché gli azionisti non avessero conferito le azioni all'OPA lanciata da "Unipol", comunque il controllo lui avrebbe potuto garantirselo con queste opzioni call già in suo possesso.

(..)

P.M. (DOTT. GRECO) - Che differenza c'era con la vostra operazione? Perché anche voi avete contato d'acquisire,attraverso una serie di concerti, il 51% o anche di più.

FIORANI - Eh, la differenza sostanziale era che partiva dal presupposto della conoscenza di un 30% già consolidato e già nelle mani di un "contropatto". E su questo faceva leva. Per cui la quota residuale sarebbe stata, direi dal punto di vista della ricerca sul mercato, limitata al 20%, 21% per l'esattezza. Era una differenza non da poco. Era la differenza sostanziale,cioè il "contropatto" esisteva legittimamente, era stato modificato, comunicato al Mercato, per cui ottenendo lui il consenso con i componenti del "contropatto" l'operazione si sarebbe poi chiusa se avesse trovato altre banche, soci di riferimento disposti a poter.. . La sua volontà poi era di fare un'operazione.. . e, tra l'altro, da quanto mi riferiva l'ingegner Consorte, lui teneva sistematicamente informata sia la "Banca d'Italia" che la "Consob" di questa sua intenzione di procedere con questa operazione. Quindi era diciamo ... la sua...

quello che comunicava a voi era la convinzione assoluta della linearità del comportamento che assumeva Consorte e la "Unipol" sul fatto di acquisire quote di partecipazione, di avere alcuni soggetti che fossero soggetti che comprassero azioni e che fossero disponibili, con tanto di contratto di *call* sottoscritto con loro, a conferirle su chiamata. Per poi avere... essere nelle condizioni di lanciare un ' O.P.A. obbligatoria. Questo era lo schema che Consorte aveva ipotizzato. La diversità quindi senz'altro era questa: la sua era un orientamento di lanciare l'OPA obbligatoria in quanto direi costretto a farla per il superamento della quota minima richiesta, ma già sapendo che il 51% poi sarebbe stata ovviamente da lui controllata direttamente o indirettamente mediante contratti che erano dei contratti che stipulava. Altrimenti lui più volte diceva a me, anche al dottor Boni, non avrebbe mai lanciato l'OPA.

P. M. (DOTT. GRECO) - E quindi dovevano rastrellare essenzialmente il 20%?

FIORANI - Il 21% sì.

P. M. (DOTT. GRECO) - Il 21%.

P. M. (DOTT. FUSCO) - E quindi voi dovevate rastrellare tutto, è questa la differenza. Loro dovevano rastrellare il 21, voi dovevate rastrellare il 51.

FIORANI - Certamente. Questa è una differenza non da poco.

Questa ricostruzione – si noti – appare immediatamente significativa per svariate ragioni: anzitutto, non vi è alcun problema di credibilità di Fiorani, essendo la descrizione resa a posteriori perfettamente collimante con quanto lo stesso Fiorani riferiva – all'epoca – al suo collaboratore; in secondo luogo, la conversazione telefonica si colloca in un momento – 28.6.2005 – in cui UNIPOL escludeva, nei suoi comunicati, che vi fosse anche solo la “possibilità” di un lancio di OPA (v. incipit del comunicato del 20.6.2005), e prima ancora di chiedere a Bankitalia, l'autorizzazione ad incrementare la propria partecipazione in BNL oltre il 10% (che avviene il 1.7.2005).

La telefonata ha, inoltre, un contenuto “operativo” (acquisto di azioni BNL³⁹) all'interno di un progetto complessivo (acquisizione di azioni superiori al 50%) che – al 28/6 – è già in piena fase esecutiva, compresa la quota facente capo al contropatto: la lettura della descrizione delle quote che assommate portano UNIPOL a disporre del 51%, infatti, non fa alcun riferimento all'incertezza circa la disponibilità della quota del contropatto, ma – semmai – di quella “residua”, che le banche “amiche” sono chiamate ad acquistare (Fiorani per primo).

Si vuole con ciò dire che la telefonata ha una forte valenza probatoria anche per smentire uno degli assunti costanti delle difese ossia che i contatti decisivi con il contropatto – e cioè le trattative finalizzate all'accordo che rendesse disponibile tale quota per Unipol – iniziarono alla fine di giugno/inizi di luglio, per concludersi il 17.7; se cioè al 28.6 Fiorani è in grado di descrivere una sequenza di numeri e di percentuali che conducono al 51%, la circostanza che egli indichi nel dettaglio la ripartizione delle “piccole” quote delle banche, e “salti” all'indicazione del 51% senza alcuna ulteriore aggiunta (come sarebbe – banalmente – il riferimento all'inizio delle trattative con il contropatto, secondo l'impostazione difensiva, e dunque l'assoluta incertezza, a quel momento, della disponibilità della MAGGIORE quota), può solo significare che egli fosse pienamente consapevole della

³⁹ In realtà. BPL non procederà a questi acquisti (e dunque in aggiunta rispetto a quelle che BPI aveva acquistato in maggio; v. i riferimenti nella tel. supra citata “*Mi dai lo swap con Deutsche che c'è dentro le... BNL?*”) ma si limiterà ad un acquisto minimo il 18.7 e a stipulare con UNIPOL contratti di call; le ragioni sono “spiegate” dallo stesso Consorte in una telefonata citata in seguito, ossia per ragioni di prudenza “vista l'aria che tira”

disponibilità di tale quota, e che non vi fosse affatto – a quel momento – soltanto l’inizio di una trattativa.

Ma, ancora, la circostanza che Fiorani sapesse - al 28.6 – quale fosse la strategia di UNIPOL è significativa per un duplice ordine di ragioni: da un lato la veridicità di quanto egli riferisce è confermata dallo stesso Consorte che nelle telefonate del 17 e 18.7 - a “giochi fatti” – fornisce la stessa descrizione degli eventi, e dall’altro la tempistica dimostra che Fiorani ne fosse a conoscenza come diretto ed immediato partecipante sin dall’inizio, ossia prima ancora che lo stesso Consorte potesse “finalmente” darne conto, nelle citate telefonate, che si riportano di seguito

Tel. del 17.7.05 delle 21.57 n. 1064

Giovanni - Sai per... Domani verrà fuori una cosa...adesso... adesso te la dico con grande chiarezza.

Piero - Eh.

Giovanni - Alle quali nessuno di loro ha pensato.

Piero - E cioè?

Giovanni - Noi domani usciremo che le azioni degli immobilariisti le comprano tre banche mondiali.

Piero - (Ride).

Giovanni - Che sono la Nomura...

Piero - Mh.

Giovanni - La Nomura, la Deutsche Bank e le Credit Suisse.

Piero - Eh. Quindi non le comprate voi?

Giovanni - No, le comprano quattro banche italiane.

Piero - Sì.

Giovanni - Quattro cooperative.

Piero - Sì.

Giovanni - E Hopa.

Piero - Eh, eh... ma fate un gruppo, fate una società?

Giovanni - Comprano... No, no, no, no. Loro comprano il 27,2%.

Piero - Mh.

Giovanni - E si tengono le azioni.

Piero - Sì, ma...

Giovanni - Io lancio l’OPA.

Piero - Mh. E li prendi da loro.

Giovanni - No.

Piero - No.

Giovanni - Se mi arrivano le azioni dal mercato, loro rimangono alleati nostri.

Piero - Ah.

Giovanni - Industriali. Noi arrivano al 51 e loro detengono il trenta... il 36. Noi abbia...

Piero - Sì, tu comunque... Unipol comunque il 51 ce l’ha.

Giovanni - Se non m’arriva dal mercato, loro me li da... mi hanno già rilasciato, e domani lo comunichiamo al mercato, una *call*...

Piero - Sì.

Giovanni - Per cui io ho il diritto in qualunque momento di comprare tutte le loro azioni.
Piero - Ma è straordinario!

Tel. del 18.7.05, ore 8.12, n. 1084

Gianni - Ciao Massimo, sono Consorte.

Massimo - Gianni ciao, come stai?

Gianni - Abbastanza bene. (*Risatina*). Malgrado... malgrado tutto, e malgrado abbia dormito tre ore. No, ti volevo dire... informarti di quello che sta avvene... che avverrà stamattina.

Massimo - Sì.

Gianni - Credo sia corretto. Allora, intanto quello che mi fa più piacere è che non ha capito niente nessuno.

Massimo - (*Risatina*).

Gianni - Perché io sono diabolico.

Massimo - (*Risatina*).

Gianni - Allora, tutte le azioni del contropatto non le compra Unipol, eh.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Ma le comprano tre banche internazionali. Fanno un'alleanza strategica con noi.

Massimo - Ah.

Gianni - Più le comprano quattro cooperative.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Hopa e due imprenditori privati, che nessuno se l'aspetta.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Nessuno c'è arrivato.

Massimo - Ho capito. Ho capito.

Gianni - I quali fanno patto di sindacato e concerto con noi e rimangono soci stabili in BNL.

Massimo - Ho capito.

Gianni - Le banche sono Nomura, Deutsche Bank e Credit Suisse.

Massimo - Quindi eh... sostanzialmente quindi la maggioranza di BNL sarà nelle mani di Unipol e di queste tre banche straniere...

Gianni - No, no, no, no. Il 51% sarà di Unipol.

Massimo - Eh.

Gianni - E tutto il resto degli altri pattisti. Che se lavoro, lavoro bene io, Massimo.

Massimo - (*Risatina*).

Gianni - Capito?

Massimo - Ho capito, ho capito.

Gianni - Nessuno ha la più pallida idea naturalmente di questi soloni, no? Quindi noi abbiamo realizzato no...una banca... abbiamo salvato la BNL in Italia, abbiamo realizzato tre alleanze strategiche con le tre principali banche europee e mondiali.

Massimo - Eh, accidenti!

Gianni - Poi... poi ci sono quattro Popolari.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Che sono Popolare dell'Emilia, Popolare di Vicenza, la Cassa di Risparmio di Genova e la Popolare di... di Lodi, la quale Popolare di Lodi, perché tu lo sappia, aveva un 1,67 da diverso tempo, non ha comprato nulla, ed entra con quell'1,67 che aveva.

Massimo - Ho capito. Quindi è restata ferma esattamente come (inc. voci sovrapposte).

Gianni - E sì, perché non volevo rotture di palle, visto l'aria che tira in giro.

Massimo - Sì.

Gianni - Poi ci sono quattro cooperative, che sono Coop Adriatica, Coop Estense, Nova Coop e Coop Liguria.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Poi piccole quote, c'è un imprenditore che tu conosci, Marcellino Gavio.

Massimo - Sì.

Gianni - E un altro...

Massimo - (inc. voci sovrapposte) uscito all'ultimo momento sui giornali.

Gianni - Esatto. e poi Pascotto, che è un imprenditore...cioè imprenditore, è un signore che ha un fondo personale di 10 miliardi di dollari, Massimo. Abbiamo voglia a lavorare noi. (*Ride*). Di suo personale. Si chiama Glenbrook ed è a Los Angeles.

Massimo - Ho capito. E sì, in effetti... (*Risatina*).

Gianni - Quindi noi non compriamo niente. Non so se è chiaro.

Massimo - Sì, tu praticamente resti con quello che c'hai ed hai...

Gianni - Esatto, e lancio l'OPA.

Massimo - (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Lancio l'OPA.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Su... sulla parte residua, e questa... c'ho da questi qui una *call*, per cui ho coperto i due estremi. Se dall'OPA non m'arriva niente, questi qua mi danno tutte le loro azioni e siamo al 51.

Massimo - Sì.

Gianni - Se dall'OPA mi arriva, posso arrivare al massimo a detenere il 63 perché i nostri allegati hanno il 37. Sto (inc. audio disturbato) eh.

Massimo - Sì. Sì, sì, certo. Senti Gianni, questo... l'OPA che tu lan... lanceresti a questo punto, ma ti sei fatto un calcolo a quale prezzo dovresti lanciarla?

Gianni - Il prezzo è 2,56, ma io la lancio a 2,70. Lo dico all'amico, eh.

Massimo - Sì, no, certo, ci mancherebbe.

Gianni - E la lancio a 2,70 che è esattamente il prezzo al quale stanno avvenendo in questo momento le transazioni ai blocchi, così nessuno ha niente da ridire.

Massimo - Esattamente. A questo punto glielo dai... dai a... a chiunque abbia l'interesse a darti... a darti le azioni, lo stesso prezzo che stai pagando per i blocchi.

Gianni - Che stanno pagando queste banche e questi alleati agli immobilizeristi.

Massimo - E loro escono completamente, da quello che (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Totalmente, Massimo. È impossibile lavorava con 'sta gente. Cioè è una roba... al di là del bene e del male. È stata una roba... (*Risatina*), (inc. perché ride) terrificante.

Comunque siamo in dirittura d'arrivo. No, siccome... (inc. voci sovrapposte).

Massimo - Tu sei soddisfatto comunque, sì?

Gianni - Ah beh, guarda, più di così non so cosa devo fare. Sono riuscito a tenere nascosta la... la... l'operazione che in realtà stavo costruendo. Perché tutti si aspettano stamattina che dagli immobilizeristi compra Unipol, no?

Massimo - Sì, questa è una delle... (*Risatina*), delle attese, che c'è appunto la...

Gianni - (*Ride*).

Massimo - L'acquisto... l'acquisto di Unipol a...

Gianni - E poi tutti quanti dicevano... Eh. E poi dicevano: "Come cazzo fa poi a fare l'OPA", no? E perché il 37 io l'ho già collocato.

Massimo - Certo. A questo punto sostanzialmente, appena finisce il... i blocchi stanno passando adesso.

Gianni - Sì, sì.

Massimo - Quindi tra... tra un poco poi andranno anche sul... sul mercato. Tu quand'è che pensi di comunicare il...

Gianni - Ma nell'arco di un paio d'ore faccio il comunicato. Lo sto mettendo a punto. Però aspetto che siano chiuse tutte le transazioni.

Massimo - Sì, questo lo (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Mi sono... mi sono già messo d'accordo con la Consob. Ieri ho concordato con loro il comunicato. L'avrai visto ieri sera.

Massimo - Sì. Sì, mi hanno... mi hanno informato i miei.

Gianni - Ecco. E adesso faccio invece un comunicato dove lancio l'OPA. Dove comunico l'intenzione di lanciare l'OPA seguendo tutti gli iter, diciamo, no?

Massimo - Sì, certo. No, beh, a questo punto la...l'operazione la puoi mettere tranquillamente in chiaro, perché ormai è fatta.

Due precisazioni immediate.

Uno degli aspetti che Consorte descrive ai suoi due interlocutori – ossia la circostanza che non sia UNIPOL ad acquistare le azioni dei contropattisti ma altri (cooperative, banche straniere, banche e imprenditori italiani alleati) – viene enfatizzato come l'elemento di “sorpresa” per il mercato o per gli osservatori esterni, che si aspettavano un diretto acquisto da parte di UNIPOL delle azioni degli immobilizaristi; a parte questa particolare caratteristica degli accordi stipulati da UNIPOL, ciò che rileva in questa telefonata non è tanto il fattore sorpresa, ma la descrizione del meccanismo del lancio dell'OPA con la certezza del 51%, certezza che Consorte descrive ai suoi interlocutori a prescindere dalla risposta del mercato (se non arriva dall'OPA, noi otteniamo il 51% con le call), meccanismo che coincide perfettamente con la descrizione che Fiorani dà dell'operazione il 28.6.

Ma – si noti – per avere la CERTEZZA di contare su una quota che – sommata con quella di UNIPOL (14,99%) – portasse al 51% non si poteva in alcun modo prescindere dalla quota dei contropattisti (27%).

Questo punto appare di rilevanza centrale nella ricostruzione della vicenda, e dunque alla sua considerazione devono essere anteposti alcuni dati di fatto imprescindibili, il primo dei quali afferente la situazione dell'azionariato BNL all'epoca dei fatti e la sua ripartizione in blocchi contrapposti che si riflettevano sulla governance della Banca.

Il punto è stato oggetto di molteplici approfondimenti in udienza, sia ad opera degli imputati che dei testimoni e CT; su un punto vi è convergenza totale da parte dei soggetti citati, ossia che all'epoca

dei fatti la coesistenza di tre raggruppamenti azionari – legati ciascuno da un patto parasociale – rendesse estremamente complessa la governance della banca, tanto da determinarne una sostanziale paralisi; parimenti acclarato dal dibattito è la circostanza che tale problematica fosse oggetto di attenzione degli organi di vigilanza e dunque – in primis – da parte del Governatore.

Come è noto, nel periodo immediatamente antecedente i fatti qui in oggetto – e dunque all'aprile 2005 - il cd “patto” costituito da BBVA, Generali e Dorint raggruppava il

28,39%⁴⁰, mentre il contropatto una quota intorno al 24/25%⁴¹; il terzo raggruppamento – cd “pattino” costituito da Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Vicenza – raccoglieva poco meno del 7,5%; UNIPOL (unitamente ad Aurora) era titolare del 1,97% al gennaio 2005, riducendosi così il “flottante” a circa il 35%

Come si può notare, i due principali patti erano titolari ciascuno di una quota prossima al 30% (percentuale notoriamente rilevante a fini dell’OPA obbligatoria) e dunque una qualsiasi iniziativa che volesse porsi come obiettivo l’acquisizione della maggioranza dell’azionariato BNL non poteva prescindere dalla considerazione dei “pacchetti” azionari riferibili all’uno od all’altro raggruppamento.

d) - La genesi dell’accordo - Valutazione delle dichiarazioni di Fiorani

Tenendo dunque sullo sfondo le vicende relative alla cosiddetta scalata della Banca Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi e parallelamente l’origine e la natura dei rapporti tra Fiorani e Fazio, deve ora considerarsi l’aspetto relativo alla governance di BNL - con particolare riguardo alla composizione dell’azionariato nei termini sopra sinteticamente ricostruiti – che costituisce una premessa essenziale per l’analisi della genesi e lo sviluppo dell’accordo.

Le problematiche relative alla governance di BNL sono state analiticamente ricostruite da Fiorani sia nel corso dell’incidente probatorio acquisito nel presente procedimento, sia nel corso della discussione del medesimo nel procedimento cosiddetto della Banca Antonveneta, sia infine nel corso dell’esame svolto all’udienza del 24 giugno 2010 nel presente procedimento; l’aspetto è stato altresì preso in considerazione e analiticamente descritto anche dal governatore Fazio nelle sue dichiarazioni spontanee e nell’esame (udienze del 4 e 5.11.2010) ed ancora considerate da Frasca nel corso del suo esame.

Come si accennava in precedenza, in base ai dati numerici sopra esposti, tutti i soggetti fin qui citati hanno concordemente attribuito alle caratteristiche della composizione dell’azionariato BNL le ragioni della difficoltà di garantire alla banca una governance stabile che potesse farsi carico dei molteplici aspetti problematici evidenziati dall’ispezione della fine del 2003 (che si protrasse fino all’ottobre del 2004⁴²; concordemente – inoltre – tutti i soggetti sentiti nel processo hanno fatto risalire al 2004/2005 l’acutizzarsi del problema, considerato che se i problemi di BNL traevano origine dal 1998 (ossia dalla privatizzazione), solo in tempi recenti le scelte di raggruppamento dei soci più rilevanti – coagulatesi in un patto e, di reazione, in un contropatto - avevano condotto ad una situazione di stallo, oggetto di attenzione da parte di Bankitalia, specie quando – come riferito da Fazio (v. udienza del 4.11.2005) – il contropatto aveva annunciato a Bankitalia la sua intenzione di entrare nel cda di BNL con l’assemblea del 2005.

Vale qui la pena di aprire un breve inciso.

La costituzione del contropatto è del luglio del 2004 (v.infra - in merito al contenuto – cap. relativo a Caltagirone; Ricucci si aggiunse il dicembre successivo⁴³), in “reazione” alla

⁴⁰ In virtù del patto di sindacato e di blocco costituito il 28.4.2004

⁴¹ L’esatta percentuale a disposizione del contropatto si ricava – indirettamente – dalle telefonate nelle quali Consorte indica costantemente come il 27,2% la percentuale complessiva da “piazzare”; in realtà, la quota complessiva come viene ad es. descritta da CONSOB nei procedimenti amministrativi sanzionatori verso vari soggetti (v. meglio infra) era inferiore, ossia intorno al 24%

⁴² V. rel dei CT Resti e Gualtieri, ma anche – concordemente - Fazio

⁴³ Dopo aver cercato di inserirsi, senza successo, nel patto; v. dep. Torano

costituzione del patto dell'aprile precedente; entrambi i raggruppamenti erano stati costituiti in previsione del rinnovo delle cariche in concomitanza con l'assemblea della primavera del 2005: nel rinviare – per la dettagliata ricostruzione di queste vicende, alla CT del Prof. Gualtieri (particolarmente analitica anche nella disamina delle dinamiche e del rapido succedersi degli eventi dalla primavera del 2004 a quella successiva) – non può che constatarsi come l'appuntamento dell'assemblea di BNL del 30 aprile 2005 fosse di particolare pregnanza, posto che da essa sarebbero sicuramente scaturite scelte in grado di influenzare in maniera determinante il futuro della banca; non appare un caso, cioè, che nell'imminenza di questa data, e dunque nei mesi antecedenti, l'attenzione che si coagula intorno alla BNL vede protagonisti i più vari soggetti, ma vede in primis coinvolta Bankitalia che aveva a cuore la “sistemazione” della banca nella prospettiva delineata da Fazio; senza voler qui riprendere il concetto di “italianità” più volte evocato in dibattito, basti considerare come lo stesso Fazio abbia espressamente rivendicato tale scelta (articolandola nelle sue dichiarazioni spontanee) che si può sintetizzare nella tendenziale avversione alla partecipazione di banche straniere nell'azionariato di banche italiane, qualora la loro partecipazione eccedesse un certa quota (il 15%), tenuto conto di come il peso eccessivo di una banca estera – sottoposta a vigilanza delle banche centrali estere – avrebbe di fatto tolto a Bankitalia anche il controllo sulla banca italiana (si rinvia sul punto al cap. relativo alla posizione di Fazio).

In questa prospettiva si spiegano, dunque, le iniziative intraprese per “supportare” il contropatto, ossia di affiancare /sostituire (in tutto o in parte) la quota dei contropattisti per il tramite di un soggetto istituzionale, una banca in particolare, che fosse in grado di apportare un essenziale contributo manageriale ed industriale alle necessarie radicali ristrutturazioni che la BNL necessitava (v. meglio infra).

Non è un caso, dunque, che tali iniziative fossero mal viste dal patto, ed in particolare da Abete, (pur nella sua non ineccepibile posizione di presidente del patto E della stessa Banca), che era nettamente contrario a soluzioni “esogene” (così le ha definite Fazio); e del resto, non può non rilevarsi come apparisse comunque di non particolare “oggettività” o imparzialità la posizione di un governatore che “cercasse” soluzioni che si presentavano *ictu oculi* come contrapposte agli interessi di una cospicua e compatta parte di azionariato (il patto), a prescindere dalle “intenzioni” manifestate (ossia dare stabilità alla governance di una banca); in altre parole, nella premessa di una situazione di oggettiva contrapposizione tra due blocchi, la posizione del governatore appariva non tanto orientata a trovare “una” soluzione a problemi di governance, ma a trovare UNA governance che escludesse una delle due parti e di quella, in particolare, che – al momento – deteneva una maggioranza relativa, e tutto questo in vista dell'assemblea della primavera 2005, dove i due schieramenti si sarebbero fronteggiati e si sarebbero contesi la nomina degli organi esecutivi.

Riagganciando dunque questo profilo, Fiorani colloca il suo intervento nella “operazione Bnl” nel febbraio/marzo 2005 quando venne convocato insieme a Boni presso la Banca d'Italia.

La preoccupazione del governatore finalizzata a garantire stabilità nella governance di Bnl – come sopra indicato – lo aveva spinto ad avvalersi dell'operato di Fiorani in maniera del tutto informale (non può che farsi riferimento alle dichiarazioni rese da Fiorani riguardo ai rapporti con il governatore e le peculiari modalità attraverso le quali lo stretto legame con costui gli consentiva di contattare i più diversi esponenti del mondo bancario e finanziario nella certezza che costoro avrebbero riconosciuto in Fiorani un diretto emissario del

governatore), operato finalizzato a verificare immediatamente la posizione che il contropatto avrebbe tenuto da un punto di vista strategico rispetto al patto; in particolare il governatore aveva manifestato l'esigenza che il contro patto - composto da soggetti portatori di interessi differenziati e prevalentemente di natura immobiliare - fosse in qualche modo sostenuto da un partner istituzionale ed in particolare bancario che fornisse al contro patto una diversa autorevolezza; Fiorani precisa immediatamente che il suo ruolo in questa vicenda non implicava alcun diretto coinvolgimento in termini finanziari essendo la Banca Popolare di Lodi già pienamente coinvolta nella vicenda Antonveneta (si rinvia, ancora al cap.precedente relativo ai rapporti tra tale vicenda e la presente); il ruolo dunque di Fiorani era di collettore di informazioni utilizzabili dal governatore nella prospettiva sopra indicata. Un secondo aspetto degli approfondimenti richiesti dal governatore - e strettamente collegato al primo- era la esistenza e consistenza del cosiddetto pacchetto argentino ossia di un pacchetto di azioni Bnl pari al 10/15% che secondo le informali notizie a disposizione era riconducibile a dei sedicenti argentini⁴⁴; l'interesse per questo pacchetto - di sicura importante consistenza, tenuto conto del complessivo ammontare del cd "flottante"⁴⁵ e della ripartizione delle quote azionarie - era dovuto al fatto che esso rappresentava un elemento di instabilità non essendo chiaramente collocabile in uno degli schieramenti esistenti nell'ambito dell'azionariato Bnl.

I contatti che immediatamente Fiorani e Boni instaurarono riguardavano gli immobiliari (molti dei quali avevano diretti rapporti con Fiorani in quanto clienti della Banca Popolare di Lodi) nonché le più importanti banche che secondo i media potevano avere interesse ad essere coinvolte nella vicenda; dopo questi primi contatti, nel primo successivo incontro con il governatore emerse chiaramente che la persona determinante e sicuramente di spicco nel contropatto era l'ingegner Caltagirone che - secondo Fiorani - teneva comunque diretti contatti con il governatore; risultò molto chiaro che qualunque tipo di approfondimento sulle strategie del contro patto avrebbe dovuto passare per le valutazioni di Caltagirone.

Per quanto riguarda invece il cosiddetto pacchetto argentino, fu Boni⁴⁶ ad interessarsi in merito all'orientamento dei titolari dello stesso ed alla strategia perseguita da questi all'interno della banca, fatto di per ciò stesso rilevante nella prospettiva del governatore per garantire la stabilità della Bnl.

Le prime ricerche di Boni non portarono a nulla di preciso se non che le informazioni a disposizione fossero incerte e contraddittorie⁴⁷; Fiorani da parte sua aveva invece contattato Ricucci, Coppola, i fratelli Lonati e Bonsignore; a loro riferiva i termini delle richieste del governatore ossia di verificare l'orientamento del contro patto in relazione a future scelte strategiche in vista della stabilità della banca che stava a cuore al governatore: in sintesi la domanda che Fiorani rivolse ai soggetti sopraindicati era (nelle sue parole) "la Banca d'Italia mi chiede di sapere se voi siete contropattisti stabili o se invece fate un'operazione

⁴⁴ A prescindere dalle "voci" circolanti e riportate sui media, il dato a disposizione di tutti i soggetti coinvolti era *in primis* la riconducibilità di tale percentuale ad un unico soggetto (o comunque, facente capo a qualcuno in grado di disporre in questi termini) ed in secondo luogo che vi fosse una assoluta mancanza di dati certi circa l'identificazione dei detentori, mai "manifestatisi" nelle assemblee (v. meglio infra)

⁴⁵ Si rinvia al grafico slide n. 11 della presentazione Gualtieri 24.3.11, che riporta l'entità del flottante a paragone delle quote attribuibili a soggetti ben individuati, nell'arco di tempo che va dal 31.12.2003 al 21.5.2005

⁴⁶ Sul punto v. anche le dichiarazioni rese da Boni nel corso dell'incidente probatorio (v.ud del 23.6.06): Boni risulta infatti essere stato il principale "esecutore" delle ricerche del pacchetto avendo avuto diretti contatti con i soggetti che, via via, venivano individuati come possibili detentori/intermediari nella gestione del pacchetto; v. anche infra nel presente capitolo

⁴⁷ Si rinvia, peraltro, a quanto Boni riferisce in merito al contatto avuto con Bonsignore, perfettamente coincidente con quanto riferisce Fiorani, e sul quale v. infra

per meri scopi speculativi”; le risposte ottenute furono diversificate in quanto Coppola riferiva di volere restare nel contro patto, e di avere un ruolo nella banca; in termini analoghi gli rispose Lonati, mentre Ricucci disse che sarebbe rimasto socio stabile fino a quando non fosse arrivato qualcuno che gli avesse offerto un prezzo maggiore.

Nell'ambito di questo mandato e nel corso di questi contatti intervenne un elemento di novità ossia che la Banca Popolare di Verona e Novara aveva avviato contatti con la Banca d'Italia proponendosi come partner ideale per l'acquisizione della Bnl.

In questa prospettiva, la popolare di Verona e Novara aveva immediatamente preso contatto con i contro pattisti, instaurando trattative relative al prezzo delle azioni, nella premessa che la quota dei contropattisti avrebbe rappresentato per la banca un passaggio imprescindibile per poter poi procedere al lancio di un'OPA.

Valga qui la pena di aprire un inciso sulla vicenda relativa al coinvolgimento della Banca Popolare di Verona e Novara così come ricostruita dai testi Innocenzi⁴⁸ e Fratta Pasini⁴⁹, e sulla quale hanno altresì riferito lo stesso Fazio⁵⁰ e Frasca⁵¹ (rinviando peraltro al prosieguo ogni valutazione in merito al significato della vicenda rispetto ai fatti che qui ci occupano).

I testi hanno concordemente dato conto delle fasi attraverso le quali si era sviluppato l'interesse della Banca Popolare di Verona Novara per BNL, dei contatti tenuti con Banca d'Italia sin dall'inizio di tale interessamento (agosto 2004) nonché di quelli immediatamente intrapresi con i contro pattisti e tesi a verificare la loro disponibilità alla cessione del pacchetto a loro disposizione; i medesimi testi, nonché il teste Gianni⁵² (all'epoca legale di Caltagirone) hanno comunque dato conto del contenuto delle trattative intraprese con i contro pattisti e delle sostanziali ragioni di disaccordo, trattative che avevano avuto ad oggetto altresì condizioni più articolate cui era subordinata l'uscita anche parziale dei contro pattisti, tenuto conto che - specie per quanto riferito in dibattimento dal teste Gianni - la posizione di Caltagirone era differenziata rispetto agli altri; nella premessa che comunque secondo Caltagirone ciascuno dei contropattisti avrebbe dovuto negoziare singolarmente con la banca, per quanto riguarda la propria posizione Caltagirone aveva formulato specifiche richieste alle quali subordinare l'accordo con la popolare di Verona, ossia la presidenza della Banca, il mantenimento della sede a Roma e la stipula di un'opzione put a suo favore; indicando solo incidentalmente che queste condizioni non erano state ben “digerite” dalla banca, Gianni attribuisce a un disaccordo sul prezzo il fallimento delle trattative con il contro patto, pur riferendo che lo scarto tra domanda e offerta era minimo⁵³.

Sulla vicenda Fazio ha operato una ricostruzione che aggiunge dettagli di non scarsa rilevanza; ha innanzitutto descritto come, mentre Fiorani elaborava e proponeva il suo progetto di coinvolgimento della banche popolari (sia pure non ancora ben individuate, v. meglio infra), era intervenuto l'interessamento della Popolare di Verona e Novara, il cui progetto – “ben più serio”, secondo Fazio – era di stipulare un accordo con il contropatto e

⁴⁸ vedi udienza del 15.4.10

⁴⁹ vedi udienza del 19.11.10

⁵⁰ vedi udienze del 4 e 5.11.10

⁵¹ vedi udienze del 5, 11,18.11.10

⁵² vedi udienza del 25.11.10

⁵³ Fratta Pasini, invece, descrive molto più dettagliatamente le ragioni alla base del mancato accordo, relegando la questione del prezzo ai margini, e descrivendo, invece, come le richieste dei contropattisti (coi quali singolarmente avrebbe dovuto essere raggiunto un accordo) erano articolate e complesse, al di là di quanto Fratta Pasini si era raffigurato; si rinvia alle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 19.11.2010, che verranno meglio trattate nel capitolo relativo alla prova dell'accordo, v. nota 86

di lanciare un OPA obbligatoria, stante il superamento, con tale acquisizione, del 30%⁵⁴; le trattative della banca con il contropatto proseguirono nel mese di marzo ed in termini di serietà, tanto che gli esponenti della banca riferirono al governatore che le trattative sarebbero terminate il fine settimana del 19/20 marzo, la qual cosa spinse Bankitalia ad allertare la propria struttura centrale e la filiale di Verona (per far fronte al quel fine settimana, si disse a queste filiali di rimanere aperte perché passano le autorizzazioni sempre presso le nostre filiali, la vigilanza scrive una lettera alla filiale di competenza, la filiale di Novara, o di Verona in questo caso, la filiale di Verona ricopia la lettera e la trasmette, quindi dicemmo di rimanere aperti il sabato e domenica”).

In ogni caso, la trattativa fallì in coincidenza con il lancio dell'OPS da parte di BBVA: sul punto, quasi concordemente tutti testi sopra detti hanno posto in correlazione il fallimento dell'iniziativa della Banca di Verona ed il lancio dell'OPS, anche se non sempre concordemente come relazione univoca di causa ed effetto; in particolare, per alcuni il fallimento dell'iniziativa della Verona aveva avuto un effetto propulsivo del lancio dell'OPS (così per Fiorani, e, secondo costui, anche per Fazio⁵⁵), ma in ogni caso l'interesse della popolare di Novara aveva focalizzato l'attenzione del mercato su Bnl, ed in tale contesto l'iniziativa del Banco di Bilbao aveva avuto un effetto dirompente specie per quanto riguarda le iniziative del governatore.

Su questo punto, Fiorani riferisce univocamente dell'amarezza del governatore, che era abbattuto dalla sequenza degli eventi.

Il lancio dell'ops da parte del Banco di Bilbao ebbe l'effetto di accelerare le consultazioni e le iniziative del governatore attraverso Fiorani; lo stesso Fiorani e Bianchi (vedi l'udienza del 25.2.11) - ex-capo della vigilanza in Banca d'Italia, predecessore di Frasca - ricostruiscono concordemente di aver avuto notizia del lancio mentre si trovavano insieme ad un convegno a Perugia il giorno 18 marzo e che avuto notizia di ciò Fiorani immediatamente aveva contattato il governatore che, a sua volta, aveva convocato riunione a casa sua la mattina di sabato 19 marzo; tralasciando per un momento la ricostruzione del dettaglio della giornata del 19 marzo (ed in particolare i partecipanti, i luoghi e le iniziative in ordine alla successione degli incontri dapprima presso la casa del governatore, poi presso l'abitazione di Caltagirone, ed in seguito in Banca d'Italia e ancora dal governatore), giova qui sottolineare che Fiorani dopo il primo incontro dal governatore unitamente a Boni, Bianchi, Frasca, Borghesi e Di Tadi si era recato - unitamente a questi ultimi due, Boni e l'avvocato Gianni - a casa di Caltagirone; era stato comunque Fazio ad incoraggiare Fiorani a recarsi da Caltagirone per verificare le sue intenzioni rispetto all'o p.s. del Banco di Bilbao: spiega Fiorani (dibattimento Anton Veneta udienza 10 febbraio 2010), che se in Anton Veneta il referente certo era Fiorani stesso, Bankitalia non ne aveva ancora riguardo a BNL.

Se invece Fazio attribuisce interamente a Fiorani ogni iniziativa in merito all'incontro sia a casa sua che da Caltagirone, non può peraltro negare due dati di rilievo: il primo che, in

⁵⁴ Sebbene i contropattisti non avessero il 30% - ma poco meno, all'epoca - e la BPVN non fosse socia di BNL, così Fazio descrive il progetto, indicando, dunque, che l'acquisizione della quota del contropatto comportava l'obbligo di lancio dell'OPA (*“Questo nuovo progetto rappresentava una evoluzione di quello dell'anno prima, prevedeva un accordo fra la Banca Popolare di Verona e Novara e il Contropatto, la cui partecipazione complessiva sarebbe dovuta scendere sotto il 15%, sempre per il discorso del 15 che vale anche per gli italiani. A seguito della acquisizione di alcune quote degli immobilariisti, avrebbe fatto seguito da parte della Banca Popolare di Verona e Novara il lancio di un'Opa obbligatoria perché avrebbe superato il 30%”*)

⁵⁵ Fiorani testualmente riferisce del commento di Fazio in merito “ tu pensa, oltre al fatto di aver avuto il danno c'è la beffa che questi adesso hanno mosso come condizione consequenziale il Banco di Bilbao a lanciare l'ops”

occasione dell'incontro del 19.3, Fiorani ripropone la sua idea della cordata di banche popolari, dicendo di avere già contattato Leoni sul punto, tant'è che lo stesso Fazio conferma di averlo chiamato il giorno stesso (da Leoni ebbe la conferma che Fiorani gli aveva parlato in termini identici del progetto di rilevare le quote degli immobiliari in modo da partecipare alla governance della banca); in secondo luogo, Fazio conferma che il progetto "andava bene", ma che doveva essere meglio dettagliato: se da un lato, infatti, Fiorani aveva notizie dirette da parte degli immobiliari in merito alle ragioni del fallimento delle trattative con la Popolare di Verona e Novara, dall'altra era ancora incerto il comportamento del contropatto; l'idea di recarsi da Caltagirone era – secondo Fazio - da attribuire a Fiorani, tanto che il governatore ne venne informato solo successivamente: Fiorani (secondo i ricordi di Fazio) gli disse – in merito al suo progetto - di aver ricevuto da Caltagirone "una generica disponibilità a valutarlo ove se ne fosse presentata l'occasione"⁵⁶. Secondo Fiorani, invece, fu esplicitamente Fazio a invitarlo a recarsi da Caltagirone, apparendo indispensabile il suo interpellato in merito alle intenzioni del contropatto (Boni conferma integralmente la cosa, affermando "A noi disse il Governatore: "Dovete andare lì e parlare", ci fece andare giù per quello"; pag. 577 I.P.)

Il contenuto dei discorsi tenutisi in questa occasione riprendevano sostanzialmente il filo dei discorsi già avuti (secondo Fiorani) con lo stesso Caltagirone in occasione di un precedente incontro, manifestando al contempo disappunto in ordine alla scarsa disponibilità manifestata dalla Banca di Verona rispetto alle sue richieste; in questa sede Caltagirone avrebbe manifestato la sua posizione nei seguenti termini: avrebbe ribadito le proprie richieste (perfettamente coincidenti con quelle appena fatte alla popolare di Verona Novara), ossia la presidenza della banca per nove anni e la stipula di un'opzione put a suo favore e ad un prezzo predeterminato da parte dei contro pattisti che sarebbero rimasti, condizioni che poneva per aderire al piano del governatore, ossia la ricerca di partner istituzionali/banche in appoggio al contro patto, o in altre parole, che avrebbero sostituito i contro pattisti che intendevano vendere le proprie quote.

A questo punto Fiorani inserisce l'argomento già oggetto di proposta al governatore, ossia che fossero un gruppo di banche popolari a svolgere questo ruolo di sostegno del contro patto per renderlo più forte a livello istituzionale; nel piano di Fiorani erano state inserite la popolare di Lodi, la popolare dell'Emilia-Romagna, la Banca Popolare di Vicenza e la Carige; per ciascuna di queste banche, Fiorani spiega le ragioni del coinvolgimento o meglio le ragioni per le quali le aveva prese in considerazione: oltre la popolare di Lodi, la vicentina era già socia di Bnl (incardinata nel cosiddetto pattino), la Carige aveva già manifestato l'esigenza di condividere la vendita di prodotti assicurativi; questo piano già a suo tempo riferito al governatore (quantomeno a febbraio), viene proposto a Caltagirone che chiese se queste banche fossero effettivamente disponibili e di "ridisegnare la mappatura del nuovo contro patto"; all'esito dell'incontro, Fiorani, che nel corso dello stesso aveva fatto riferimento al pacchetto argentino, ricevette da Caltagirone l'invito a contattare un

⁵⁶ Il teste Borghesi riferisce di una esplicita contrarietà di Caltagirone rispetto all'iniziativa del BBVA: "Cioè che lui riteneva non accettabile che una banca come BNL fondamentale non solo per il Paese, ma per il territorio, finisse in mano agli spagnoli. Aggiungo di più: c'era stata anche un'esperienza precedente, molto brutta e negativa, vale a dire l'ingegner Caltagirone aveva cercato di acquisire una società immobiliare in Spagna e con modalità – mi permetto di dire – totalmente illegali, la controparte spagnola si era messa di traverso, compiacente la Consob spagnola, impedendo questa acquisizione. Cosa di cui l'ingegner Caltagirone se l'era legata al dito. Quindi quando ha visto gli spagnoli venire a casa sua a voler fare una acquisizione, al di là del corretto ideale "BNL vorrei che rimanesse una banca italiana con la sede a Roma", probabilmente si è inserito anche questo aspetto di rivalsa"

nominativo - un avvocato ginevrino tale Fischele - che avrebbe potuto fornire informazioni sul pacchetto, ricevendo un biglietto con annotato il nome⁵⁷.

Nel corso dell'incontro a casa di Caltagirone, Fiorani ricevette da costui la richiesta di sapere quali fossero le intenzioni di Unipol nei confronti dell' o p.s. di Bilbao; Fiorani decise allora di telefonare a Consorte ma non trovandolo parlò con Sacchetti al quale girò la domanda; Sacchetti rispose telegraficamente che Unipol non aveva ancora deciso, restando in attesa di verificare il comportamento delle Generali; nel dibattito Anton veneta, Fiorani riferisce di avere detto espressamente a Sacchetti che il governatore (non così esplicitamente indicato ma come "chi tu sai") stava cercando di formare un nuovo patto e che quindi al governatore interessava espressamente rinforzare il contro patto con partner istituzionali; riferì poi la risposta Caltagirone.

Ancora, riferisce Fiorani che Caltagirone gli disse espressamente che Bonsignore avrebbe preso contatti con lui in merito all'operazione Bnl; Fiorani precisa che l'indicazione non riguardava il pacchetto argentino (su quello aveva già ricevuto da Caltagirone l'indicazione dell'avvocato Fischele), ma proprio in merito a Bnl.

Qualche ulteriore precisazione sull'incontro del 19.3 e sui contenuti.

I testi sentiti sul punto (Bianchi, Borghesi, Di Tadi, Gianni), oltre a Fiorani, Boni, Fazio e Frasca, hanno ricostruito – ciascuno per la propria "parte" (Gianni, ad esempio, non partecipa all'incontro a casa del governatore) – una sequenza univoca, ossia che dopo l'incontro a casa del Governatore vi fu un incontro interlocutorio presso la sede di Efibanca (una consociata della B.P.Lodi) per incontrare l'avv. Gianni, un successivo accesso presso l'abitazione di Caltagirone e un successivo rientro di un gruppo in Banca d'Italia (Di Tadi e Borghesi) per un incontro con Frasca, mentre Fiorani tornò a casa del Governatore.

Su altri punti essenziali, inoltre, vi è quasi unanime convergenza di ricordi:

- Borghesi conferma che oggetto della conversazione presso la casa del governatore fu non solo Anton Veneta, ma anche BNL, soprattutto perchè il Governatore vedeva queste due operazioni "concatenate" e riteneva che vi fosse una comune regia delle due banche estere, per iniziative – inoltre - che il Governatore non vedeva di buon occhio; se per AV Fiorani era già ampiamente coinvolto, non altrettanto poteva dirsi per BNL dove ancora non si comprendeva quale soggetto potesse essere assumere

⁵⁷ Il punto è stato oggetto di approfondimento in sede di controesame da parte del difensore di Caltagirone, che ha utilizzato, per contestare le dichiarazioni rese a Fiorani, i verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento antonveneta; nella successione di domande e risposte in merito al biglietto che Fiorani avrebbe ricevuto da Caltagirone, viene ripetutamente fatto riferimento ad un altro biglietto - con le medesime indicazioni - che lo stesso Fiorani avrebbe ricevuto da Bonsignore, incalzando Fiorani in merito alla ricezione di un primo biglietto da Bonsignore, prima del 19.3, e di un secondo, ricevuto da Caltagirone a casa sua nel corso dell'incontro del 19 marzo; Fiorani ha dichiarato di confermare sul punto quanto dichiarato nel procedimento Anton veneta e dunque di ribadire di ricevuto due indicazioni (anche se non specificamente due "biglietti", come già indicato nel procedimento Anton veneta); avendo la difesa contestato a Fiorani il verbale di dichiarazioni rese nel procedimento Anton veneta esclusivamente nella parte in cui Fiorani parla della ricezione del biglietto da Bonsignore, la lettura completa di tale verbale rende evidente che Fiorani anche in quella sede ebbe a dichiarare di avere ricevuto due indicazioni - una da Bonsignore ed una da Caltagirone - e dunque che l'indicazione del biglietto ricevuto da Caltagirone non è avvenuta per la prima volta in questo processo. Si riporta di seguito la parte del verbale contenente la ricostruzione completa: " Caltagirone ci comunica anche durante l'incontro che ci farà avere informazioni di dettaglio sul pacchetto degli argentini... Io dico ma per la verità me le ha già date l'onorevole Bonsignore (...). A lui certo perché io a un certo punto non riesco a capire più nulla, questi argentini c'erano dappertutto (...) Lui fa "sì sì va bene comunque lei prenda contatti con questo avvocato", " no ingegnere li ho già presi ma questo avvocato mi sembra mi ricordo che ho detto forse un "brubru" una cosa del genere devo aver detto proprio una frase del genere perché lui non aveva capito cosa volesse dire "brubru" ma gli ha spiegato poi che voleva dire che era una persona che non mi sembrava granché insomma inconsistente.. Caltagirone mi accompagna l'uscita mi ricordo mi dice (...) mi prendeva in disparte rispetto agli altri (...) mi ha accompagnato verso l'uscita io dico vabbè non capisco più niente ma andiamo avanti"

veste analoga; e nella premessa che in BNL il contropatto fosse “debole”⁵⁸ (sic), l’idea di Fiorani era di trovare dei soggetti istituzionali che potessero avere un interesse industriale, proponendosi in prima persona con la Popolare di Lodi; Di Tadi sintetizza così la logica di Fiorani: “mettere insieme un nocciolo duro in grado di contrastare l’offerta degli spagnoli, facendo leva sulle azioni degli immobiliari”;

- A casa di Caltagirone si parlò apertamente del progetto di Fiorani a “sostegno” del contropatto, della circostanza che alcuni dei pattisti meno graditi a Caltagirone potessero essere sostituiti, e delle richieste – in reazione a ciò – messe sul tavolo da Caltagirone (la presidenza della banca per nove anni, la possibilità di salire individualmente oltre il 5%, una put di uscita, il mantenimento della sede BNL a Roma): così riferisce Di Tadi, che indica queste condizioni come quelle rappresentate da Caltagirone per “non cedere, (...) tenersi le azioni e a non cederle quindi ad una eventuale offerta degli spagnoli”, mentre Borghesi indica che Caltagirone aveva cercato di approfondire con Fiorani il punto relativo alla sua personale possibilità di salire oltre il 5% (Caltagirone si era consorziato solo per contare di più, ma avrebbe preferito essere solo), in ragione del fatto che Fiorani aveva “straordinarie relazioni” con Bankitalia);
- Per quanto riguarda la telefonata a Sacchetti, sebbene Di Tadi, Borghesi e Gianni non abbiano ricordo o comunque riferiscano di non averne avuto contezza, la circostanza è comunque confermata – oltre che da Boni – dallo stesso Consorte (v. udienza 7.10.2010); tutti e tre – Fiorani, Boni e Consorte - riferiscono contenuti sovrapponibili, ossia che l’interpello era relativo alla verifica circa l’atteggiamento che Unipol avrebbe assunto verso l’OPS e che la risposta fu “attendista” (avrebbero verificato cosa facevano le Generali)
- Sul pacchetto argentino, Di Tadi ricorda non solo che l’argomento fu espressamente indicato dall’avv. Gianni quando – presso la sede di Efibanca – fecero i “conteggi” delle azioni BNL facenti capo a soggetti individuabili (Gianni riferì che aveva avuto indicazioni da Caltagirone che su questo pacchetto del 10% “si poteva lavorare”), ma che Caltagirone ribadì nel corso dell’incontro “Mah, su quelli secondo me possiamo fare affidamento”, un qualcosa del genere, “Su quelli possiamo sostanzialmente contare” (v. Di Tadi, ud. 15.4.10)

Fiorani informò poi Fazio del contenuto dell’incontro da Caltagirone anche con riferimento alle richieste dello stesso come condizione per aderire ai desiderata del governatore e ricevette dallo stesso governatore mandato di approfondire la questione legata al pacchetto argentino.

Ricevette poi effettivamente la visita di Bonsignore presso la Banca Popolare di Lodi che, alla presenza di Boni, lo informò che per il pacchetto argentino aveva già pronta l’operazione di vendita; Bonsignore si dimostrava molto e dettagliatamente informato delle controparti di questo pacchetto indicando di avere già dato indicazioni ai contraenti affinché le mettessero sul mercato, dettando condizioni in merito a dove doveva avvenire l’operazione (Singapore) ed in merito alla plusvalenza (50 milioni di euro) che doveva

⁵⁸ *“il Contropatto è debole, perché c’è una serie di persone fisiche che non hanno particolare interesse al di là di realizzare una plusvalenza, e quindi non sono interessati a creare un disegno bancario di lungo termine, e quindi bisogna cercare di sostituire a queste persone fisiche delle realtà che invece abbiano un interesse. In questo senso il dottor Fiorani si proponeva come Popolare di Lodi”* (ud. 29.4.10)

essere garantita a “loro”⁵⁹; l'operazione dunque veniva descritta come concretamente attuabile, tanto che Bonsignore si presentava addirittura come incalzante nella sua realizzazione; Fiorani gli disse peraltro di non poter procedere in quanto non era ancora stata dettagliata da parte della Banca d'Italia in che modo la quota avrebbe dovuto essere ripartita tra le banche popolari e che dunque non vi era nessuna chiarezza in termini di soggetti acquirenti e quantità delle azioni da acquistare; riferiva poi tutto al governatore, specie con riferimento all'impossibilità di avere certezza in merito a chi fossero i titolari del pacchetto, del quale - comunque - Bonsignore era in grado di trattare quantità, prezzo e commissioni.

Aveva poi riferito sia a Fazio che a Frasca di non essere riuscito ad identificare a chi facesse effettivamente capo il cosiddetto pacchetto argentino.

Fiorani aggiungeva poi alcuni ulteriori elementi relativi al pacchetto indicativi, a suo avviso, dell'attendibilità di Bonsignore e di chi lo mandava: gli era infatti stato riferito che il pacchetto non sarebbe intervenuto all'assemblea di bilancio del 30.4.05 e che si manteneva occulto, dato poi puntualmente verificatosi e che dunque Bonsignore - ed anche Fischele - avevano una diretta conoscenza dei soggetti che agivano dietro al pacchetto⁶⁰.

Proseguendo poi nella narrazione circa lo sviluppo del progetto che coinvolgeva le banche popolari, Fiorani riferisce dei contatti tenuti con Leoni di Biper e Berneschi di Carige, precisando comunque che entrambi avevano diretti contatti con la Banca d'Italia ed in particolare con il governatore ed anche, per quanto riguarda Leoni, con Frasca; collocava questi incontri e colloqui tra la fine di marzo e gli inizi di aprile essendo gli stessi strettamente legati al contenuto e dagli incontri relativi al 19 marzo (Fiorani esclude di aver avuto contatti con esponenti della Banca Popolare di Vicenza in quanto tale banca era già socia di Bnl ed inserita nel cosiddetto pattino insieme al Monte dei Paschi di Siena); sempre in questo periodo i contatti con Leoni avevano avuto ad oggetto specificamente la decisione di iniziare ad acquistare azioni Bnl (su esplicito sollecito di Leoni), iniziativa che era ancora legata alla possibilità di accedere al pacchetto argentino e che dunque si arrestò nel momento in cui le azioni non vennero mai rese disponibili sul mercato in questo periodo.

Tutta questa fase viene definita da Fiorani la “fase uno” e cioè la fase in cui non sono ancora stati individuati i soggetti - intesi come partner istituzionali- che per volere della Banca d'Italia avrebbero dovuto rafforzare il contro patto.

Il passaggio alla cosiddetta fase due secondo le indicazioni Fiorani avviene dopo l'assemblea dei soci BNL del 21 maggio ma è preceduta da due essenziali momenti: l'incontro a Bologna con Consorte Sacchetti il 20 aprile ed il fallimento dell'assemblea in prima convocazione del 30 aprile

Il passaggio merita un adeguato approfondimento.

L'incontro del 20 aprile presso l'aeroporto di Bologna, che vede presenti Fiorani Boni da una parte, Consorte e Sacchetti dall'altra, è stato confermato dallo stesso Consorte oltre che da Boni (non sono disponibili dichiarazioni di Sacchetti) e dunque non vi sono dubbi sul fatto che esso si sia verificato; la descrizione che Fiorani dà delle ragioni dell'incontro e del

⁵⁹ Si rinvia al capitolo dedicato ai contropattisti ed, in particolare, alla posizione di Bonsignore dove il punto verrà trattato più dettagliatamente specie riguardo ai valori in gioco

⁶⁰ Fiorani aggiunge che l'avvocato Fischele gli disse apertamente che l'immissione delle azioni del pacchetto argentino sul mercato non sarebbe mai avvenuta prima dell'assemblea perché la vendita avrebbe avuto una tracciabilità e che dunque il pacchetto non voleva uscire allo scoperto

suo contenuto, oltre che essere confortati dai ricordi di Boni⁶¹ sul punto, è di particolare interesse perché segna il passaggio ad un netto coinvolgimento di Unipol nella vicenda Bnl. Riferisce dunque Fiorani che di ritorno da Ginevra dove aveva incontrato l'avvocato Fischele sempre in merito al pacchetto argentino, diede appuntamento a Consorte presso l'aeroporto di Bologna; in questa circostanza, oltre a riferirgli delle scarse prospettive di individuazione e di disponibilità del pacchetto argentino, chiese a Consorte di incrementare la sua quota in Anton Veneta (per evitare inutili ripetizioni, si rinvia al capitolo relativo ai rapporti personali tra Fiorani e Consorte ed alle cointeressenze reciproche di UNIPOL e BPL in Av e BNL; la circostanza è comunque, confermata dallo stesso Consorte che riferisce esattamente in questi termini – oltre che le premesse di tale richiesta – nell'udienza del 28.10.2010 nel procedimento AV; Consorte ammette anche – in questo dibattito – che Fiorani gli riferì immediatamente delle ragioni per le quali si era recato a Ginevra, ossia in relazione al famoso pacchetto argentino) - e questo per volere del governatore - ricevendo da Consorte una sorta di richiesta di compensazione sotto forma di un sollecito al governatore di sbloccare la situazione di Bnl, ossia consentire a Unipol di porsi come soggetto referente nella banca (si riportano testualmente in nota le dichiarazioni di Fiorani rese nel procedimento Antonveneta⁶² e nel corso dell'incidente probatorio) . Nel periodo successivo si susseguirono telefonate e incontri tra Fiorani i contropattisti; Fiorani descrive in questo periodo un'agitazione notevole tra di loro, in particolare dell'ingegner Caltagirone che si muoveva autonomamente per cercare delle soluzioni alternative a quelle che inizialmente si erano prospettate; precisa Fiorani che all'interno dei

⁶¹ si rinvia all'incidente probatorio reso da Boni; sebbene meno preciso nei ricordi rispetto a Fiorani, Boni conferma la sostanza dei discorsi tenuti, specie per quanto riguarda le reciproche cointeressenze di Consorte e Fiorani rispettivamente di Bnl e Anton veneta

⁶² “ (...) è il periodo, aprile, nel quale hanno iniziato seriamente Consorte e Sacchetti a parlare con il sottoscritto e con i suoi collaboratori della loro intervento e della loro discesa in campo per BNL. Dapprima il Governatore su BNL mi aveva chiesto di poter intervenire per coagulare un gruppo di banche, altre tre banche, e sostenere un contro patto, non c'era ancora l'Unipol in quella circostanza, parliamo del mese di marzo, dopo il lancio dell'OPA da parte di Bilbao, dopo il fallimento della Verona. Io avevo l'input da parte del Governatore, che lo dava a me perchè allora ero un banchiere di riferimento, poteva darlo anche a un altro, di cercare di coagulare alcune banche attorno a questo progetto. Poi scende in campo l'Unipol, e lì c'è il famoso discorso della percezione che l'ingegner Consorte aveva chiaramente dell'importanza che il Governatore aveva nell'autorizzare Unipol a operare per BNL. Il Governatore era abbastanza restio, così mi disse lui, ad autorizzare l'Unipol nell'operazione BNL, restio per ragioni anche politiche, e dopo le spiego un po' meglio, ma fondamentalmente per ragioni di carattere patrimoniale/organizzativo, dicendo che Unipol, essendo una compagnia assicurativa, non avrebbe avuto la forza, la capacità, la forza finanziaria, il patrimonio sufficiente per poter aggregare la BNL. Tant'è che l'altra volta ho citato che la circostanza di Bologna va ricordata come elemento di, diciamo, percezione che l'ingegner Consorte aveva che un suo appoggio all'operazione Antonveneta, maggiormente rinforzato rispetto alla quota precedente ritenuta, avrebbe ben predisposto il Governatore sull'operazione BNL. Questo è quello che è emerso in quell'incontro” . Ancora più dettagliatamente : “In quell'incontro Consorte per la prima volta in maniera esplicita mi chiede: “E su BNL?”. Io dico: “Ma su BNL, guarda, stiamo tornando da questo appuntamento con questo avvocato Fischele di Ginevra, che per me è un bluff, non c'è assolutamente niente”, e lui mi dice: “Il Governatore però deve un po' muoversi, perchè noi vediamo che lui con noi traccheggia”. Io questa cosa la sapevo già, perchè il Governatore me l'aveva detto che c'erano delle titubanze da parte sua, perchè sostanzialmente lui me l'aveva detto personalmente, riteneva Unipol un partner assicurativo, e meglio avrebbe gradito per rinforzare il contro patto dei partner bancari (...) Consorte mi fa capire che lui ha bisogno che il Governatore, insomma, capisca, comprenda che lui sta facendo uno sforzo industrialmente motivato, perchè la cosa poi doveva anche essere industrialmente motivata, a favore dell'operazione Popolare Lodi/Banca d'Italia, e che quindi ci fosse una particolare attenzione anche per l'altra operazione. Comunico al dottor Frasca il giorno successivo al 20 di aprile il contenuto di questo incontro, lo comunico, non gli comunico il discorso della richiesta personale, o meglio dell'offerta personale dell'accordo che ci poteva essere, se accordo fosse, con l'ingegner Consorte, gli faccio presente però che mi ha richiesto nuovamente 100 sportelli. E lui commenta, il dottor Frasca, questo tipo di affermazione come un ennesimo, mi ricordo la parola, ha detto: “Ma questo è un ricatto?”, mi ricordo perchè il dottor Frasca poi era sempre stato molto lineare in tutti i suoi commenti, diceva: “Questo è un ricatto”,

contropattisti c'era una certa tensione con riferimento proprio alle aspettative di Caltagirone che avrebbero comportato un trattamento differenziato tra la posizione di costui e degli altri contropattisti.

Si giunge poi cronologicamente alla data del 21 maggio ossia la data dell'assemblea dei soci Bnl che vedeva contrapposte le due liste del patto e del contropatto; premette Fiorani che l'assemblea in prima convocazione del 30 aprile non aveva avuto una particolare importanza strategica se non nel confermare l'esistenza di un pacchetto argentino e dei suoi poteri posto che la sua assenza aveva contribuito a determinare la mancanza del numero legale; ciò che sicuramente deve ricollegarsi all'assemblea del 21 maggio è la circostanza che la sconfitta della lista del contro patto aveva "imposto" nuove scelte, tenuto conto che l'appoggio garantito al contro patto da Fiorani (che aveva acquistato tra il 10 e il 16.5.2005 una quota pari all'1,67 per cento di azioni Bnl stipulando un patto di voto con il contro patto così come aveva fatto la banca Finnat⁶³) non era stato sufficiente; di qui la necessità, secondo Fiorani, di "un socio di riferimento che mettesse a tacere le intemperanze dei contro pattisti immobilariisti e anche l'ingegner Caltagirone, che mettesse a tacere gli intenti speculativi, che desse stabilità definitiva alla banca e che fosse in grado di lanciare un'operazione di mercato"; lo stesso governatore gli riferì subito dopo l'assemblea di aver avuto delle richieste da parte di Unipol di essere lei deputata a scendere in campo per Bnl, confortando in qualche modo l'opinione di Fiorani che l'operazione originariamente delineata (ossia la cordata di banche per impedire all'ops di Bilbao potesse avere successo) doveva essere sostituita da una ben diversa operazione, con l'individuazione cioè di un partner stabile che facesse un'operazione di mercato e che offrisse al mercato un'alternativa di prezzo.

Fazio manifestò comunque una certa titubanza su Unipol sia perché Unipol era prevalentemente una compagnia assicurativa ed in secondo luogo per un problema politico tenuto conto del legame sussistente tra Unipol e l'area della sinistra con la quale il governatore in quel momento non aveva un rapporto idilliaco; la ragione ultima per la quale il governatore si era determinato a dare via libera Unipol era perché "non c'erano alternative"⁶⁴ perché dopo il fallimento della Banca Popolare di Verona Novara, dopo la sconfitta del contro patto in assemblea "l'alternativa era quella di non far nulla e lasciare che il mercato facesse il suo corso per quanto riguardava l'o. p.s."; da quel momento Consorte ebbe direttamente rapporti con governatore (oltre che con Frasca); Fiorani comunque, aveva avuto conferma direttamente da Consorte in ordine al benessere del governatore per Bnl (v. verbale dichiarazioni nel processo AV, ud. 24.2.10: "*Allora, i contatti sono partiti dal 20 di aprile, il 20 di aprile comincia l'aspettativa della Unipol di potere avere un ruolo per BNL,*

⁶³ v. sul punto ci si permette di rinviare integralmente all'accertamento CONSOB nei confronti della BPI (già Banca Popolare di Lodi), ed in particolare nella parte relativa alle richieste di informazioni da parte di Consob circa l'esistenza di patti parasociali tra BPL e Contropatto il 18.5, la risposta negativa della banca il 19.5 e la stipula del patto – il giorno seguente, 20.5 – comunicato, naturalmente, ad assemblea conclusa (il punto verrà meglio trattato nel capitolo relativo alla prova dell'accordo)

⁶⁴ ud. 1.6.2006 -(il Governatore) esattamente, manifestò qualche titubanza o qualche riserva sul fatto e dimensionale dell' "Unipol" e poi anche su altre questioni, ma in realtà mi pare di aver capito... mi pare di ricordare che in quella circostanza non c'erano altri contenenti e altre banche disponibili ad effettuare un'azione così importante su "BNL". Quindi il Governatore non so dirle se, *oborto* collo o se poi comunque convinto dei fatti, manifestò poi dopo il suo assenso all'intervento e alla discesa in campo di "Unipol".

P.M. - Il Governatore chiese a voi di aiutare "Unipol"?

FIORANI - Il Governatore ci comunicò che l'intervento da parte nostra, che inizialmente era stato ipotizzato per supportare il "contropatto", poteva essere a questo punto destinato a sostenere "Unipol" e a supportarla nella sua fase di ricerca di *partner* amici vicini a "Unipol", *partner* che avrebbero consentito, attraverso il meccanismo della *call* - che spiego un attimo adesso ma era molto importante - di avere "Unipol" il controllo della banca per poi lanciare l'OPA.

fine aprile; inizio maggio c'è una telefonata specifica tra l'altro che mi fa Consorte nel procedimento Antonveneta, dove dice che ha ricevuto l'okay della Banca d'Italia per occuparsi di BNL"); ed aggiunge: "lui mi dice ufficialmente, quindi mi chiede in quella circostanza, quella telefonata, di prendere contatti con gli esponenti del patto affinché lui possa iniziare a verificare la loro disponibilità a vendere le azioni a lui o a chi indicherà. In quella circostanza, andiamo al mese di maggio, contestualizziamo al mese di maggio adesso, gli incontri, le telefonate, i contatti tra me e l'ingegner Consorte, tra il mio dottor Boni, direttore centrale finanza, e l'ingegner Consorte sono numerosissimi, con una frequenza quotidiana incredibile, dal punto di vista numerico, tutte fatte nell'ottica di dare una mano, questa la domanda, alla Unipol in questa operazione BNL".

La lettura dell'incidente probatorio di Boni conforta tutti i passaggi salienti sopra indicati, dagli incontri in Banca d'Italia di febbraio in relazione al "piano 1", agli incontri del 19.3, all'incontro del 20.4 con Consorte e Sacchetti all'aeroporto di Bologna, alla reciprocità degli "aiuti" per BNL e Av ed in ordine alla tempistica degli interventi di Unipol su BNL; già in maggio, quando iniziarono gli incontri settimanali tra Fiorani, Boni, Consorte e Sacchetti (presso il ristorante "Laghett"): "Gli incontri con l'ingegner Consorte e col dottor Sacchetti che avvenivano in questo ristorante alle porte di Milano vertevano anche sul discorso delle varie trattative che l'ingegner Consorte e col dottor Sacchetti gestivano in proprio con il contropatto e quello che era il progetto che loro intendevano perseguire, in sostanza, quindi quello di acquistare le azioni dal contropatto e poi proporsi loro come polo aggregante per quanto riguarda BNL" (pag. 662)⁶⁵; sempre a maggio, Boni colloca la sua percezione circa il fatto che UNIPOL avesse avuto il "via libera" su BNL da Fazio (v. pag. 328 e segg.)

La narrazione degli eventi che Fiorani ha reso in più sedi fornisce una descrizione di dettaglio non solo dei fatti oggettivamente susseguitisi (incontri, acquisti di azioni) delle due parallele vicende Antonveneta BNL, ma fornisce una visione da "intraeus" di entrambe le vicende, ossia la visione di chi – coinvolto in prima persona in una "scalata" – intratteneva rapporti con soggetti che erano al contempo coinvolti anche nelle parallela vicenda che riguardava BNL (sia pure in posizioni diverse), ma che, per svariate ragioni, avevano cointeressenze con la persona di Fiorani; si fa qui riferimento in primis a Consorte ed a UNIPOL, che svolse un ruolo importante nella vicenda Antonveneta, ma anche ad alcuni dei contropattisti (Coppola, Ricucci) che parteciparono alla scalata Antonveneta ed erano altresì correntisti della BPL, e Gnutti; e non può altresì ignorarsi che quantomeno dalla fine di giugno del 2005, le conversazioni telefoniche intercettate a carico dello stesso Fiorani e degli altri imputati hanno fornito ampi riscontri in merito alla tipologia, natura e consistenza delle reciproche cointeressenze nelle due vicende⁶⁶.

Ancora, la visione globale che Fiorani dà del periodo, ed in particolare il procedere parallelo delle due offerte pubbliche lanciate da due banche straniere, ed il contesto complessivo delle

⁶⁵ Si legga altresì la descrizione che Boni fa di una peculiare modalità operativa di Consorte e Cimbri, tra il 29.6. e il 6.7: Consorte aveva trovato presso un hedge fund un 5% di azioni BNL, già rilevate da Euromobiliare, che però erano rimaste lì "parcheeggiate" perché Unipol non poteva acquistarle (non avendo ancora l'autorizzazione di BI); Boni venne coinvolto perché venne loro richiesto di acquistarle o quantomeno di aiutarli a trovare qualcuno che potesse provvisoriamente acquistarle (v. pag. 666 e segg.)

⁶⁶ Si rinvia alle telefonate che coinvolgono gli acquisti di azioni Antonveneta da parte di Unipol, gli interessamenti di Fiorani presso i contropattisti nella prima metà di luglio, quelli che coinvolgono Leoni, ect

scansioni nelle quali le due vicende si snodano, sono espressamente confermate anche dallo stesso Fazio.

Focalizzando l'attenzione su BNL, va premesso che la ricostruzione operata da Fiorani sulle "fasi" dei contatti, delle scelte strategiche, sui "progetti" e sul costante coinvolgimento del governatore sono state da questi confermate: Fazio conferma le iniziative di Fiorani sul progetto di coinvolgimento delle banche popolari, conferma il suo favore per tale iniziativa, il diretto interpello di Leoni, l'interessamento e la consapevolezza della posizione di Caltagirone⁶⁷.

Boni, come si diceva, conferma tutti questi passaggi, aggiungendo ulteriori precisazioni all'interno delle medesime scansioni temporali degli eventi.

Ciò posto, deve dunque affermarsi che quello che Fiorani riferisce in merito a vicende di dettaglio che coinvolgono svariati soggetti nella presente vicenda non risulta essere mai stato smentito e che, soprattutto, nel presente processo, non vi è mai stata una seria ed analitica demolizione – da parte delle difese – di specifici punti delle affermazioni di Fiorani, o alla luce di dati oggettivi contrari, o in considerazione di aspetti macroscopicamente contraddittori.

Si è cioè in presenza di un dichiarante - al quale si devono applicare i normali criteri di valutazione ex art. 192 cpp – che riferisce dall'interno passaggi in merito a vicende che – una volta sottoposte all'analisi delle indagini – si sono rivelate confermate (si veda, ad esempio, l'indicazione dello "scambio" di acquisti di azioni – BNL/Antonveneta – tra Fiorani e Consorte dopo l'incontro del 20 aprile, e di come, in esecuzione di ciò, Unipol abbia acquistato azioni AV nei giorni successivi) o che ricostruisce il significato di comportamenti e contatti perfettamente coerenti e corrispondenti a quanto emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate.

Nè sono emersi in alcun modo, in questo procedimento, ragioni che avrebbero dovuto spingere Fiorani a dare una lettura deformata degli eventi a scopo diffamatorio verso soggetti che sono pacificamente coinvolti – nei fatti – nelle due contese parallele: Fiorani – in sintesi – riferisce "fatti" (intesi come acquisti, accordi, incontri, strategie) perfettamente verificabili, e ne fornisce una visione dall'interno, senza, cioè, "aggiungere" ipotesi o interpretazioni, ma fornendo chiavi di lettura (coinvolgendo innanzitutto, e giova sottolinearlo, la propria responsabilità).

e) Prove dirette e prove logiche

Considerando, dunque, le precise dichiarazioni rese da Fiorani (anche nel presente dibattimento), ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia contribuito a fornire elementi che avallano l'impostazione esposta in premessa, ossia che l'acquisto di azioni BNL da parte di Unipol avesse già alle spalle una certezza, ossia la disponibilità delle azioni del contropatto (con modalità da definirsi), e ciò per l'iniziativa iniziale ed il successivo intervento del governatore, che forniva l'appoggio all'intera operazione.

Deve anzitutto premettersi che la prova dell'esistenza dell'accordo muove, in primo luogo, dalle univoche dichiarazioni di Fiorani in proposito, dichiarazioni che – come si diceva – non sono state oggetto di analisi critica su questo specifico punto (si rinvia alle considerazioni esposte del capitolo precedente); si consideri, altresì, che anche Boni ha

⁶⁷ Fazio non nega che all'epoca era interessato a sapere la posizione di Caltagirone, ma attribuisce a Fiorani un'iniziativa in tal senso e la spendita del suo nome (di Fazio) perchè forse Fiorani aveva "equivocato" il messaggio (v. ud. 5.11, pag. 15)

fornito un contributo univoco nel senso già tracciato da Fiorani, tenuto conto che lo stesso colloca l'interesse di UNIPOL per BNL in aprile 2005, sa che il benessere di Fazio sull'operazione risale a maggio e descrive l'operato di UNIPOL nella esatta sequenza descritta da Fiorani (trattativa con il contropatto e POI porsì come polo aggregante per BNL, si rinvia al capitolo precedente).

Ritiene in particolare il collegio che la prova dell'accordo emerga dalla considerazione e comparazione di svariati elementi – fattuali e logici – che devono essere unitariamente considerati, e che possono così essere riassunti:

- Elementi di natura diretta (testimonianze, conversazioni telefoniche) relative all'azione di UNIPOL, sia nel periodo che qui interessa (da marzo a luglio 2005) e che in precedenza;
- Considerazioni di natura logica, che, partendo dall'operato di UNIPOL, valutano il significato finanziario della vicenda alla luce di analisi svolte, in dibattito, da vari operatori del settore, anche con riferimento ad iniziative analoghe (paradigmatica quella della Popolare di Verona e Novara);
- Elementi indiretti – e dunque ancora di natura logica – che afferiscono ad aspetti apparentemente marginali o di “contorno” della vicenda, che contribuiscono alla sua lettura nei termini sopra detti.

Deve anzitutto muoversi da una considerazione preliminare di natura squisitamente logica, ossia il significato dell'operato di Fiorani e Fazio nei mesi di marzo/aprile nei termini esatti da loro descritti e, per escludere qualsiasi possibilità di equivoco, nelle parti in cui dette dichiarazioni si sovrappongono (si rinvia alla parte precedente).

Fiorani e Fazio convengono nel definire che sin dalle prime mosse del febbraio/marzo, l'obiettivo era di rafforzare il contropatto, e cioè dotarlo di un appoggio bancario/istituzionale, intravedendo la debolezza intrinseca di un raggruppamento, di assoluta consistenza numerica, nel quale non vi erano soggetti in grado di elaborare alcun piano industriale⁶⁸; come si diceva in precedenza, non può sfuggire – già a questo punto – come il senso della ricerca del “rafforzamento” di una “parte” (il contropatto) non possa che essere letto in contrapposizione con l'altra parte (il patto): un conto è infatti la ricerca di una soluzione per una governance della Banca, ma diverso è cercare una soluzione “partigiana”, ossia apertamente in appoggio di uno dei due principali raggruppamenti che si sarebbero fronteggiati a breve per il rinnovo delle cariche (e così della governance).

In maniera eclatante, poi, questa prospettiva rivela la sua parzialità quando da progetto astratto o comunque da ipotesi di lavoro, esso diventa qualcosa di più concreto, proprio quando il BBVA annuncia l'OPS, tanto da imprimere una accelerazione ai contatti ed alle iniziative, proprio su input del governatore; pare cioè evidente che la “reazione” all'annuncio dell'OPS non è tanto una verifica astratta delle forze in gioco, ma una concreta disamina di “come” era possibile trovare una risposta ad una iniziativa non gradita, e cioè mediante interpellò del raggruppamento che rappresentava univocamente l'ago della bilancia, essendo pacifico che l'eventuale favore del contropatto per l'OPS avrebbe frustrato qualsiasi iniziativa alternativa; ed allora, interpellare il soggetto di

⁶⁸ Tel. ut Ricucci del 5.7.05, ore 14.06 con Coppola (in particolare sul piano industriale)

riferimento del contropatto – Caltagirone – per avere da lui dirette indicazioni circa le condizioni “per non aderire all’OPS” (così testualmente Di Tadi) e proporgli un “progetto” che, sebbene non ancora articolato nel dettaglio, vedeva il contropatto “rafforzato” da soggetti istituzionali (leggi bancari), non può che essere letto come iniziativa di contrasto all’OPS, tesa dunque a trovare una alternativa all’iniziativa spagnola.

Fin qui, certamente, nulla di illecito, non essendovi ancora indicazioni sulle modalità attraverso le quali operare il “contrasto” all’azione del BBVA: certo, ciò che colpisce in questa fase è un agire sicuramente parziale del governatore, una “elasticità” nell’interpretare la funzione dell’autorità di vigilanza, che esorbita dai confini della “moral suasion” per diventare parte attiva o propulsore di iniziative di una parte; si vuole con queste indicazioni rimarcare che l’intervento di Fazio già in queste fasi iniziali rivela una “scelta” di campo, non apparendo in alcun modo indicativa di una “presa d’atto” degli schieramenti, ma della costruzione di una “alternativa” all’OPS.

In altre parole, l’unico significato possibile della ricerca di soggetti disposti ad appoggiare o a rafforzare il contropatto IN PRESENZA di una iniziativa formale del raggruppamento opposto (il patto), ossia una OPS, non può che significare la ricerca di una iniziativa di contrasto, e dunque un “concorrente”; in questo senso, dunque, appare di chiarissima lettura la domanda che viene rivolta a Caltagirone il 19 marzo, ossia le condizioni per non aderire all’OPS: un intervento di pura esplorazione delle intenzioni del contropatto da parte dell’organo arbitro e controllore avrebbe comportato ben altre domande, come l’esistenza di contatti e trattative con il BBVA o l’appetibilità dell’offerta, ma non certo delle “richieste” all’evidenza da rivolgere ad altri – diversi dal BBVA - quale condizione per non aderire all’OPA (non si comprende infatti chi avrebbe dovuto dare seguito alle richieste di Caltagirone se non “un altro” soggetto, diverso dal BBVA, se la domanda aveva appunto ad oggetto le condizioni per non aderire all’OPS).

È a questo punto comunque essenziale sottolineare che – nonostante alla data del 19.3 non sia ancora stato individuato il “soggetto” al quale affidare l’attività di contrasto nè le modalità operative per realizzarlo, e dunque non possa sicuramente ancorarsi a questa data l’esistenza di un accordo illecito – gli incontri che si svolgono in questa data, i soggetti coinvolti, le iniziative e l’oggetto delle conversazioni portano a “leggere” gli eventi nella chiave sopra delineata, ossia come essenziale momento di verifica delle forze E, soprattutto, degli schieramenti in gioco, specie per quanto riguarda quella aggregazione di imprescindibile considerazione – quale il contropatto – che da solo avrebbe comportato, a seconda delle scelte intraprese, il cambiamento degli scenari, e dunque non solo il successo o l’insuccesso dell’iniziativa del BBVA, ma – in prospettiva – il successo di un “altro” (non ancora individuato) contendente.

Ed è ancora il caso di precisare che – in questo momento – non solo non è ancora stato individuato l’eventuale “contendente” alternativo (tale non potendosi ritenere UNIPOL per il solo “interpello” delle sue intenzioni mediante la telefonata a Consorte - materialmente ricevuta da Sacchetti – da casa di Caltagirone), ma non è ancora stata elaborata una strategia che mirasse a garantirne il successo, ossia a far sì che tale contendente operasse con la sicurezza del successo agendo in maniera occulta, ossia non palesandosi al mercato come alternativo al soggetto che invece aveva annunciato il lancio dell’OPS; è dunque per tale considerazione che in tanto può ancorarsi l’esistenza

di un accordo illecito ad un momento preciso, in quanto vi siano elementi per ritenere che :

- a) - un soggetto “alternativo” è stato individuato
- b) - tale soggetto avesse la “garanzia” del successo, ossia che potesse agire in modo da acquisire una percentuale di azioni BNL di tale entità da consentirgli di lanciare un’OPA al 50+1%

Si noti – da questo punto di vista – che nel corso del suo esame, Fazio ha esplicitamente affermato che nel caso di contrapposizione di due gruppi potenti di azionisti, che si fronteggiano con percentuali analoghe, **l’unico controllo sicuro è se si supera il 50%** : *“certo che è possibile controllare una banca anche con il controllo di fatto, però questo dipende dalle circostanze del mercato, del possesso azionario, cioè una banca si può controllare, in genere una banca, la BNL viene controllata con il 30%, va bene? O quasi, poco meno del 30 e all’interno del 30% se qualcuno ha il 15 e ha uno status anche istituzionale in una banca, di fatto non è un controllo di fatto, ma è un azionista di riferimento. Certo che si può controllare, ma deve essere una situazione di diffusione del mercato azionario che permette e fa sì che un 40%, un 30 o 35 permetta il controllo di fatto, dipende. Ma non è sempre così perché se lei ha di fronte due gruppi potenti, un gruppo ad esempio 30%, ha un altro gruppo che ha il 27/28 diciamo, se questo 27/28 trova un facile accordo con altri azionisti non si controlla più nemmeno il 30. L’unico controllo sicuro è quando si supera il 50 (pagg. 28/29 ud 5.11.10)⁶⁹; il giudizio calza a pennello nella specifica situazione dell’azionariato di BNL, dove, ad un gruppo che sfiorava il 30% e nel quale vi era un azionista di riferimento dotato di status istituzionale (dunque il patto), si contrapponeva un altro raggruppamento di analoga consistenza (il contropatto, al 24/27%), e dove non vi era alcuna “diffusione” del mercato azionario (che consentisse un controllo di fatto da parte di uno dei due raggruppamenti di riferimento) – come avveniva pacificamente all’epoca dei fatti, dove il flottante era estremamente ridotto⁷⁰; in questa situazione, “minime” variazioni che rafforzassero le percentuali dell’uno o dell’altro raggruppamento non avrebbero portato al controllo della banca, posto che unico controllo sicuro “è quando si supera il 50%”⁷¹.*

⁶⁹ Si rinvia – altresì – alle dichiarazioni rese da Boni nel procedimento Antonveneta (ud 15.5.10, pagg. 100 e segg.) dove riferisce che anche nel caso delle iniziative della BPL – in costanza di OPA degli olandesi della ABN – Fazio aveva sollecitato Fiorani a salire al 50,1% anche attraverso “partecipazioni indirette ed alleanze non dichiarate” (frase riferita da Boni all’interrogatorio del 27.1.06, che veniva utilizzato per le contestazioni ed il cui contenuto Boni confermava)

⁷⁰ Si rinvia ancora all’analisi del Prof. Gualtieri sul punto ed alle inequivoche dichiarazioni di Boni (p. 662) che riferisce come in giugno non si trovavano sul mercato azioni BNL e le poche erano “carissime”

⁷¹ Si noti che questi argomenti vengono trattati da Fazio nel corso delle domande fatte dalla parte civile in merito alla tempistica con la quale BI aveva autorizzato BBVA all’OPA anche in caso di superamento della minore percentuale del 30% - quale controllo di fatto – rispetto al 50+1 del controllo di diritto: nell’affermare che l’autorizzazione (prescindendo per un momento dalla tempistica) era stata di carattere “eccezionale”, Fazio, peraltro, fa riferimento a pregressi contatti con BBVA che - ben prima del lancio dell’OPS - ambiva ad accrescere la sua presenza in BNL; a tale richiesta, Fazio avrebbe risposto *“Se voi volete veramente controllare la banca, acquistatela tutta o prendete un controllo di fatto”. Non chiedete di rilevare, non so, il 20, 25, sottinteso era questo, anche se non (inc.). Abbiamo detto: o rimanete sotto il 15 o acquistate diciamo o l’Opa o qualsiasi altro strumento, diciamo così, che porti la responsabilità della banca nelle vostre mani”* (p.126 esame pm 4.11); non appare dunque affatto “eccezionale” la decisione assunta nei confronti del BBVA, mentre appare non limpida la tempistica, considerata la già avvenuta deliberazione positiva per il controllo di diritto e le parallele autorizzazioni rilasciate a UNIPOL; sul punto, si rinvia al prosieguo, anche in

Devono dunque passarsi in rassegna gli elementi probatori relativi al “momento” in cui viene individuato UNIPOL come soggetto deputato ad effettuare una scalata alternativa e contrapposta al BBVA, e con modalità tali da garantirne il successo, ossia con un meccanismo di acquisizione del 50% + 1 delle azioni BNL, evitando di “passare” per il 30%; come già anticipato nella parte introduttiva, ritiene il Tribunale che la connotazione illecita della pattuizione risieda nell’aver occultato al mercato la circostanza che l’acquisto di azioni BNL da parte di UNIPOL SEGUIVA e non precedeva l’accordo per l’acquisizione della quota del contropatto: **l’esistenza dell’accordo in tali termini** – che vedeva quali partecipanti necessari dello stesso i membri del contropatto ed UNIPOL⁷² come paciscenti, Fiorani come propulsore e portatore dell’iniziativa che promanava dal governatore ed il governatore stesso – **deve collocarsi in un momento antecedente i primi acquisti di UNIPOL (e successivi all’assemblea del 21.5) e dunque quelli del 23.5**, che venendo ad AGGIUNGERSI alla quota già a disposizione di UNIPOL (1,97%), di BPL (1,67%), di BPer (1,97%) E del contropatto (24/27%), faceva scattare la quota a disposizione dei concertisti al 30%, con conseguente obbligo di OPA.

La complessa e corposa istruttoria dibattimentale si è incentrata - come già accennato in premessa – sull’analisi degli acquisti e delle dinamiche tra protagonisti della vicenda a partire dal 23.5, salvi cenni apparentemente fugaci su momenti e fasi precedenti, quasi essi costituissero un dato di contestualizzazione di una vicenda che si snodava – invero – nei suoi aspetti essenziali solo successivamente; l’impostazione difensiva alla base di questa disamina del materiale probatorio risiede nel voler focalizzare l’attenzione sulla liceità o meno dell’operato di UNIPOL in base ai comportamenti tenuti a partire dal 23.5 e dunque a voler ricercare se e quando – a partire da tale momento – UNIPOL avesse elaborato un “progetto” di OPA e le fosse rimproverabile una non tempestiva comunicazione al mercato di tale “intenzione”; in altre parole l’istruttoria, nella lettura in chiave difensiva resa da praticamente tutti gli imputati, si è snodata appunto nella confutazione di elementi probatori che arretrassero ad un giorno x - antecedente e diverso rispetto al 18 luglio - il “momento” il cui UNIPOL avrebbe dovuto comunicare quale fosse il suo “reale” intento, ossia la scalata di BNL ad onta delle diverse intenzioni manifestate al mercato mediante comunicati, per giungere così a negare che mai vi fosse stato – prima del 18.7 – un momento certo in cui fosse sorto un obbligo di OPA.

Senza voler ripetere le considerazioni introduttive, il Tribunale ha ritenuto che il nodo fondamentale del processo risieda – per contro – nella verifica dell’esistenza *ab origine* di accordi tra UNIPOL ed il contropatto, accordo antecedente gli acquisti e da ritenersi funzionale alla realizzazione di un progetto patrocinato e stimolato da Bankitalia, mentre la fase “finale” degli accordi tra UNIPOL ed il contropatto (che porteranno alla acquisizione delle loro quote per il tramite di una serie di accordi con banche estere, cooperative ed altri soggetti: si rinvia alla parte descrittiva iniziale) attiene alla concreta modalità di acquisizione delle quote, nella premessa che non fosse ancora stato nel dettaglio stabilito in

considerazione dell’esplicito riferimento – nelle conversazioni telefoniche a carico di Consorte – al significato dell’autorizzazione rilasciata al BBVA anche riguardo alla sua tempistica.

⁷² Valga qui la precisazione esposta in premessa che per comodità di esposizione i “soggetti” persone fisiche vengono convenzionalmente indicati per soggetti/enti o raggruppamenti, salva – ovviamente – la disamina analitica delle singole posizioni soggettive.

che misura i contropatto sarebbero rimasti nell'azionariato e dunque nella governance della banca e, infine, a che (miglior) prezzo avrebbero venduto in caso di uscita.

Ad un certo punto, dunque, delle vicende qui in oggetto, "UN" soggetto viene individuato come "deputato" a scendere in campo per BNL: Fiorani ricostruisce come, dopo l'assemblea del 21.5, il Governatore gli riferì di avere ricevuto questa richiesta da Consorte, e che, nonostante Fazio non fosse particolarmente favorevole, venne accolta, non essendovi altra alternativa tranne che "non far nulla e lasciare che il mercato facesse il suo corso per quanto riguardava l'o. p.s."; Fiorani ne ricevette conferma – dopo l'assemblea - proprio dallo stesso Consorte; da questo momento, i contatti erano diretti tra i due, mentre Fiorani partecipò operativamente solo successivamente alla fase "finale" del 18.7 (sebbene fosse comunque intervenuto in appoggio a Consorte in molteplici modi: si rinvia a quanto ricostruito nel capitolo precedente).

La pregnanza dell'affermazione di Fiorani è essenziale per attribuire un ruolo determinante, nell'accordo, al governatore: se, infatti, Unipol si fosse mossa "da sola" per eludere la normativa in materia di OPA, Fazio avrebbe potuto anche non conoscerne le modalità, appunto, elusive, ma il punto è che Fiorani afferma che l'avallo di Fazio per l'agire di UNIPOL è finalizzato al contrasto dell'OPS di BBVA, e che l'unico modo di realizzarlo è l'appoggio al contropatto, conformemente alle prospettive delineate in febbraio, che si "colorano" di concretezza quando BBVA scende ufficialmente in campo con l'OPS in marzo (di qui gli incontri del 19.3) e si realizzano dopo la sconfitta del contropatto all'assemblea del 21.5

E se lo scopo è far fallire l'OPS, l'iniziativa di UNIPOL non può correre il rischio di un fallimento – ponendosi apertamente sul mercato con una OPA concorrente – ma deve agire con le garanzie del successo, realizzabili solo con un lancio al 50+1%.

Le affermazioni di Fiorani traggono le loro premesse, anche cronologiche, da quanto lo stesso ha riferito in merito agli "scambi" di favori tra sè e Consorte per la parallela vicenda di Antonveneta, indicando come l'appoggio di Consorte per Antonveneta avrebbe contribuito a far vedere Unipol di buon occhio al governatore; le affermazioni trovano, come già si diceva, puntuale conferma nelle scansioni temporali in cui avviene l'incontro del 20.4, la richiesta di Consorte, gli acquisti di azioni Antonveneta da parte di Unipol.

Per quanto riguarda l'assemblea del 21.5, la stessa è, nella ricostruzione di Fiorani, una sorta di "ultima chance" per il contropatto, che dunque, se fosse stato soccombente, avrebbe dovuto essere "sostenuto" da un soggetto istituzionale, individuato, appunto, in Unipol.

Giova qui indicare – anticipando un argomento che sarà poi ripreso nella parte relativa a Consorte - alcuni essenziali profili relativi a tale assemblea ed il significato dell'appoggio fornito dal governatore ad UNIPOL.

Quanto al primo profilo, Consorte ha riferito, nel suo interrogatorio, che la prova della non ancor maturata decisione di Unipol di "entrare" in gioco per BNL emergerebbe dal comportamento tenuto in occasione dell'assemblea del 21.5, quando – pur disponendo dell'avallo del CDA – non avrebbe acquistato azioni in misura tale (ossia fino al 4,9%⁷³) da determinare la vittoria del contropatto, attendendo, invece, il 23.5; e va ovvimente qui precisato che all'assemblea del 21.5, UNIPOL votò la lista del contropatto⁷⁴.

⁷³ L'11.5 UNIPOL aveva chiesto autorizzazione a Bankitalia per il superamento di tale soglia, dunque fino al 9.9%

⁷⁴ Ad abundantiam, Consorte afferma che la tempistica delle richieste di autorizzazione inoltrate a Bankitalia per il superamento della quota del 5% era stata studiata proprio per evitare che UNIPOL la ottenesse in tempi "utili" per tale

A ben vedere questo comportamento deve essere letto in un'ottica del tutto diversa e perfettamente in linea con quanto fin qui ricostruito; vanno a tale fine considerati anche il parere del prof. Galgano (v. in atti e v. ud. del 4.2.2011) e l'atto di accertamento CONSOB nei confronti di BPI.

Si ricorda che, tra il 10 ed il 16 maggio, BPL acquistò azioni BNL per un percentuale dell'1,97%, acquisto che – nella prospettiva di Fiorani – era ancora legato al piano 1, ossia il sostegno del contropatto in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche; nel periodo antecedente l'assemblea, CONSOB rivolse una serie di specifiche richieste a BPL, ossia il significato degli acquisti in tale data e l'eventuale esistenza di patti parasociali, ancorando tale richiesta agli acquisti di azioni appena avvenute (*In pari data la Consob, in relazione ad un allora recente acquisto di azioni BNL, chiede a BPL, ai sensi dell'art. 115 del TUF, di comunicare, tra l'altro, (i) l'esatto quantitativo di azioni acquisite, (ii) le finalità dell'investimento effettuato e (iii) l'eventuale sussistenza di accordi con soggetti terzi in relazione a detta partecipazione, con particolare riferimento alla partecipazione all'assemblea BNL del 21 maggio 2005 ovvero al governo della società*).

La richiesta del 18.5 ricevette una risposta – negativa – il seguente 19.5 (“non vi sono accordi con soggetti terzi in relazione alla partecipazione detenuta in BNL (ivi inclusi accordi relativi alla partecipazione all'assemblea BNL del 21 maggio p.v., ovvero al governo della società)”), ma il successivo 24.5, “I soggetti aderenti al Contropatto e la Banca Popolare di Lodi rendono noto, ai sensi dell'art. 122 del TUF, un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea BNL del 21 maggio 2005, nell'ambito della quale gli stessi si impegnano ad intervenire e a votare le liste dei candidati alla carica di amministratori e sindaci presentate dalle parti aderenti al medesimo Contropatto in data 19 aprile 2005. Il patto, stipulato in data 20 maggio, si scioglie automaticamente al termine dell'assemblea del 21 maggio.”: dunque, dopo avere negato l'esistenza di patti al 19.5, gli stessi vengono stipulati IL GIORNO SEGUENTE e comunicati dopo l'assemblea.

A parte l'immediata percezione della modalità elusiva dell'agire della BPL, si consideri come negli stessi giorni e con analoghe modalità, CONSOB effettuava richieste anche verso Bper (tenuto conto dell'intervenuto acquisto di azioni BNL il 17.5, “l'eventuale sussistenza di accordi con soggetti terzi in relazione a detta partecipazione, con particolare riferimento alla partecipazione all'assemblea BNL del 21 maggio 2005 ovvero al governo della società”) e UNIPOL (titolare al momento dell'1,98% - identica richiesta il 18.5 – con aggiunta, il 19.5 di ulteriori delucidazioni, “ai sensi dell'art. 115 del TUF, in merito alla sussistenza di eventuali rapporti contrattuali diretti o indiretti con soggetti riconducibili al Contropatto”).

Negli stessi giorni – 17 e 19 maggio – UNIPOL chiede ed ottiene il parere del prof. Galgano, così dallo stesso sintetizzato:

“La sostanza fondamentale del quesito stava in questo: che in una assemblea di BNL convocata per approvare il bilancio e per rinnovare le cariche sociali, Unipol doveva decidere come votare e l'azionariato di BNL era rappresentato in parte da due patti parasociali, c'era un primo patto parasociale fra il Banco di Bilbao e le Assicurazioni Generali, poi c'era anche un contropatto. La questione stava in questo: che Unipol era

assemblea, affermando – in udienza – che se avesse allora operato diversamente, e potendo dunque operare acquisti fino al 9,9 %, avrebbe rovesciato gli esiti dell'assemblea, e tutta questa vicenda non sarebbe mai accaduta.

interessata ad evitare che le Assicurazioni Generali assumessero una posizione di potere all'interno di BNL perché BNL partecipava per il 50% ad una compagnia assicurativo ramo Vita il cui altro 50% apparteneva a Unipol (...) La BNL Vita. Per cui Unipol si era affiancata, aveva fatto convergere il suo voto con il voto del contropatto per evitare che acquistasse peso il voto delle Assicurazioni Generali, del patto di cui faceva parte Assicurazioni Generale. Il quesito che mi era rivolto: se questa convergenza di voti implicava necessariamente una concertazione del voto e se questa eventuale ipotetica concertazione del voto rappresentava esso stesso un patto parasociale e come tale soggetto alle norme che il Testo Unico della intermediazione finanziaria detta in materia di patti parasociali, cioè essenzialmente e fundamentalmente l'obbligazione solidale di adempiere all'Opa obbligatoria per sottoscrivere, per offrire sul mercato l'acquisto del restante azionariato della società. (...) La mia conclusione fu che questa convergenza era ispirata dall'evidente interesse, (inc.) contro interesse di Unipol nei confronti delle Assicurazioni Generali e quindi non era di per sé prova di una convergenza di interessi, di una concertezza del voto. D'altra parte anche se si fosse trattato in ipotesi, questo io argomentavo, di una concertazione del voto, questa concertazione di per sé non implica patto parasociale perché il patto parasociale nelle definizioni date sia dal Testo Unico in questione e sia dal codice civile con la riforma del 2003, il patto parasociale è un contratto di durata che ha la funzione di stabilizzare gli assetti societari per un lungo periodo per garantire la governabilità della società o per dare un assetto duratura ai rapporti proprietari. Queste sono le funzioni dei patti parasociali quali sono indicate sia nel testo unico, sia nel codice civile. Quindi la eventuale concertazione del voto ipotetica per una singola operazione, per un singolo voto su una singola specifica materia di per sé non è patto parasociale perché il patto parasociale è un contratto di durata che deve durare non più di cinque anni, ma che è rinnovabile per altri cinque anni secondo le norme dettate in materia dal Testo Unico e dal codice civile. Questa è la sostanza del mio parere”.

UNIPOL, dunque, in vista dell'assemblea del 21.5 si pone consapevolmente il problema del significato del proprio voto a favore del contropatto, e pone il quesito con parametri ben definiti, ossia il significato del voto nell'unica prospettiva rappresentata – ossia l'esistenza di UN UNICO interesse diretto e contrapposto nei confronti delle Generali; ma appare evidente al tribunale che l'attenzione e il “faro” acceso da CONSOB sull'assemblea del 21.5 con le richieste a tre soci - due dei quali avevano appena acquistato azioni BNL ed uno che aveva appena chiesto di poter salire oltre il 5% - faceva assumere al voto che i tre soci sopra detti avrebbero espresso il 21.5 ben altro significato: i soli voti di BPL, BPER e UNIPOL (titolare dell'1,67+1,97 e 1,97%) sommati a quelli del contropatto avrebbero infatti comportato l'avvicinamento alla rischiosissima quota del 30%, ed appare arduo immaginare che – se ciò fosse avvenuto – essi si sarebbero potuti sottrarre agli obblighi connessi e previsti dall'art. 106 TUF (nei termini ipotizzati nel parere), proprio in considerazione delle modalità e tempistica degli acquisti: in altre parole, un conto è l'accertamento di un unico, limitato interesse in vista del quale viene stipulato (ovvero ritenuto a posteriori esistente) un patto di voto che non comporta l'applicazione delle regole vigenti per i patti parasociali, altro è, invece, correre il rischio di vedere ben diversamente letto il comportamento compatto di tre soci, che acquistano azioni poco prima dell'assemblea, negano l'esistenza di patti e votano concordemente per un'unica lista.

A ben vedere, l'assemblea del 21.5 non poteva riservare grandi sorprese circa gli esiti: gli schieramenti erano noti, e le "variazioni" intervenute all'ultimo momento non in grado di rovesciare i rapporti di forza, considerando che – a questa data – il flottante era ridotto a ca il 35%; in esso non si trascuri la esistenza e rilevanza del cd pacchetto argentino, pari al 10/15% , sul quale Fiorani indica come – tra aprile e maggio – si erano manifestati gli interessi alla "dismissione" (si rinvia alla parte relativa alle specifiche e concrete indicazioni promananti da Bonsignore che – si noti – è uno dei contropattisti), momento – peraltro – prematuro rispetto all'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto porsi come referente per la scalata di BNL; può forse ipotizzarsi – tenuto conto della tempistica e dei numeri in gioco – che l'assemblea, rappresentando un momento di passaggio dalla strategia 1 alla 2 (usando i termini di Fiorani) - abbia invece contribuito a evidenziare la rilevanza del pacchetto ed a "suggerire" al soggetto di riferimento una prudente posizione di attesa⁷⁵.

Di fatto, dal 23.5 – due giorni dopo l'assemblea – UNIPOL inizia una progressione di acquisti continuativa, che non si arresterà che al 30.6, per quantitativi ed importi pari praticamente a quanto già BBVA deteneva, accompagnando la crescita progressiva da comunicati nei quali ribadiva la volontà di crescere nell'azionariato BNL per la tutela di BNL Vita, nonché tramite meccanismi coordinati di acquisti a termine⁷⁶ e richieste di autorizzazione a salire percentualmente.

Focalizziamo per un momento l'attenzione sul significato di questa ascesa, in termini di fattibilità in senso astratto e concreto (specie dal punto di vista dell' impegno e della logica finanziaria)

Non pare irrilevante – in premessa – l'opinione di Consorte sulla "moral suasion" della BI: *"La Banca d'Italia, ed è famosa anche l'espressione more (inc.)⁷⁷, cioè nel senso che non è che se tu gli andavi a porre un problema, la Banca d'Italia ti diceva no, tu non lo puoi fare, ti faceva capire che era meglio che tu non lo facessi perché poi ti doveva dare l'autorizzazione. Quindi se uno ti dice: è meglio che tu non lo faccia, vai lì, gli presenti la richiesta e ti ha già detto è meglio che tu non lo fai, irriti e basta e comunque non ti dannol'autorizzazione".*(ud. 7.10.10 pag. 67).

Opinione netta, consapevole del *come* comportarsi, a seconda che vi fosse la percezione del favore o meno del progetto a base della richiesta.

L'opinione pare di particolare pregnanza se la si raffronta alla descrizione fornita sempre da Consorte circa le vicende relative alle trattative con Le Generali per la vendita del loro pacchetto; rinviando alla descrizione della vicenda alla ricostruzione operata da Consorte e da Perissinotto, non può non evidenziarsi come appaiano stridenti le sorti delle due diverse iniziative di UNIPOL, e dunque che il parallelo compiuto da Consorte appaia del tutto fuori luogo⁷⁸; l'accordo (e non una mera trattativa) con le Generali rimase di fatto in stand-by ma non certo perchè vi fossero stati anni d'attesa ad una richiesta di autorizzazione, ma perchè essa non venne MAI fatta; Fazio è netto nei suoi ricordi (negando di averne mai avuto

⁷⁵ Valga qui come annotazione di contorno, "l'impressione" di Fiorani (come tale definita e come tale qui riportata), ossia che gli acquisti di UNIPOL da maggio a luglio abbiano ad oggetto proprio il "pacchetto" argentino, immesso sul mercato tramite hedge fund e, come dice Boni, "quando si fa riferimento a hedge fund vuol dire che non si sa chi c'è dietro"

⁷⁶ V. infra dove verranno analizzate le caratteristiche dei contratti put/call

⁷⁷ Moral suasion, appunto

⁷⁸ In sintesi, Consorte sostiene che l'aspirazione di UNIPOL ad acquisire la quota delle Generali – risalente al 2000 – e' la prova di un interesse risalente e nella medesima ottica (difendere BNL Vita), tenuto conto altresì che anche in termini finanziari l'impegno per UNIPOL sarebbe stato quasi sovrapponibile

notizia)⁷⁹, e dunque del tutto inconsistente la generica indicazione di Consorte circa il fatto che l'autorizzazione fosse "in sospeso" (si rinvia in nota⁸⁰ agli univoci riferimenti fatti da Consorte in merito alla ufficiosità del diniego di Bankitalia – nel senso già indicato da Consorte, ossia che un'autorizzazione non veniva neppure richiesta se non vi fosse la percezione che fosse gradita - che "neppure ci riceveva").

Appare dunque perfettamente credibile quanto ricostruisce Fiorani, e che cioè solo in tempi più recenti, e dunque solo una volta ottenuto il benessere di Fazio, Unipol poté iniziare a chiedere – questa volta ufficialmente – le necessarie autorizzazioni.

Valga qui un cenno alla circostanza che le autorizzazioni concesse a UNIPOL nella vicenda non paiono distinguersi per celerità, ma per tempismo: non può non evidenziarsi come le scadenze dei contratti del 24/25.5 e dell'1.7 (a termine) siano in perfetta coordinazione con le autorizzazioni concesse da BI (27.5, richiesta il 12.5, 15.7, richiesta il 30.6/1.7) e di come esse si susseguano in perfetta coordinazione con quanto UNIPOL andava compiendo, anche nell'ultimissima fase; valga la pena di rinviare a due telefonate intercettate il 15.7, l'una di commento all'ultima autorizzazione concessa⁸¹ e l'altra a commento dell'autorizzazione concessa a BBVA a raggiungere il 30%⁸².

In maniera inequivoca, in una telefonata **del 4.7**, Consorte e tale Lo Balsamo fanno riferimento all'autorizzazione a superare il 10% chiesta il 30.6.2005 a Bankitalia: in essa Lo Balsamo fa riferimento a sollecitazioni da portare in BI con riferimento alla data nella quale la stessa avrebbe dovuto essere concessa: *"Il più presto possibile, perché se vogliamo avere l'autorizzazione entro il 15. Parlo quella a salire al 15%"*, per una ragione ben precisa: *"(..) Se ti serve entro il 15⁸³ di... di...di questo mese, visto che dobbiamo acquistare il 18."*: il dato pare eclatante, posto che già al 4.7 (quando – secondo le affermazioni di Consorte – le trattative col contropatto erano in pieno svolgimento⁸⁴) i piani per lanciare l'OPA il 18.7

⁷⁹ Più sfumato Gutty, ma il senso appare francamente lo stesso

⁸⁰ Ud. 7.10.2010: *"La data però del 10 ottobre 2001 vale, la cito perché furono necessari dieci mesi per farci ricevere dalla Banca d'Italia. Noi abbiamo acquisito BNL Vita a gennaio del 2001 di fatto, abbiamo continuamente fatte richieste alla Banca d'Italia di riceverci per poter acquisire quel 7 e mezzo di BNL, abbiamo fatto l'anticamera di dieci mesi. Anzi, è bene sottolineare che nei confronti della Banca d'Italia, quindi risulterà dagli ingressi, eccetera, non è intervenuta solo l'Unipol, ma ripetutamente il dottor Gutty perché naturalmente il dottor Gutty era interessato a vendere il 7,5 di BNL perché a 4 euro faceva una bella plusvalenza alle Generali e non la riteneva strategica per le Generali. (..) Il comunicato Reuters dice: "Hanno ammesso per la prima volta ufficialmente - comunicato Reuters del 2 maggio - di avere intenzione di cedere la quota in BNL alla Compagnia di Assicurazione Unipol dicendo di essere in attesa del via libera di Banca d'Italia. «Stiamo ancora aspettando il permesso del governatore Antonio Fazio» ha detto il presidente delle Generali Gianfranco Gutty alla domanda se sia arrivato l'okay alla cessione del 7.5 in BNL a Unipol. Alla domanda se sia già stato trovato un accordo, Gutty ha risposto: «Si fa in fretta a mettersi d'accordo con Unipol (...)L'Isvap credo che ci autorizzò, adesso non ricordo nel dettaglio, ma nel giro dell'istruttoria, 15 giorni, ci diede l'autorizzazione a prendere BNL Vita. Nel caso invece specifico purtroppo non riuscivamo a farci ricevere"(..) Naturalmente questo accordo (di modifica delle condizioni originarie, essendo nel frattempo il valore del titolo sceso in maniera cospicua, ndr), tanto per evitare immediatamente fraintendimenti, non veniva comunicato l'accordo fra le Generali e Unipol perché essendo in sospeso l'autorizzazione della Banca d'Italia, che neanche ci riceveva, dicevamo appena ci riceve potremo vedere se ci sono le condizioni effettive per poter eseguire diciamo l'operazione."*

Ancora: *"l'ultima volta che ci ha ricevuto, poi vi do la data, il dottor Bianchi, ci disse testualmente: "Voi dovete stare tranquilli, buoni, perché noi stiamo vedendo qual è la strategia di BNL. Se sarete meritevoli, vedremo cosa possiamo fare". Questo mi disse a me e Sacchetti il dottor Bianchi Banca d'Italia"*

⁸¹ "tel. N. 855 tra Consorte e Sacchetti " Ed è un capolavoro perché prendono per il culo l'ISVAP in modo veramente scientifico" (v. il capitolo relativo alla posizione di Fazio, ove viene analizzato il significato del commento)

⁸² Tel. N. 919 e 920 del 15.7.2005

⁸³ Data di scadenza dei contratti di opzione stipulati il 1.7.05

⁸⁴ Ma vedi contra la tel. del 28.6 con Fiorani (v. cap. Consorte) e quella immediatamente seguente tra Fiorani e Tarlocco (già riportata nel capitolo relativo al contenuto dell'accordo)

sono precisamente delineati: solo la certezza di disporre già del maggiore quantitativo – la quota del CP – può logicamente muovere le azioni di chi sta mettendo insieme le quote minori che portano al 50% (come già indicato supra, con riferimento al commento alla telefonata tra Fiorani e Tarlocco).

Questi dati contribuiscono a confortare ulteriormente la descrizione data da Fiorani del “come” fosse stato possibile per UNIPOL agire con la garanzia del raggiungimento del 50%+1 – dunque con l’interessamento fattivo del governatore che dà il via libera ad UNIPOL, e che dunque altro non può significare che fornire il proprio appoggio ad una iniziativa di contrasto al BBVA – e nei termini ben descritti nella telefonata del 28.6.

Non appare irrilevante rimarcare come nel corso dello stesso esame, Fazio abbia definito l’iniziativa di UNIPOL “concorrente” di quella del BBVA, così come “altre” (non meglio precisate: “*Certo, erano tutte concorrenti (..) Tutte quante, sì. Ho spiegato in termini generali all’inizio che ci sono varie iniziative e noi abbiamo il dovere di...* pag. 62), aggiungendo – a domande della parte civile, che rimarcava come all’epoca UNIPOL non avesse ancora promosso l’OPA – “*Concorrente nelle intenzioni diciamo, nelle intenzioni era concorrente. Nel caso di fallimento di una, ci dava una prospettiva*”; pare significativo – peraltro – che lo stesso Fazio collochi temporalmente il giudizio sulle scarse prospettive di successo dell’OPS del BBVA addirittura a giugno.

Valgano infine considerazioni di ordine logico e logico finanziario in merito al progetto di acquisizione di BNL ed in particolare come (a prescindere per un momento dai dettagli delle singole fasi e passaggi descritti da Consorte⁸⁵, ai quali si rinvia) esso è stato descritto siccome diversamente “aperto” a scenari diversi, relegando il fondamentale passaggio della trattativa con il contropatto solo alla fase finale dell’operare sul mercato di UNIPOL, affermando – dunque – che UNIPOL sia cresciuta dall’1,97% (quota a disposizione da gennaio 2005) al 14,92% con acquisti dal 23 maggio al 1 luglio, per POI procedere a verificare la possibilità di acquisizione della quota dei contropattisti

Per affrontare questo profilo, va a questo punto ripreso l’argomento relativo alla vicenda che aveva visto coinvolta – nel marzo 2005 – la Banca Popolare di Verona e Novara.

Giova premettere a questa disamina la testimonianza resa da Fratta Pasini, all’epoca Presidente di B. P. Verona e Novara, che così descrive l’operazione che la Banca avrebbe voluto realizzare:

“L’operazione era estremamente complessa, aveva tutta una serie di complessità perché transitava attraverso un accordo sostanzialmente con il contropatto; questo accordo con il contropatto avrebbe dovuto dare sostanzialmente alla banca la disponibilità diciamo della quota di azioni del contropatto; poi, pressoché contestualmente, una parte poteva essere acquisita, una parte poteva essere mi pare oggetto di opzioni; poi si dovevano acquistare delle quote sul mercato da altri soggetti non vincolati né al patto né al contropatto; a quel punto si sarebbe ottenuta l’autorizzazione perché c’era anche il problema delle autorizzazioni a superare il 15%. Diciamo questo nuovo patto dove la Banca Popolare di Verona e Novara avrebbe avuto la maggioranza, avrebbe dovuto lanciare un’Opa obbligatoria sul restante capitale e a questo punto c’era naturalmente la possibilità di contro Opa da parte del Bilbao e quant’altro. Quindi, insomma, occorreva riuscire ad

⁸⁵ Naturalmente semplificando l’articolata ricostruzione che disegna fase susseguenti, elaborazioni di diverse strategie – l’acquisizione progressiva di quote in base all’evolversi della vicenda, a trattativa con BBVA, i progetti di newco, oltre a quelli afferenti l’acquisizione della quota delle generali – in base ai progetti sottoposti all’attenzione di Bankitalia (ed in particolare a Frasca)

arrivare fin dall'inizio a una percentuale, ovviamente ideale era il 51%, perché a questo punto fare una contro Opa diventava impossibile, credo che non fosse realistico, si parlava di una percentuale superiore al 40%. E questi erano i piani che erano stati ipotizzati.

(Ud. 19.11.2010)”

Nel rinviare altresì alla analitica descrizione delle ragioni per le quali la trattativa fallì (v. in nota⁸⁶), l'attenta lettura delle deposizioni rese dai testi citati relative alle modalità attraverso le quali il progetto di acquisizione del controllo di Bnl avrebbe dovuto articolarsi, rende del tutto evidente come l'accordo con il contropatto fosse indicato come snodo preliminare essenziale per procedere solo successivamente all'accrescimento della quota che avrebbe poi necessariamente dovuto condurre al lancio di un'Opa obbligatoria; emerge cioè chiaramente, specie delle dichiarazioni di Fratta Pasini (ma anche sinteticamente e chiaramente da quelle di Innocenzi)⁸⁷ che l'accordo con il contro patto avrebbe messo a disposizione della banca popolare di Verona e Novara una quota di consistenza tale da costituire una forte base sulla

⁸⁶ *“Io ragionai lì con l'ingegner Caltagirone, ma mi disse, mi ricordo, "dovete riservare dei posti non solo per me, ma eventualmente anche per altri del contropatto che non vogliono vendere tutte le loro quote". Per cui veniva fuori un'operazione che aveva una serie di complessità perché sostanzialmente questi pretendevano di avere dei poteri di veto su alcune operazioni e al tempo stesso di non vendere tutta la quota, ma di riservarsi, nel caso in cui poi questo patto di sindacato non fosse rinnovato, delle opzioni put per cui sostanzialmente avrebbero venduto al prezzo maggiore tra il prezzo di mercato e il prezzo vecchio, quello per le azioni che venivano vendute, maggiorato per certi criteri. In buona sostanza, noi saremmo stati condizionati nella gestione e se avessimo deciso di non rinnovare il patto, avremmo dovuto pagare, se la gestione fosse andata male, avremmo dovuto pagare ancora il prezzo iniziale maggiorato, se fosse andata bene avremmo dovuto pagare invece gli effetti del valore che si sarebbe nel frattempo creato. Quindi era un'operazione che cominciava a delinearsi quella possibile in modo molto diverso da come l'avevamo immaginata. AVV. DE MATTEIS – Ma si parlò di prezzo? TESTE FRATTA PASINI – Si parlò molto poco di prezzo in quei due giorni, perché tutto sommato questa cosa qua si incagliò praticamente quasi subito, perché poi sui poteri di veto, mi ricordo la definizione dello stallo, c'erano gli avvocati che andavano avanti a lungo su queste cose, cosa succede. Insomma, erano anche cose incompatibili. Poi parlavamo di gruppi quotati, andare a dire che si poteva creare una situazione di stallo no, quindi noi resistevamo sui temi di governance e quindi sostanzialmente furono quelli che ci occuparono, mi ricordo, sui quali non si trovavano delle soluzioni condivise. In quel momento si parlò abbastanza poco di prezzo, si ragionava, mi pare di prezzo si parlò qualcosa verso la fine del week-end, di prezzi intorno mi pare a 2.20 euro, 2 euro e qualcosa. Dopodiché non mi ricordo più nel corso della settimana successiva ci fu una riunione della Confcommercio settore immobiliare a Villa d'Este a Cernobbio, dove si trovarono questi signori e noi cominciammo a vedere le agenzie di stampa che battevano delle dichiarazioni di Ricucci del tenore, non so, questi signori pensano di poter comprare le nostre quote a quattro soldi, noi le mettiamo in vendita, ma devono pagare un congruo prezzo, e altre cose. Mi ricordo che su questa cosa del prezzo si aprì... nel frattempo poi la Consob ci chiese dei chiarimenti su queste dichiarazioni, ci fu un comunicato stampa, insomma, e le cose andarono avanti mi pare fino al venerdì. Noi sostanzialmente volevamo ritirarci ancora credo dal martedì, dal mercoledì, adesso non ricordo. L'ingegner Caltagirone ci chiamò che aveva fatto una riunione del contropatto il venerdì mattina mi pare, e disse: "Datemi il tempo di riprendere le fila, di poter esprimere un orientamento comune". Alla fine di quella riunione, credo io stesso ero a Roma quel venerdì, andai dall'ingegner Caltagirone, nella sua sede in via Veneto o una via lì vicino. Mi ricordo, andai su e effettivamente lui mi disse: "Il nostro prezzo o il prezzo ultimo potrebbe essere di 2.30 euro" e mi ricordo che dissi: "Sentirò il mio consiglio, forse fino a 2.29 noi possiamo considerarlo" anche perché diciamo tutta l'operazione funzionava. Allora la normativa prevedeva che l'Opa obbligatoria fosse fatta alla media tra i prezzi degli ultimi dodici mesi, la media ponderata, la media aritmetica tra la media ponderata dei 12 mesi e il prezzo più alto pagato ai soci. Siccome i valori (inc.) erano stati più bassi, l'Opa sarebbe stata a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato pagato agli altri. Quindi noi avevamo tutte queste sensibilità, a 2.29, 2.30 eravamo proprio al limite, dovevamo fare un aumento di capitale, ma era ancora un'operazione accrescitiva. Dopodiché, mi ricordo che non feci neanche in tempo a rientrare a Verona che le prime agenzie di stampa uscivano e diffusero, era un fine settimana mi pare, dell'Opa della ABN sull'Antonveneta e anche il Bilbao uscì la cosa che lanciava una Ops sull'interno capitale della BNL. Ovviamente questo cambiava completamente perché facendo un'offerta sul cento per cento del capitale non c'era più l'Opa obbligatoria per cui si andava a offrire diciamo di meno, ma bisognava fare una contro Opa competitiva con quella del Bilbao e quindi offrire a tutti un prezzo superiore a quello dell'Opa di Bilbao che portava i prezzi e i valori a prezzi incompatibili con la nostra capacità patrimoniale e finanziaria.*

⁸⁷ *“Certo, certo. Acquisire interamente il Contropatto e poi cercarci dei partner che ci potevano assistere sulla restante parte” (Innocenzi, 15.4.10)*

quale costruire la scalata della banca mediante successiva acquisizione di altri pacchetti di forte consistenza reperibili sul mercato; da un lato infatti il contropatto è il primo soggetto contattato nella premessa che la scalata fosse necessariamente contrapposta al patto (e partendo dal fallimento delle trattative con il banco di Bilbao⁸⁸ per una comune gestione della banca, e dunque a prescindere dalla possibilità di accordo con il soggetto che da un punto di vista oggettivo deteneva la maggiore quota a disposizione, a prescindere dal patto), e solo dunque una volta avuta la certezza di disporre di tale maggiore quota, il piano avrebbe previsto una successiva acquisizione di quote minori; Fratta Pasini indica le difficoltà che potevano frapporsi alla riuscita del progetto - ossia il contrapposto interesse del banco di Bilbao, che avrebbe potuto lanciare una contro Opa - e dunque che la buona riuscita dello stesso era ancorata alla possibilità di lanciare l'Opa disponendo già di una sicura maggioranza; questa indicazione appare particolarmente significativa posto che essa disegna un ipotetico piano per garantire il successo di un'Opa nella premessa che non ve ne fosse un'altra e che dunque nei progetti della banca popolare di Verona vi fosse un'aspirazione ad operare una scalata che, procedendo per fasi successive ma chiaramente delineate nella loro sequenza (acquisto delle azioni del contro patto e successivamente acquisto di altri pacchetti sul mercato) ed altresì rispettose della normativa vigente (richieste di autorizzazioni ad incrementare la propria quota percentuale), potesse avere successo in un mercato al momento libero, ossia non occupato da un'altra e precedente opa.

Ciò esclude in maniera radicale che possa operarsi un parallelo tra l'agire della Banca Popolare di Verona Novara, o quantomeno del progetto della banca, con quello di Unipol⁸⁹ per ribadire la liceità: quando Unipol agisce acquistando azioni Bnl nel mese di maggio 2005, la situazione che la stessa ha davanti a sé è radicalmente diversa rispetto a quella che fronteggiava la Popolare di Verona, posto che già dal marzo 2005 Unipol aveva davanti a sé l'OPS del banco di Bilbao; Unipol infatti pur potendo liberamente acquistare azioni Bnl mercato (come ampiamente chiarito vedi premessa e varie CT sul punto), non era certo libera di elaborare strategie che occultassero una scalata in elusione della normativa sull'OPA, quale - appunto - trovare un accordo con il contro patto, ed in seguito acquistare pacchetti di azioni, e lanciare infine l'Opa una volta raggiunta la maggioranza.

La considerazione dell'agire della Banca Popolare di Verona e Novara ha una forte rilevanza logica nella ricostruzione operata dal tribunale.

Se da un lato, è ovvio affermare che non vi sia un unico modo di agire sul mercato e che dunque sono ipotizzabili le più diverse "strategie" (anche "a sorpresa") per "vincere" una contesa, deve comunque considerarsi la logica dell'agire sul mercato in presenza di numeri e situazioni peculiari che riguardavano BNL, che sono le stesse concordemente rappresentate da tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, da Fiorani a Fazio, da Frasca a Consorte e - ad abundantiam - dallo stesso consulente di UNIPOL, Prof. Gualtieri che così si esprime: (parlando dell'azionariato BNL⁹⁰), *"all'epoca dei fatti: esistevano due patti tra azionisti che raggruppavano ciascuno una quota del capitale sostanzialmente equivalente e assai prossima alla soglia del 30% che, come noto, è rilevante ai fini dell'opa obbligatoria. Un soggetto terzo rispetto ai due schieramenti non avrebbe potuto ragionevolmente tentare di realizzare un progetto di acquisizione della Banca senza prima acquisire, comprandola o*

⁸⁸ Anche su questo punto, il parallelo con l'agire di UNIPOL è estremamente significativo; si rinvia al cap relativo a Consorte, ove verrà analizzato il profilo relativo alle trattative tra UNIPOL e BBVA

⁸⁹ V. ct Gualtieri pagg. 70 e segg.

⁹⁰ E dopo avere premesso che appariva infondata la prospettazione accusatoria in base alla quale UNIPOL avrebbe dovuto lanciare un'offerta concorrente anziché limitarsi ad annunciare il successivo lancio di un'Opa obbligatoria

mediante accordi parasociali, la partecipazione posseduta da uno dei due gruppi di azionisti. Di conseguenza lanciare un'opa volontaria non avrebbe avuto senso economico per un terzo, per il quale era una strada obbligata l'accordo con uno dei due gruppi di azionisti e la successiva promozione di un'opa obbligatoria. Come si vedrà, infatti, prima di Unipol, anche BPVN tentò di raggiungere un accordo con il Contropatto per poi lanciare un'opa obbligatoria. Il Contropatto era quindi l'interlocutore obbligato di chiunque intendesse competere con il BBVA nella contesa per il controllo di BNL.

E non si trascuri, infine, il profilo dell'impegno economico che una scalata del genere implica, e cioè il progetto di acquisizione di una banca delle dimensioni di BNL in rapporto a quelle di UNIPOL, partendo da una quota dell'1,97, che – nella prospettiva di Consorte, – sarebbe “nata” solo verso la fine di giugno/primi di luglio, e cioè quando, DOPO avere acquistato una quota del 13,02% (ossia la residua per arrivare al 14,99, partendo dall'1,97), avrebbe “iniziato” a sondare non solo la possibilità di acquistarne praticamente il doppio (il 24,2 dei contropattisti), ma a porsi nell'ottica dell'OPA totalitaria; i valori “medi” in gioco (a prescindere cioè per un momento dai concreti prezzi pagati per gli acquisti da UNIPOL) sono riportati in svariate telefonate⁹¹, e sono quantificati in circa 40 milioni di euro per lo 0,50%: dunque in via approssimativa, dopo un investimento di circa un miliardo e 100 milioni di euro per salire al 14,99%⁹², Unipol avrebbe intrapreso la scelta di “trovare” una cifra analoga dai primi di luglio e prima del 22.7 (data di scadenza dell'OPS di BBVA) e- in prospettiva – di impegnarsi a rilevare la totalità delle quote BNL; pare al tribunale che agire con questi valori in gioco non possa in alcun modo prescindere da una strategia ben delineata e “sicura”, sicura, cioè, di stare sin dall'inizio operando nell'ottica di un'OPA, e dunque prefigurandosi quando, quanto e come trovare risorse necessarie per un'impresa del genere; del resto – come si vedrà in seguito nell'analisi delle telefonate – la circostanza che ad un certo punto della vicenda UNIPOL abbia dovuto fronteggiare un cambiamento delle scelte del contropatto (che contrariamente agli accordi iniziali, avrebbe integralmente venduto la propria quota e non “solo” il 12% pattuito⁹³) - fatto in ogni caso non impreveduto e comunque ben visto da Consorte⁹⁴ - ha creato difficoltà della fattibilità dell'operazione (ma, si noti, non degli accordi già presi), posto che, come dice Consorte, “ 27% che... diciamo, vale l'un per l'altro un miliardo e mezzo di euro. Che devi trovare a terzi, perché sennò noi non ce la faremmo comunque” (7.7. n. 164); ed infatti, avendo “fatto i conti” per l'acquisto del 12%, la seconda settimana di luglio è caratterizzata dalla ricerca di partners che si

⁹¹ V. tel. 69 del 5.7: *Claudio Sposito* - Dunque, eh... 4,99 quanto vale? *Consorte* - Vale circa 390 milioni di euro più o meno.

⁹² Si noti che i contratti di opzione relativi all'acquisto dell'ultima tranche del 5% vengono stipulati il 1.7 - con scadenza 15.7 - nella stessa data in cui viene richiesta a BI l'autorizzazione a salire – appunto – al 14,99

⁹³ 7.7.05 n. 167 : *Gianni* - Mh. No, è che... sai, questi purtroppo all'ultimo momento hanno cambiato posizione e quindi, sai, noi avevamo fatto tutti i conti sull'acquisto di un 12, di punto in bianco è diventato un 27. Capito?

Guido - Mh. Ma come mai Caltagirone ha deciso...?

Gianni - Ma perché secondo me, questa è la mia idea, loro questa cosa ce l'avevano in mente fin dall'inizio.

⁹⁴ N. 24, del 4.7: (*Consorte*) (...)l'obiettivo primario per me è mandarli via. L'obiettivo secondario è ridurli ad una quota insignificante (...) Allora, l'obiettivo primario è che vadano a zero. L'obiettivo secondario può essere quello che loro al massimo tengono un 8–10%. Ma in questo caso questo obiettivo... Per mandarli via tutti, io ho bisogno di arrotondare le quote delle banche. Chiaro? *Luigi* - Sì. Mh, mh. *Gianni* - Però do anche un argomento molto forte. Nel senso che l'operazione la fa Unipol con le banche, punto. Lo fa *cash* ed è un'operazione assolutamente trasparente. In quel contesto se, sempre con la stessa impostazione che ci siamo dati, tu riesci a salire a 5 come ci eravamo detti, e sicuramente l'operazione la riusciamo a farla, perché ho trovato anche altre...
altre... altri aiuti.

affianchino a quelli già trovati e dunque, dopo la frenetica ricerca di imprenditori e banche, sarà proprio un contropattista (Coppola) ad “introdurre” NOMURA che (unitamente agli imprenditori e ad un impegno aggiuntivo richiesto alle banche “amiche”), garantirà la fattibilità dell’operazione; pare dunque del tutto inverosimile ipotizzare che solo “all’ultimo” UNIPOL si sia posta il problema essenziale di come finanziare un’OPA totalitaria ed abbia invece proceduto per approssimazioni successive, man mano che la quota di azioni BNL veniva ad incrementarsi per acquisti – tra l’altro - in rapida successione e con peculiari caratteristiche (per tutte la scansione perfettamente coordinata tra le scadenze dei contratti di put/call e le autorizzazioni) - fino a porsi ex novo ed alla fine di giugno il problema di come acquistare la quota dei contropattisti.

Si noti, questa osservazione viene qui inserita per rafforzare il profilo relativo al momento in cui venne elaborato l’accordo illecito originario, e cioè per affermare che anche dal punto di vista finanziario in tanto l’operazione poteva dirsi fattibile in quanto UNIPOL⁹⁵ potesse contare fin dall’inizio di avere davanti a sé ben chiari i termini economici dell’operazione, per i costi che comportava.

È ben vero che – come sostiene il CT di UNIPOL Prof. Gualtieri - che “*Unipol non ha mai avuto neppure l’intenzione di lanciare un’opa volontaria*”⁹⁶, perché a causa della compagine azionaria di BNL sarebbe stata destinata all’insuccesso, ma ha sempre previsto l’ipotesi di raggiungere un accordo con il Contropatto e poi lanciare un’opa obbligatoria.

L’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto non costituisce ovviamente di per sé un evento rilevante ai sensi dell’art. 114 Tuf. Mentre un emittente è tenuto a informare il pubblico del lancio di un’opa volontaria, sempre che sussistano i requisiti di certezza e specificità richiesti dalle norme, nel caso di un’opa obbligatoria l’evento price sensitive non è l’opa in sé bensì la circostanza che l’emittente abbia superato – o perlomeno ritenga che vi siano concrete possibilità di superare – la soglia del 30% prevista dall’art. 106 Tuf. La circostanza che per effetto del superamento della predetta soglia un emittente sia tenuto a lanciare un’opa obbligatoria è infatti una conseguenza nota, in quanto discende direttamente dalla legge. Affinché Unipol e i suoi alleati superassero la soglia del 30% doveva essere raggiunto l’accordo con il Contropatto per la cessione della sua partecipazione. I primi contatti con il Contropatto risalgono agli inizi di luglio quando vengono avviate anche le trattative con i soggetti che hanno poi acquistato le azioni del Contropatto e che hanno sottoscritto con Unipol i patti del 18 luglio 2005”.

Nel condividere integralmente tali osservazioni, è proprio su quest’ultima affermazione – e questa solo – che il Tribunale dissente, proprio perchè, come fin qui articolato, ritiene che siano stati acquisiti molteplici elementi probatori a supporto dell’esistenza di un accordo con il contropatto prima di procedere agli acquisti di maggio.

Che, del resto, le trattative con il contropatto siano “iniziate” tra la fine di giugno e gli inizi di luglio per concludersi solo il 17/18 luglio, è smentito da una serie di elementi, oltre che logici, oggettivi, emergenti dalle intercettazioni telefoniche.

⁹⁵ Afferma Consorte: “. Non è che uno può pensare di lanciare un’opa obbligatoria il giorno due e il giorno tre la lancia, se non altro perché dal punto di vista finanziario ci volevano 6 miliardi e mezzo di euro e quindi bisognava trovarli nel momento in cui uno decidesse di fare un’opa obbligatoria. Quindi era doveroso studiare, era doveroso capire, era doveroso mettere a punto tutti i punti di un progetto”.

⁹⁶ Il CT sostiene che questa sarebbe la prospettiva – erronea – dell’accusa.

Si è già più volte citata la conversazione tra Fiorani e Tarlocco del 28.6, preceduta da conversazione tra Fiorani e Consorte dove il secondo chiede al primo di passare alla fase “operativa” (ossia acquistare la “sua” quota pattuita di azioni BNL), posto che il giorno stesso c’era la possibilità di “chiudere tutto” (si rinvia alla parte precedente); ma ad essa – la cui rilevanza è già stata analizzata – se ne affiancano altre, per le quali si rinvia – per evitare ripetizioni – alle parti relative alle posizioni individuali degli imputati.

3 - I CONCORRENTI PRINCIPALI

a) Giovanni CONSORTE

Nell’analizzare la posizione di Consorte, il tribunale non può che fare rinvio alle premesse per quanto attiene la riferibilità dell’agire di UNIPOL a tale imputato, tenuto conto sia del ruolo formalmente rivestito all’interno della società (quale amministratore delegato) sia per quanto operativamente posto in essere nell’ambito della vicenda; è infatti del tutto evidente che Consorte abbia agito, nell’ambito degli eventi sviluppatisi da marzo a luglio 2005, da assoluto protagonista, essendo ed apparendo quale l’ideatore, promotore ed esecutore dell’iniziativa (in qualunque prospettiva la si voglia considerare, ossia se lecita od illecita), ruolo mai smentito ed, anzi, rivendicato; il ruolo concretamente svolto cioè non è in discussione, ne è incoerente con la carica formale ricoperta all’interno del “soggetto UNIPOL”.

Pare peraltro opportuno affrontare in questa sede una serie di argomenti sviluppati da Consorte nel corso delle sue dichiarazioni spontanee e nell’esame reso, risultando essi funzionali al completamento delle argomentazioni fin qui svolte e che, essendo state riferite dall’imputato in udienza, sono state direttamente apprezzate dal tribunale nella loro estensione e complessità; esse dunque consentono di analizzare – una volta delineata la lettura data dal tribunale alla vicenda – ulteriori profili raggruppabili in “macroargomenti”, che, nella prospettazione dell’imputato, sono stati utilizzati per sostenere la linea difensiva portante (fatta propria anche da molte altre difese), ossia la successione di strategie e studi differenziati da parte di UNIPOL verso BNL (oggetto di interesse risalente e mai abbandonato) che solo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio inizia a prospettarsi come finalizzata all’OPA, essendo solo – prima di tale data – una “ipotesi di studio” (così anche nella memoria UNIPOL).

Il tribunale ritiene, per contro, che dall’analisi di questi profili la prospettiva seguita (ossia che UNIPOL abbia agito sin dai primi acquisti del 23.5 in violazione della normativa in materia di OPA obbligatoria – avendo già alle spalle un accordo con il CP, ideato e supportato da Fazio e Fiorani) ne esca rafforzata, apparendo i vari argomenti – visti singolarmente e inseriti nel complesso contesto – come funzionali alla creazione di una apparenza diversa rispetto a quanto effettivamente pattuito e via via realizzato, ossia la scalata occulta al capitale di BNL.

Tali macroargomenti afferiscono a

- L’interesse e i contatti con le Generali per l’acquisizione della quota da queste posseduta (7,5%) e i progetti presentati in Bankitalia;
- La trattativa con il Banco di Bilbao
- BNL Vita

Per quanto riguarda il primo profilo, ed in particolare i rapporti con le Assicurazioni generali, nel rinviare – in premessa – a quanto già esposto con riferimento all'accordo stipulato nel 2000 avente ad oggetto la quota BNL delle Generali, Consorte ha fatto riferimento al risalente e costante interesse di UNIPOL, interesse che ha continuato a coltivare anche nel 2005, facendo ripetutamente riferimento a “tentativi” – anche durante quest'anno – diretti ad acquisire la quota ed, in sintesi, ad un continuato e reiterato interesse per il pacchetto, rappresentando come tale obiettivo integrasse una delle possibili strategie perseguite nel corso del 2005, attribuendo, dunque, all'acquisizione di tale quota una possibilità concreta, protrattasi quantomeno fino al mese di maggio/giugno.

Questo dato, peraltro, non può essere disgiunto da altro essenziale aspetto cui ha fatto riferimento lo stesso Consorte, ossia che lo “sblocco” dell'accordo con le Generali era legato all'autorizzazione di Bankitalia, autorizzazione – come già si indicava – neppure chiesta non essendovi i presupposti (si rinvia integralmente a quanto indicato da Consorte e riportato nel cap. citato); cioè, si noti, per un lasso di tempo cospicuo, e cioè dal 2000, fino a quando – col 2004 – un altro evento (l'adesione delle generali al patto) “allontanava” viepiù la quota delle Generali ai desiderata di UNIPOL, e ciò per espressa indicazione sia dello stesso Consorte⁹⁷ che di quelle di altri testimoni ed, in primis, di Perissinotto, all'epoca amministratore delegato delle Assicurazioni Generali⁹⁸.

Affermare che l'interesse per le Generali era ancora attuale nel 2005 stride con la considerazione della concreta situazione che si era delineata, tenuto conto che dall'aprile del 2004 fino all'aprile del 2005 Generali respinsero qualsiasi possibile intesa con UNIPOL; e se anche tale intesa avesse potuto avere una qualche prospettiva, non può sfuggere che – in ogni caso – la mancata considerazione di UNIPOL da parte di Bankitalia appariva del tutto assorbente rispetto alle “aspettative”; ed infatti, il profilo che appare di ben altra rilevanza e che rappresenta il vero elemento di novità nel 2005 per UNIPOL, è l'ingresso in Banca d'Italia; e – si noti – se il primo accesso al “sancta sanctorum” è del febbraio del 2005 (che riguarda peraltro la richiesta di apertura di nuovi sportelli o meglio, informazioni circa lo stato della richiesta, utilizzato come “occasione” per parlare delle decisioni prese da UNIPOL nel cda di gennaio)⁹⁹, quello del 21 aprile rappresenta il primo ufficiale approccio all'argomento BNL, data che non può apparire una coincidenza se si pensa cosa era

⁹⁷ Consorte ha esposto in premessa come l'originario accordo con le Generali fosse stato messo in “crisi” dall'adesione delle stesse al “patto”, delinando, al contempo, sullo sfondo “trame” sottostanti, tra le stesse Generali, Della Valle e, forse, Abete (V. pag. 46 e segg. ud. 7.10.2010) rispetto alle quali “Unipol è stata sbattuta fuori dall'accordo con le Generali”;

⁹⁸ v. testimonianza Perissinotto, ud. del 29.4.10: “*fu approvato e alla fine di aprile sottoscrivemmo un patto, un patto assieme a Banco Bilbao Vizcaya e assieme a una società del gruppo di Della Valle. Era un accordo triennale, un patto di sindacato abbastanza standard, che prevedeva che in caso di cessione ci dovesse essere una prelazione a favore degli altri membri del patto.P.M. (Dott. Orsi) – Questo nell'aprile del 2004?TESTE PERISSINOTTO – Nell'aprile del 2004, ecco. E questo condizionò la nostra posizione, perché da quel momento in poi noi non eravamo più liberi di disporre delle nostre azioni, perché facevamo parte di un patto e quindi dovevamo seguire necessariamente le regole di questo patto. Mi ricordo, siccome si parlava dei nostri incontri con esponenti del gruppo Unipol, che ci ritrovammo ancora una volta e questa volta avvenne – se mi ricordo correttamente – nel 2005, e ci trovammo questa volta all'inizio, a marzo mi sembra del 2005, ci trovammo a Bologna.(..) No, credo che qualche volta ci fu qualche accenno da parte di Sacchetti – “Ma vendete, non vendete?” – e noi ribadimmo sempre: “Guarda che siamo parte di un patto di sindacato, e quindi siamo legati alle regole di questo patto”.*”

⁹⁹ Consorte, ud. del 7.10.10: “*quindi quando chiediamo l'incontro il 3 febbraio è per sapere qual era lo stato di avanzamento delle autorizzazioni che avevamo richieste per aprire altre filiali. Inoltre ci andiamo perché rendiamo edotto... per noi la Banca d'Italia, tra l'altro, visto che era molto difficile farci ricevere, e stando al sanctorum del controllo, quindi andiamo per dire le decisioni che aveva assunto il consiglio di amministrazione il 28 gennaio”.*”

accaduto medio tempore, ossia l'annuncio dell'OPS, gli incontri del 19 marzo e quello del 20 aprile con Fiorani.

È questa la prima occasione nella quale UNIPOL presenta o meglio preannuncia a Frasca un "progetto" su BNL, ossia di aggregazione di UNIPOL Banca e BNL con acquisizione della quota dei contropattisti¹⁰⁰.

Il profilo non può – invero- essere sottovalutato.

In primo luogo, appare chiaro che ogni approccio "primario" all'acquisizione della quota delle Generali appare – a questo punto - messo da parte e ciò a favore di un dato di fatto che – come già si diceva in precedenza – appariva di ovvia considerazione, ossia la rilevanza della quota del contropatto per chiunque avesse delle mire ben precise su BNL (ossia di acquisizione e non di mero rafforzamento); si noti, altresì, che la prospettazione di UNIPOL è accolta freddamente da Frasca, atteso che, trattandosi di una aggregazione di tipo industriale, non avrebbe dovuto sottostare alle regole dell'Opa obbligatoria (anche se avrebbe dovuto essere approvata da una assemblea straordinaria che, per la situazione dell'azionariato, appariva poco probabile), ma attraverso un meccanismo di scarsa trasparenza: Frasca ricorda di avere reagito negativamente all'idea, affermando: *"c'è una Ops che è stata lanciata ufficialmente dal 30 marzo, quindi da venti giorni prima, però se ne parla dal 18 marzo, quindi da oltre un mese, con una offerta... Adesso con una operazione di questo genere io glielo dico: "Come si può presentare al mercato una cosa di questo genere? Sembra quasi che uno voglia cortocircuitare tutto quello che è un processo che è trasparente, che è per tutti quanti". Ed aggiungo: "Per fare una aggregazione bisogna passare attraverso una assemblea straordinaria"*.

Frasca è chiaro nell'affermare che questa ipotesi faceva innanzi tutto comprendere che UNIPOL aspirava al controllo di BNL, anziché ad un mero rafforzamento della partecipazione (*"No, loro mi hanno detto che avevano pensato a questa possibilità per acquisire il controllo di Bnl, di cui per la prima volta sento parlare di una forma di aggregazione tra Unipol Banca e Bnl. In precedenza avevo sempre e solo sentito parlare che volevano entrare in Bnl, quindi era una cosa diversa"*).

Lo stupore e la contrarietà di Frasca appaiono significativi: un'iniziativa del genere – infatti – appare immediatamente in contrasto (questo il senso del "cortocircuitare") rispetto ad un'iniziativa "trasparente" e che è "per tutti quanti" (ossia l'OPS), e per ciò stesso (a parte la fattibilità) sicuramente non ben vista; vale la pena di riportare le testuali parole usate da Frasca: *"Per di più questa volta e con una forma che è lecita, che se fosse avvenuta in un contesto diverso, quindi non in presenza di una Ops di BBVA forse l'avremmo presa come vigilanza in considerazione; forse, non posso dire senz'altro che l'avremmo esaminata e varata. L'avremmo presa in considerazione. Qui ci fu proprio un quasi rifiuto epidermico ad entrare di più sulla vicenda. Ne parlo ovviamente con il governatore e mostro anche a lui tutte le perplessità. Vorrei così far presente il periodo 22-29 aprile sul piano delle*

¹⁰⁰ V. progetto datato 27.4.2005 – doc. 12 produzioni Consorte - ma anticipato a Frasca il 21.4.2005, ed in particolare: Fase I

L'acquisizione da parte di UNIPOL, Assicurazioni di una quota di circa il 23% di banca BNL dagli attuali soci al fine di arrivare a detenere una quota non inferiore al 25% del capitale della Banca. L'esborso previsto per l'acquisto del 23% oscilla tra 1,6 e 1,7 miliardi auro. Tale quota in prima approssimazione rappresenta il livello a cui arrivare per poter poi, in sede di fusione di UNIPOL Banca in BNL, portarsi almeno al 33%. Tale acquisizione potrebbe essere effettuata rilevando in primis le quote attualmente possedute da una parte dei soci del cosiddetto contropatto e successivamente quelle possedute dal Monte dei Paschi di Siena, dalle banche che recentemente hanno acquisito quote in BNL banca o da altri. L'acquisizione delle azioni BNL da parte di UNIPOL potrà avvenire nella misura in cui vi sono le condizioni del buon esito dell'intero progetto.

scalate. È un periodo veramente di tipo rilevante. Il 22 aprile, quello stesso giorno, la Popolare di Lodi ci presenta l’informativa preventiva per una Ops . Il 28 di aprile gli uffici mi consegnano la loro valutazione su questa possibilità. Si stava vivendo giorno per giorno con una serie di novità rilevanti e con difficoltà che immaginavamo che avremmo incontrato, quindi avere una ulteriore difficoltà sul piano anche per quanto riguardava Bnl, quindi la compresenza in questo caso di una Ops da parte di BBVA, di una aggregazione di tipo industriale per quanto riguardava Unipol Banca e Bnl, proprio lì quando ritornano il 29 con il progetto industriale, dopo che ovviamente ne avevo parlato anche con il governatore il quale convenì sul nostro scetticismo e non presa in considerazione del progetto. Infatti, il 29 tornano Consorte e Sacchetti, mi consegnano questo piano industriale ed io dico loro: “Guardate, per noi in questo momento non può essere preso in considerazione”. E che questa è stata la strada è testimoniato dal fatto che gli uffici su questo progetto non hanno fatto nessuna analisi, nessuna istruttoria, è rimasto un progetto fine a sé stesso. Neanche preso in considerazione, perché glielo avevamo detto subito per i motivi che ho detto prima: che insomma, ci sembrava come proprio strumento un modo quasi per aggirare un altro progetto che invece poteva piacere o non piacere, poteva essere conveniente o non conveniente, però aveva determinate caratteristiche e erano le caratteristiche quelle di una certa trasparenza sul mercato su quello che si era fatto, dove tutti gli azionisti potevano decidere. Qualcuno mi può obiettare, dice: “Ma anche qui passando per una assemblea sarebbero stati sempre gli azionisti che avrebbero deciso”. Sì, però con caratteristiche diverse: questo era l’elemento fondamentale. Il progetto muore in quel momento, non viene più preso in ..”

Colpisce, alla lettura di queste affermazioni, il quadro che emerge alla fine di aprile: UNIPOL ha finalmente un interlocutore in Bankitalia, ed è in grado di presentare ufficialmente un primo progetto; esso, peraltro, non riguarda affatto Generali, ma un’ipotesi che per significato (controllo di BNL) e modalità (acquisizione della quota dei contropattisti, fusione evitando di “passare” per un’OPA, e ciò in presenza di una OPS) appare *ictu oculi* non “trasparente”, o comunque non conforme ad una corretta contesa sul mercato.

Pare altrettanto significativo il quadro che Frasca dà del periodo, che – ancora – non può apparire casuale; si aprono, cioè, due “fronti” contemporanei che presentano sorprendenti similitudini, ossia che accanto a due banche straniere interessate all’acquisizione di due banche italiane, con lancio di regolare offerte, si “inseriscano” altri due soggetti italiani che, con iniziative parallele e diverse, agiscono comunque in contrasto alle iniziative straniere.

E ancora, non può trascurarsi come dalla disamina dei progetti elaborati – in questa fase – da UNIPOL, emerga come dominante e primario (anche da un punto di vista temporale) l’interesse per un controllo di BNL e non un mero interesse nella crescita in BNL: così nella proposta illustrata a Frasca, così nel progetto presentato a HOLMO il 20.5.2005; interessante, altresì, notare come il primo preveda, appunto, un’indicazione “secca” – per così dire – ossia l’acquisizione della quota dei contropattisti (con eventuale successiva aggregazione di alleati¹⁰¹) mentre la seconda, che ha principalmente ad oggetto l’illustrazione di come (in termini finanziari) affrontare un’OPA su BNL, riporta – significativamente – non con quali alleanze e strategie raggiungere l’obiettivo, ma come operare per avere la garanzia del successo: “L’OPA naturalmente può essere lanciata solo

¹⁰¹ V. nota supra

nella misura in cui vi sia la certezza, prima di lanciarla, che il 51% delle azioni BNL è controllato da UNIPOL o da alleati”.

E si noti, infine, l'intima contraddizione rappresentata dall'affermazione di Consorte che colloca a metà maggio il definitivo “tramonto” della possibilità di acquistare la quota delle Generali con il progetto Vitali del 17.5.2005 (che ha appunto ad oggetto l'acquisizione della quota delle Generali peraltro in termini di assoluta astrattezza¹⁰²); ne discende – ancora – una conferma che quanto accade tra l'11 ed il 23 di maggio non è in alcun modo legato alla volontà di acquisire la quota delle Generali¹⁰³, alla luce dei numeri in gioco¹⁰⁴

Ciò che pare invece il dato forte degli avvenimenti di aprile/maggio è che dalla totale non considerazione di UNIPOL, si passa – in rapida successione – non solo all'ingresso in Bankitalia, ma ad un crescendo di incontri, fino a quando l'11.5.2005 viene – finalmente – presentata la prima richiesta di salire sopra il 5% (si richiama, ancora, l'importanza del significato attribuito dallo stesso Consorte al fatto che se non vi fosse stata la certezza della considerazione da parte di Bankitalia non si sarebbe mai potuta nemmeno presentare una richiesta¹⁰⁵), e ciò a prescindere da qualsiasi “novità” sul fronte Generali (restate sempre sulla medesima posizione, come conferma Perissinotto) ed a riprova – invece - del fondamentale passaggio che è il benessere di Bankitalia¹⁰⁶ sulle iniziative di UNIPOL.

Per quanto riguarda la questione relativa alle trattative con BBVA, il profilo è stato analizzato da svariati punti di vista: secondo la visione datane da Consorte in dibattito, in base al tenore dei comunicati rilasciati da UNIPOL, in base alla percezione che gli esponenti di BBVA avevano dell'andamento delle trattative (v. testimonianze di Torano e di Arbizu), in base a quanto “terzi” vennero a sapere in merito alle trattative stesse (Consob – v. Mazzeola – BI – Fazio e Frasca).

Nel rinviare integralmente alle dichiarazioni sul punto rilasciate dai testimoni e imputati citati, può in sintesi affermarsi che nella prospettiva di Consorte, non essendovi alcun “accordo scritto”, la trattativa con BBVA si fermò – con un nulla di fatto – al 30.6.2005; secondo Consorte, i termini dell'accordo erano sostanzialmente raggiunti (il 28.6 è la data dell'ultima riunione alla quale Consorte partecipa, v. infra), ma l'accordo fallì perchè alla riunione del 30.6 la bozza non corrispondeva alle pattuizioni del 28.6 e perchè BBVA si rifiutava di portare in CONSOB il testo dell'accordo¹⁰⁷ (così – in sintesi - Consorte in dibattito, anche a seguito di serrato controesame della parte civile, che ha utilizzato – ai

¹⁰² Si rinvia alla lettura del documento – produzioni Consorte Doc. n. 21 - per verificare la totale astrattezza dell'ipotesi, la premessa della non praticabilità a breve della cessione (ma solo in prospettiva) valutando che vincoli che legano Generali al patto possano venir meno solo nel tempo; si ricorda che contemporaneamente UNIPOL commissiona studi al Prof. Galgano afferenti i riflessi del vincolo per le Generali sulla possibilità di cessione della quota: si noti –peraltro – che lo studio è tutto “interno” a Unipol, cioè non è affatto legato ad una concreta possibilità manifestata da Generali le quali – per contro –appaiono granitiche nel negare qualsiasi possibilità; si rinvia a quanto riepilogato supra

¹⁰³ Nella memoria difensiva di UNIPOL (pag. 58) si fa espresso riferimento al fatto che gli acquisti del 23.5 sono coerenti con richiesta di salire dell'11.5 per acquistare quota delle Generali

¹⁰⁴ se, infatti, all'11.5, UNIPOL – che possiede l'1,97 - chiede l'autorizzazione a superare il 5% ed acquista il 2,97% il 23.5, l'acquisto della quota delle Generali l'avrebbe portata ben al di sopra del 10% (1,97+2,97+8,68 – percentuale indicata nello studio Vitali), peraltro anche senza l'acquisto del 2,97; pare invece che l'agire del maggio 2005 sia del tutto svincolato dalla prospettiva di acquisizione della quota delle Generali, che rappresenta uno degli elementi di facciata

¹⁰⁵ Si rinvia per completezza alla deposizione del teste Gutty – ud. 13.1.11 – all'epoca Presidente e AD di Generali - che ben evidenzia come l'accordo raggiunto tra Generali e Unipol dovesse essere sottoposto al “gradimento” di Bankitalia, che non giunse mai.

¹⁰⁶ Dato che rappresenta – altresì - ulteriore conferma delle dichiarazioni di Fiorani

¹⁰⁷ Affermazione inserita da Consorte nella sua memoria del 28.6.2006, citata dalla parte civile

fini delle contestazioni – dichiarazioni rese da Consorte nel corso dell’udienza preliminare¹⁰⁸); a questo punto, agli interlocutori qualificati “esterni”, UNIPOL riportò che la trattativa con BBVA era fallita: così Fazio¹⁰⁹ (ud. 4.11.10), Frasca¹¹⁰ (ud. 5.11.10), Mazzarella¹¹¹ (ud. 28.5.10).

Come si può notare, non solo all’esterno – ed in particolare agli organi di vigilanza – viene riferito un “fallimento” delle trattative, ma si attribuisce a BBVA la responsabilità o la volontà di non proseguire (addirittura di “prendere tempo”) essendovi – per contro – piena disponibilità di UNIPOL.

Ben diversa – per contro – la percezione di BBVA circa la situazione “lasciata” al 30.6 Torano – all’udienza del 20.5.2010 - ha più volte affermato di non avere mai capito il comportamento di UNIPOL dopo la riunione del 30.6, essendo da un lato convinto che vi fosse un accordo (quantomeno sui profili più importanti)¹¹² – tenuto poi conto che quelli che avevano insistito per presentare l’accordo in CONSOB erano stati loro¹¹³ - e che quanto avvenuto immediatamente dopo detta riunione (la richiesta a Bankitalia di salire sopra il

¹⁰⁸ Difficile sintetizzare la scansione di domande e risposte, e dunque si rinvia integralmente al controesame della parte civile (v. ud. del 4.11.2010 pag. 34 e segg.); colpisce, nella sequenza, la difficoltà di avere contezza, da Consorte, di un’idea “chiara”, univoca sulla vicenda, ossia se e come un nucleo di accordo fosse raggiunto, se le trattative si fossero interrotte provvisoriamente o definitivamente, se e chi delle due parti avesse manifestato soddisfazione/insoddisfazione su alcuni punti dell’accordo; l’unica affermazione netta e’ quella supra riportata (ossia che non vi fosse alcun accordo scritto) che, peraltro, non spiega (fermo restando che effettivamente un accordo non venne a quel punto sottoscritto dalle parti) quale fosse la reale situazione al 30 giugno e quale “messaggio” fosse stato dato da UNIPOL a BBVA.

¹⁰⁹ “Il 30 giugno venni informato che l'accordo con BBVA non era stato raggiunto e l'ingegner Consorte insieme al dottor Sacchetti mi informò che se avessero trovato un accordo con i membri del Contropatto avrebbero proceduto a verificare se ci fossero tutte le condizioni per un'offerta pubblica. Per quanto riguarda il progetto, fecero riferimento a una documentazione molto dettagliata dell'eventuale aggregazione Unipol/BNL”

¹¹⁰ P.M. – *Lei è presente, andando a ritroso, il 30 giugno all'incontro tra il governatore e i due amministratori delegati di Unipol?*

IMPUTATO FRASCA – Sì. Certo.

P.M. – *Si ricorda cosa avvenne?*

IMPUTATO FRASCA – Sì. Guardi, io adesso non ricordo, perché sono passati, ahimè, cinque anni e mezzo, non ricordo se loro mi chiesero di incontrarmi e quindi prima vennero da me e quando mi hanno detto di che cosa si parlava, io ho preso contatto con il governatore e siamo andati dal governatore; oppure se mi hanno accennato per telefono di che cosa si trattava e siamo andati direttamente dal governatore. Io questo proprio non glielo posso dire perché non me lo ricordo affatto. Però quello che mi ricordo, già il giorno prima avevo avuto notizia che le trattative con BBVA...

P.M. – *Cioè il 29.*

IMPUTATO FRASCA – Il 29. Adesso non mi ricordo chi me la comunicò questa notizia, che le trattative con BBVA si erano interrotte e quindi Unipol pensava di verificare, perché io mi ricordo esattamente quale fu l'oggetto dell'incontro con il governatore. L'oggetto dell'incontro

¹¹¹ “in questo incontro di luglio fu la prima volta, cioè Consorte ci illustrò che le trattative con BBVA nonostante il massimo impegno da parte di UNIPOL, lo scambio di documenti che si erano fatti, perché, non so, c'erano degli accordi contrattuali che stavano prendendo, che erano stati prima sottoposti da BBVA, poi restituiti con delle correzioni, insomma c'era stato tutto un incontro e lavori, anche con lo Studio Pedersoli forse, ma non mi ricordo, erano fallite, per cui c'era stata una riunione finale in cui a fine giugno, proprio forse il 30 giugno, in cui si era capito che con BBVA non c'era nulla da fare. Quindi a quel punto lui aveva avviato contatti con gli immobilari per... (..)Lui ci dette a noi l'impressione che a questo punto fosse stata un po' BBVA che si era tirata indietro e che quindi lui non era riuscito a chiudere, non per mancata volontà da parte di UNIPOL, ma perché a un certo punto BBVA non aveva più ritenuto opportuno questo accordo con UNIPOL, quindi questo è il primo, diciamo, blocco”.

¹¹² “(..) Io pensavo, noi pensavamo che l'accordo era fatto, condizionato all'okay, al visto buono della Consob. Perché? Perché il punto che noi avevamo capito che non piaceva a Sacchetti e pertanto a Unipol, perché lui era il rappresentante in questa riunione perché Consorte non c'era, il punto di rottura era il 50 per cento più 1, e lo avevamo tolto. Per noi era fatto, perché loro dopo questa riunione dopo non hanno detto niente, Unipol non ci ha detto niente”.

¹¹³ “quelli che abbiamo insistito nell'andare in Consob siamo stati noi”

10%, avvenuta il 1.7)¹¹⁴ aveva posto BBVA in una posizione di dubbio circa le reali intenzioni di UNIPOL, chiarite solo alla fine, quando cioè Consorte – il 15.7 – gli aveva detto di disporre del 51%¹¹⁵.

La lettura di quanto accaduto e del comportamento di UNIPOL verso il BBVA – nei termini esattamente percepiti, dal suo punto di vista, da Torano - è confermato in maniera oggettiva e difficilmente smentibile dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali Consorte afferma chiaramente ad una serie di interlocutori privilegiati che l'accordo con il BBVA è concluso¹¹⁶ - ed esattamente nei termini riportati da Torano - e che comunque il fatto di

¹¹⁴ “Quando abbiamo visto la richiesta del 15 per cento, veramente abbiamo pensato che qualcosa non andava bene, perché non era logico la mattina essere seduti e avere raggiunto un accordo, e la sera fare una richiesta del 15 per cento. Non so se io sono un po' ingenuo, io dopo ho cercato di vedere che succedeva, però, se c'era qualche possibilità. Però veramente per noi è stato una gran sorpresa vedere questa richiesta”

¹¹⁵ E dal momento in cui noi avevamo questa riunione che ho riferito prima e questo 30 di giugno quello che succede è che non avevamo nessuna notizia da Unipol, che io faccio un paio di chiamate un giorno a Sacchetti dove lui mi dice che stanno cercando di trovare una soluzione, che non mi può dire niente, che è un peccato che non avevamo parlato prima, però che la macchinaria è tutta andando...boh, parole da lasciare la cosa avanti, no? E un po' dopo, tre o quattro giorni dopo, anche ho chiamato Consorte e questo è il giorno in cui lui mi ha detto – doveva essere il 14 o 15 di luglio – giusto prima del 18.

E lui mi ha detto che potevo dimenticarmi di tutto, perché avevano già il 51 per cento e che... Lui mi ha sorpreso, perché non aveva l'autorizzazione, però mi ha detto che c'erano tanti amici che lo portavano e che... boh, più o meno è questo, che era finito e più o meno questa era la... Non so se è tutto, però più o meno questo è quello che succede fino al 18.

PRESIDENTE – (...) Lei quando si fermò la trattativa che cosa ha pensato? Per quale motivo Lei ritenne che si fermò la trattativa?

TESTE TORAÑO – A me mi ha stupito, io pensavo che c'era un accordo, che andremo a Consob, io l'ho visto così. Che ho pensato io quando...? veramente la trattativa io ho visto che si è rotta il 15 luglio, quando Consorte mi ha detto che non c'era la trattativa perché avevano il 51 per cento.

¹¹⁶ Tel. Del 5.7.2005 ore 10.48: Consorte - Perché se è una cosa lineare, noi la facciamo e andiamo avanti perché le condizioni ci sono tutte ormai.

Piero Fassino - Mh, mh.

Consorte - Se invece non è una cosa lineare e non è come noi riteniamo si debba fare, noi salutiamo e facciamo un'alleanza difensiva con gli spagnoli. (..)

Piero Fassino - Ecco, ecco. Meglio così.

Consorte - Cioè noi sostanzialmente con gli spagnoli un accordo l'abbiamo già raggiunto.

Piero Fassino - Sì.

Consorte - Anzi non sostanzialme... eh, **di fatto proprio, concreto**. Mh? Naturalmente ci siamo riservati di sentire i nostri organi.

Piero Fassino - Mh, mh, mh.

Consorte - **Rispetto a questo accordo. Che non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, sennò gli Avvocati così** (inc. voci sovrapposte)...

Piero Fassino - Ma sarebbe un accordo che con... si configurerebbe come?

Consorte - L'accordo si configura che **noi aderiamo alla loro UPS**.

Piero Fassino - Eh.

Consorte - **Loro ci danno il controllo di BNL Vita...**

Piero Fassino - Cioè voi cedete le quote a loro?

Consorte - Le quote a loro. Loro ci danno il controllo vero...

Piero Fassino - Di BNL Vita.

Consorte - Di BNL Vita e poi...

Piero Fassino - Vero vuol dire tutto? Vi passano a voi le quote di BNL Vita?

Consorte - Sì, sì, sì.

Piero Fassino - Sì, eh.

Consorte - Sì, sì, sì. **Ci passano le quote e soprattu...e... e ci danno anche proprio tutti gli asset**, quindi 8 miliardi di euro che BNL Vita gestisce, cioè tutta l'azienda proprio (inc. voci sovrapposte), no?

Piero Fassino - Questo è chiaro. È chiaro. È chiaro.

Consorte - **E poi ci danno un altro oggetto, che però non si può dire oggi.**

avere ancora aperta una possibilità con gli spagnoli era considerata una via d'uscita nel caso il piano A – ossia l'accordo sulle modalità di cessione della quota dei contropattisti – non si realizzasse.

In parallelo, la “prova” che con BBVA UNIPOL non parlasse chiaramente ed anzi fosse pronta ad “inventare” scenari, a seconda delle convenienze, emerge in maniera chiarissima dalla conversazione del 12 luglio, n. 550, tra Consorte e Sacchetti, che vale la pena di riportare integralmente:

Ivano - Eh, vai avanti perché è importante sapere... Ah, l'altra cosa, mi ha chiamato lo spagnolo.

Gianni - Eh.

Ivano - Gonzalo.

Gianni - Mh.

Ivano - Ed io gli ho detto: “Guarda, è inutile che parliamo per telefono. Vediamoci a Roma se ce la fai domani”. E lui dice: “Va beh, adesso vedo come sono organizzato”, perché è meglio parlare a voce anziché parlare per telefono.

Gianni - Mh.

Ivano - Cioè ho spostato il problema, Gianni.

Gianni - Mh, mh, mh. Mh.

Ivano - E se per caso tu oggi chiudi con la Nomura, allora il ragionamento da fare domani è molto chiaro.

Gianni - Ah beh, sì, se chiudiamo con la Nomura è finita.

Ivano - **Hai capito? Se invece non chiudi con la Nomura...eh oh, Gianni, io dico che siamo stati noi a fare apposta, eh.**

Gianni - Certo.

Ivano - (Ride).

Gianni - E no, cazzo. (Ride).

Ivano - (Ride). Da cosa ci dobbiamo difendere?

(..)

Gianni - Io (inc. voci sovrapposte) stasera di chiudere tutto, guarda.

(..)

Piero Fassino - Mh, mh.

Consorte - Quindi c'è un accordo, diciamo, sulla parola.

Piero Fassino - Mh, mh.

Consorte - Nell'arco di dodici mesi, quando la vicenda è chiusa e nessuno può dire che ci siano stati accordi sottobanco, sostanzialmente. Capito?

Piero Fassino - Ho capito.

Consorte - Perché il rischio... pur non essendoci nulla, il rischio che qualcuno potrebbe dire, che loro hanno riservato a noi una condizione di miglior favore.

Piero Fassino - Di miglior favore.

Consorte - No? Cosa non vera perché noi, quello che ci devono dare, gliela paghiamo tra l'altro. Non è...

(*Risatina*).

Piero Fassino - Ho capito. Ho capito.

Consorte - Però, per evitare (inc. voci sovrapposte)...

Piero Fassino - Comunque io di questo non parlo a lui.

Consorte - Assolutamente.

Piero Fassino - Assolutamente no.

Consorte - Perché lui non la sa 'sta cosa.

Piero Fassino - Appunto, appunto.

Ivano - E invece se tu chiudi domani, io gli dico: “Guarda, la cosa è andata in quel modo”. Io gli dirò che noi pensiamo di avere, eccetera, e... e lì gli rilancio, “Ma perché non state dentro con 1% e lavoriamo insieme?”(..) Gianni, poi fan quello che vogliono.

Gianni - Eh, e infatti.

Ivano - Poi fan quello che vogliono “Eh, ce l’avete già quel 15%, tenevi almeno un 10 e lavoriamo insieme”.

Gianni - Mh. Va bene.

Ivano - Capito?

Gianni - Va bene. Okay.

Ivano - Che dici?

Gianni - Che io proverei. Tanto, Ivano, che cazzo costa?

Ivano - Eh, che ci costa? Porca Mado...

Gianni - L’importante è che noi abbiamo il 51, il resto (inc. voci sovrapposte)...

Ivano - Esatto! Esatto.

Gianni - Se gli altri hanno il 49, io son felice.

Questa lettura dei fatti e dunque del “doppio binario” sul quale UNIPOL si è mossa nel luglio del 2005 con BBVA, dimostra in primo luogo che la “rottura” delle trattative con BBVA è una versione fornita soltanto all’esterno – ed in particolare agli organi di vigilanza – e, a maggior ragione, in questa sede – dunque a posteriori - per ancorare ad un momento “sicuro” (fine giugno, inizi luglio) e ad un evento preciso (fallimento delle trattative con BBVA) l’inizio della trattativa con il contropatto; in realtà, all’epoca, UNIPOL non formalizzò affatto a BBVA una rottura delle trattative (che infatti il BBVA percepiva come chiuse positivamente o comunque non chiuse negativamente), preferendo – invece - tenere aperta una via d’uscita, considerato che, appunto, l’accordo col BBVA era già stato raggiunto (si rinvia alla telefonata riportata in nota).

Ciò costituisce ad avviso del tribunale, ulteriore conferma che i contatti e gli accordi con il contropatto non iniziarono affatto in quel periodo, che, invece, deve farsi coincidere come l’inizio della definizione dell’accordo, ossia come momento di verifica del “come” subentrare nelle quote del contropatto (se dunque con la vendita parziale o integrale del pacchetto; si rinvia sul punto ai capitoli seguenti).

Resta infine da analizzare un ultimo argomento, ossia la questione di BNL Vita, che nella prospettiva difensiva – in primis di Consorte e di UNIPOL – rappresenta il motore che ha determinato l’agire di UNIPOL verso BNL sin dall’inizio (sin da quando, cioè, UNIPOL divenne proprietaria nel 2001 della quota del 50% della società acquistandola dalle Generali, –restando la residua parte a BNL¹¹⁷), e che è sempre stata posta come motivazione

¹¹⁷ la versione di Consorte (ud. 7.10.10) diverge da quella resa da Gutty (ud. 13.1.11), all’epoca presidente e AD di generali; Consorte infatti afferma che “ (...) noi il 51 lo abbiamo avuto di BNL Vita, quando lo abbiamo acquisito nel 2001 avevamo il 51, poi, a riprova di quello che ho raccontato fino adesso, il dottor Croff disse: “No, voi dovete avere il 50 come la banca, ci devi dare l’1%” che era l’amministratore delegato di BNL. Questo a riprova che quando loro ti dicevano tu devi fare questo, eri obbligato a farlo perché altrimenti ti dicevano non va avanti l’alleanza. Quindi, ripeto, il 51 noi già ce l’avevamo nel 2001, cioè quando noi abbiamo acquistato BNL Vita dalle Generali, abbiamo acquistato il 51%, dimenticavo un passaggio fondamentale, non abbiamo acquistato il 50. Poi il dottor Davide Croff ci disse: “No, no. Voi adesso ci date l’1%, noi dobbiamo avere unajoint venture paritaria”. Potevo essere d’accordo o non d’accordo ma dovevo fare buon viso e cattivo gioco nel senso che non c’era possibilità di replica nei rapporti di forza tra la BNL e Unipol in quel contesto”; Gutty, invece, afferma che, essendosi trovate Generali (a seguito di OPA su INA) nel

alla base di qualsiasi iniziativa intrapresa in BNL, e, soprattutto, degli acquisti di azioni, a partire dal gennaio 2005.

Il tribunale non intende porre in alcun modo in discussione la veridicità di tale interesse, considerati i “numeri” che la partecipazione rappresentava in UNIPOL (si rinvia integralmente alle spiegazioni fornite da Consorte¹¹⁸ ed anche da Giay¹¹⁹), e dunque non può che prendere atto di tale motivazione dell’agire.

Ciò che il tribunale non condivide è il passo successivo – nella tesi difensiva – ossia che per tutelare tale interesse, UNIPOL abbia posto in essere progetti elaborati via via, e che solo in ultima battuta contemplarono l’ipotesi di OPA totalitaria, fino a qual momento (fine giugno/inizi luglio) un’ipotesi di lavoro (come indicato in premessa al presente paragrafo); la diversa ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, cioè, non sposta il profilo afferente la rilevanza – per UNIPOL – di BNL Vita, apparendo sicuramente un aspetto di concreto e rilevante interesse che ha avuto un peso determinante nella scelta di una strategia; tale strategia, peraltro, avendo sin dall’inizio come obiettivo il controllo di BNL con garanzia di successo in elusione della normativa sull’OPA (ossia il lancio di OPA al 51%, obiettivo realizzabile – come si è sin qui analizzato – attraverso il primario accordo con il contropatto, piano concordato con il governatore Fazio e realizzato con il determinante apporto di Fiorani), deve ritenersi integrare il delitto in esame.

Non può trascurarsi, ancora, che il progetto di controllo di BNL assumeva (anche) una rilevanza politica (non può che rinviarsi sul punto alle numerose telefonate, non solo con esponenti politici, ma anche – ad esempio – con Torano, nella telefonata del 15.7 in cui Consorte comunica di avere a disposizione il 51% delle azioni) e che dunque l’obiettivo si colorasse di più ampi significati, al di là di un interesse finanziario od industriale perseguito: anche in questo caso, peraltro, ciò che rileva – ai fini della valutazione della rilevanza penale dei comportamenti – sono le modalità attraverso le quali si realizzano gli obiettivi, e non certo il perchè essi vengano perseguiti.

Deve dunque concludersi per la penale responsabilità di Consorte per il reato sub A); in considerazione peraltro della circostanza che Consorte ha sempre attivamente partecipato al dibattito, non sottraendosi mai al contraddittorio, affermando comunque con forza la propria posizione decisiva nelle scelte intraprese da UNIPOL (senza cioè “scaricare” su altri qualsiasi responsabilità), ritiene il tribunale che possano applicarsi le circostanze attenuanti generiche.

“pacchetto” anche la partecipazione nel capitale BNL pari al 7,5%, si era trovata a disporre anche del 51% di BNL Vita; su “invito” dell’antitrust europeo, Generali avevano ceduto varie partecipazioni nel settore assicurativo – e vita in particolare – tra le quali BNL Vita a UNIPOL, peraltro nella misura del 50%: *“abbiamo ancora all’Unipol ceduto il 50, non il 51, ma il 50% della partecipazione in BNL Vita perché avevamo l’accordo con BNL che il subentrante avrebbe avuto una partecipazione paritetica con la banca”*(..) PRESIDENTE – *Quindi l’I l’avete ceduto. TESTE GUTTY – L’abbiamo ceduto alla BNL e quindi Unipol e BNL si sono trovate alla pari, tra l’altro corrispondendo anche a certe regole di carattere contabile che davano la possibilità di consolidamenti, eccetera eccetera.*; NIPOL, dunque, non ha MAI avuto il 51% di BNL Vita

¹¹⁸ V. udienza del 7.10.10, pagg. 74 e segg.

¹¹⁹ “BNL aveva raccolto premi da sola, se non erro, pari al 25% del totale dei premi raccolti dal gruppo UNIPOL, in particolare aveva raccolto il 45% dei premi Vita prodotti e raccolti dal gruppo UNIPOL, e aveva ottenuto un risultato netto, da sola, pari al 15/16% del risultato netto consolidato di tutto il gruppo”.

b) Ivano SACCHETTI – Carlo CIMBRI

A Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI è contestato il concorso nel reato di aggio taggio posto che essi, per la posizione rivestita all'interno di UNIPOL, avrebbero posto in essere i comportamenti indicati nel dettagliato capo d'imputazione unitamente a CONSORTE e dunque devono rispondere delle condotte che sono state riepilogate e descritte in premessa. Per evitare inutili ripetizioni, il tribunale non può che rinviare al capitolo relativo alla posizione di CONSORTE ed aggiungere, in questa sede, gli elementi che portano a ritenere come anche SACCHETTI e CIMBRI fossero pienamente coinvolti e partecipi al disegno illecito realizzato per conto di UNIPOL.

Ivano SACCHETTI risultava rivestire, all'epoca dei fatti, la carica di amministratore delegato di UNIPOL e risulta, dalla disamina degli elementi probatori, coinvolto in tutte le fasi della vicenda sia nell'arco temporale descritto nel capo d'imputazione sia nel periodo antecedente, in momenti già stimati dal tribunale di assoluta rilevanza ai fini della ricostruzione complessiva della vicenda.

Quale amministratore delegato, egli riceve dal cda di UNIPOL del 28.1.2005 mandato disgiunto, insieme a Consorte, in ordine all'acquisto di azioni BNL, ed agisce dunque in tutta la fase successiva in virtù di poteri propri.

Egli risulta infatti il soggetto che viene contattato il 19.3 da FIORANI che telefona da casa di CALTAGIRONE (non trovando Consorte, la domanda che era a questi rivolta viene "girata" – indifferentemente – a SACCHETTI, che risponde come avrebbe potuto fare CONSORTE), è presente e partecipa all'incontro del 20.4 con FIORANI e BONI all'aeroporto di Bologna e viene coinvolto in tutta la fase seguente, a partire dagli accessi in CONSOB e Bankitalia, fino agli incontri di giugno/luglio con esponenti del BBVA, e poi presso lo studio dell'avv. Gianni negli incontri con CALTAGIRONE ed i contropattisti.

Tale coinvolgimento pieno, oltre che confermato in primis da CONSORTE, ma anche da FAZIO e FRASCA (per la parte relativa agli incontri avuti con loro, naturalmente), emerge con tutta evidenza dalle intercettazioni telefoniche che si snodano per tutto il mese di luglio, nelle quali SACCHETTI è coinvolto in tutti i singoli e variegati passaggi che riguardano i contatti e gli incontri coi contropattisti nonché con i soggetti che, via via, vengono individuati come acquirenti delle quote di costoro; in questa fase, peraltro, SACCHETTI risulta avere diretti contatti (per quanto riferisce a CONSORTE) con FRASCA e gli uffici della vigilanza (in relazione alle richieste di autorizzazione), con altri soggetti coinvolti nella vicenda (GNUTTI, FIORANI, LEONI) ed anche con esponenti del BBVA (sin dall'inizio, fino alla fase finale: si rinvia alla deposizione di Torano ed Arbizu, nonché al capitolo relativo a CONSORTE e riferito alla trattativa col BBVA ed in particolare alla telefonata con la quale Sacchetti riferisce che avrebbe "temporeggiato" con lo spagnolo, essendo il giorno stesso fissato un incontro decisivo con Nomura, v. cap. precedente).

Nelle conversazioni con CONSORTE, la sua diretta e fattiva partecipazione alla vicenda emerge in maniera completa, sia per quanto riguarda le strategie che vengono via via elaborate, sia per quanto attiene le problematiche che emergono e che devono, rapidamente, essere risolte (i contropattisti che vendono tutta la loro quota, i solleciti a Bankitalia, i viaggi per l'Italia finalizzati ad incontrare vari soggetti coinvolti) sia per quanto riguarda l'elaborazione dei comunicati, in base a quanto avviene ed a quanto concorda, in proposito, con CONSORTE.

Da ultimo, per ulteriormente comprovare la partecipazione al complessivo disegno ed all'interazione tra soggetti, Sacchetti risulta nel cda di BPL, nonché imputato nel procedimento Antonveneta.

Per quanto riguarda **CIMBRI**, egli rivestiva la posizione di direttore generale di UNIPOL (v. deposizione Giay, 20.5.2010) e risulta avere – dal complesso degli elementi probatori acquisiti - lo stesso grado e misura di coinvolgimento di SACCHETTI e CONSORTE nelle vicende sopra indicate, con la differenza - non di poco conto – che le sue competenze specifiche facevano di lui, in tutto lo snodarsi della vicenda, il soggetto che gestiva in prima persona gli acquisti di azioni UNIPOL, muovendosi in totale autonomia nella ricerca e nell'acquisto dei pacchetti; le sue conoscenze dirette e competenze specifiche lo mettevano cioè nella essenziale posizione di porsi come il referente pressochè unico della ricerca ed individuazione di azioni BNL (che, si noti, ad un certo punto, erano “poche e care” come riferisce Boni, e dunque “merce rara” per definizione), e questo – si noti – non solo per UNIPOL, ma anche per i soggetti che volevano acquistare azioni per partecipare (lecitamente o illecitamente) alla scalata di BNL.

Così Banca Popolare di Vicenza – i cui acquisti del 28 e 30 giugno sono ordinati da CIMBRI – così i contatti con CARIGE (attivati da CONSORTE e CIMBRI e gestiti, nel prosieguo, da CIMBRI per la fase esecutiva, v. Sanguinetto, ud. 2.12.10), con DEUTSCHE BANK – che espressamente Craig Fynn (ud. 25.11.10) riferisce essere tenuti direttamente da CIMBRI nelle varie occasioni in cui la banca “incrociò” la vicenda degli acquisti di azioni BNL da parte di UNIPOL (si rinvia infra alla parte relativa a DEUTSCHE BANK); dalla lettura della deposizione dei vari intermediari che hanno eseguito operazioni su azioni BNL per conto di UNIPOL, risulta che il soggetto unico di riferimento – anche in situazioni di particolare delicatezza – era CIMBRI; si leggano ad esempio le deposizioni di Simetovic (ud. 30.4.2010, pagg. 48 e segg.) e Duval (ud. 29.4.10).

Parallelo, e quasi sovrapponibile, alla posizione di CONSORTE e SACCHETTI è il coinvolgimento di Cimbrì negli incontri maggiormente rilevanti con esponenti del contropatto e con BBVA (v. ancora Giay, ma anche CONSORTE e Pederzoli) ed anche con il prof. Galgano; partecipa alla redazione dei progetti che vengono presentati in Banca d'Italia (v. Giay sul progetto di fusione Unipol Banca BNL).

Infine, e conclusivamente, dalle telefonate intercettate emerge con assoluta evidenza il coinvolgimento diretto di CIMBRI nelle fasi operative del piano, coinvolgimento che dimostra la piena conoscenza dei passaggi, dei contatti e della natura delle attività in corso, ivi compresi i contatti con il Contropatto, con il BBVA, con gli altri referenti nell'operazione fino alle più frenetiche fasi finali di “collocazione” dei pacchetti del contropatto prima del lancio dell'OPA.

Per entrambi gli imputati, dunque, si deve ritenere provato il coinvolgimento nelle attività già descritte in premessa in posizione assolutamente paritaria rispetto a Consorte, essendo tutti e tre gli artefici e gli esecutori di un piano globale portato ad esecuzione in assoluta coordinazione, svolgendo ciascuno una funzione propria a seconda del ruolo formalmente ricoperto all'interno della società.

c) Francesco Gaetano CALTAGIRONE

Trattando la posizione di FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, deve anzitutto farsi riferimento alla parte precedente – sia per quanto riguarda la narrazione degli eventi che per quanto attiene la ricostruzione del quadro probatorio – avente ad oggetto l'accordo ed i suoi contenuti.

Valga una ulteriore precisazione in materia di utilizzabilità del materiale probatorio, ossia che le dichiarazioni rese da FIORANI in incidente probatorio e nel corso del procedimento Antonveneta non sono utilizzabili nei confronti di CALTAGIRONE, essendo egli estraneo alla vicenda Antonveneta non avendo partecipato all'incidente probatorio¹²⁰; CALTAGIRONE risulta infatti essere stato solo successivamente – nella prospettazione accusatoria – raggiunto da indizi che hanno comportato per lui l'assunzione della veste di indagato nei confronti del quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio per il presente procedimento.

Con questa premessa, si consideri comunque che FIORANI è stato sentito nel presente dibattimento ex art. 197 bis cpp ed ha reso dichiarazioni che coinvolgono tutti gli aspetti esposti nei capitoli precedenti, sia per quanto attiene le vicende che si snodano dal 18 marzo fino all'assemblea del 21 maggio che per quanto attiene i rapporti coi contropattisti (v. udienza del 24.6.10).

Valga altresì premettere che FIORANI, in dibattimento, ha confermato integralmente le proprie precedenti dichiarazioni, che sono state – in parte – utilizzate nel controesame svolto dalla difesa di CALTAGIRONE, specie per quanto attiene la vicenda gli incontri del 19 marzo, i contatti tra FIORANI e BONSIGNORE anche in merito al cd “pacchetto argentino”¹²¹.

Ciò posto, il tribunale ritiene che anche con la esclusione del materiale probatorio sopra indicato il quadro complessivo narrato da FIORANI e già ricostruito dal tribunale trovi piena applicabilità alla posizione soggettiva di CALTAGIRONE, specie in considerazione dell'esistenza di elementi probatori di natura oggettiva – quali le conversazioni telefoniche ed il loro significato – che conferiscono alla narrazione di FIORANI solidi ed univoci elementi di riscontro.

Deve a questo proposito essere preso in esame e valorizzato un profilo che attiene specificamente il rapporto tra UNIPOL (ed in particolare CONSORTE) ed il contropatto siccome risultante dalle conversazioni telefoniche di fine giugno/primi di luglio (oltre che – come si diceva – dalla specifica conversazione intercettata sull'utenza di FIORANI del 28.6.2005 tra lo stesso e Tarlocco, già più volte citata) che conferisce ulteriore dato di riscontro dell'esistenza di accordi antecedenti (e risalenti quantomeno ad un periodo immediatamente seguente l'assemblea del 21.5) tra le due parti, accordo di cui FIORANI era perfettamente consapevole e che emerge – altresì – da considerazioni di natura logica, di seguito esposte.

Come si diceva a proposito della posizione di CONSORTE, la linea difensiva comune a molti degli imputati è la considerazione circa la collocazione solo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio di contatti tra UNIPOL, ed il contropatto, una volta “falliti” gli accordi con il BBVA.

¹²⁰ Si richiama, a questo proposito, l'ordinanza dell'8.4.2010 riportata nel capitolo iniziale

¹²¹ V. verbale udienza del 24.6.10

Senza voler ancora riprendere il (ma solo dunque rinviando al) profilo attinente l'imprescindibilità di una interlocuzione con il contropatto – per i numeri che esso rappresentava – e la sostanza dei rapporti tra UNIPOL e BBVA (e prescindere dunque da quanto comunicato “all'esterno” da UNIPOL), devono considerarsi, a questo punto, gli argomenti relativi alla consistenza finanziaria del “pacchetto” azionario del contropatto, all'impegno – dunque – che esso rappresentava per chiunque avesse intenzione di rilevarlo (in tutto in parte) ed alle modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile addivenire ad un accordo in tal senso che – per le caratteristiche del patto stipulato il 20.7.04 (con successive adesioni)- prevedeva specifici e cogenti meccanismi¹²²

Con queste premesse, si consideri:

1. la “sequenza” delle vicende che si sarebbero susseguite tra il 30.6 ed i primi di luglio nella prospettiva di CONSORTE
2. le risultanze in parallelo dalle telefonate (coeve, precedenti e successive)
3. si raffrontino, infine, questi elementi con la complessità data dalla composizione del contropatto, dalle caratteristiche dei suoi partecipanti (ivi comprese le diverse “anime” che ne facevano parte¹²³ – ossia gli interessi perseguiti – i rapporti non idilliaci tra contropattisti¹²⁴), dal ruolo dominante rivestito da CALTAGIRONE

Se ne deduce che anche solo la ricerca di accordi con il contropatto si presenti “ictu oculi” come un'impresa complessa e sfaccettata e che – per ciò - appare francamente irrealistico ipotizzare che l'approccio con il contropatto “inizi” soltanto a fine giugno (ed anzi, specificamente – secondo le indicazioni di CONSORTE, il 30.6) per trovare compiuta definizione con gli accordi del 18.7.

Procedendo con ordine, dunque, secondo l'impostazione seguita da Consorte, la data del 30 giugno coinciderebbe con il “fallimento” delle trattative con il BBVA; peraltro, come ha riferito il teste Giay, a tale data CONSORTE non partecipò alla riunione con gli esponenti del BBVA, trovandosi – invece – presso l'avv. Gianni: Giay precisa, infatti, che si trovava a

¹²² L'accordo tra i cd contropattisti, stipulato il 20 luglio 2004 (cui sono state nel tempo apportate alcune modifiche) prevedeva infatti un sindacato di voto ed un sindacato di blocco; aveva durata triennale e si sarebbe sciolto se anche una sola delle parti avesse esercitato il recesso con almeno 120 giorni di preavviso. Esso aveva ad oggetto tutte le azioni ordinarie di BNL, nonché tutti i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di BNL di cui le parti erano titolari al momento della stipula del patto, o acquistati successivamente durante la vigenza del patto e nel rispetto dello stesso. Le parti si impegnavano a non partecipare a patti ed accordi diversi dal Patto, aventi ad oggetto azioni di BNL; a non effettuare ulteriori acquisti, diretti o indiretti, di nuove azioni (e/o diritti di voto) di BNL, anche da non conferirsi nel Patto, senza la preventiva autorizzazione del Comitato direttivo del Patto (costituito con la presenza del Presidente e di almeno 4 altri membri rappresentanti almeno la metà più uno dei voti esercitabili) . Ai sensi del patto , non potevano comunque essere superati , neanche complessivamente, i limiti previsti dalla legge , tali da far scattare l'obbligo di lanciare offerte pubbliche di acquisto. Le parti si impegnavano a non trasferire neppure parzialmente a nessun titolo , e neanche tramite riorganizzazioni societarie, le azioni sindacate, eccezion fatta per i trasferimenti fra le parti e per i trasferimenti effettuati all'interno del medesimo gruppo, a condizione che la società trasferitaria aderisse al patto. I trasferimenti tra le parti potevano avvenire liberamente, ma le altre parti avevano il diritto di prelazione *pro quota*. Si stabiliva infine che le parti che intendessero aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio potevano recedere senza preavviso dal Patto (recesso non produttivo di effetto se non era perfezionato il trasferimento delle azioni). Il 17 luglio, il contropatto è stato sciolto (tutti firmano quella sera , meno uno che firmerà la mattina successiva con la vendita – v. tel 17.7.2005 ore 20,21 tra Gnutti e Ettore Lonati) a seguito degli accordi intercorsi con Unipol e il 18 luglio è avvenuta la vendita da parte di tutti i contraenti delle loro azioni al prezzo di 2,70 per azione.

¹²³ V. la descrizione fornita da Frasca (ud. 11.11.10, pagg. 88 e segg.) della diversità dei soggetti che componevano il contropatto, e il sostanziale diverso spessore di CALTAGIRONE rispetto agli altri, anche per la semplice considerazione che già CALTAGIRONE era inserito nel sistema bancario in quanto vicepresidente del Monte dei Paschi di Siena.

¹²⁴ V. telefonate tra Consorte e Fiorani in merito al fatto che i contropattisti “non si parlano tra di loro” (n. 447 del 2.7)

Roma “presso gli uffici dello studio legale Gianni Origoni Grippo & Partner, questo perché? Perché l’avvocato Gianni al tempo era l’advisor legale dell’ingegner Caltagirone” (ud. 20.5.2010), insieme a CONSORTE e – forse – Sacchetti; ivi li raggiunse l’avv. Marini, dello studio Pederzoli, che fungeva da advisor per la trattativa con il BBVA, con esponenti del quale nella stessa data – appunto – era in corso l’incontro presso altro studio - Ughi e Nunziante – ossia dei professionisti che avevano l’incarico di “esaminare gli aspetti giuridici e legali del contratto, diciamo delle bozze che nei giorni erano passate tra i vari advisor dell’accordo che doveva essere – qualora raggiunto un compromesso accettabile da ambo le parti – con il Banco Bilbao Vizcaya”

Premesso che alla data del 28.6 – anche nella stessa prospettiva di CONSORTE – le parti avevano convenuto su molti aspetti oggetto di trattativa¹²⁵, e che solo il 30.6 CONSORTE avrebbe avuto la percezione che fossero stati cambiati nelle bozze alcuni profili essenziali dell’accordo (si rinvia alla parte relativa ai rapporti con BBVA.) - cosa che lo determinò a dare immediato incarico allo stesso Giay di predisporre la domanda per l’autorizzazione a Bankitalia a superare il 10% (v. la “plastica” descrizione che Giay fa della reazione di CONSORTE e di quanto avvenne immediatamente dopo¹²⁶) - non può sfuggire che, ancora prima, e dunque in costanza di trattative dall’esito promettente (o comunque nient’affatto compromesso) con BBVA, CONSORTE avesse concordato un appuntamento presso lo studio Gianni, “perché l’avvocato Gianni al tempo era l’advisor legale dell’ingegner Caltagirone”.

Così la versione di CONSORTE dell’incontro: “ Il 30 giugno abbiamo un incontro alle 12.30 con l’avvocato Franco Gianni che veniva a nome dell’ingegner Caltagirone, così perlomeno si presentò, come un intermediario, per fissare un calendario di incontri con il Contropatto di cui l’ingegner Caltagirone era il presidente, per vedere se c'erano le condizioni per trovare un accordo e quindi fissiamo questo calendario. Il 30 giugno, la sera alle ore 21 lavorammo anche se il pubblico ministero ci ha ironizzato, ma lavorammo indefessamente per riuscire a preparare la richiesta motivandola per salire al 14.99, la portiamo in Banca d'Italia chiarendo che questa volta la motivazione ovviamente è diversa di quella che avevamo presentato a maggio, perché erano diverse le condizioni che si erano venute a creare. ”

Anche secondo FRASCA, CONSORTE avrebbe “capito che con BBVA non c'era nulla da fare” e che “ Quindi a quel punto lui aveva avviato contatti con gli immobiljaristi per...”, cosa che Consorte gli avrebbe riferito in un incontro dello stesso 30.6 (anche se Frasca non è certo della data¹²⁷)

¹²⁵ Consorte, ud. 14.10.10: “In realtà, io personalmente ero convinto che il 27 o il 28, non mi ricordo, l'accordo si fosse ormai raggiunto e quindi io parlai con il dottor (inc.), dico: "Guarda, appena abbiamo raggiunto l'accordo, andiamo in Consob, gli comunichiamo l'accordo". E io non vedevo sinceramente nessun tipo di problema anche se l'accordo veniva raggiunto in costanza di Ops, perché in realtà la banca con la cessione di Artigiancassa e con la cessione di BNL Vita portava a casa delle cifre molto importanti in termine di liberazione di mezzi propri(..)

¹²⁶ Giay: “Consorte disse: “Qui ci stanno facendo perdere tempo, la tattica è dilatoria, ci portano al più possibile vicino al 22 luglio per precluderci ogni possibilità di alternativa. Basta, non ci sono le condizioni per proseguire in maniera fattiva e positiva questa trattativa” e mi diede mandato assieme all’avvocato Marini, all’avvocato Dubini e... mi pare ci fosse anche lui, l’avvocato Pedersoli, di predisporre una seconda istanza alla Banca d’Italia per chiedere l’autorizzazione a superare la soglia del 10 per cento e ad arrivare sino al 14,99. Questa la preparammo lì, presso gli uffici dell’avvocato Gianni...”

¹²⁷ “Succede che il 29 giugno, mi sembra, Consorte mi dice che la trattativa è terminata e che loro avrebbero a questo punto... Credo che sia il 29, guardi, io non mi ricordo se è stato il 30 mattina, il 29 sera...(ud 11.11.10, pag. 139); Si noti – tra l’altro – che Frasca afferma di aver parlato con Gonzales Cid – del BBVA – il 30.6 (avendo Bankitalia dato autorizzazione a BBVA per il controllo di fatto di BNL) e di averlo incontrato il giorno successivo: non vi è peraltro

Non si vuole certo con queste indicazioni affermare che la prova di un antecedente accordo con i contropattisti risieda in sottili analisi di sequenze temporali di incontri, ma non può non balzare all'occhio che l'affermazione netta che la trattativa col BBVA fallisca ad una determinata data è strumentalizzata da CONSORTE per uno scopo ben preciso (come già si diceva nel capitolo precedente), e che tale indicazione sia strumentale emerge dalla considerazione che ben prima di avere tale certezza, CONSORTE non è certo inattivo o "appeso" alle manovre dilatorie di BBVA (come lui stesso afferma¹²⁸), ma sicuramente agisce anche in altri campi, tant'è che il 30.6 è già dall'avv. Gianni, advisor di CALTAGIRONE (non può sfuggire il significato del presentarsi personalmente a QUESTO incontro anziché all'altro, nella premessa – appunto – che solo il 30.6 CONSORTE afferma – come confermato da Giay – che l'accordo "salti"); la circostanza che CONSORTE affermi, nel suo esame, che in giugno non era certo rimasto totalmente immobile, colpisce che tra le iniziative intraprese tralasci, peraltro, completamente i contatti con CALTAGIRONE o altri contropattisti¹²⁹.

Ma vale comunque la pena approfondire meglio quanto accade il 30 giugno.

Nella ricostruzione di CONSORTE, la mattina del 30.6, lui e SACCHETTI incontrano FAZIO e FRASCA in Bankitalia (*"Il 30 giugno, allegato 143, noi incontriamo la mattina del 30 giugno, come abbiamo sempre fatto, il governatore della Banca d'Italia, il dottor Frasca. Lo andiamo a trovare il 30 giugno, come avevamo sempre fatto, come avevamo fatto a marzo, a febbraio, tutto il nostro iter è stato caratterizzato da questi incontri. Gli andiamo a dire: noi vorremmo salire al 14.99 e verificare se ci sono le condizioni per lanciare un'Opa obbligatoria, se ritenete che non ci sia nulla di particolare"*); l'incontro sarebbe stato programmato molto prima, addirittura in maggio¹³⁰ ma, a prescindere dalla

alcun indicazione in merito ad eventuali riferimenti al "fallimento" delle trattative con UNIPOL (v. pagg. 107 e segg., ud. 11.11.10)

¹²⁸ "noi eravamo ormai in una situazione molto difficile perché se non chiudevamo l'accordo con la BBVA, di fatto ci trovavamo in una situazione molto difficile perché di fatto avevamo utilizzato tutto il mese di giugno, prima aspettando la data in cui avviare la trattativa fissata il 16 di giugno, la parte richiesta dalla BBVA, e poi una trattativa che andava avanti per delle settimane, dal 16 giugno al 30 giugno, al 28 giugno per la precisione e quindi avevamo bruciato un mese di tempo nel quale se avessimo voluto prendere in considerazione altre soluzioni avremmo potuto utilizzare in modo ben diverso quel tempo, piuttosto che aspettare il 28 di giugno"

¹²⁹ "Sì, avvocato, però diciamo il periodo dal 17 al 30 giugno non è che è stata solo fatta la trattativa con la BBVA, sono state fatte tutta un'altra serie di attività che per l'economia del processo, credo che vadano sottolineate alla giuria" (v. parte seguente ove si descrivono svariate attività presso l'ISVAP e Bankitalia, ma nulla in merito a contatti con i CP).

Si legga con attenzione – altresì – una telefonata intercorsa tra Consorte e Borghesi dell'11.7, dove questi si "propone" di aiutare Consorte nella fase finale, indicando – in modo abbastanza criptico – di conoscere la realtà dei rapporti con Caltagirone: *"Eh... così, nel quadro di... di quelli che sono stati un po' questi... questi ultimi mesi in cui abbiamo cercato di... di dare un contributo a che sia un'operazione ovviamente in modo molto più formale ed evidente che quella della Lodi, e invece un'altra in modo più informale, perché come Lei sicuramente sa, noi siamo in collegamento con l'Ingegnere Caltagirone, e andassero in una direzione e non nell'altra."*

¹³⁰ Io l'11 di maggio, avevo incontrato il dottor Frasca il 5 maggio, qui avevamo i tempi stretti, e quindi abbiamo chiesto un incontro per poter incontrare il governatore il 30 mattina. Questa è stata sostanzialmente la motivazione per cui abbiamo chiesto l'incontro. Nell'incontro del 30 mattina gli abbiamo detto quali erano le nostre intenzioni al governatore e c'era anche il dottor Frasca.

P.M. – Le vostre intenzioni, cioè quali, di fare cosa?

IMPUTATO CONSORTE – Il giorno stesso presentare, se non c'erano ostacoli particolari, una richiesta di autorizzazione per salire al 15%. Qui, mi dispiace, ma devo controllare, ci metto pochissimo. È l'allegato 143. Comunque noi prima gli diciamo che abbiamo intenzione di crescere e gli diciamo anche che le motivazioni, questa volta, con le quali noi presentavamo la domanda...diciamo erano più ampie le motivazioni con le quali chiedevamo questa autorizzazione. Poi gli dicemmo che noi (...) Gli dicemmo anche che avremmo incontrato il Contropatto".

ragione per la quale l'incontro venne programmato (e con tale anticipo) proprio questo giorno, sta di fatto che esso – a posteriori – “coincide” con quello del “fallimento” di una trattativa che, peraltro, ha la sua chiusura – nella stessa prospettiva di CONSORTE e nella descrizione di Giay – a seguito della constatata “mancanza” (solo in quel momento) di elementi imprescindibili, tant'è vero che, seduta stante, CONSORTE diede indicazione a Giay di redigere la richiesta di autorizzazione da presentare a Bankitalia.

In altro punto del suo esame, CONSORTE indica due accessi in Bankitalia, uno la mattina e una dopo l'incontro con l'avv Gianni (alle 12.30), più precisamente, CONSORTE indica che addirittura la mattina venne preannunciato in Bankitalia che la sera avrebbero presentato la richiesta¹³¹.

In sintesi: l'incontro del 30.6 – programmato da maggio – vede CONSORTE e SACCHETTI recarsi due volte in Bankitalia, una a “preannunciare” la richiesta di autorizzazione, presentata la sera stessa (dopo avere lavorato fino alla sera e, parrebbe, solo dopo aver realizzato l'impossibilità di un accordo con BBVA); di mezzo ci sono due appuntamenti contemporanei, l'uno con il BBVA e l'altro – presente CONSORTE – con colui che rappresentava il contropatto.

Ma, si noti, Consorte colloca al 30.6 anche incontri con altri soci BNL (Berneschi), ed è la data in cui, secondo sia FAZIO che FRASCA, vi sarebbe stata una riunione (così definita da FRASCA) in Bankitalia tra FAZIO, FRASCA e CALTAGIRONE, su iniziativa dello stesso Fazio: non era la prima volta, avendo FAZIO così ricostruito gli incontri con CALTAGIRONE in quel periodo:

“Sino alla fine di giugno il dottor Frasca mi aggiornò sull'evoluzione delle ipotesi che erano state prospettate sulla base delle notizie che egli acquisiva sia dall'ingegner Consorte che dall'ingegner Caltagirone, con quest'ultimo nello stesso periodo ebbi due incontri. Quegli incontri ebbero carattere interlocutorio perché erano principalmente sulle diverse opinioni circa le strategie delle quali diventare progetto sia Unipol e Contropatto, ossia all'interno del Contropatto avrebbero(inc.).”; la ricostruzione colpisce sicuramente nella parte in cui si afferma che nello stesso periodo (che poi Fazio colloca tra la metà e la fine di giugno) - nel quale CONSORTE nega vi sia stato qualsiasi contatto con il Contropatto - CALTAGIRONE avrebbe avuto contatti e scambi di idee sul punto proprio col governatore. Leggendo quanto FAZIO ha ricostruito in merito ai contatti con CALTAGIRONE in questo periodo, colpiscono svariati altri dati.

Afferma Fazio: *“Riguardo al Contropatto [Caltagirone n.d.e.] riferiva che alcuni membri apparivano più interessati a realizzare plusvalenze piuttosto che a un eventuale progetto di controllo della banca. In queste occasioni da parte mia ebbi modo di ribadire che se un eventuale progetto di Opa da parte di Unipol avesse assunto concretezza, era comunque opportuno il coinvolgimento di una banca importante e di un amministratore delegato di elevato stampo. Ripetei gli stessi concetto all'ingegner Caltagirone. Sull'andamento della trattativa con BBVA le notizie erano piuttosto scarse, solo alla fine di giugno venni a sapere che nessun accordo era stato raggiunto. Per quanto riguarda l'ipotesi di controllo di BNL, di un possibile accordo fra Unipol e Contropatto ebbi delle notizie che riferivano di un*

¹³¹ il 30 di giugno ci rechiamo in Banca d'Italia dove incontriamo il governatore Fazio e il capo della vigilanza, dottor Frasca, ai quali sostanzialmente preannunciamo che la sera avremmo fatto la richiesta di poter salire al 24.99 [pare evidente che la cifra sia frutto di errore materiale n.d.e.] in BNL, cosa che poi facemmo e gli demmo una rapida illustrazione del progetto industriale denominato "Combinazione Unipol/BNL" che noi avevamo commissionato allo studio Vitale Borghesi.

andamento altalenante. Il 30 giugno venni informato che l'accordo con BBVA non era stato raggiunto e l'ingegner Consorte insieme al dottor Sacchetti mi informò che se avessero trovato un accordo con i membri del Contropatto avrebbero proceduto a verificare se ci fossero tutte le condizioni per un'offerta pubblica. Per quanto riguarda il progetto, fecero riferimento a una documentazione molto dettagliata dell'eventuale aggregazione Unipol/BNL”.

Dunque, nella seconda metà di giugno, i discorsi tra FAZIO e CALTAGIRONE riguardavano l'eventuale OPA di UNIPOL, e i “desiderata” del governatore – riferiti direttamente a CALTAGIRONE – nonché l'andamento altalenante delle trattative tra UNIPOL e contropatto.

E non può non colpire il dato rappresentato dai riferimenti fatti anche da FRASCA al rapporto diretto tra FAZIO e CALTAGIRONE, e questo sempre in relazione alle iniziative di UNIPOL; FRASCA (ud. 11.11.2010, pagg. 130 e segg.) ha ricostruito che dopo un incontro con CONSORTE il 14.6 – nel quale lo aggiornarono dell'andamento delle trattative con il BBVA e dove FRASCA ricordò loro che, in caso di diversa opzione su BNL, avrebbero dovuto trovare una banca di riferimento – informò il governatore il quale, nel dubbio se ci stessero lavorando o no (al progetto alternativo al BBVA), disse a FRASCA che ne dovevano parlare con CALTAGIRONE; lo stesso, giorno dopo, si recò da FAZIO e, presente anche FRASCA, disse che “non ne sapeva nulla” e che non essendo stato consultato su nulla non poteva offrire alcuna informazione; riferiva poi dell'opinione degli ambienti politici¹³² e si disse d'accordo con il governatore che in caso di coinvolgimento di una banca avrebbe dovuto essere scelto in tale ambiente un AD.

FRASCA conferma che CALTAGIRONE si recò in BI – sempre su iniziativa di FAZIO – una seconda volta a fine giugno, e questa volta egli riferì che “secondo lui le informazioni che aveva l'accordo BBVA – UNIPOL andava naufragando, non avrebbe avuto alcun esito positivo. Questo me lo disse intorno al 28/29. Adesso non ricordo se il 28 o il 29 giugno. Questa fu la prima informazione che riferì”; prosegue FRASCA: “Però ha detto: “Stava naufragando”, non ha detto: “È naufragata”. Stava naufragando e l'ingegnere Caltagirone dice: “Ed io non ho ulteriori informazioni, non so che cosa sta succedendo. Quando mi porteranno qualcosa io valuterò, ma deve essere ben chiaro che io sono disposto solo se ho un ruolo, altrimenti a me senza un ruolo nella banca non ho nessun interesse. Io vendo a BBVA”. Questo fu.

AVV. BORGOGNO – Quindi la posizione in quell'incontro?

IMPUTATO FRASCA – *La posizione di Caltagirone? “Se ci sono delle proposte, le valuto”. “Ma questa proposta non è semplicemente una proposta così generica, deve essere una proposta con un contenuto di riconoscimento del mio ruolo, altrimenti io vendo le azioni”. Perché credo che sia stato in quell'occasione che mi ha detto: “Io con il cerino in mano non ci rimango”.*

E ancora: “A me disse in maniera esplicita che se non avesse avuto un ruolo nel futuro di BNL, lui avrebbe aderito all'offerta di BBVA, ma lo disse proprio in termini di dire: insomma, o questa è un'offerta dove a me viene riconosciuto per quello che sono, quindi come un soggetto, ho cercato di dire stamattina, che ha una serie di attività, quindi un peso; oppure io come gli altri cerco di monetizzare, perché dopo l'accordo molto probabilmente il valore di BNL sarebbe drasticamente diminuito. Quindi se facciamo un calcolo puramente economico, lui doveva bilanciare questo valore che si diminuiva con un ruolo, in mancanza

¹³² “Gli ambienti politici dicono: basta che Bnl non diventi una banca rossa”;

di questo, avrebbe aderito all'Ops di BBVA. Usò l'espressione, questo l'ho già detto la volta scorsa, "Io con il cerino in mano non ci rimango".

Dunque, in due momenti importanti che “segnano” altresì il periodo in cui si snodano le trattative UNIPOL/BBVA, CALTAGIRONE viene convocato da FAZIO, e gli argomenti riguardano non solo le iniziative ed i contatti in corso, ma quanto viene auspicato da FAZIO e le informazioni di cui CALTAGIRONE dispone; lo stesso avrebbe messo a parte i vertici di Bankitalia di quelle che erano le sue “intenzioni” – restare in BNL con un ruolo o vendere –ed in particolare un’intenzione (se la proposta di UNIPOL non avesse accolto la sua richiesta di restare nella banca avrebbe venduto a BBVA) totalmente smentita dai fatti e dal contenuto delle intercettazioni; tra tutte, indicativa la conversazione del 2.7 nella quale CONSORTE riferisce a FIORANI che CALTAGIRONE gli aveva detto che se non avessero trovato un accordo (relativo alla permanenza di CALTAGIRONE nell’azionariato) il contropatto avrebbe comunque venduto a CONSORTE (v. meglio infra); si conferma qui l’impostazione precedentemente ricostruita relativa alla stipulazione di un accordo risalente (come si diceva, all’epoca dei primi acquisti da parte di UNIPOL) circa lo schieramento del Contropatto con UNIPOL, che comporta il vincolo di non adesione all’OPS del BBVA (conformemente ai desiderata del governatore), mentre nella fase successiva della prima metà di luglio, le trattative attengono alle modalità attraverso le quali UNIPOL avrebbe potuto acquisire la quota del Contropatto, fase nella quale i contropattisti cercano di “monetizzare” quanto più possibile a proprio vantaggio (v. infra).

La lettura delle intercettazioni intercorse tra CONSORTE e FIORANI dal 28.6 al 2.7 conferma tale ricostruzione.

Spicca, tra le conversazioni, quella del 28.6.05 n.183, data coincidente con il penultimo – per così dire – incontro col BBVA, e già citata come prodromica alla conversazione nella quale FIORANI fornisce indicazioni al suo collaboratore in merito agli acquisti di azioni BNL in relazione al “piano” di Consorte ed alla richiesta appena ricevuta:

Gianni - Ci potrebbe essere la... la probabilità... una certa probabilità che possiamo chiudere tutto oggi.

Gianpiero - Bene.

Gianni - In quel caso, chi possiamo chiamare dei tuoi, che ci dà una mano?

Gianpiero - Lucchini.

Gianni - Lucchini?

Gianpiero - Lucchini... Lucchini o Tarlocco.

Gianni - Aspetta che me lo scrivo. Un momento solo, eh.

Gianpiero - Sì.

Gianni - Tre secondi, non ti faccio perdere tempo.

Gianpiero - No, no, no. Figurati, sono in macchina. (inc. pronuncia affrettata)...

Gianni - Eh. Allora, Lucchini...

Gianpiero - O Tarlocco.

Gianni - Tu li avverti?

Gianpiero - Io li avverto subito adesso.

Gianni - Va bene.

Gianpiero - Li avverto adesso che stanno... che tu li

chiamerai...

Gianni - Perché se va bene, oggi riusciamo a chiudere tutto e dopodiché procediamo con la nostra strada.

Gianpiero - Ecco, tieni conto una cosa, io ho un problema solo te... tecnico, derivante dal fatto che non c'ho materialmente la delibera.

Gianni - Mh.

Gianpiero - E in questi momenti, sai, occorre essere a posto con le carte. Ho convocato un CDE domani sera alla sei.

Gianni - No. Ma io fino a quel valore che tu m'hai detto mi fermo lì. Perché tu dovresti prendere, no?, il 2.

Gianpiero - Sì.

Gianni - Tu avevi deliberato fino al tre e mezzo, no?

Gianpiero - Sì.

Gianni - Quindi...

Gianpiero - Fino al tre e mezzo, ma attenzione, fino al tre e mezzo ti ricordi che la vecchia delibera, quella precedente, parlava di 2.45. Io domani sera, co... dopo l'incontro con te...

Gianni - Ah, ho capito.

Gianpiero - No, no, fa niente. Ma dopo l'incontro con te ho chiamato un CD... un CDE urgente per domani sera...

Gianni - Mh.

Gianpiero - In modo d'avere la sicurezza se ho la possibilità di aumentare il prezzo.

Gianni - Ah, ah. Ah, ah.

Gianpiero - E ho messo la motivazione che in consiglio l'avevo già messo. Cioè quella che... di aver fatto l'accordo industriale.

Gianni - E certo, certo. Certo.

Gianpiero - Tu dovresti temporeggiare per gli acquisti per un giorno eh... massimo giovedì mattina e (inc. pronuncia affrettata) punti(?) (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Sì, sempre che Lucchini o Tarlocco... posso dire, domani prendiamo noi.

Gianpiero - Esatto. Bravo. Bravo. Do... do...

Gianni - (inc. voci sovrapposte).

Gianpiero - Dopo... dai, dopo... cioè domani farò l'impegno, per il regolamento dopodomani, perché noi entro cinque giorni dobbiamo comunicare alla Consob l'acquisto.

Gianni - Sì. (inc. voci sovrapposte) domani regolamento. Okay, dopodomani.

Gianpiero - Per i... esattamente.

Gianni - Va bene.

Gianpiero - Va bene. Eh?

Gianni - Va bene. Okay. Grazie.

Gianpiero - Io o... io li chiamo subito e li avverto. Poi, se hai bisogno di altro, chiama sempre sul portatile mio. Mi raccomando.

Gianni - Va bene. Ciao.

Gianpiero - Ciao, a dopo.

Gianni - Ciao Gianpiero. Grazie.

Gianpiero - Ciao.

Affermare – a fronte di questa telefonata – che le trattative con il contropatto sono iniziate a fine giugno appare palesemente smentito; con pochi, sintetici e convenzionali riferimenti, CONSORTE e FIORANI si intendono perfettamente su cosa significhi “chiudere tutto” e “procedere sulla nostra strada”: è quanto, immediatamente, FIORANI comunica al suo collaboratore nella telefonata successiva (più volte citata) che si riferisce sia a quanto richiesto a FIORANI da CONSORTE (sempre molto sinteticamente, come se le intese fossero già dettagliate da tempo), ossia gli acquisti di azioni BNL da parte della BPI, sia al più ampio piano che Consorte sta realizzando, piano che contempla già la ripartizione di percentuali tra i soggetti già coinvolti e che prevede il lancio dell’OPA obbligatoria al 51% ad un prezzo già definito.

Nelle telefonate seguenti CONSORTE (tel. del 29.6 n. 238) conferma a FIORANI che il giorno successivo avrebbe incontrato LEONI a Roma (Fiorani si premura di dire che avrebbe fatto in modo che LEONI ricevesse, la mattina seguente una chiamata da Roma: “È molto importante, perché io stasera farò in modo che domattina gli arrivi comunque una telefonata da Roma per intenderci, no? Per cui lui... All’appuntamento che hai tu, eh, ci sarà prima la chiamata magari di rinforzo a..”), verosimilmente da FAZIO.

Il 1.7 (tel. n. 372) CONSORTE riferisce a FIORANI di avere problemi con l’ingegnere (ossia CALTAGIRONE)¹³³ che insiste con le solite richieste (“Lui vorrebbe avere le deleghe” dice CONSORTE, “Sì, il film... il film è sempre lo... il film è sempre lo stesso”, afferma FIORANI.), e chiede la collaborazione di FIORANI per “rompere il fronte”, ossia a lavorare su quei contropattisti (RICUCCI, COPPOLA e STATUTO) maggiormente interessati a vendere, indicando che essi devono vendere “al prezzo dell’OPA”; FIORANI si preoccupa di combinare gli appuntamenti tra CONSORTE e, singolarmente, i contropattisti sui quali FIORANI ha maggiore ascendente (v. tel. n. 447 del 2.7), che riguardano – si noti – non certo il “se” vendere ma a quali condizioni, con che percentuali, e riguardo a quali soggetti (si rinvia, a questo proposito, alla disamina già operata nel cap. relativo al contenuto dell’accordo in merito al nocciolo del problema da affrontare in questa fase, ossia se i Contropattisti avrebbero venduto integralmente la loro quota o solo una parte, restando per la residua soci di BNL): la telefonata da ultimo citata è univocamente indicativa del fatto che CONSORTE ha di mira un piano preciso, ossia “lavorare” sui contropattisti interessati a monetizzare per poter ridimensionare la quota e l’importanza di

¹³³ Che il 1.7 avvenne un incontro con Caltagirone è confermato dallo stesso Consorte all’ud. del 21.10.10: “Allora, il primo di luglio, l’ingegner Caltagirone incontra Sacchetti, Cimbri e Gai a Roma, io non c’ero, mi sono recato a Modena. Naturalmente è stato il primo approccio con quelli che erano soci di BNL che avevamo preso nell’ambito dell’assemblea del 21 maggio diciamo”

CALTAGIRONE¹³⁴, attività che non è affatto la ricerca di un accordo (o l'esplorazione di intenzioni), ma l'esecuzione dello stesso, fatto già "incassato" da CONSORTE e che non viene mai messo in discussione ("Lui però cosa ha detto ad un certo punto? Quindi è bene che tu lo sappia, no? Dice: "Ma se non ci mettiamo d'accordo, io però mi impegno a vendere a voi").

Specularmente, FIORANI, parlando con GNUTTI, riferisce qual è il senso dell'atteggiamento del Contropatto verso UNIPOL, e cioè l'esasperazione delle richieste (o comunque il rialzo) per portare UNIPOL a "cedere":

(Gianpiero) - ma è un copione che io e te abbiamo già visto dal primo giorno, l'ingegnere a questo punto fa il furbetto. Allora, la mossa dell'ingegnere qual è, Chicco? È di esasperare loro fino al punto tale, per poi portare...

Chicco - E quello là molla.

Gianpiero - Esatto. Bravissimo. (Tossisce). O peggio...peggio ancora che gli spagnoli fanno un rilancio.

Dello stesso avviso è anche Consorte (tel. n. 167 del 7.7.):

Guido - Mh. Ma come mai Caltagirone ha deciso...?

Gianni - Ma perché secondo me, questa è la mia idea, loro questa cosa ce l'avevano in mente fin dall'inizio.

Guido - Mh.

Gianni - Che era quello di fare plusvalenza e cassa, perché, sai, questo qua...

Guido - Mh.

Gianni - Le... le azioni le ha comprate al... a un euro e 30. Oggi fa 2 euro e 60. Quindi, sai, ha un guadagno della Madonna.

Guido - Uh!

Gianni - Allora lui ha provato... cioè difatti la...l'ipotesi qual era? Io col 5% gestisco io la banca...

Guido - E no, perché questo...

Gianni - E natural... e naturalmente questo non è pensabile, non...

Guido - Troppo bello cioè.

Gianni - Eh, da nessun angolo visuale. Quando ha capito che non sarebbe mai passato, è entrato nella logica di vendere. Capito? E ha convinto... Gli altri, d'altra parte, fin dall'inizio avevano in mente di vendere,

Da qui e, di seguito, per tutte le telefonate che si susseguono fino al 18.7 le conversazioni riguarderanno le modalità con le quali UNIPOL acquisirà la determinante quota del contropatto - acquisto che non può fare in prima persona non potendo superare la quota del

¹³⁴ Gianpiero - Il copione è che praticamente loro devono dire: "Noi usciamo... noi rompiamo tutto", questo è il messaggio giusto.

Gianni - Sì. Cioè in questo senso... Se ti dico che tu capisci al volo, io voglio comprare le quote di questi tre signori.

Gianpiero - Sì.

Gianni - Il prezzo lo sai.

Gianpiero - Sì.

Gianni - E Lonati è dalla mia. E per cui quel signore si riduce al 10% e non rompe più il cazzo a nessuno.

15%¹³⁵ per la quale viene autorizzata solo il 15.7 – a partire dal “quantum” direttamente da acquistare, e dalle correlate esigenze finanziarie (chi acquisterà e con quali soldi); per usare la terminologia usata da Consorte nelle telefonate, la fase finale (e più faticosa) è quella “finanziaria”, quella cioè finalizzata a reperire i finanziamenti necessari all’acquisizione integrale della quota del contropatto¹³⁶, e ciò una volta stabilito definitivamente chi – e quanto – dei membri decideva di vendere (anzichè mantenere una quota, come inizialmente pattuito, v. supra cap. relativo all’accordo); chiara la distinzione – nella lettura data a posteriori da Consorte – come la fase “clou” di luglio¹³⁷ si riferisca alla fase della ricerca di nuovi partners nel momento in cui si deve fronteggiare l’ultima delle richieste dei contropattisti (che decidono di vendere tutto), prospettiva – come si diceva in precedenza – che non attiene al “se” dell’accordo, ma al “quantum” di cui UNIPOL si fa carico, posto che è UNIPOL che – pur di acquisire integralmente la quota dei CP - si fa carico di reperire soggetti disposti ad “acquistare” dai contropattisti (sia che essi diventino poi concertisti “veri”¹³⁸, sia che si tratti di “prestanome”, come vengono definiti da CONSORTE¹³⁹ anche in una conversazione con lo stesso CALTAGIRONE¹⁴⁰)

Che, infine, CALTAGIRONE sia il soggetto di riferimento del contropatto – sia all’interno che all’esterno – è dato riferito da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, sia in udienza da CONSORTE, da FAZIO e FRASCA, sia dal tenore delle telefonate in atti dove viene più volte definito il “capo cordata” (v. tel. 609 del 13.7 e 561 del 12.7), anche direttamente da CONSORTE, parlando proprio con CALTAGIRONE (“ Oh, eh, io parlo con te perché sei il capo cordata”, tel. n. 973 del 16.7).

Traendo dunque le fila, ritiene il Tribunale provata la partecipazione di CALTAGIRONE – quale esponente primario del contropatto - all’accordo illecito finalizzato alla scalata occulta alla BNL, accordo che si configura ab origine – dopo l’assemblea del 21.5.05 - come adesivo all’iniziativa di UNIPOL – con impegno parallelo di non adesione all’ops del BBVA – e che si definisce nel dettaglio nella fase esecutiva della prima quindicina di luglio fino alla fase finale della vendita delle azioni a soggetti (così come avviene per gli altri contropattisti) che stipuleranno con UNIPOL i patti parasociali del 18.7.05

¹³⁵ V. tel. CONSORTE, n. 459 dell’11.7: (...) altrimenti noi non potremmo fare l’operazione. Allora noi sia... loro devono vendere questo 27%. Noi siamo quasi a ridosso ormai di aver trovato tutti quelli che comprano. Che tra l’altro, anche volendo, noi non possiamo comprare perché abbiamo già il 15.(..) E quindi non possiamo superare la soglia.

¹³⁶ Conversazione con Galanti, del 15.7: “ Perché... dopo ti illustrerò domenica; tutta la parte finanziaria è stata una massacrata. No, mi dispiace solo una cosa, che siamo partiti un po’ lunghi, perché se fossi partito e non avessi... prima, e non avessi perso quelle due settimane nella trattativa con Caltagirone...”

¹³⁷ Interessante vedere come anche per Frasca appaia poco comprensibile il succedersi rapido dei diversi progetti in un ristrettissimo arco di tempo (“perché nel giro di dieci giorni il progetto cambia tre volte e chiunque avrebbe detto: “Ma se si fossero incontrati, ma di che cosa hanno parlato? Non si può arrivare ai primi di luglio e prima uno pensa che il contropatto con il 26% partecipa, poi invece partecipa con il 15%, poi cambia ancora e non partecipa più affatto, non viene deciso il problema che ho appreso successivamente della presenza come ruolo in alcuni settori dell’ingegnere Caltagirone. Quindi mi è sembrato un modo, debbo dire, un po’ rocambolesco – mi dispiace che qui ci sono gli avvocati difensori di Unipol – di affrontare una questionerilevante. O non c’era tutto scritto lì, ma io sulla base delle carte ho verificato nei giorni successivi – anche se della cosa non me ne occupavo più – che c’è stato un cambiamento notevole.”) (v. ud. dell’11.11.10, pag. 141 e segg.)

¹³⁸ ad esempio Nomura, contattata su input dello stesso Coppola

¹³⁹ “Amenduni, e poi lì ci serve un prestanome e adesso vediamo come cazzo fare a montarlo, che riguarda la Popolare dell’Emilia, la quale prende il 2, ma lo prende dopo che abbiamo lanciato l’OPA. Capito?” n. 457 dell’11.7

¹⁴⁰ n. 558 del 12.7: “Gianni - Quello là, il 2... il 2,80 è un prestanome di una banca.

Franco - Ah, ho capito. Va beh”.

d) Gli altri contropattisti

Una volta accertata la condotta illecita - intesa come adesione ad un patto parasociale volto a mettere a disposizione di Unipol fin dal maggio 2005 le quote del contropatto – restano da esaminare le singole condotte concorsuali dei cd “immobiliaristi” ed il contributo causale fornito all’azione, nonché la sussistenza in capo a ciascuno dell’elemento soggettivo del reato.

Costituisce un primo significativo indizio del concorso la coesione del contropatto, i cui singoli membri, pur potendo aderire all’OPS del Banco di Bilbao, sono invece restati uniti fino al 18 luglio¹⁴¹, allorquando, sempre coesi, hanno venduto le loro azioni agli acquirenti che a quella data si erano resi disponibili ad intestarsi le azioni degli immobilariisti, per poi vincolarle a Unipol con appositi patti parasociali (Ricucci dice a Fiorani nella telefonata del 4 luglio ore 13,33: “*Io sono vincolato dal patto che ho stipulato, quindi, o vendiamo tutti o nessuno*”). Come precisa la parte civile BBVA, la condotta del contropatto è stata caratterizzata da un consapevole e determinato atteggiamento di “resistenza passiva all’OPS”; va precisato che il tribunale – nel condividere detta analisi, alla luce delle risultanze probatorie acquisite - ritiene sussistente un patto parasociale connotato, nella sua fase iniziale, dall’accordo con Unipol a non aderire all’ops di BBVA; la “resistenza”, dunque, non è un accordo interno tra contropattisti, ma un accordo con UNIPOL che ha ad oggetto in una prima fase la non adesione all’OPA e, nella fase finale, la decisione di comune “*vendita all’ora x*”: comportamento che denota la coscienza e volontà di concorrere in tal modo ad una manovra più complessa – supportata da Banca d’Italia - di concerto con Unipol ed altri soggetti

Del resto, i contropattisti non avrebbero comunque potuto effettuare singolarmente acquisti o vendite di azioni ordinarie di BNL, ciò essendo esplicitamente vietato dall’adesione al contropatto: l’unica possibilità di recedere singolarmente e senza preavviso era quella relativa all’adesione ad un’OPA, che avrebbe comunque comportato lo scioglimento del Patto (si rinvia al cap. precedente per la descrizione più analitica del contenuto del patto).

Nella conversazione del 2 luglio ore 17,23 n.447 tra Consorte e Fiorani, quest’ultimo riferisce di aver già da tempo dato precise indicazioni ai contropattisti “*cercate di fare squadra.. è Gianni (Consorte) che decide anche i tempi...nella squadra c’è chi fa l’attaccante, chi fa il difensore, chi gioca in panchina. E tutti fan squadra, non è che devi pensare il ruolo. L’allenatore è Gianni, è lui che decide anche i tempi, per cui non c’è alternativa, questo è il messaggio generale.... non è che si può decidere i tempi e i modi...li decide Gianni*”.

Ulteriori elementi di prova a carico, che consentono di ritenere provata la consapevole partecipazione di tutti i contropattisti – eccezion fatta per Grazioli - emergono dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni di Fiorani e di alcuni testimoni, dalla partecipazione di Coppola, di Ricucci e dei fratelli Lonati alla parallela vicenda Antonveneta, in relazione alla quale tutti hanno chiesto e ottenuto l’applicazione della pena, con sentenza divenuta irrevocabile. Tale partecipazione denota una conoscenza e frequentazione tra i singoli contropattisti e gli altri soggetti coinvolti nella scalata della

¹⁴¹ Nella telefonata del 5.7 ore 20,46 tra Consorte e Vanes Galanti, il primo rappresenta al secondo che i contro pattisti sono disponibili ad aspettare fino al 20 luglio, “*perché è una data entro la quale loro, comunque, sanno benissimo che siamo solo noi a fare l’operazione*”...; “*quindi entro il 20 luglio loro dicono: se non fate voi per il 22, facciamo in tempo a darle all’OPS*”:

BNL, quali Fiorani, Gnutti, Consorte, Sacchetti. Alla domanda posta dal PM a Fiorani, durante l'incidente probatorio, sul perché Fazio avesse dato proprio a lui l'incarico di contattare il contropatto per verificare la disponibilità a contrastare l'OPS del BBVA, Fiorani risponde *“Salvo l'ingegner Caltagirone, gli altri con noi avevano un contatto abbastanza frequente, perché erano Coppola, erano Lonati, erano Ricucci ed erano Statuto”* (e cioè i **contro pattisti “più grandi”**, come li definisce Ricucci nella telefonata del 15.7 ore 13,33 a Gonzalo Torano) . *“Per cui forse, per completare la risposta – continua Fiorani - oltre al fatto che fossimo noi una banca potenzialmente interessata a sostenere il contropatto con un acquisto di quote di partecipazione - un 2 e un 3% - c'era anche il vantaggio di essere in stretto contatto con questi componenti di contropatto”*.

Nella valutazione delle responsabilità dei singoli non può sottacersi infine che tutti i contro pattisti hanno scelto di non comparire in dibattimento e di non rendere dichiarazioni: tale linea di difesa è perfettamente legittima, ma priva il Tribunale di una possibile spiegazione alternativa, rispetto all'impostazione accusatoria delle condotte di tali imputati. Alla luce degli elementi di prova di seguito evidenziati e di quanto già si è detto sulla posizione del contropatto pare pienamente provata la responsabilità di Bonsignore, di Coppola, di Ricucci, dei fratelli Lonati e di Statuto , a titolo di concorso nel reato di agiotaggio di cui al capo A).

i - Danilo COPPOLA

Coppola è cliente della Banca Popolare di Lodi e ha intrattenuto rapporti con Fiorani fin da prima del marzo 2005, come lo stesso Fiorani ha dichiarato (verbale dibattimento, p.66 ss¹⁴²). Sempre Fiorani nel corso dell'incidente probatorio (udienza del 29.5.2006 p.101) ha dichiarato di aver *“supportato”* Coppola, che aveva già acquistato azioni BNL e le aveva depositate presso la Banca popolare di Lodi, *“con ampi scarti per ottenere un finanziamento destinato però a sua volta ad un'operazione immobiliare “*. A Fiorani, secondo quanto da lui riferito, Coppola ribadisce di **non voler “assolutamente mettere in discussione il contropatto”** .

Coppola è perfettamente al corrente del progetto di Banca Popolare di Verona e Novara relativo ad una integrazione industriale di tale Banca con BNL ; nel marzo 2005 viene contattato direttamente da Innocenzi amministratore delegato di quella Banca, (come

¹⁴² Fiorani:“Io comincio, parlo, mi ricordo che il primo contatto ce l'ho col dottor Coppola, dico: "guarda che io non voglio intromettermi nelle operazioni, nelle vostre operazioni di carattere strategico, avete il contropatto per cui... mi interessa appena sapere, perché questo mi ha chiesto la Banca d'Italia, di verificare quale è il vostro orientamento in relazione alle scelte strategiche che farete nel futuro, perché comunque sia la Banca d'Italia ha bisogno di garantire la stabilità, quindi sapere"; detto in parole povere questa è la domanda, l'affermazione, non domanda, che facevo a loro era: "la Banca d'Italia mi chiede di sapere se voi siete contropattisti stabili o se invece fate una operazione per scopi meramente speculativi", questa è la domanda, ma sa, non è che poi a loro la cosa andasse spiegata moltissimo, lo capivano subito, è il loro mestiere, essenzialmente. Coppola mi ricordo mi rispose subito: "no, no, io sono un socio stabile, io voglio stare, anzi, **non voglio assolutamente mettere in discussione il contropatto**, ci tengo a restare, voglio investire, voglio avere una banca nella quale io voglio avere il mio ruolo"; uguale discorso me lo fece il dottor Lonati, anche se Lonati forse in questo caso aveva bisogno più di confrontarsi col dottor Gnutti in questo tipo di risposta. Diversa fu la risposta dottor Ricucci, il quale disse sì, va beh, che lui era socio stabile, ma stabile fino a quando non fosse arrivato qualcuno che gli avesse offerto un prezzo maggiore, poi la stabilità evidentemente si faceva un po' da parte”.

questi ha dichiarato all'udienza del 15.4.2010) e partecipa alle trattative , poi fallite, dimostrando una ferma coesione con Caltagirone e gli altri membri del contropatto. Per quanto riguarda la vicenda BNL, il 1 luglio ore 16,09 Consorte¹⁴³ chiede a Fiorani di riferire ai "tre amici" (Coppola, Ricucci,Statuto) " *tu gli devi dare il messaggio che ci devono vendere al prezzo dell'OPA*" . Ed è sempre Fiorani , nella conversazione del 3.7.2005 con Gnutti, a riferire di aver parlato più volte in quei giorni con Ricucci, Coppola e Statuto, per avere la sicurezza della loro disponibilità a vendere, ottenendola. Consorte , come ha dichiarato in dibattimento, era comunque in diretto contatto con Coppola, con il quale si era anche incontrato il 4 luglio in casa dell'avv. Melpignano, per parlare della vendita delle azioni.

La piena consapevolezza e adesione da parte di Coppola all'accordo criminoso (relativo alla non adesione all'OPS del BBVA) e alle trattative in corso per la realizzazione dell'OPA BNL emerge anche da altre conversazioni intercettate :

- Il 5 luglio ore 14,06 Coppola parla con Ricucci della vendita delle azioni e del loro prezzo, non mettendo in discussione l'impegno a non aderire all'OPS di Bilbao, ma semplicemente valutando se fosse più opportuno vendere o partecipare alla governance di BNL;
- il 6 luglio alle ore 10:55 , Consorte riceve una chiamata da Danilo Coppola che gli chiede dell'incontro tra lui e Caltagirone del giorno prima. Consorte gli risponde "mah...a me sembra bene nel senso che l'ingegnere ha capito...accetta anche lui la proposta...sta lavorando perché si possa organizzare un incontro abbastanza determinante...domani...e noi stiamo lavorando per vedere come costruire le condizioni contrattuali anche di impegno sostanziale sull'operazione" Coppola afferma: "bisogna farla...bisogna farla assolutamente...in un modo o nell'altro...cioè **non bisogna darla vinta a questi**" (il Bbva) e Consorte "no...ma la facciamo...parola data è parola rispettata...ci vediamo domani".
- Il 7 luglio alle ore 17, viene intercettata una telefonata tra Consorte e Cimbri del seguente tenore:

CONSORTE: *Ti dice la Consob cosa vuole (riferita ad Ivano)*

CIMBRI: *Ecco, la Consob, cioè... è venuto fuori su Reuter sto comunicato, non so se te l'hanno già lettoTe lo leggo?(Legge il comunicato) "Danilo COPPOLA, azionista di Bnl con il 5% e socio del contro-patto che controlla il 28%, ha detto che i soci dell'accordo para-sociale stanno per esaminare un'offerta di Unipol e che decideranno all'unanimità se vendere o meno. Certo ha risposto COPPOLA entrando nella riunione, a chi gli chiedeva se verrà esaminata un'offerta della compagnia bolognese, **decideremo all'unanimità**, se venderemo la mia plusvalenza sarà di almeno duecento... duecentodieci duecentoventi milioni di euro. Questa plusvalenza, ha poi spiegato, è nel caso di un'ipotesi pessimistica*

¹⁴³ tel. 1.7.2005 ore 16.09 n. 372, ut. Fiorani

*di prezzo a 2,6 euro. Coppola ha detto di avere in carico un ... di uno e trenta.”
Con questo comunicato ha chiamato immediatamente SALINI...*

CONSORTE: *Noi non abbiamo fatto nessuna proposta*

CIMBRI: *...no? Che ha detto... ti ha cercato, eh... ha cercato te.....e poi ha parlato con... con GIAY. SALINI ha detto questo, dico “con una roba del genere voi dovete fare comunque un comunicato e la stessa cosa la chiedo al contro-patto a cui sto per mandare una richiesta scritta.....di comunicare... un comunicato in merito a questa riunione o all’esito di questa riunione”. Dice “lo dovete fare o entro le cinque o dopo le sei, diciamo non nel periodo che sta chiudendo la...la... le contrattazioni azionarie.....chiarendo cosa... c’è di vero cosa non c’è di vero.....A ‘ sto punto, Gianni, aspettiamo l’esito della riunione... è inutile...*

- il 9 luglio ore 12,25, Coppola, parlando al telefono con Consorte, gli fornisce un prezioso contributo per la realizzazione della “scalata” , mettendolo in diretto contatto con “i vertici” della banca giapponese Nomura, conosciuti direttamente da Coppola . Questi aggiunge poi che “loro la fanno l’operazione”, “loro vi danno una mano volentieri” e sarebbero disponibili all’acquisto di “5 mila.. tutto il pacchetto, perché io ho parlato fino all’altro ieri e loro... se vuoi ti metto in contatto...io ho parlato con Grasso, che è il responsabile ... ti posso far chiamare ...loro vorrebbero 5...”. Sempre nel corso di questa telefonata, Consorte dice a Coppola :”l’importante è che voi teniate botta agli impegni..” e Coppola risponde:” noi teniamo...guarda ... se quelli dicono e, 3,5 cioè non me ne frega niente”. Il contropatto è dunque sempre coeso e gli impegni vengono poi mantenuti;
- sempre il 9 luglio alle ore 19,37 , nel corso di un’ulteriore telefonata con Consorte, Coppola riferisce che “**io sto con voi... anche se gli altri ci danno il 2,90... io sto.... e anche a 3 sto. Le do la mia parola d’onore.. anche perché io voglio che la battaglia la vinciamo noi italiani e non loro.**”

Coppola deteneva 147.950.000 azioni di BNL, pari al 4,92% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le ha vendute a BPV e a Hopa, così fornendo il suo contributo causale alla consumazione dell’aggiotaggio.

ii - STEFANO RICUCCI

Ricucci, come Coppola, è cliente della Banca Popolare di Lodi 144, è in contatto con Consorte e con Fiorani, è direttamente partecipe delle vicende della scalata Antonveneta , in relazione alla quale ha patteggiato la sua posizione.

Anche a lui si rivolge Fiorani nel marzo 2005, su incarico di Fazio , per accertare le sue intenzioni con riguardo alle azioni BNL ; Ricucci, distinguendosi dagli altri contropattisti,

¹⁴⁴ Alla domanda formulata dal PM a Fiorani nel corso dell’incidente probatorio del 29.5.2006 - se BPL finanziasse gli immobiliari nella scalata BNL - Fiorani risponde: “ In modesta parte per Coppola ripeto, ma successivamente su acquisto di partecipazioni. E forse con Ricucci, ma non ricordo quanto, perché Ricucci aveva una linea di credito inizialmente di 200 milioni di euro, che era supportata da garanzie come Lei sa assolutamente eterogenee, quindi c’ eran tutta una serie di altri titoli a garanzia che andavano a Capitalia e cioè azioni bancarie al di là di azioni detenute in BNL” .

risponde che intende essere un socio stabile, ma *“stabile fino a quando non fosse arrivato qualcuno che gli avesse offerto un prezzo maggiore, poi la stabilità evidentemente si faceva un po' da parte”*.

La spiccata venalità di Ricucci emerge in questa vicenda in tutta la sua evidenza: se Fazio agisce per garantire l'italianità delle Banche, se Consorte organizza la scalata per acquisire al mondo della sinistra e delle cooperative emiliane una banca di importanza nazionale, se Caltagirone offre la sua adesione all'accordo per ottenere in cambio nove anni di Presidenza della BNL, Ricucci invece dichiara senza falsi pudori che il suo obiettivo è solo quello di ottenere dall'operazione il massimo rendimento possibile e di *“stare con il mercato”*, perché *“se uno ci offre di più... noi diamo a chi ci offre di più¹⁴⁵”*. Il suo desiderio di massimizzare il profitto derivante dalla vendita delle azioni BNL si scontra però da un lato con il patto che ha stretto con gli altri immobilariisti (il contropatto) – che, come si è detto, lo vincola a non stipulare accordi diversi, aventi ad oggetto azioni di BNL e a non effettuare ulteriori acquisti, diretti o indiretti, di nuove azioni (e/o diritti di voto) di BNL, senza la preventiva autorizzazione del Comitato direttivo del Patto -, dall'altro lato, con l'accordo criminoso stretto con Unipol, che lo vincola a non aderire all'OPS di BBVA, offerta che lui stesso, in più occasioni, definisce priva di appetibilità, perché il prezzo di vendita è contenuto e il corrispettivo non è *cash*.

Ricucci recalcitra, provoca, riafferma la sua libertà di vendere al prezzo che lui ha desidera (3 euro e non 2,50 o 2,70 per azione): ma in realtà sa bene che non ha alcuna alternativa rispetto alla condivisione delle scelte degli altri immobilariisti. Se scarta – come fin da subito ha scartato – l'ipotesi di aderire all'OPS, non ha altra scelta che non sia l'adeguarsi alle decisioni del contropatto e vendere a chi Consorte gli indicherà.

La situazione avrebbe potuto essere diversa se BBVA avesse rilanciato l'offerta: ma Ricucci sa perfettamente – per averglielo riferito lo stesso Gonzalo Torano - che BBVA non ha rilanciato e non rilancerà. E' dunque solo provocatorio l'invito che Ricucci più volte rivolge a Torano (in particolare nella conversazione intercettata il 15 luglio alle ore 13,33) a rilanciare *ad horas, quella sera stessa*, facendogli intravedere la possibilità di una non adesione del contropatto alla proposta di Unipol (*“Fatelo stasera a Borsa chiusa e noi non chiudiamo”¹⁴⁶*): egli conosce già perfettamente la risposta di Torano (*“la nostra posizione è chiara, no, no non è possibile...il prezzo è questo”*) e sa che gli altri contropattisti non verranno meno al patto con Unipol. E quindi, pur non mancando mai di riaffermare che l'unico suo interesse è quello di *“far soldi”* e di guadagnare il massimo da una vendita delle azioni, poi, con realismo e piena consapevolezza dell'accordo che lo lega ai contropattisti e ad Unipol, Ricucci finisce sempre per rientrare nei ranghi ed ammettere che non può scindere le sue sorti dagli altri immobilariisti, perché *“o vendiamo tutti o nessuno”*.

Fiorani ben conosce il carattere di Ricucci e, non dando molto peso alle sue intemperanze, rassicura Consorte: nella conversazione telefonica del 2 luglio ore 17,26, ut. Fiorani dice a Consorte che con Stefano deve avere pazienza perché *“è quello dell'ultimo miglio, mentre Danilo ti stringe una mano e chiude la partita” ...” Nella squadra c'è chi fa l'attaccante, chi fa il difensore, chi gioca in panchina. E tutti fan squadra, l'allenatore è Gianni”* (Consorte).

¹⁴⁵ Tel 15.7.2005b ut. Ricucci, ore 13,33

¹⁴⁶ Tel 15.7.2005b ut. Ricucci, ore 13,33

Fiorani rassicura Consorte perchè sa che Stefano “parla parla” e poi però si comporterà come tutti gli altri contropattisti.

Anche a Gnutti Fiorani ribadisce lo stesso concetto, parlando di Ricucci “*Non possiamo noi invocare la coscienza del Paese e poi ogni volta guardare solo la speculazione. Io mi sono anche incazzato un po’ con Stefano.. Stefano – ho detto – tu non puoi pensare ogni volta.... il sistema della ..casa e poi tutte le volte dici: Chi se ne frega!dobbiamo portar a casa al massimo*”. Allora non c’è storia, allora che film è questo qua? Ma scusatemi tanto eh: No, ma scherzi ... scherzi a parte (sono parole che Fiorani mette in bocca a Stefano che vuole rassicurarlo) “*io facevo per..per portar a casa il massimo, **però io faccio quello che dici tu***”. “*adesso – continua Fiorani - devi farlo veramente, perché domattina io c’ho le azioni in pegno sue presso di me, tra l’altro , Per cui sai, Chicco, io domani la faccio fuori la cosa*” (ut. Fiorani, 3.7 ore 21,58).

Con questa chiave di lettura vanno lette le numerose conversazioni telefoniche riguardanti Ricucci , che forniscono un riscontro preciso in ordine alla sua piena consapevolezza e partecipazione all’accordo criminoso:

- tel. 1 luglio ore 16,09 , già citata, in cui Fiorani viene richiesto da Consorte di contattare i tre amici contropattisti, per “dar loro il messaggio “ che devono vendere al prezzo dell’OPA;
- sempre il 1 luglio alle ore 14,01 ut. Ricucci , Gonzalo riferisce a Stefano che “*finalmente in BNL c’è un’operazione attrattiva per te , di vendita, tu esci .. e poi fai quello che vuoi con Rizzoli*”. Ricucci fa presente che “*il primo che esce, escono tutti*” e precisa che “*o governo con qualcuno, o sennò io cerco di avere il massimo del mio investimento e basta*”. Ricucci giustifica poi la sua scelta di non aderire all’OPS aggiungendo: “*Non è che sto contro di voi, io sto più ... con il mercato, no?* Ricucci non è – come Fazio - interessato all’italianità delle Banche e per questo precisa a Torano che non è contro di lui perché spagnolo, ma solo perché la sua offerta non è vantaggiosa.
- tel 3 luglio 2005, ore 21,58, sull’utenza di Fiorani, il quale riferisce di essere stato pregato di parlare con Ricucci, con Coppola e con Statuto, - cosa che ha fatto - per avere la sicurezza della loro disponibilità a vendere a 2.6 per azione : “*Il più recalcitrante come al solito è Stefano” che avrebbe voluto “ prendere un po' di più*”. Fiorani dice di averlo messo in guardia: “Guarda che l’operazione va a monte. State attenti che l’operazione va a monte”.
- tel 5 luglio ore 14,06 ut. Ricucci. L’imputato parla con Coppola della vendita delle loro azioni e del prezzo delle stesse e gli dice:” *o che andiamo tutti a 3 euro o ce ne andiamo tutti*”; “*non è che l’uno esce , l’altro rimane e l’altro fa la bella figa*”; “*o sennò tutti quanti rimaniamo dentro e condividiamo una governance e un piano industriale che qualcuno ci deve illustrare*”. Dal tenore della conversazione pare evidente la necessità – condivisa da Ricucci - che tutti i contropattisti restino uniti; ma altrettanto evidente è la circostanza che non si mette in discussione l’oggetto dell’accordo criminoso , e cioè l’impegno a non aderire all’OPS di BBVA , e che la trattativa con Unipol riguarda esclusivamente l’alternativa tra la vendita di tutte le

azioni o la partecipazione al governo della Banca e, comunque , il prezzo della vendita.

Vi sono inoltre due conversazioni intercettate e trascritte dell'utenza Ricucci, quelle del 13 (ore 21,37) e 15 luglio (ore 13,33), che rivelano la piena consapevolezza di Ricucci sull'andamento delle trattative con Unipol. Nella seconda, con Gonzalo Torano, Ricucci nuovamente giustifica le ragioni dell'accordo con Unipol, con la natura *cash* del corrispettivo e l'offerta più vantaggiosa per il contropatto. Come già si è detto, il suo desiderio di ottenere il massimo possibile dal suo investimento (“ a me non mi servono azioni, mi servono soldi”) è evidente in questa , come in altre conversazioni telefoniche che lo riguardano ed è tale da indurlo a far intravedere agli spagnoli la possibilità di un'adesione alla loro offerta se avessero rilanciato (“ *A noi l'offerta che ci ha fatto Unipol al momento mi sembra più vantaggiosa di quella che ci ha fatto BBVA. Poi dopo, se BBVA fa un'altra offerta, migliori... migliore della... dell'Unipol, per me va be... meglio*”). In realtà , per le ragioni esposte all'inizio di questo paragrafo, Ricucci si sta solo prendendo gioco di Torano¹⁴⁷ (come può pensare che BBVA che non ha rilanciato per settimane , rilanci ora l'offerta in due o tre ore?) e la sua coesione con il contropatto non viene affatto messa in discussione (vedi, ad esempio , la telefonata del 5 luglio), tanto che anche in questa occasione ribadisce che “***sono obbligato dal patto che ho firmato e quindi non... o vendiamo tutti o... o nessuno***” e precisa che “*domenica dobbiamo stabilire quanto... se io... se noi più grandi: io, Caltagirone, Statuto e Coppola rimaniamo magari con una piccola quota*”.

Ricucci deteneva 149.864.358 azioni di BNL, pari al 4,97% del capitale ordinario¹⁴⁸ e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le ha vendute a Sias e a Nomura, così fornendo il suo contributo causale alla consumazione dell'agiotaggio.

iii – Ettore LONATI – Tiberio LONATI

Lonati Ettore e Lonati Tiberio, come Coppola e Ricucci, sono clienti della Banca Popolare di Lodi e sono direttamente partecipi delle vicende della scalata Antonveneta , in relazione alla quale hanno patteggiato la loro posizione. Conoscono Fiorani e iniziano a frequentarlo ben prima del marzo 2005 (sul punto cfr. dichiarazioni di Fiorani in questo dibattito, pag. 67). Ettore è stretto amico di Gnutti, con il quale si confronta continuamente sulle trattative in corso, ed è azionista di HOPA . Nel corso dell'incidente probatorio del 26.5.2006 , Boni riferisce di un incontro avvenuto a Lodi nel mese di luglio con Lonati e Gnutti, nel corso del quale avevano parlato del possibile acquisto da parte di BPL del pacchetto di azioni dei fratelli Lonati. Era stato Gnutti a mettere in contatto i Lonati con Boni.

¹⁴⁷In realtà, pare di cogliere nelle frasi di Ricucci il desiderio di prendere le distanze da Fazio in ordine alla volontà di mantenere in mani italiane la BNL. Per Ricucci tale aspetto è del tutto marginale e ci tiene dunque a ribadire allo spagnolo che non ha nulla contro di loro “Non è che sto contro di voi... io sto con il mercato”....” E cerco di avere il massimo del mio investimento.

¹⁴⁸ Dalla conversazione telefonica del 17.7.2005 ut. Consorte ore 20,20 tra quest'ultimo e Franco Gianni emerge che le azioni di Ricucci erano state date in pegno ad una banca e che quindi si rendeva necessario svincolarle in tempo utile per poter consentire la girata a favore dell'acquirente. La concitazione del momento fa dire a Consorte:” se non liberate subito il pegno, vi stacco un marrone. Perché i titoli ci servono”. Sul punto , cfr. anche dichiarazioni di Gianni all'udienza del 25.11.2010.

Anche con riguardo a questi due contropattisti, Fiorani riceve l'incarico del Governatore di sondare le intenzioni concernenti le azioni BNL ed ottiene la medesima risposta che gli aveva dato Coppola ("uguale discorso me lo fece il dottor Lonati ") (verbale dich. Fiorani in questo dib. p.66). Sempre Fiorani racconta di aver ricevuto da Consorte la richiesta di rilevare il pacchetto dei Lonati e di aver parlato di ciò con questi ultimi (che poi invece venderanno a Deutsche Bank, a Biper e a Sias).

Nella telefonata del 2 luglio, ut. Fiorani, questi parla con Consorte che si lamenta dell'atteggiamento di Caltagirone e precisa però che "**Con Lonati mi sono già messo d'accordoLonati è dalla mia**". Nella conversazione intervenuta alle ore 21:58 del 3 luglio 2005, FIORANI racconta a Gnutti quanto si sia speso per convincere le figure minori del contropatto a vendere a 2,60 euro e precisa che "*l'ingegnere cosa fa?...vuole...rivendicando il fatto di controllare anche i...loro tre (Ricucci,Statuto e Coppola) più LONATI, vuole la presidenza per almeno nove anni, vuole un diritto di veto eh...per quello che farà lui contro le azioni, non vuole nessun che gli giri attorno, vuole i suoi uomini insomma...a queste condizioni vuole una put sul dieci per cento che ha...sotto questo profilo io faccio fatica a dare il torto a Gianni*".

Il 6 luglio h. 19,53, ut. Consorte e Sacchetti , parlando delle trattative sul prezzo delle azioni in corso con i contro pattisti , dice a Gianni che "Lonati chiamiamolo fuori, perché è l'unico con quale... sul quale si può scommettere" e con cui si può trovare una "mediazione".

Il 7 luglio ore 17,53, Consorte chiama Gnutti per conoscere gli intendimenti degli immobilariisti, sa che Gnutti ha sentito Lonati Ettore, ma Gnutti non si sbottona

Il 9 luglio ore 19,52, Consorte, sempre parlando con Sacchetti, riferisce a quest'ultimo di "aver piazzato anche la quota dei Lonati.

Il 14 luglio ore 10,05 ut. Gnutti, **Lonati parla con Gnutti , dimostrando di essere perfettamente al corrente dello stato delle trattative:** -Lonati - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) la Lodi

aveva pensato alla Barclays Bank, poi loro se le tengono, eccetera eccetera. Ma quanti (inc. pronuncia affrettata) fanno questi qui.- Ho parlato con Gianni.

Lonati - Lui dice: "Mah, io pensavo tu fossi d'accordo di tenerli ancora e venderle dopo", "Oh, no, io non ero assolutamente d'accordo".

Chicco - Ma chi te l'ha detto?

Lonati - Eh, appunto, .. Tu m'hai detto: "Tu le vendi alla Popolare di Modena", poi... poi m'hai detto: "Ma a te te ne frega di venderle a degli industriali?", a me non me ne frega proprio niente. Gli ho detto: "Io voglio vendere lunedì come tutti gli altri. **Non voglio rimanere con le azioni in mano, dopo che tu hai fatto l'operazione col contro-patto**".

Chicco - Esatto.

Lonati - Assolutamente. Lui m'ha detto: "Ah, beh, allora vediamo... Mi sembrava che tu fossi d'accordo di tenerle". Ho detto: "Io non t'ho detto proprio niente che le tenevo. **Io t'ho detto che ero disponibile a vendere a chi vuoi tu, basta che me lo fai sapere**".

Lonati - Magari prova a chiamarlo anche tu e digli: "Oh!".

Chicco - Sì, sì.

Alla luce della conversazione delle ore 10, 45, che segue , nella quale Gnutti parlando con Consorte fa esplicito riferimento a “*Ettore, un po’ agitato*”, si desume che la precedente telefonata era intervenuta con quest’ultimo , sempre in stretto contatto con Gnutti, e che la sua posizione era comune anche al fratello Tiberio. Consorte e Gnutti parlano infatti della decisione di entrambi i fratelli Lonati di vendere la loro quota e Consorte sembra programmare la destinazione di una parte di essa a Biper, cosa che poi avverrà effettivamente: una conferma dell’identità di vedute di entrambi i Lonati si desume dalle conversazioni tra Gnutti e Lonati intercettate il 17 luglio delle ore 19,08 e 20,51 (“*Stasera abbiamo firmato tutti lo scioglimento del contropatto, meno uno... è stato fatto apposta, così l’ultimo firma domattina quando c’è il passaggio*”). Secondo Fiorani, interrogato sul punto dal PM nel corso dell’incidente probatorio (inc. prob.29.5.2006 p. 728) , Ettore Lonati parlava anche a nome dei fratelli.

Dalle risultanze probatorie riportate emerge dunque con evidenza che i Lonati erano partecipi delle trattative e avevano consapevolmente espresso la loro adesione all’accordo, pur rimanendo da definire gli aspetti materiali relativi al prezzo e all’identità degli acquirenti delle loro azioni BNL. La loro vendita a Biper sarà mediata da Consorte come quella di tutti gli altri contro pattisti.

Lonati Ettore e Lonati Tiberio detenevano complessivamente 74250000 azioni di BNL, pari al 2,46 % del capitale ordinario (nella misura di 1,24 % per ciascuno dei due) e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le hanno vendute a Deutsche Bank, a Bper, a Sias, così fornendo il loro consapevole contributo causale alla consumazione dell’aggiotaggio .

iv - Giuseppe STATUTO

Statuto ha un ruolo più defilato rispetto agli altri contro pattisti, ma in tutte le conversazioni in cui i protagonisti della vicenda riferiscono della posizione di costoro, Statuto viene sempre menzionato come soggetto pienamente in linea con Caltagirone.

Fiorani riferisce di aver contattato anche Statuto per verificare la sua disponibilità a vendere a 2.6. per azione. Ed è presumibilmente a Statuto (alla luce anche del tenore della telefonata sotto indicata del 2 luglio) che si riferisce Consorte, nella già citata conversazione del 1 luglio ore 16.09 , in cui chiede a Fiorani di contattare i “*tre amici*” che devono vendere al prezzo dell’OPA.

Il 2 luglio, nella conversazione n. 447 , Fiorani dice a Consorte che gli “*manca la terza parrocchia*”, che è Statuto, che vedrà quella sera stessa.

Il 3 luglio (tel . n.35) Fiorani dice a Gnutti che la questione è che “*loro mi hanno chiamato in questi giorni per chieder di parlare con Statuto*”;

Consorte, nella conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza l’11.7 n.459, riferisce che sta per incontrare i contropattisti e l’interlocutore menziona fra gli altri Statuto; e, ancora, nella conversazione del 13 luglio, n. 595 , Consorte fa riferimento agli acquisti e vi ricomprende le quote di Statuto .

Il 15 luglio, nella telefonata n. 875, Consorte parlando con Gnutti lo invita a comprare da Coppola e , per la differenza, da Statuto . Il 18 luglio , nella conversazione n. 117, Consorte parla con Cimbri, il quale sostiene di essere lì con Caltagirone per sbloccare la situazione. Tre sono i soggetti interessati agli acquisti di Deutsche Bank, (Grazioli, Lonati e Statuto) . Statuto deteneva 148.445.483 azioni di BNL, pari al 4,93% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le ha vendute a Deutsche Bank, a BPV, a Hopa, a Talea, a

Coop. Estense, a Coop Adriatica, a Nova Coop , così fornendo il suo consapevole contributo causale alla consumazione dell'aggiotaggio .

v - Vito BONSIGNORE

Vito Bonsignore svolge nella vicenda BNL un ruolo particolare, in quanto è il punto di riferimento nella ricerca della paternità del c.d. "pacchetto argentino" (si rinvia in proposito a quanto detto nel capitolo relativo alla genesi dell'accordo).

Anche a Bonsignore Fiorani si rivolge nel marzo 2005 , su incarico della Banca d'Italia, per accertare le sue intenzioni con riguardo alle azioni BNL da lui possedute ; Bonsignore viene contattato pure da Innocenzi, amministratore delegato pro tempore di Banca popolare di Verona e Novara , con riguardo al progetto di integrazione tra tale Istituto e BNL¹⁴⁹ e diventa " *socio di Antonveneta (...) con una finanziaria di famiglia che ha rilevato un pacchetto importante delle azioni di Antonveneta*". Banca Popolare di Lodi finanzia (nel 2005 ,*"con una garanzia collaterale"*) una società riferibile ai Bonsignore, *"le cui azioni erano in capo a una holding straniera amministrata dal figliolo"*¹⁵⁰.

Nel corso dell'incidente probatorio¹⁵¹ Fiorani riferisce che Bonsignore – che aveva contattato tramite il senatore Grillo - *non era un semplice intermediario; nella vicenda del pacchetto argentino era una persona che si poneva come in grado di governare e controllare, convogliare e determinare le sorti del pacchetto argentino.* Fiorani conferma tali dichiarazioni in dibattimento, precisando che Caltagirone gli aveva detto¹⁵² : *" guardi che la chiamerà Bonsignore per prendere contatto con lei per l'operazione BNL"* ; non gli aveva detto *"con il pacchetto degli argentini, per quello c'era già Fischele. Bonsignore viene in banca da me e alla presenza di Boni dice: "allora guarda questo pacchetto noi abbiamo già pronta l'operazione di vendita; era molto dettagliatamente informato delle controparti di questo pacchetto...l'operazione deve avvenire sul mercato di Singapore, deve consentire a noi di avere 50 milioni di euro parcheggiati sulla banca di Singapore , il prezzo deve essere questo, la plusvalenza questa, le azioni devono girare di qua.. Messaggio chiaro. Poi l'onorevole è stato incalzante con telefonate continue, assidue, ricorrenti sul fatto di non comprendere perché questo pacchetto non transasse. Io gli ho risposto che il discorso non era ancora chiarito in termini di quantità , dovevamo vedere con BDI in quale maniera. Bonsignore dichiarava il suo ruolo di conoscitore dei venditori. Il prezzo definito da Bonsignore e' da 2,15 a 2,20. Era una operazione da un miliardo di euro.Mi era stato riferito da Bonsignore che questo pacchetto non sarebbe intervenuto all'assemblea di bilancio, era occulto"*. Bonsignore fungeva e dichiarava il suo ruolo di conoscitore dei venditori¹⁵³ (p.81); aveva una capacità di condizionare il venditore molto forte; trattava tutto, trattava quantità, prezzo e commissioni". Bonsignore aveva quindi trattato una commissione per sé di 50 milioni di euro, corrispondente alla plusvalenza derivante dal trasferimento delle azioni (era una operazione da un miliardo di euro), che avrebbe dovuto essere accreditata su un conto a Singapore. Tutto, secondo Fiorani, è poi finito nel nulla (p.83).

¹⁴⁹ Cfr. Dichiarazioni rese all'udienza 15.4.2010 dal teste Innocenzi

¹⁵⁰ Cfr. Trascrizione dichiarazioni dibattimentali Fiorani, pag. 137 ss

¹⁵¹ Cfr. Trascrizione verbale incidente probatorio 1.6.2006, p. 299; analogo concetto viene ribadito da Fiorani nel presente dibattimento; cfr. verbale pag. 81

¹⁵² Cfr. Trascrizione dichiarazioni dibattimentali Fiorani, pag. 80

¹⁵³ Trascrizione dichiarazioni dibattimentali Fiorani, p.81

E' sempre Bonsignore a tenere i contatti con "i due siciliani" del pacchetto argentino e ad avvertire Fiorani del secondo incontro con costoro¹⁵⁴. Fiorani (p. 90) riferisce anche di aver saputo da Fischele che Bonsignore "*aveva un bell'insistere per accelerare queste vendite, ma lui non le faceva perché sapeva benissimo che la vendita avrebbe avuto tracciabilità*"... quindi lui non faceva niente, non avrebbe fatto nulla fino a dopo l'assemblea. Questa – dichiara Fiorani - è la circostanza che Fischele gli riferì personalmente a Roma, cosa che Fiorani puntualmente riferì all'onorevole Bonsignore ed al governatore". "*Nel contenuto essenziale, la richiesta di Bonsignore fu quella di precisare i termini dell'operazione, precisare l'esigenza che questa transazione di questo pacchetto di azioni in mano a questi sedicenti argentini avvenisse a Singapore*" (p.120).

Con riguardo alla quota di azioni BNL detenuta da Bonsignore, le telefonate intercettate tra Consorte, Cimbri, Caltagirone e Stefanini evidenziano che anche questo contropattista aveva aderito all'accordo criminoso concernente la non adesione all'OPS di BBVA e partecipava attivamente alle decisioni in ordine alla destinazione delle sue azioni, incerto, almeno all'inizio, se vendere o meno.

Stefanini , nel corso della telefonata dell'11.7 ore 19.07 , riferisce che "*loro stanno lavorando con il dottor Bonsignore... su quell'altra cosa ... perché l'ipotesi che stanno facendo è che Bonsignore vende l'1,73% e si tiene...*"; alle ore 21, 01 di quello stesso giorno, Consorte parlando con Carlo Cimbri dice che "*stanno facendo un tentativo di convincere Bonsignore*". E di nuovo di Bonsignore si parla nella conversazione telefonica del 12.7 ore 20,57 tra Consorte e Stefanini ("*Cordazzo m'ha fatto un po' di casini , perché c'è un certo Bonsignore che vuole prendere, vuole tenere, l'hanno chiamato...*").

Il 14.7 ore 9,46, D'Alema telefona a Consorte e gli riferisce che è andato a trovarlo Bonsignore, in quanto voleva un consiglio , se rimanere dentro o vendere tutto. Voleva sapere da D'Alema "*se lui gli chiedeva di fare quello che Consorte gli aveva chiesto di fare*" "*perché voleva alcune altre cose, diciamo*" e Gianni gli conferma "*non era disinteressato*". Massimo "*a latere su un tavolo politico...ti volevo informare che io ho regolato la parte mia e lui ha detto che resta*" Consorte: *gli ho detto: Se lei vuole uscire, noi onoreremo gli impegni subito, come facciamo con gli altri. Se lei rimane ci fa piacere*". Massimo: *Gianni, andiamo al...al sodo. Se vi serve resta Gianni. Si si esatto*. E poi D'Alema raccomanda: *Noi non ci siamo parlati. e Gianni lo rassicura. Peraltro, nella telefonata del 14.7.2005 ore 17,35 , Consorte dirà a Sacchetti che Bonsignore è andato da D'Alema ("una roba veramente demenziale") per risparmiare uno 0,20 dell'investimento e dice di sé che è veramente esasperato*

Tel.14.7.ore 12,30 tra Consorte e Caltagirone. Quest'ultimo, riferendosi a Bonsignore, dice che è "*un rompicoglioni, ma sto cercando di eliminare. Allora, la partita Bonsignore va tutta a Deutsche Bank. Come sai Bonsignore vuole vendere, ne abbiamo parlato ieri, a termine. Consorte: Bonsignore vuole vendere una parte a termine. Caltagirone: la partita di Bonsignore che è incrociata con Deutsche Bank, va tutta a gennaio... da Bruxelles mi ha telefonato Bonsignore (Luca Bonsignore, figlio dell'onorevole) e mi ha detto:Beh vediamo come lo dobbiamo fare questo acquisto a termine. Successivamente (14.7. ore 16,53), Consorte detta a Cimbri il numero di telefono di Luca Bonsignore. Con il figlio di Bonsignore anche Cimbri dice di aver parlato nella telefonata 14.7, ore 19,51.*

¹⁵⁴ Cfr. trascrizione verbale incidente probatorio 1.6.2006,pag. 313 ss; nel corso del dibattimento, Fiorani , a domanda del difensore di Caltagirone, ha confermato che Bonsignore gli aveva dato un bigliettino con il nome di Fischele (p.123)

Anche nelle successive telefonate tra Consorte e Cimbri si fa continuo riferimento a colloqui tra Caltagirone e Bonsignore (il primo teneva costantemente al corrente il secondo delle trattative): i due erano d'accordo per vendere a termine. Lo stesso Cimbri riferisce di avere telefonato personalmente a Bonsignore il 15 luglio (tel delle ore 11,59 con Consorte). Bonsignore viene definito un “rompicoglioni” (cfr. ut. Consorte tel 14.7. ore 2,15). Nella telefonata del 16.7 ore 15,17, Consorte parla con Caltagirone del “*problema di Bonsignore della vendita a termine*” e nella conversazione si fa riferimento a colloqui diretti con lui. Bonsignore alla fine solleva anche un problema fiscale riguardante la vendita delle sue azioni (tel. 16.7. ore 15,17 tra Consorte e Caltagirone). Caltagirone dice a Consorte:” *L’Avvocato Gianni mi diceva che ... intanto, voglio dire, se voi trattate con Bonsignore, trattate con lui e non parlate con me. Io alla fine non riesco a capire, perché ‘sto Bonsignore, che c’ha un figlio che evidentemente è un genio, ogni tanto si fanno venire le idee....*”

Quanto all’argomentazione difensiva circa l’equivocità del riferimento a Bonsignore Vito ovvero al figlio Luca, il tribunale osserva che:

- il livello di determinati contatti (quali quelli con l’on D’Alema) rende evidente l’identificazione dell’interlocutore di D’Alema con l’on Bonsignore Vito;
- quando i coimputati si riferiscono al figlio lo menzionano espressamente (v. supra le conversazioni citate)
- se anche il figlio fosse eventualmente coinvolto nella gestione del pacchetto di azioni BNL, non vi è dubbio che esso fosse di pertinenza dell’odierno imputato e che il figlio non ne avesse l’autonoma disponibilità

Dal complesso delle risultanze dibattimentali emerge indiscutibilmente un ruolo attivo e di grande rilievo di Bonsignore in tutta la vicenda della scalata BNL/Unipol: da punto di riferimento per l’acquisto del pacchetto argentino , a partecipe dell’accordo di non aderire all’OPS, a parte attenta ed esigente nella vendita delle proprie azioni al soggetto che Unipol indicherà.

Bonsignore deteneva 29.699.993 azioni di BNL, pari allo 0,98% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le ha vendute a Biper e a Deutsche Bank, così fornendo il loro consapevole contributo causale alla consumazione dell’aggiotaggio .

vi - Giulio GRAZIOLI

La posizione di Grazioli si discosta , sotto il profilo probatorio , da quella degli altri contropattisti, per due profili: da un lato , in una sola conversazione telefonica intercettata si fa riferimento alla sua persona, senza significativi cenni a diretti contatti avuti con Fiorani, Consorte o altri protagonisti della vicenda, che consentano di indagare sulla sua consapevolezza e volontà di contribuire con la propria condotta alla realizzazione dell’accordo criminoso; dall’altro lato, pur essendo Grazioli titolare di una quota di azioni di BNL e pur avendo lo stesso aderito al contropatto, non emerge in atti la prova di alcuna vendita del 18 luglio effettuata da Grazioli (cfr. prospetti riportati nella consulenza Gualtieri). E, soprattutto , nel capo a) di imputazione non viene contestata a Grazioli alcuna

vendita di azioni (a differenza di quanto contestato ad altri contropattisti), bensì unicamente di aver stipulato il patto parasociale di non adesione alla OPS.

Su Grazioli sappiamo quanto ci ha detto Consorte , nel corso dell'udienza dibattimentale del 14 ottobre 2010: Caltagirone gli disse che lui stesso, Bonsignore e Grazioli facevano una alleanza strategica con Unipol perché il contropatto era diviso in due e il 10% apparteneva a loro tre e l'altra parte agli immobiliari.

Scorrendo gli atti processuali, e in particolare esaminando la produzione CONSOB immediatamente successiva all'udienza 3.6.2010 , il Tribunale ha rilevato che Consob ha chiesto agli azionisti BNL un aggiornamento sulla partecipazione detenuta, attraverso il MOD 120 A, e Grazioli ha risposto precisando di possedere una partecipazione inferiore al 2%, della quale poi sembra perdersi la traccia. La stessa Consob ha precisato che Grazioli aveva concesso in tutto o in parte le azioni possedute a talune Banche, non meglio identificate.

Il fatto che Caltagirone abbia sempre rappresentato, fin dai primi incontri del marzo 2005 , la posizione di tutto il contropatto e che pertanto l'accordo criminoso e il patto parasociale di non adesione all'OPS riguardasse anche la quota di Grazioli è indubbio; ma , a parere del Tribunale, il dato e' reso equivoco – sotto il profilo dell'elemento soggettivo – dalla mancata prova della vendita il 18.7.05 posto che si profilano come ragionevoli altri scenari (detenzione fiduciaria, cessioni ad altri soggetti) che non consentono una lettura univoca delle sue condotte

In presenza di elementi contraddittori e comunque di un dubbio ragionevole in ordine alla responsabilità di Grazioli, questi deve essere assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530 comma 2 co c.p.p., per non aver commesso il fatto.

e) La Banca d'Italia

i - Antonio FAZIO

All'ex Governatore della Banca d'Italia, nella sua veste di vertice dell'organo istituzionalmente deputato al controllo e alla vigilanza del sistema bancario italiano, l'accusa contesta di aver svolto un ruolo da protagonista nella vicenda della scalata della BNL da parte di Unipol, quale "regista occulto", istigatore e promotore del piano criminoso complessivo diretto a costituire una cordata italiana capace di contrastare l'OPS del Banco di Bilbao, in elusione della normativa disciplinante le offerte pubbliche di acquisto.

Di fronte a tale prospettazione accusatoria, Fazio - attraverso le memorie scritte , le dichiarazioni dibattimentali spontanee e l'esame in contraddittorio – ha rivendicato a se stesso la responsabilità delle scelte adottate dalla Banca d'Italia – anche se elaborate in prima battuta da una struttura di vigilanza - inserendole nel quadro dell' esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Istituto dalla legge, discrezionalità non inquadrabile in schemi predeterminati.

L'imputato ha precisato che il compito fondamentale della Banca d'Italia è quello della vigilanza sulle banche. In presenza di difficoltà di amministrazione di singoli istituti bancari, il ruolo della Banca d'Italia impone la risoluzione del problema e in nome di ciò egli ha agito .

Il suo compito istituzionale consisteva nel verificare se le libere iniziative dei soggetti bancari fossero finanziariamente sostenibili e basate su un adeguato piano industriale ; egli doveva inoltre verificare la stabilità degli operatori e del sistema. Con riguardo a BNL, il

giudizio degli ispettori era stato negativo , soprattutto perché la Banca aveva un sistema informatico poco sviluppato , non era in grado di informare correttamente e non possedeva capacità reddituali e sufficiente patrimonio¹⁵⁵. L'auspicio della Banca d'Italia era che si rafforzasse la base sociale attraverso soggetti istituzionali, che acquisissero possibilmente la parte delle quote azionarie degli immobiliari; l'appoggio di un'altra banca avrebbe conferito maggiore stabilità all'assetto di BNL, consentendo anche la realizzazione di quegli interventi strutturali troppo a lungo rinviati : Fazio, a differenza di Abete, presidente della Bnl, riteneva che le ipotesi di aggregazione dovessero precedere e non seguire il risanamento.

Fazio ha poi ribadito l' "orgoglio dell'italianità" e la sua contrarietà a che Banche estere acquisissero più del 15% del patto di sindacato , in quanto in tal modo, avrebbero potuto esercitare il controllo dell'Istituto Bancario, senza essere soggette all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Bisognava evitare di creare un sistema creditizio svincolato dal controllo della BDI ed era dunque opportuno che il limite del 15% non venisse superato , se non da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia stessa .¹⁵⁶

Di qui la sua convinzione di aver sempre agito nell'ambito dei poteri concessigli e del tutto legittimamente, al solo fine di tutelare l'interesse pubblico.

A parere del Tribunale, è indubbio che l'esercizio dei compiti di vigilanza implichi valutazioni e scelte discrezionali, non inquadrabili rigidamente in schemi predeterminati; ed è altrettanto vero che alcuni sconfinamenti da tale ruolo di controllo non sono per ciò stesso delittuosi. Ad esempio, l' accorpamento del 24% delle azioni del contropatto - pur in presenza di pareri giuridici di segno opposto in ordine alla liceità di tale concentrazione - era sintomatico dell' uso di una notevole discrezionalità nell'interpretazione della normativa (il Testo Unico Bancario stabiliva infatti il divieto di acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale delle Banche , o di società controllanti, da parte di soggetti che svolgessero in misura rilevante attività d'impresa in settori non finanziari)¹⁵⁷: ma questa valutazione , non accompagnata dalla prova di un' intenzionale finalità di ingiusto profitto patrimoniale proprio o altrui, aveva una sua plausibilità e non integrava una ipotesi di reato. L'esercizio della discrezionalità – rivendicato da Fazio - non può tuttavia essere privo di limiti e deve essere correttamente esercitato secondo un parametro di "sana e prudente gestione" della Banca.

Come ha rilevato la parte civile, il concetto di " sana e prudente gestione" della Banca costituisce il solo parametro normativo in forza del quale la Banca d'Italia può e deve

¹⁵⁵ Fazio ha precisato (pag. 72 ud. 4.11.2010): "il sistema informativo non era adeguato, l'organizzazione all'interno era un po' la contropartita come dire organizzativa di quello che avveniva. Mancavano degli indirizzi strategici ben definiti sul piano industriale, sulle aspettative, sulle prospettive. Non aveva capacità reddituale, non aveva sufficiente patrimonio"

¹⁵⁶ Peraltro, interrogato sul punto dal PM, l'ex Governatore ha precisato (p.120 trascrizione udienza del 4.11.2011) che la Banca estera non ha mai omesso di segnalare problemi e che non c'è stata mancanza di collaborazione fra Banca d'Italia e Banca di Spagna.

¹⁵⁷ Come si legge nella relazione del Consulente del PM, pag.3, all'epoca dei fatti il Testo Unico Bancario stabiliva il divieto di acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale delle Banche (o di società controllanti) da parte di soggetti che svolgessero in misura rilevante attività d'impresa in settori non finanziari. Nonostante il contropatto, nel suo insieme , superasse tali limiti, la Banca d'Italia non aveva ritenuto che vi fossero i presupposti per richiedere lo scioglimento del patto o la riduzione della sua interessenza in BNL al di sotto del 15% e ha ritenuto invece che tale soglia fosse riferibile solo alle partecipazioni dei singoli soci (gli azionisti aderenti al contropatto erano infatti titolari individualmente di partecipazioni inferiori al 5%). Addirittura, secondo quanto il Presidente di BNL Abete ebbe a riferire a Frasca (trascrizione ud. dib.11.11.2010 , p.47), alcuni immobiliari – ad esempio Bonsignore, secondo quanto riferito da Fiorani – potevano di fatto controllare un numero di azioni superiori rispetto a quelle per le quali avevano ottenuto le autorizzazioni, attraverso una società fiduciaria (forse il "famoso" pacchetto argentino).

concedere, negare o revocare le proprie autorizzazioni in ordine agli assetti proprietari delle banche. Si tratta di una clausola generale che è al contempo finalità della vigilanza e regola di condotta per i soggetti vigilati. I criteri che concorrono a definire questa clausola generale sono dunque quelli di piena efficienza funzionale, rettitudine, redditività, avversione al rischio ed esigenza di stabilità del sistema: non invece della tutela dell'investimento o degli specifici interessi bancari dell'uno o dell'altro richiedente.

Le risultanze processuali, lungi dall'evidenziare un ruolo di Fazio quale garante *super partes* - come la sua posizione di organo di vigilanza avrebbe imposto - fanno emergere la consapevole adozione di condotte, poste in essere d'accordo con Fiorani, con i contropattisti e con Unipol, tutte indirizzate a privilegiare le operazioni di quest'ultima, rispetto a quelle di BBVA, fin dall'inizio ingiustamente osteggiata.

Racconta Fiorani che in *Banca d'Italia* "il linguaggio è sempre stato che le cose si devono intuire, non si devono dire e quando si dicono è già troppo; si devono intuire semplicemente, a volte anche dalle espressioni, questo è il linguaggio in Banca d'Italia; figuriamoci poi quando sono dette"¹⁵⁸. Fazio era convinto che nessuno straniero avrebbe osato lanciare un'OPA in Italia senza il suo assenso e senza aver concordato con lui come e cosa fare e che a tutti fosse chiaro tale suo intendimento. Fazio, aggiunge Boni, voleva il controllo del sistema non solo bancario, ma anche finanziario ed economico¹⁵⁹: di qui il suo gravissimo disappunto di fronte all'OPA, annunciata a sua insaputa dal Banco di Bilbao, in singolare parallelismo temporale con quella di ABN Ambro su Antonveneta.

L'obiettivo di Fazio, riferisce Fiorani¹⁶⁰ era quello di "mantenere la Banca in mano italiana, cioè il governo della Banca in mani italiane. Questo l'obiettivo specifico, preciso e quindi fare il possibile per far sì che l'operazione BBVA dovesse fallire, dovesse andare buca". Da un lato il contropatto doveva essere veicolato in "mani amiche", dall'altro bisognava mettere le mani sul 10% di azioni detenute dal c.d "pacchetto argentino". Anche questo pacchetto doveva ritornare in "mani amiche". "Questi, dice Fiorani, sono i due pilastri del progetto".

I comportamenti di Fazio, letti in questa luce, assumono dunque un significato ben differente da quello che l'imputato vorrebbe loro attribuire: come già si è esposto nel capitolo concernente l'accordo criminoso, al quale si fa rinvio, la condotta tenuta da Fazio in seguito all'iniziativa spagnola denuncia una precisa scelta di campo e l'assunzione da parte dei vertici di Banca d'Italia di un ruolo propulsore di iniziative dirette alla costruzione di una alternativa all'OPS.

Subito dopo l'annuncio dell'OPS del Banco di Bilbao, da Fazio parte l'input per un'azione di contrasto della Banca spagnola e per valutare la situazione il Governatore convoca per la mattina del 19 marzo¹⁶¹ una riunione a casa sua (e guarda caso non in

¹⁵⁸ Verbali acquisiti dal dibattimento Antonveneta, udienza 10.2.2010, pag.23

¹⁵⁹ Inc. prob.2006 - dichiarazioni di Boni, p.54

¹⁶⁰ Trascrizioni incidente probatorio 1.6.2006, p. 287 ss. Nel corso dell'incidente probatorio del 29.5.2006, pag.784, Fiorani precisa che Fazio voleva costruire un asse di tre/quattro banche che appoggiassero temporaneamente il contropatto, in attesa di reperire interlocutori di riferimento cui affidare l'operazione della scalata BNL.

¹⁶¹ Fazio afferma che l'incontro a casa sua della mattina del 19 marzo si sciolse rapidamente perché doveva incontrare in Banca d'Italia gli esponenti di Banca Popolare di Verona Novara. Sembra non essere al corrente della riunione immediatamente successiva presso Caltagirone, se non perché avvertito a posteriori da Fiorani che, nelle prime ore del pomeriggio, gli riferisce di aver incontrato Caltagirone a cui aveva esposto il suo progetto ricevendone una generica disponibilità. Ma tale versione contrasta non solo con quella fornita da Fiorani, ma anche con le dichiarazioni degli altri partecipanti era stato proprio Fazio ad incoraggiare Fiorani a recarsi da Caltagirone per verificare le sue intenzioni rispetto all'OPS.

Banca d'Italia). Di qui l'incarico a Fiorani ¹⁶² di contattare Caltagirone per conoscere la posizione dei contro pattisti, la loro disponibilità a cedere almeno una parte delle loro azioni a Banche di supporto e soprattutto per sapere quali condizioni ponessero per non aderire all'OPS. Il primo pensiero del Governatore è di capire cosa farà il contropatto e per questo dà mandato a Fiorani di accertarlo. Fiorani , avendo carta bianca da Fazio, contatta gli azionisti amici.

Se il Governatore , nell'esercizio della vigilanza , avesse inteso unicamente esplorare le intenzioni del contropatto, avrebbe indagato sui loro contatti con il Banco di Bilbao e sull'appetibilità dell'OPS: egli invece mira a conoscere le loro richieste per non aderire all'offerta pubblica di scambio e far fallire l'OPS stessa . Anche in seguito Fazio curerà direttamente i contatti con Caltagirone, incontrandolo ripetutamente in Banca d'Italia per parlare della scalata e non certo – come sostiene – per chiacchierare dei prezzi delle abitazioni e del mercato immobiliare¹⁶³.

Fazio vuole costruire un'alternativa all'OPS e vuole verificare quali siano le forze in gioco su cui poter contare . Egli intende metter in campo ogni mezzo per evitare che possano allearsi con il Banco di Bilbao: si spiega così il peculiare interesse della Banca d'Italia ad accertare da chi fosse costituito il c.d. pacchetto argentino e a comprendere la posizione che avrebbe tenuto nella vicenda , in quanto, come dice Frasca, avrebbe “potuto influire sulle sorti di BNL”¹⁶⁴ : Fiorani precisa che, stante il ruolo determinante rivestito da tale pacchetto “ che era un po' l'ago della bilancia di questa operazione”, era importante verificare “ la propensione del pacchetto di aderire o non aderire all'OPS”¹⁶⁵ ; sia Fazio che Frasca desiderano quindi essere tenuti al corrente degli incontri con Fischele e con Bonsignore a tale proposito.

Fazio assume anche l'iniziativa di contattare soggetti diversi dagli azionisti di BNL: in prima persona , contatta ad esempio Leoni e gli rappresenta che l'acquisto “di una quota non marginale” di azioni BNL sarebbe autorizzato “se nell'ambito di un progetto più ampio di riassetto dell'azionariato di BNL che ne assicuri maggiore stabilità ed una *governance* affidabile da parte di operatori e banche *nazionali* “ (vedi quanto riferito da Leoni stesso nel Comitato di BIPER del 21.3.2005 , come emerge dal verbale della seduta), garantendo così il sostegno di BIPER alla cordata italiana che verrà a formarsi.

E' sempre Fazio che, dopo aver verificato e fatto verificare senza esito tutte le possibili alternative, individua in Unipol l'unico soggetto in grado di guidare al successo la cordata contrapposta al Banco di Bilbao e di elaborare la strategia per giungere al controllo della BNL pur partendo solo dall'1,97 % delle azioni. Fiorani riferisce come il Governatore , all'esito dell'assemblea del 21 maggio 2005, gli avesse detto di aver ricevuto la disponibilità di Consorte a scendere in campo; pur nutrendo perplessità - non diverse del resto da quelle di Bonsignore e di Caltagirone – legate sia alla caratteristica di gruppo assicurativo della società, che, soprattutto, al suo legame con il mondo delle cooperative di sinistra – aveva dato il suo avallo: avallo finalizzato esclusivamente a far fallire l'OPS e a mantenere il pieno controllo della BNL in mani italiane ; avallo senza il quale tutto il progetto elaborato

¹⁶² Fiorani, inc.prob. 29.5.2006 pag 787; vedi anche Boni, inc.prob. cit. p. 329

¹⁶³ Trascrizione ud. 4.11.2010 p.111.

¹⁶⁴ Trascrizioni ud. 11.11.2010, p.49

¹⁶⁵ Fiorani , riferendo dell'incontro del 19 marzo (inc.prob. 1.6.2006 p. 270) dice che a parere di tutti i presenti, il successo dell'Opa era direttamente condizionato dall'atteggiamento che avrebbe assunto questo pacchetto azionario “che era determinante, che era un po' l'ago della bilancia di questa operazione, la propensione del pacchetto di aderire o non aderire all'OPS”.

da Consorte e da Fiorani sarebbe stato vanamente predisposto, in quanto fondato sulla tempestiva concessione da parte della Banca d'Italia delle autorizzazioni necessarie per la scalata. Come già spiegato in precedenza, più ancora della celerità nel rilascio, era fondamentale la certezza che il Governatore avrebbe dato l'autorizzazione, in perfetta coordinazione con le scadenze dei contratti.

Fazio giustifica il suo operato asserendo che vi era un diritto di Unipol ad ottenere le autorizzazioni, indipendentemente dalle conseguenze che ne potevano scaturire sulle iniziative portate avanti altrettanto legittimamente da altri soggetti.

Ma proprio con riguardo al rilascio delle autorizzazioni è del tutto singolare il netto contrasto del comportamento tenuto da Fazio nei confronti di Unipol e di Consorte prima e dopo l'OPS di Bilbao: quell'autorizzazione fatta sospirare per lunghi anni a Consorte, quando tentava di acquisire la quota delle Assicurazioni Generali¹⁶⁶, ora, nel giro di pochi giorni viene concessa a Unipol, per salire nel capitale sociale di BNL dapprima al 9,99%, poi al 14,99%: così come singolare è che la comunicazione con i vertici di Banca d'Italia, prima negata a Consorte, venga poi consentita ed incentivata dopo il 21 aprile 2005, dopo l'OPS di BBVA, dopo gli incontri con Fiorani, dopo l'ok del Governatore alla scalata.

Sotto altro profilo, non si contesta il fatto che la Banca d'Italia, nell'esercizio di una discrezionalità tecnica, abbia ritenuto che non ci fossero elementi per negare le autorizzazioni in quanto l'acquirente Unipol era affidabile e godeva della necessaria stabilità: pare piuttosto singolare la celerità e la tempistica degli accertamenti necessari a verificare la qualità del soggetto richiedente e a disporre il rilascio dell'autorizzazione, soprattutto se confrontate con i tempi adottati, in quello stesso periodo, per la concessione delle autorizzazioni richieste da BBVA.

La prima richiesta di autorizzazione a salire al 9,99% viene avanzata da Unipol l'11 maggio: motivo della richiesta è la tutela della partecipazione di Unipol in BNL Vita. Nessun problema viene sollevato in Banca d'Italia a proposito dell'assoluta sproporzione tra il valore di BNL Vita e l'impegno finanziario richiesto a Unipol per acquisire una consistente quota di BNL (sul punto ci si riporta a quanto già riferito a proposito della posizione di Consorte).

L'autorizzazione viene concessa dopo soli 16 giorni di calendario (12 giorni lavorativi), il 27 maggio 2005.

Tre giorni dopo, il 30 giugno, Consorte chiede di salire al 14,99%, dichiarando due finalità: di nuovo, di voler tutelare l'investimento in BNL Vita e, inoltre (utilizzando un'espressione alquanto sibillina) di "cogliere l'opportunità di creare sinergie con le attività bancarie e finanziarie svolte sul Gruppo Unipol".¹⁶⁷ Prima di depositare la richiesta, Consorte incontra Fazio e Frasca e li informa di avere le disponibilità finanziarie per salire ulteriormente e di voler verificare la fattibilità di una delle tre ipotesi illustrate in precedenza il 7 giugno, tra le quali anche quella di procedere ad un'Opa obbligatoria (cfr. Frasca, ud. 5.11.2010, p. 75).

Anche in questo caso, l'autorizzazione giungerà puntualmente dopo due settimane, il 15 luglio, in tempo utile perché possa essere data esecuzione ai contratti di opzione sottoscritti da Unipol il primo luglio con HVB, con Dresnder KB e Deutsche Bank. Se le autorizzazioni non fossero state tempestivamente concesse e fossero state esercitate le opzioni *put*, il

¹⁶⁶ Si rinvia al capitolo relativo alla posizione di Consorte, dove il punto viene più precisamente analizzato

¹⁶⁷ Doc. prodotto dal PM acquisito presso Banca d'Italia pag.493

gruppo Unipol avrebbe subito un danno ingentissimo ¹⁶⁸. Il *management* di Unipol non avrebbe dunque potuto assumere un tale rischio se non avesse avuto la certezza che Fazio avrebbe concesso le autorizzazioni. Certezza che è testimoniata – tra l’altro - dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, che vedono Consorte come interlocutore:

- il 12 luglio alle ore 18, 21, ut. Frasca, Consorte telefona a Frasca, per chiedergli il “suo conforto” con riguardo alle perplessità formulate dal Presidente dell’Isvap in ordine al possibile deficit patrimoniale di Unipol, nell’ipotesi in cui i decreti attuativi di imminente applicazione della direttiva europea sui conglomerati finanziari (direttiva cui viene data attuazione nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n.142 del 30 maggio 2005) adottino il metodo della deduzione, oppure della deduzione e aggregazione, anziché quello del consolidamento. Solo adottando tale ultimo metodo, infatti, Unipol garantirebbe l’adeguatezza patrimoniale richiesta ad un gruppo che includa società assicurative e bancarie (il conglomerato, appunto).

Il tenore della conversazione fa comprendere che esistono problematiche non trascurabili, evidenziate dall’ISVAP cui la Banca d’Italia ha chiesto un parere, che rendono non automatico il giudizio sulla adeguatezza di Unipol, ad ottenere l’autorizzazione a salire al 14,99%. Ciò nonostante, Consorte sa di poter contar sul rilascio dell’autorizzazione in tempi brevissimi e viene autorizzato dal capo della vigilanza a contattare il dottor Clemente per sollecitare il buon esito della pratica.

- Nella successiva telefonata del 14 luglio (ut. Consorte p.1042), l’imputato chiama la Banca d’Italia e chiede di parlare con il dottor Castaldi che non c’è; gli viene passato il dottor Boccuzzi, al quale riferisce dei suoi colloqui con i vertici della

¹⁶⁸ Il consulente del PM (pagg.19 ss della Relazione) si stupisce del fatto che Unipol abbia negoziato date di scadenza delle opzioni (e dunque di consegna dei titoli acquistati a termine) particolarmente **ravvicinate**, pur essendo elevati i costi associati all’esercizio della *put* in assenza di autorizzazione. “Nel caso delle opzioni negoziate il 24 e 25 maggio la scadenza era fissata al 7 giugno, cioè 27 giorni di calendario dopo che Unipol aveva richiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione a salire al 9,9% in BNL; nel caso delle opzioni negoziate il primo luglio, la scadenza era fissata al 18 luglio, cioè 18 giorni dopo che Unipol aveva richiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione a salire al 14,99%. Va ricordato che non vi era garanzia che la Banca d’Italia si pronunciasse favorevolmente rispetto alle richieste di Unipol, né che si pronunciasse – in un senso o nell’altro – entro termini così brevi: le istruzioni di vigilanza prevedevano infatti un termine massimo di sessanta giorni, che potevano aumentare nel caso in cui la Banca d’Italia avesse richiesto a Unipol ulteriori informazioni (circ. n.229 della Banca d’Italia, tit.II, cap.I, par.4 del testo allora vigente). In ogni caso, **le compravendite a termine disposte per effetto dei ricordati contratti di put e call sono avvenute senza l’assenso della Banca d’Italia ed hanno comportato il superamento della partecipazione massima a cui Unipol era in quel momento autorizzata**. In data 25 maggio, infatti, per effetto dei primi due acquisti a termine ora ricordati, la partecipazione complessiva di Unipol in BNL era salita al 6,8%, percentuale superiore al limite del 5% stabilito dall’articolo 19 del TUB. Analogamente in data primo luglio, a seguito dei restanti tre acquisti a termine, Unipol controllava di fatto il 14,99% di BNL, una quota maggiore del 9,99% a cui era stata autorizzata dalla Banca d’Italia il 27 maggio). In proposito, è utile ricordare che le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia prevedono che “i soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all’acquisto di partecipazioni rilevanti in banche [...] non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia” e che “gli eventuali contratti da cui derivi l’acquisizione di una partecipazione rilevante [...] vanno subordinati alla condizione che la Banca d’Italia rilasci l’autorizzazione prevista”; non risulta che chiare ed efficaci clausole di questo tipo fossero presenti nei contratti di opzione citati (...). Pare dunque che i contratti di put e call stipulati il 23-24 maggio e il primo luglio, dunque in due separate occasioni, da Unipol, rappresentino “ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa”, ovvero una delle fattispecie previste dalle norme in vigore nel 2005 come causa di revoca dell’autorizzazione della Banca d’Italia a acquisire partecipazioni nelle banche (dunque, *a fortiori*, come causa di mancato rilascio).L’esistenza delle opzioni, inoltre, pare essere stata **resa nota in modo lacunoso** alle autorità ed al mercato. “

Banca d'Italia e manifesta apertamente la sua certezza di ottenere in brevissimo tempo l' autorizzazione.

Consorte: *Ascolti, io ieri mattina ho visto il Dottor Frasca e il Governatore, eh... perché abbiamo in sospeso la... l' autorizzazione per salire al 15%.*

Boccuzzi - *Sì.*

Consorte - *Allora, siccome è una roba urgente ormai, io stamattina... Allora, il Dottor Frasca è impegnato e c'ha il telefonino spento, immagino per cose importanti. Io mi rivolgo a Lei, perché abbiamo fatto ieri un pressing incredibile sull' ISVAP perché vi mandassero immediatamente (inc. audio disturbato), la valutazione, eccetera. E noi abbiamo bisogno di avere 'st' autorizzazione.*

Boccuzzi - *Eh.*

Consorte - *Immagino che Lei conosca tutti i motivi. No, siccome il Dottor Frasca mi ha detto che non c'erano problemi ieri, e anche il Governatore, quindi non è che sto facendo una telefonata eh... diciamo, di... semplicemente di pressione. È che noi abbiamo proprio bisogno per chiudere tutti i problemi.*

Boccuzzi - *Eh, guardi, però eh... sono i tempi normali di un' istruttoria. Noi...*

Consorte - *No, noi l'abbiamo già presentata...*

Boccuzzi - *Stiamo valutando il... il parere dell' ISVAP, perché dobbiamo vedere che cosa... quali sono le valutazioni dell' ISVAP e quindi...*

Consorte - *No, ma le valutazioni dicia... No, Dottor Boccuzzi, il problema è questo, che noi l'abbiamo presentata venti giorni fa 'st' autorizzazione, eh. Poi eh... va beh, adesso insomma... Comunque ho già parlato col Dottor Frasca, è inutile che le ripeta anche a Lei tutto l' iter, penso, no? Cioè noi... l' ISVAP l'abbiamo sollecitata perché non abbiamo nessun problema*

Boccuzzi - *E lo so, però eh... Lei ha le sue esigenze, ma noi abbiamo l' esigenza di condurre un' istruttoria accurata. Eh... e siccome non... Stiamo parlando di una cosa molto importante, la cosa può richiedere anche approfondimenti da parte nostra. Comunque eh... stiamo... stiamo lavorando su questo. Può immaginare l' attenzione e la speditezza. Però ogni cosa merita...*

Non sono cose che... così semplici. Quindi... Comunque la... la stiamo valutando. Quindi riceverà

riceverà la risposta da Banca d'Italia, ecco. Però i tempi... Lei dice domenica, ma io non lo so se noi entro domenica siamo in grado di dare l' autorizzazione. (inc. pronuncia affrettata) fare

un' istruttoria interna sulla... In questo io non mi sento di dirle che entro domenica avrà la... avrà

l' autorizzazione.

Dalla successiva telefonata del 14.7 ore 14,26 con la segretaria Nadia e dalla furia di Consorte, di fronte alla ragionevole risposta del funzionario - che in presenza di osservazioni da parte dell' Isvap aveva rivendicato il diritto-dovere di eseguire un' "istruttoria accurata" - si desume che **Unipol aveva già la certezza del rilascio.** Consorte chiede alla segretaria di metterlo immediatamente in contatto con i vertici della Banca, se necessario anche con Fazio, per sollecitare l' immediata evasione della pratica.

Nadia - Si chiamava Bo... Boccuzzi (fonetico).

Gianni - Va beh. Te adesso mi cerchi Frasca, Clemente; e se non trovi nessuno dei due, chiamiamo il governatore perché io mi sono rotto i coglioni.

Nadia - Va bene.

Proprio Consorte, che per anni non era stato ricevuto dal Governatore, ora può accedere direttamente a Fazio e può permettersi di fare pressioni su un funzionario della struttura, facendosi forte di un' autorizzazione già a voce ottenuta dai vertici della Banca. Ci si chiede come avrebbe mai potuto comportarsi così se non ci fosse stato un pregresso accordo con Fazio.

E la comunicazione con il vertice della Banca d'Italia deve esserci stata se è vero che il giorno successivo alla telefonata (senza attendere la domenica come invece aveva indicato il funzionario Boccuzzi) l' autorizzazione a salire al 14,99% viene rilasciata, con buona pace delle esigenze di svolgere una "istruttoria accurata" sulla pratica e sulle puntuali osservazioni dell' Isvap. Il provvedimento della Banca d'Italia si limita a menzionare la richiesta di Isvap a Unipol di una simulazione degli effetti della direttiva Conglomerati, ma non riferisce alcuno degli esiti di tale simulazione; la Banca d'Italia non dà neppure seguito alle segnalazioni dell' Isvap di possibile inadeguatezza patrimoniale cui Unipol sarebbe andata incontro alla fine dell'esercizio in corso, alla luce della Direttiva conglomerati, per effetto dell'acquisto del 14,99% di BNL, con possibili effetti negativi per la stabilità della *governance* della Banca. Ancor più se – come Consorte dice di aver preannunciato nel colloquio del 30 giugno con Fazio e Frasca¹⁶⁹ – l'acquisizione del 14,99% preludeva all'acquisto di ulteriori partecipazioni in BNL e addirittura al lancio di un'OPA obbligatoria.

Nella conversazione del 15 luglio, ore 12,27 ut. Consorte , Sacchetti informa Consorte che l' autorizzazione di Banca d'Italia "è arrivata ed è un capolavoro perchè prendono per il culo Isvap in modo ... veramente scientifico Se lo meritano, due a zero".

La vigilanza sul sistema bancario nel suo complesso, e sulle singole banche in particolare, si esplica anzitutto tentando di esaminare o di verificare la sana e prudente gestione delle banche – ha detto Fazio in dibattito¹⁷⁰ - valutabile alla luce della qualità dell'acquirente, della sua affidabilità e della stabilità della società oggetto dell'acquisizione. E ha poi aggiunto¹⁷¹ che , se si hanno di fronte due gruppi potenti, ad esempio un gruppo al 30% e un altro al 27,28 %, nel caso in cui quest'ultimo trovi facile accordo con altri azionisti , non si controlla più nemmeno il 30%. **L'unico controllo sicuro – a detta di Fazio – vi è quando si supera il 50%.**

Fazio aveva dunque già sperimentato che la coesistenza di tre raggruppamenti azionari, legati ciascuno ad un patto parasociale, rendeva estremamente complessa la *governance* di BNL, determinandone quasi una paralisi. Se il suo intendimento era quello di garantire la stabilità nella *governance* di BNL , il rafforzamento della posizione di Unipol, finalizzato esclusivamente a tutelare l'investimento in BNL –Vita , rischiava di costituire un serio ostacolo alla governabilità della Banca : perché allora continuare su quella strada, autorizzando UNIPOL a salire al 15%, in presenza di un contropatto al 27 % e di un Banco di Bilbao con OPS in corso? La scelta di autorizzare l'ascesa di Unipol aveva senso, solo se inserita nel programma criminoso stipulato con il contropatto, con Fiorani e con

¹⁶⁹ dichiarazioni rese da Consorte all'udienza del 14.10.2010, p.99 e 100 delle trascrizioni

¹⁷⁰ Trascrizioni ud.4.11.2010 p.59

¹⁷¹ Trascrizioni ud.5.11 , p.28 ss

Consorte. Se la scalata oggetto del presente procedimento era nata per contrastare l'OPS del Banco di Bilbao e per togliere BNL dalla situazione di stallo in cui si trovava fino a quel momento, era assolutamente necessario, dunque, nell'ottica del Governatore, consentire che Consorte acquisisse in modo lecito o illecito il 50% delle azioni di BNL.

Per quanto appare al Tribunale, alla luce delle risultanze processuali, la scelta di Fazio (come si anticipava in precedenza) non è stata orientata a trovare una soluzione ai problemi di *governance* di BNL, quanto piuttosto *a trovare una governance di suo gradimento, che escludesse BBVA*.

La tempestività nel rilascio delle autorizzazioni a Unipol e alle coeve autorizzazioni alla BPL nella vicenda Antonveneta contrasta per altro verso con la lentezza delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni al Banco di Bilbao.

Il 16 giugno BBVA chiede alla Banca d'Italia¹⁷² di essere autorizzata, nell'ambito dell'OPS, all'acquisizione di una partecipazione non superiore al 30% del capitale ordinario di Bnl. La banca precisa che la sua richiesta si inserisce nell'OPS già autorizzata e che gli elementi informativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione non sono mutati rispetto a quelli riportati nell'istanza del 29 marzo 2005 e già valutati con favore nel provvedimento del 13 maggio.

L'autorizzazione non arriva. Il 5 luglio 2005, BBVA invia un sollecito¹⁷³ precisando che il ritardo pregiudica l'OPS: *“codesta Autorità non ha ancora ritenuto di rispondere fornendo i chiarimenti richiesti e ciò ha posto il Bbva nella necessità di fornire un'informazione solo parziale al mercato in ordine all'interpretazione autentica resa da Banca d'Italia il 10 giugno scorso; informativa che tuttavia non può consentire agli investitori una compiuta valutazione della situazione. **Oggi l'Offerta promossa del Bbva entra nella terza delle cinque settimane di durata del periodo di adesione ed, ancora, codesta Autorità - con il silenzio che ha fino ad oggi deliberato di mantenere non consente al Bbva di pubblicare un (dovuto) supplemento ai documento di offerta per chiarire con quali criteri e con quali tempi di attesa per il mercato potrà essere riconosciuto il controllo di fatto eventualmente ottenuto dal Bbva.**”* Solo dopo l'invito ad evitare ingiustificati ritardi, espresso in data 13 luglio dal Commissario europeo Charlie McCreevy¹⁷⁴, il 14 luglio – a quasi un mese di distanza - Banca d'Italia autorizza BBVA a detenere una partecipazione non superiore al 30%.

La conversazione di Consorte con Stefanini del 15 luglio 2005 ore 21,17, progr. 919, svela che Fazio aveva temporeggiato nel rilascio dell'autorizzazione non per le ragioni “ufficiali” evidenziate in dibattimento, quanto per evitare che la presenza al 30% di BBVA potesse costituire un intralcio per la cordata italiana.

Nel corso della telefonata Consorte dice a Stefanini:

Gianni: Perché era un'eventualità che la Banca d'Italia c'aveva escluso, ma questi qua sono proprio dei quaquaraquà. Meno male, Pierluigi, che... Eh, cioè che c'aveva sostenuto e confermato che loro non avrebbero mai favorito...

Pierluigi - Sì.

Gianni - Eh... Posizioni di stallo in un... in (inc. audiodisturbato) banca, perché la posizione di stallo vuol dire l'ingovernabilità e via via. Oggi li chiamiamo, loro dicono che siccome hanno dato questa autorizzazione alla Popolare di Lodi, e poi l'hanno dovuta dare

¹⁷² Cfr. doc. prodotto dal PM ed acquisito presso la Banca d'Italia, p. 454

¹⁷³ Cfr. doc. prodotto dal PM ed acquisito presso Banca d'Italia p. 466.

¹⁷⁴ Cfr. doc. prodotto dal PM ed acquisito presso la Banca d'Italia, p. 644

anche alla... Come si chiama?, alla ABN Amro, no? Eh, a questo punto si sono sentiti in difficoltà e sono stati costretti a darlo anche alla loro... no?...

... Pierluigi, è... adesso è da rifletterci bene. Però insomma indubbiamente la Banca d'Italia ci ha tradito su questa vicenda, eh. Poi lei la motiva che non può fare a meno, perché... bla, bla,bla. Però la sostanza è che eh... se lei ce l'avesse detto, noi potevamo chiedere l'autorizzazione al 30, comprare prima, più quelli e poi andavamo a 60.

Il lungo tempo intercorso tra la richiesta e la concessione dell'autorizzazione era dunque incongruo se comparato ai tempi con i quali Banca d'Italia aveva autorizzato, in quello stesso periodo, Banca Popolare di Lodi ad acquisire una quota di identica entità nella banca Antonveneta, oggetto di Opa da parte di ABN Ambro. E comunque Fazio, di fronte al rischio che la presenza di due contendenti minasse la governabilità della BNL, anziché svolgere un ruolo di vigilanza e di controllo, aveva scelto di stare dalla parte di Unipol.

Le prove dichiarative raccolte, riscontrate dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalla prova logica, inducono quindi a ritenere fondata l'ipotesi accusatoria che vede Fazio perdere il ruolo di vigile equidistanza per assumere consapevolmente quello di "registra occulto" e di istigatore, determinato a perseguire - con ogni mezzo fraudolento e/o elusivo della normativa in tema di OPA e di patti parasociali - il suo fine di mantenere saldo il principio dell'italianità della Banca. Condotta non molto diversa, secondo la ricostruzione di Fiorani e Boni, da quella tenuta dal Governatore in relazione alla vicenda della scalata di Antonveneta. Il ruolo svolto da Fazio è stato percepito da Fiorani, da Boni, dai contro pattisti, dai dirigenti di Unipol e delle "banche amiche" come un ruolo determinante di propulsione e di agevolazione del piano criminoso e dei suoi passaggi cruciali, tale da integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il concorso nel reato plurisoggettivo contestato al capo A) di imputazione.

Antonio Fazio deve essere quindi dichiarato responsabile del reato ascrittogli

Ad Antonio Fazio possono essere riconosciute le attenuanti generiche: anzitutto per il comportamento processuale, non essendosi lo stesso mai sottratto al confronto e al contraddittorio; inoltre, perché - come già si è detto - non ha mai cercato di scaricare su altri la responsabilità della posizione assunta, ma ha rivendicato a sé tutte le scelte adottate dalla Banca d'Italia - anche se elaborate in prima battuta da una struttura di vigilanza.

ii - Francesco Maria FRASCA

Frasca, capo del servizio Vigilanza della Banca d'Italia, è chiamato a rispondere delle medesime condotte di promozione e istigazione dell'accordo criminoso formulate nei confronti del Governatore Fazio: nel capo d'imputazione, le posizioni dei due imputati, esponenti apicali della Banca d'Italia, non vengono in alcun modo diversificate.

In realtà, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di evidenziare un ruolo "subalterno" di Frasca rispetto a Governatore della Banca d'Italia, così come Fiorani ha ben messo in luce¹⁷⁵; ma, soprattutto, dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni, dai documenti acquisiti emergono una prova contraddittoria ed un ragionevole dubbio, tali da non consentire di formulare con sicurezza un giudizio di responsabilità.

¹⁷⁵ *"Il ruolo del dottor Frasca è sempre stato un ruolo subalterno a quello del Governatore, cioè io non mi ricordo, ho cercato di recuperare tutte le circostanze di questo processo, tutte le telefonate, non c'è mai stata una circostanza in cui il dottor Frasca, ciò che dicevo io a lui o lui diceva a me non era frutto di un incontro tra lui e il Governatore."*- Ud. 24 febbraio 2010, pag. 80 del dibattimento Antonveneta, i cui verbali sono stati prodotti dal PM in questo giudizio

Il materiale probatorio è sostanzialmente lo stesso fino ad ora analizzato e ad esso ci si richiama per evitare inutili ripetizioni: Frasca, nella sua qualità di capo del servizio di vigilanza, era infatti necessariamente presente a riunioni e incontri tra gli organi di controllo, gli immobilari e gli amministratori di Istituti bancari; l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione doveva per forza di cose passare dalla sua supervisione e lui stesso teneva i rapporti con Isvap, Consob e soggetti vigilati.

Sintetizzando dunque al massimo, può così ricostruirsi l'apporto di Frasca alla vicenda oggetto del processo.

Dopo l'ispezione dall'esito negativo effettuata presso BNL, Frasca, non diversamente da Fazio, è preoccupato per le sorti di questa Banca, che da tempo presenta notevoli problemi di *governance*¹⁷⁶, per la coesistenza di tre raggruppamenti azionari, legati ciascuno da un patto parasociale, che finisce per determinare una paralisi, specie per quanto concerne le necessarie scelte di ristrutturazione. Agli inizi del 2005, si prospettano alcune possibilità di risistemazione dell'assetto proprietario della BNL e Frasca si attiva personalmente, cercando di coinvolgere importanti partner bancari: le sue iniziative si svolgono in una prospettiva del tutto lecita, anche se caratterizzata da un eccessivo interventismo, stante la sua posizione di vertice dell'organo di vigilanza.

“Dissi al Governatore... (racconta Frasca all'udienza 5.11.2010 p.127 ss) che dovevamo vedere noi se c'erano delle disponibilità... Io mi sono rivolto in quel momento alle principali banche che c'erano, mi sono rivolto tanto a Banca Intesa, con il dottor Passera, quanto a Unicredit, con il dottor Profumo. Il dottor Passera me lo disse subito: “Non siamo interessati”. E' finita lì... Quando ne ho parlato con il dottor Profumo, in uno degli incontri che la vigilanza ha con gli amministratori delle banche, gli feci presente che avevamo un problema con BNL... e lui mi disse: “Ci penso”. Poi mi fece sapere: “Una soluzione si potrebbe trovare...”. Aveva pensato... di trasformare - quindi era un progetto impegnativo - la BNL in una banca dedicata ai finanziamenti degli enti locali e in più al *project financing* che in quel momento stava ritornando di moda... per il finanziamento delle infrastrutture... Ci disse anche il dottor Profumo “Se io devo entrare in questa operazione, deve essere d'accordo anche BBVA” Quindi questo era l'aspetto rilevante del progetto, o BBVA decideva di uscire dall'operazione, dall'azionariato di BBVA, oppure rimaneva e avrebbero dovuto trovare... un'ipotesi di collaborazione. Ovviamente, non appena c'è l'OPS di BBVA... è finita lì... L'altro tentativo che fu fatto fu quello di sentire nuovamente il Monte dei Paschi”. Ma anche quest'ultimo contatto non ha alcun seguito, così come fallisce a metà marzo la possibilità di accordo tra contropatto e Banca popolare di Verona e Novara. Frasca prende parte agli incontri del 19 marzo, organizzati da Fiorani e dal Governatore (aventi ad oggetto le due parallele vicende di Antonveneta e BNL) non senza stupirsi del fatto che Fazio - per parlare di questioni attinenti alla vigilanza - riceva persone estranee a casa sua e non in Banca d'Italia (esame di Frasca all'ud. 11.11.2010: la cosa lo sorprese, non gli sembrava corretto che Fazio “vedesse” a casa persone sconosciute; anche il collega Bianchi era sorpreso)

Nel frattempo incontra Consorte: una prima volta il 30 dicembre, per parlare dell'apertura di nuovi sportelli bancari; poi, il 3 febbraio, quando Consorte gli riferisce che c'è stato un consiglio di amministrazione di Unipol in cui si è deciso di investire in BNL; poi, ancora, il 22 marzo, quando Consorte gli riferisce della volontà di Unipol di investire in BNL per tutelare e valorizzare l'investimento BNL-Vita.

¹⁷⁶ Vedi esame dell'imputato Frasca all'udienza del 5.11.2010 pag. 84 ss

In questa fase, anche Frasca mostra grande interesse per la ricerca della paternità del c.d. pacchetto argentino, ritenendo indispensabile – per una soluzione ai problemi di BNL - verificarne la proprietà e la linea di condotta di fronte all'OPS di BBVA.

Fino a questo momento non emergono elementi che consentano di affermare con certezza che Frasca sia stato messo al corrente dell'accordo criminoso che già stava maturando tra Fazio, il contropatto e Fiorani e che abbia agito di conseguenza.

Il 21 aprile vi è un ulteriore incontro tra Frasca e Consorte (inizialmente finalizzato a riprendere il discorso sull'apertura di nuovi sportelli bancari) , nel quale quest'ultimo nuovamente insiste sulla volontà di investire in BNL per meglio tutelare BNL-Vita e illustra il progetto redatto dallo studio Vitali, che prevede un' aggregazione tra Banca e Assicurazione, mediante un accordo con gli immobilariisti del contropatto. Frasca mostra subito qualche perplessità e precisa che a suo parere Unipol dovrebbe allora lanciare un'OPA obbligatoria, in quanto – assieme al contropatto - superebbe il 30% delle quote sociali. Consorte gli risponde che il lancio dell'OPA può essere evitato perché si tratta di un'operazione industriale, che presuppone la fusione tra BNL e Unipol Banca. Frasca appare a Consorte “ molto freddo”, in quanto ritiene che ciò significhi “cortocircuitare” l'OPS¹⁷⁷.

Tale versione dell'incontro, narrata negli stessi termini sia da Consorte che da Frasca, non viene contraddetta da altre risultanze probatorie e segna una prima significativa differenza tra la posizione del capo della vigilanza e quella del Governatore¹⁷⁸. Non dimentichiamo infatti che proprio mentre Frasca manifesta le sue perplessità, a sua insaputa Fazio è pronto per dare a Consorte - tramite Fiorani e Boni - il “via libera” alla scalata occulta¹⁷⁹.

A sua volta Fiorani , il giorno dopo l'incontro del 20 aprile , fa a Frasca un resoconto di quanto è avvenuto il 21 aprile a Bologna e di quanto gli ha riferito Consorte : dalla lettura delle dichiarazioni di Fiorani emerge chiaramente che Frasca non è stato messo al corrente del contenuto globale del colloquio intercorso tra Fiorani e Consorte e si è mostrato contrario alla prima proposta strategica espostagli da Consorte.

Si leggono infatti nelle trascrizioni dell'udienza del 10 febbraio 2010 del processo Antonveneta (pag. 200) le seguenti dichiarazioni di Fiorani: “*Comunico al dottor Frasca il giorno successivo al 20 di aprile il contenuto di questo incontro, lo comunico, **non gli comunico il discorso della richiesta personale o meglio dell'offerta personale dell'accordo che ci poteva essere, se accordo fosse , con l'ing. Consorte;** (in quell'incontro, racconta Fiorani, Consorte per la prima volta in maniera esplicita aveva chiesto: “*e su BNL? Il governatore però deve un po' muoversi perché noi vediamo che con noi un po' traccheggia*”); *gli faccio presente però che mi ha richiesto nuovamente 100 sportelli. E lui ... commenta il dottor Frasca questo tipo di affermazione come un ennesimo, mi ricordo la parola, ha detto, : ma questo è un ricatto*” .*

Attraverso le informazioni che riceve da Consorte e da Fiorani, Frasca segue i passaggi della vicenda che vede coinvolte Unipol e BNL: ma il progetto che viene a lui raccontato è , almeno in questa fase, **un progetto diverso da quello criminale**. Del resto, Consorte è

¹⁷⁷ Si rinvia al paragrafo riguardante la posizione di Consorte, dove tale aspetto della vicenda viene trattato approfonditamente.

¹⁷⁸ Frasca, del resto, non aveva una completa autonomia all'interno di una Istituzione, quale la Banca d'Italia, in cui il potere decisionale era attribuito alle valutazioni anche discrezionali del Governatore.

¹⁷⁹ Si rinvia sul punto a quanto esposto nel capitolo concernente l'accordo criminoso.

risultato essere attento a rappresentare ad alcuni coimputati (oltre che a Frasca, anche a Stefanini, a Berneschi, a Gronchi) o a istituzioni (in specie, la Consob) una situazione differente da quella reale .

Tuttavia, le numerose telefonate intercettate, che vedono Frasca interlocutore o oggetto delle conversazioni, portano a dubitare che a partire dalla fine di giugno - con la prospettazione da parte di Unipol del lancio di un'Opa, quale una delle possibili prospettive, con il dichiarato fallimento delle trattative con BBVA e con la necessità di provvedere sulle richieste di autorizzazione a Unipol (salire sopra il 9,99 %) e a BBVA (acquisire una partecipazione non superiore al 30% del capitale ordinario di Bnl) - l'imputato abbia avuto invece una qualche consapevolezza di quanto stava avvenendo e vi abbia contribuito attivamente. Tanto più ciò è vero, se, come sostiene Consorte, dal 1 al 18 luglio avrebbe incontrato i vertici della Banca d'Italia quattro o cinque volte per tenerli informati dello "stato di avanzamento dell'arte" (Consorte, ud.4.11.2010, pag. 29 ss: "quando andavamo, e lo abbiamo fatto con continuità e sistematicità perché c'è stato chiesto e lo avremmo fatto comunque, li trovavamo che molte cose le sapevano dai giornali").

Frasca si difende sostenendo che, a partire dal 4 luglio, con l'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma, ha chiesto e ottenuto dal Governatore di non dover più assumere funzioni decisionali con riguardo alle offerte pubbliche di BNL e Antonveneta: ma in realtà Frasca continua ad occuparsi della vicenda, non si astiene dall'interloquire con Consorte, dando consigli in merito all'interpretazione della delibera sui conglomerati finanziari (vedi tel. delle ore 18,21 e 19,01 del 12 luglio; tel 14 luglio ore 14, 20 e 14,45 con Consorte), non si astiene dall'interloquire nella questione dell'autorizzazione richiesta dal BBVA (vedi carteggio manoscritto con il dottor Castaldi), non si astiene dall'interferire sull'*iter* relativo alla richiesta di autorizzazione a salire al 14,99% di Unipol (vedi tel. con Boccuzzi del 14 luglio ore 14,20 e tel con Consorte del 12 luglio ore 18,21 e del 14 luglio ore 14,45).

Riguardo alle **anomalie dell'autorizzazione concessa ad Unipol** di salire fino al 14,99%, vale quanto già detto a proposito della posizione assunta dal Governatore. A carico di Frasca, vi sono alcune conversazioni che evidenziano la sua piena consapevolezza della situazione .

Nella già citata conversazione del 12 luglio, ut. Frasca, ore 18,21 Frasca tranquillizza Consorte perché la normativa , o meglio i decreti sui conglomerati finanziari, che potrebbero evidenziare la non adeguatezza patrimoniale di Unipol alla luce del nuovo parametro introdotto, devono ancora essere emanati: un oculato organo di controllo, come ha evidenziato il prof. Resti nella sua relazione e in dibattito, avrebbe dovuto invece tener in conto il parere dell'Isvap, che metteva in guardia Banca d'Italia, perché il decreto sarebbe entrato in vigore tra meno di sei mesi - con il bilancio del 2005 - e avrebbe potuto evidenziare un deficit patrimoniale: vi era quindi la possibilità che Unipol fosse costretta ad alienare la partecipazione, con buona pace dei problemi di *governance* di BNL, che tanto stavano a cuore ai vertici di Banca d'Italia¹⁸⁰.

L'Isvap aveva chiesto a Unipol di effettuare una simulazione e pur in presenza di una situazione per nulla tranquilla, Frasca nel luglio 2005 subisce le pressioni di Consorte, dirette ad ottenere con tempestività l'autorizzazione e promette di chiamare lui stesso il collega Clemente per sollecitare l'evasione della pratica. Tale comportamento appare poco

¹⁸⁰ Vedi deposizione prof. Resti, udienza 16.9.2010, p.59 trascr.

compatibile con l'asserita decisione di astenersi dall'interloquire , dopo il 4 luglio, nelle vicende delle scalate :

FRASCA: *questa cosa però...ecco perché le dicevo...comunque se lei telefona al dottor CLEMENTE*

CONSORTE: *lo chiamo subito*

FRASCA: *esatto...ecco perché io purtroppo domani c'abbiamo l'ABI e devo preparare...*

CONSORTE: *eh...immagino...comunque le farà caso mai una telefonata anche lei al dottor CLEMENTE eh?*

FRASCA: *si si ma lei lo chiami tranquillamente...glielo dica e...*

CONSORTE: *perché sennò non so come fare...perché a questi qua devo firmare i contratti stanotte!*

FRASCA: *esatto...esatto...glielo dica*

CONSORTE: *Va bene...ok*

FRASCA: *l'unica cosa...queste cose non ce le dite all'ultimo momento che siamo sempre con l'acqua alla gola*

CONSORTE: *no...ma adesso mi faccia difendere una volta dottor FRASCA...è stato fermo otto giorni lì in banca d'Italia...non è colpa mia stavolta eh?.. mi giustifica almeno stavolta...*

FRASCA: *va bè*

CONSORTE: *va bene...chiamo il dottor CLEMENTE*

FRASCA: *si...*

CONSORTE: *arrivederci...arrivederci*

E, ancora, nella conversazione del 14 luglio delle ore 14,20 , Consorte parlando con il funzionario Boccuzzi sollecita, il rilascio dell'autorizzazione a favore di Unipol (vedi conversazione riportata nel paragrafo riguardante Fazio) ; nella successiva conversazione delle ore 17,45, Frasca tranquillizza Consorte dicendogli che ha *"chiesto al servizio che sta seguendo la pratica di... fare in tempi brevissimi..."* e conferma a Consorte – il quale fa presente che la successiva domenica deve convocare i consigli e quindi non può adeguarsi alla tempistica indicata da Boccuzzi – che è *"tutto a posto"*.

Nella telefonata del 14 luglio ore 17,35 ut. Consorte, questi parla con Sacchetti , il quale riferisce di aver contattato Frasca per dirgli che *" se non ci arriva quel pezzo di carta (...) non siamo in grado di fare quello che dobbiamo fare"*; Frasca *" si scusa e si riscusa"* e lo rassicura dicendo che *"ho dato questa roba all'ufficio competente. Adesso me ne impossesso e poi dopo vi chiamo"* e Sacchetti ribadisce a Consorte che Frasca si è fatto portare la pratica dall'Ufficio competente, che nel frattempo dovrebbe averla istruita *"per darci una risposta, per mandarci l'autorizzazione"*..

Come già si è detto trattando la posizione di Fazio, più ancora della celerità nel rilascio, era fondamentale la certezza che Banca d'Italia avrebbe concesso l'autorizzazione, in perfetta coordinazione con le scadenze dei contratti stipulati da Unipol.

Desta qualche perplessità la circostanza che un funzionario preparato e accorto come il dottor Frasca suggerisca a Consorte di attenersi alla normativa¹⁸¹ - in vigore ancora per pochi mesi - pur in presenza di una situazione patrimoniale che non sarebbe adeguata – come in effetti non sarà - nell'ipotesi non improbabile di adozione di un parametro diverso

¹⁸¹ Tale concetto viene ribadito anche nella successiva conversazione delle ore 19,01 in cui tra l'altro Frasca segnala a Consorte che il Governatore lo vuole incontrare

da quello del consolidamento: ciò soprattutto se si considera che la posizione di Fazio è stata assai più cauta, come emerge dalle dichiarazioni che il Governatore farà avanti al Comitato interministeriale del credito e del risparmio il 26 agosto 2005 (“ove l’operazione di concentrazione si dovesse concretizzare, assumerà rilievo la normativa comunitaria relativa alla vigilanza supplementare dei conglomerati” (vedi dep. Prof. Resti ud. 17.6.2010 p.109).

Se, da un lato, è possibile dare una lettura che individui nel comportamento di Frasca un indizio della sua consapevolezza dell’accordo criminoso, dall’altro lato è plausibile anche una diversa lettura, più favorevole all’imputato, fondata sulla circostanza che, a metà luglio, non era stata ancora adottata in Banca d’Italia una posizione univoca sulla complessa questione dell’applicazione della direttiva conglomerati e che pertanto ogni interpretazione era ancora ammissibile.

Frasca, nonostante la manifestazione di intenti del 4 luglio, continua ad occuparsi anche della **richiesta di autorizzazione presentata da BBVA** (autorizzazione non ancora accordata, a pochi giorni dalla data di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecitazioni scritte rivoltegli dal suo subordinato dottor Castaldi, che insiste per la concessione dell’autorizzazione stessa, sottolineando la necessità del pari trattamento con quanto deciso in relazione ad Antonveneta: in quella vicenda, Banca Popolare di Lodi si era inserita in presenza di un’Opa rivale, già annunciata, assorbendo flottante dal mercato e rendendo più difficile il conseguimento di un nucleo stabile di governo per la banca, e pur tuttavia aveva ottenuto l’autorizzazione a salire fino al 30%; in questa, invece, il Banco di Bilbao aveva già annunciato la propria Opa (e nessun serio pericolo di instabilità poteva crearsi), ma l’autorizzazione tardava ad essere concessa.

In dibattimento (ud. 5.11.2010 p. 87), l’imputato ha sostenuto – a proposito della tempistica di risposta - che la richiesta di BBVA di acquisire una quota non superiore al 30% poneva una questione del tutto diversa da quella di lanciare l’OPS conquistando il controllo di diritto o di fatto: *“questo ha comportato del tempo, delle riflessioni per riuscire a capire quale doveva essere il nostro atteggiamento”*. In realtà, BBVA aveva già chiaramente fornito tutti gli elementi informativi necessari per il rilascio dell’autorizzazione, che non erano mutati rispetto a quelli riportati nell’istanza del 29 marzo 2005 e già valutati con favore nel provvedimento del 13 maggio. Non si giustificavano quindi ulteriori approfondimenti che ritardassero il già lungo iter della pratica, né era plausibile un parallelo tra BBVA e ABN AMRO. Come ha rilevato il prof. Resti, il parallelo non doveva essere effettuato tra questi due istituti, bensì tra BBVA, non ancora autorizzata, e BPL, già tempestivamente autorizzata al salire al 30%. La richiesta del Banco di Bilbao, troverà finalmente accoglimento senza alcun ulteriore approfondimento solo il giorno successivo alle sollecitazioni della Commissione Europea del 13 luglio.¹⁸²

¹⁸² Nel rinviare sul punto a quanto già precisato con riguardo alla posizione di Fazio, ci si limita qui a richiamare lo scambio di appunti che Frasca intrattiene direttamente con il dottor Castaldi: quest’ultimo gli aveva trasmesso un appunto a mano del 6 luglio per giustificare la sua convinzione che l’autorizzazione dovesse essere rilasciata nel più breve tempo possibile: *“in base alla normativa primaria e secondaria, i criteri di valutazione che presiedono ai controlli sugli assetti proprietari non variano in relazione al fatto che l’istanza sia rivolta all’acquisizione di una partecipazione rilevante o del controllo della banca. Anzi, si può affermare che la “severità” nell’applicazione dei criteri debba crescere proporzionalmente al peso della partecipazione da autorizzare”*. Il documento manoscritto proveniente dalla Banca d’Italia, ed acquisito agli atti dal PM, reca una **risposta in calce di Frasca** datata 8 luglio. Lo stesso imputato l’ha letta nel corso dell’esame (ud. 5.11.2010 p. 92): *“Dottor Castaldi c’è un problema di urgenza.*

Un'ulteriore anomalia nella scalata di Unipol – non rilevata dal pur rigoroso capo della Vigilanza - consiste nella omessa presentazione di una **informazione preventiva scritta**, il cui deposito è prescritto che avvenga almeno sette giorni prima della convocazione del consiglio incaricato di esaminare l'eventuale offerta, al fine di consentire all'autorità di vigilanza di prospettare eventuale esistenza di ostacoli a cui l'operazione può andare incontro¹⁸³. Agli atti esiste solo un set di *slides* relativo al piano industriale di integrazione tra BNL e Unipol, non firmato, non protocollato, non siglato e non datato, né qualificato come informativa preventiva destinata alla Banca d'Italia, o accompagnato da lettera illustrativa (sul punto si rinvia alla puntuale trattazione del Prof. Resti all'udienza del 17.6.2010 , p.132). Del deposito di tale informativa sarebbe stato tenuto all'oscuro anche Stefanini, che all'udienza del 18.11.2010 (p. 115) ha dichiarato di aver appreso solo a posteriori del deposito dell'"ipotesi di intervento sul capitale di BNL".

Desta ulteriore perplessità che il rigore con il quale il dottor Frasca ha valutato la pratica relativa al lancio di OPS da parte di BBVA non sia stato applicato anche nei confronti di Unipol. Frasca , esaminato dal PM in dibattimento (ud. 18.11.2010 p. 40) , si è limitato a rispondere che "la sua percezione" era nel senso che una informativa (o un documento equipollente) fosse stata presentata sia pur informalmente da Unipol il 30 giugno e che ne parlarono con il Governatore.; che in ogni caso, quanto alle forme dell'informativa, "*uno non può essere burocrate*".

A giudizio del Tribunale, se gli elementi di prova evidenziati nella prima parte di questo paragrafo consentono di affermare che Frasca non ha preso parte consapevolmente ai passaggi più significativi della vicenda nei primi mesi in cui si è sviluppata, è pur vero che il successivo comportamento, tenuto nel mese di luglio dall'imputato, sembra invece smentire la sua iniziale inconsapevolezza.

D'altro canto, le conversazioni intercettate nel corso del mese di luglio 2005 non consentono di chiarire con sicurezza la posizione assunta da Frasca . Si richiamano, ad esempio, due conversazioni telefoniche intercettate sull'ut. Consorte (telefonata del 6 luglio ore 22,37) e sull'ut. Frasca (22 luglio ore 21,43) , i cui contenuti possono avere differenti interpretazioni, proprio per la variabilità dei significati attribuibili alle parole pronunciate dagli interlocutori.

Tieni presente che la giornata del 7 l'ho trascorsa in larga misura in Procura. Ma rimango perplesso che nella lettera non si ponga alcuna domanda. Non credo che vi sia unicità circa la finalità di tale partecipazione. Bpl e ABN avevano illustrate le finalità". In calce la **risposta pure manoscritta di Castaldi** "*dr. Frasca, Bbva nel tempo ha già manifestato, sia pure in diversi contesti, il proprio intendimento di acquisire una posizione più rilevante, anche se non di controllo, nel capitale di Bnl allo scopo di "consolidare la propria posizione di azionista di riferimento e la sua capacità di influire sul processo di risanamento della banca. Considerato che l'autorizzazione ora richiesta non eccede la soglia del 30% e quindi non costituirebbe una minoranza di blocco non sono stati ravvisati motivi per chiedere a Bbva nuove spiegazioni ora richiesta non eccede la soglia del 30% e quindi non costituirebbe"* . Castaldi evidenziava quindi la necessità di non trattare in modo diverso BBVA da BPL, precisando altresì che il rischio di autorizzare la formazione di una minoranza di blocco, pregiudizievole per una prudente gestione della Banca, si correva unicamente in presenza di soci al di sopra del 30% , ma privi del controllo di fatto: situazione non ravvisabile nel caso dell'OPS di Bilbao. Singolari sono le considerazioni di Frasca, riportate da Sacchetti a Consorte nella telefonata del 14 luglio ore 17,45 commentando il colloquio telefonico avuto con Frasca a proposito del "*casino*" che stanno facendo gli spagnoli per la mancata concessione dell'autorizzazione. Frasca avrebbe detto "*Non vorrei che saltasse fuori una cosa simile, perché in tal caso vado in Patagonia e sto via vent'anni*".

¹⁸³ in tal senso, cfr le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia dell'ottobre 1999 - Tit. II, cap. I, sez.II, par. 3

Nella prima, quella del 6 luglio ore 22,37 Consorte riferisce a La Torre che quella stessa mattina è andato “ *in Banca d’Italia dove bisogna dare una mano a Frasca, Nicò, perché lo stanno crocifiggendo per colpa di quel maiale del Governatore*”. Un’ espressione del genere, detta da Consorte, può avere molti significati che il Tribunale non è in grado di decifrare; essa è però significativa di una differenziazione di posizioni tra Fazio e Frasca e del fatto che il secondo rischia, a giudizio di Consorte, di fare da capro espiatorio rispetto ad una situazione di cui non ha la piena responsabilità.

Nella seconda telefonata, quella del 22 luglio ore 21,43, Caltagirone telefona a Frasca per salutarlo, ringraziarlo e commentare gli ultimi sviluppi della vicenda BNL. Frasca dice di aver apprezzato il suo “rigore”, ricordando che in “ *tutto il periodo prima dell’assemblea, che Lei non voleva parlare con nessuno, perché dice: “Io non voglio dar adito neanche all’ombra di un...”*” Caltagirone - Sì. Sì. Frasca - “*...di un concerto e altro*”. Complimentarsi con una persona che fa di tutto per non apparire in concerto con altri può significare sia che si apprezza la sua correttezza, sia , all’opposto, che gli si riconosce una particolare e subdola furbizia nel far apparire ciò che non risponde alla realtà e che quindi si è al corrente della sussistenza di un concerto .

La non univocità dei contenuti di queste conversazioni non consente al Tribunale di utilizzarli quali indizi a favore o contro l’imputato.

Non è superata, quindi, la contraddittorietà delle prove raccolte nei confronti del capo della vigilanza della Banca d’Italia: come si è detto, se nel primo semestre del 2005 , la sua condotta non è supportata dalla consapevolezza del fatto che stia nascendo un accordo criminoso tra Fazio , Unipol e il contropatto, nel mese di luglio il suo comportamento può significare alternativamente o che egli è stato messo a parte dell’ accordo già esistente - e da altri stipulato - e vi ha aderito, oppure che, invece, egli ha percepito che Unipol era favorita dal Governatore, ma ha ritenuto che ciò avvenisse nella prospettiva raccontata da Consorte, finalizzata dapprima ad una lecita tutela della *joint venture* di BNL Vita, poi a porre le basi per una lecita alternativa rispetto all’OPS di BBVA.

La versione che Frasca dà dopo gli incontri di Consorte con il contropatto (“*ma di cosa parlavano*”?) rende bene la posizione di chi aveva davanti a sé elementi per ritenere concluso un accordo , ma poteva non conoscerne il contenuto in tutte le sue sfaccettature.

Di fronte ad una prova contraddittoria in ordine alla piena consapevolezza dell’esistenza di un concerto criminoso , che vedeva come concorrenti necessari il Governatore, Unipol e i contro pattisti nella scalata occulta della BNL, le pur anomale condotte tenute da Frasca nel mese di luglio 2005 non paiono sufficienti per fondare una dichiarazione di responsabilità, quale co-istigatore e co-promotore assieme a Fazio del delitto di aggiotaggio.

Per questo , a parere del Tribunale, Francesco Maria Frasca deve essere assolto dal reato ascrittogli ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cpp.

4 - GLI ALTRI CONCORRENTI

a) - Le Banche “amiche”

Come si è già visto in precedenza, il capo d'imputazione contesta a **Banca Popolare di Lodi (BPL), Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), Banca Popolare di Vicenza (BPV) e Cassa di Risparmio di Genova (CARIGE)** l'adesione all'accordo criminoso sopra dettagliatamente descritto: in sintesi l'imputazione contesta, ai soggetti di riferimento degli istituti di credito indicati, la piena conoscenza del piano – promuovere l'OPA obbligatoria solo dopo aver raggiunto una partecipazione superiore al 50% del capitale BNL, e molto dopo aver raggiunto e superato la soglia del 30% - elaborato da BANCA d'ITALIA, FIORANI, UNIPOL e contropatto, e la volontà di collaborare al buon esito di tale progetto tramite acquisti - sul mercato e/o dal contropatto – da considerare effettuati in esecuzione di tale accordo secondo le ordinarie regole del concorso di persone nel reato, indipendentemente dal fatto che tali condotte integrino violazioni del TUF in quanto acquisti di concerto o patti parasociali diversi da quello ora descritto, e non comunicati al mercato.

Il Tribunale non ha ritenuto di particolare rilievo svolgere tale accertamento poiché, anche in caso affermativo, esse in sé – svincolate cioè dall'aspetto di consapevolezza del quadro di accordi sottostante e dalla volontà di aderirvi - integrerebbero mere violazioni di carattere amministrativo ma non il reato di aggrottaggio in contestazione, per l'assenza dell'aspetto soggettivo circa l'idoneità delle condotte ad incidere sensibilmente sul prezzo del titolo. Si richiama in argomento la più volte citata relazione CONSOB del 22/10/08 nella parte in cui ¹⁸⁴ afferma che “sebbene il quadro informativo a disposizione degli operatori risultasse parzialmente falsato, è possibile constatare che il mercato disponeva comunque di un *set* informativo sufficiente a percepire correttamente come l'assetto proprietario di BNL si modificava, e in particolare che gli acquisti effettuati dalle banche paciscenti rispondevano alla finalità di costituire un fronte opposto all'OPS promossa dal BBVA” (fg. 20 della relazione).

Si intende dire che, con riferimento alle posizioni qui esaminate¹⁸⁵ - non essenziali, “strutturali” all'accordo criminoso – è particolarmente importante dissipare il possibile equivoco evidenziato in esordio, e cioè lo spostamento dell'attenzione dal nucleo centrale e fondamentale del processo, che è appunto l'accordo, alla fase esecutiva del medesimo; con riferimento alle posizioni esaminate è cioè particolarmente importante stabilire se le condotte descritte in imputazione – incontestate nella loro oggettività – esauriscano la prova dell'accordo come più sopra illustrato ovvero debbano essere considerate meri indizi dello stesso. L'aspetto da approfondire dunque è se i soggetti in questione (sapessero e) volessero, con le condotte descritte in imputazione, andare a comporre un insieme di partecipazioni che già a fine giugno superava abbondantemente il 30% del capitale sociale di BNL, in violazione dell'obbligo di OPA; in una parola, se sapessero che – al momento delle loro condotte - il contropatto era già della partita.

Un esempio chiarirà meglio la questione. Come si vedrà nel prosieguo, certamente BPV ha stipulato con UNIPOL un patto parasociale non dichiarato incrementando a fine giugno la propria partecipazione in BNL in concerto con UNIPOL; certamente il 18 luglio ha ancora

¹⁸⁴ Conformemente peraltro alle conclusioni raggiunte da tutte le CT delle difese degli imputati.

¹⁸⁵ Eccezion fatta per BPL, sulla quale brevemente di seguito si dirà.

acquistato da membri del contropatto¹⁸⁶; tali condotte integrano altrettante violazioni del TUF , e del resto BPV ha proceduto all'oblazione con riferimento al procedimento sanzionatorio instaurato da CONSOB. E tuttavia, ad opinione del Tribunale, tali condotte non esauriscono la prova dell'accordo criminoso oggetto dell'attuale procedimento come sopra indicato; l'oggetto della presente parte della trattazione è appunto l'indagine dell'elemento soggettivo di LEONI, ZONIN, GRONCHI e BERNESCHI.

L'imputato in procedimento connesso Fiorani nel nostro dibattimento (pagg 97 e segg. udienza del 24.6.2010) ha riferito circostanze già oggetto di approfondita trattazione che vanno qui richiamate per una esaustiva illustrazione della vicenda; in particolare, Fiorani ha riferito l'iniziale progetto (suo e del Governatore) di coinvolgere le Banche Popolari e CARIGE per acquistare le quote del contropatto¹⁸⁷ al fine di stabilizzare la *governance* di BNL ed affidarla a soggetti bancari. Tale progetto tuttavia, secondo le stesse dichiarazioni di Fiorani, risale ad epoca precedente la promozione dell'OPS del BBVA e comunque fallisce con l'assemblea BNL del 21 maggio. Anche dando per scontato che le banche abbiano prestato un loro assenso di massima a tale progetto, da questo non può desumersi automaticamente che abbiano dato il loro consenso anche al secondo progetto, che implicava un disegno completamente diverso come riferito dallo stesso Fiorani, che ha descritto un radicale cambiamento di scenario dopo l'annuncio del lancio dell'OPS; soprattutto, il piano era diverso per quanto riguardava la posizione del contropatto, che non doveva più liquidare nell'immediato le proprie partecipazioni ma appoggiare UNIPOL nel raggiungimento del 51% del capitale sociale di BNL almeno fino al termine di scadenza dell'OPS.

Tali dichiarazioni di Fiorani permettono un immediato collegamento con la posizione della **BANCA POPOLARE DI LODI**, sul cui attivo ruolo promotore dell'accordo criminoso davvero non è il caso di intrattenersi dopo quanto si è fin qui riferito circa:

- Lo stretto collegamento tra le "scalate" bancarie ANTONVENETA – BNL;
- Le ampie dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei soggetti di riferimento di BPL , FIORANI e BONI, nel presente dibattimento, in quello ANTONVENETA e nell'incidente probatorio;
- Dell'intervenuta applicazione di pena ai medesimi con riguardo alle imputazioni elevate nel presente procedimento, e la condanna in primo grado nel procedimento ANTONVENETA.

Giova solo richiamare per completezza la delibera sanzionatoria CONSOB n. 16867 del 16/4/2009 nei confronti di FIORANI e BONI (confermata in data 12/8/2010 dalla Corte d'Appello di Venezia innanzi alla quale era stato presentato ricorso in opposizione) che ha accertato le intese intercorse tra l'AD di BPL, Fiorani, e il direttore finanziario, Boni, con i vertici di UNIPOL con il "concertato intento di rastrellare sul mercato azioni BNL avendo UNIPOL il deliberato obiettivo di acquisire il totale controllo di BNL in contrasto con l'iniziativa del BBVA...condiviso anche da BPL che tra il 10 e il 16 maggio 2005 ebbe ad acquistare azioni...pari all'1,67 del capitale sociale...la cooperazione di BPL al piano di

¹⁸⁶ Non è superfluo ribadire che le operazioni – in questo come in ogni altro caso – non sono contestate dalle difese se non nel significato loro attribuito dall'Accusa; dunque, sono del tutto pacifici modi, tempi, prezzi, quantitativi e – in breve – ogni aspetto oggettivo delle transazioni in parola.

¹⁸⁷ Quantomeno dei contro pattisti che intendevano vendere, poiché interessati unicamente alle plusvalenze, ovvero che Caltagirone era intenzionato ad estromettere.

UNIPOL trova conferma anche nella vicenda successiva relativa alla stipula, in data 1/7/2005, di un contratto call/put di tipo europeo...tra BPL e Barclay's Bank ...avente ad oggetto il pacchetto azionario di 15 milioni di azioni BNL”.

i – La Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Guido LEONI

La figura di Guido LEONI, Amministratore Delegato di BPER, è presente fin dall'inizio della presente vicenda, precisamente dai più volte ripercorsi accadimenti del 19 marzo quando il Governatore, nell'ambito dei contatti urgenti intervenuti a seguito dell'informativa preventiva del lancio dell'OPS del BBVA su BNL e delle conseguenti iniziative da assumere, telefona proprio a Leoni. La circostanza è del tutto pacifica (cfr esame di Fiorani, udienza 4.11.2010 fg. 39 e segg; esame Fazio, udienza 4.11.2010 fg. 141; verbale del CDA di BPER del 21 marzo 2005); e sebbene non sia affatto anomalo che il Governatore intrattenesse rapporti diretti con LEONI, primario banchiere italiano, sorge spontaneo chiedersi come mai, tra tutti i soggetti bancari che **non** erano soci di BNL, al Governatore sia venuto in mente di sentire proprio Leoni. Infatti, giova considerare che all'epoca BPER - a differenza delle altre due banche (CARIGE e BPV) - non era socia di BNL, ma lo è diventata solo in seguito, con gli acquisti del 17 maggio. La telefonata del 19 marzo depone dunque, quantomeno, per l'esistenza di rapporti particolarmente stretti tra il Governatore e Leoni, e conferma le dichiarazioni di Fiorani già sopra riportate secondo le quali il contatto FAZIO – LEONI era finalizzato all'acquisto da parte di BPER, su sollecitazione dello stesso LEONI, di azioni BNL.

Circa le ragioni di tale investimento va innanzi tutto segnalato che FAZIO, alla domanda molto precisa del PM, ha eluso la questione (udienza 4/11/2010 fg. 141); dal verbale della riunione del comitato BPER in data 21/3/2005 (nel quale si dà atto della telefonata e dei contatti tra esponenti della banca e Fazio/ Fiorani) si apprende, a ulteriore conferma delle dichiarazioni di FIORANI, che l'investimento si inquadrerebbe nella “fase uno”, cioè l'acquisto di azioni da membri del contropatto in una sorta di operazione congiunta BPER – BPI – BPV.

Dai successivi verbali dei CDA di BPER emerge quanto segue. Nel verbale in data 11.4.2005 risulta che condizione imprescindibile per il futuro investimento dovrebbe essere **“l'accertata indisponibilità” ad aderire all'OPS del BBVA da parte di soci BNL che rappresentassero più del 50% del capitale di quella banca;** dunque, dallo stesso verbale si evince che BPER è consapevole della rilevanza della partecipazione del contropatto e della disponibilità di quest'ultimo a vendere alle banche italiane anziché conferire le partecipazioni all'OPS.

Drastico è il mutamento di scenario tratteggiato nel verbale di neppure un mese più tardi, in data 16/5/2005 e dunque il giorno prima degli acquisti: non si parla più di acquistare dal contropatto o di azioni congiunte con altre banche, ma si delibera l'acquisto sulla base esclusiva di asserite finalità di *trading*¹⁸⁸ in ragione del presumibile rialzo dei prezzi di scambio delle azioni BNL in presenza di una contesa; in altri termini, quando BPER sta per investire la strategia cambia radicalmente, si impronta a una totale autonomia all'evidente scopo di escludere anche il sospetto dell'esistenza di collegamenti con altri soggetti. Giova segnalare che in quel momento¹⁸⁹ l'unica ipotesi di contesa, ancora piuttosto astratta, era

¹⁸⁸ Esattamente come aveva dichiarato anche BPL acquistando il precedente 10 maggio.

¹⁸⁹ Si vedrà che invece il quadro informativo era già molto diverso al momento degli acquisti da parte di BPV e CARIGE.

quella tra BBVA e ipotetici “fautori di una cordata italiana”; l’unico soggetto identificabile come capo cordata, in quel momento, era proprio UNIPOL, che l’11 maggio aveva chiesto a Banca d’Italia l’autorizzazione a salire al 9,99%.

Il 17/5/2005 BPER acquista ai blocchi - non dal contropatto - dall’*hedge fund* LEONARDO – intermediario CENTROSIM - 59,9 milioni di azioni BNL (circa l’1,97% del capitale sociale BNL) a un prezzo superiore a quello di mercato; con buona pace della tanto conclamata autonomia, gli acquisti sono intermediati da BONI¹⁹⁰ secondo lo schema anomalo, che ancora in seguito si presenterà, per cui una società acquista delle azioni su incarico del direttore finanziario di un’altra società, e sono avvenuti in epoca di poco successiva ai contatti tra quest’ultimo e FIORANI con FISCHELE e BONSIGNORE con riferimento all’immissione sul mercato del pacchetto argentino.

Subito dopo detti acquisti CONSOB interpellava BPER – al pari di BPL, in ragione degli acquisti avvenuti tra il 10 e il 16/5, e UNIPOL, in ragione della richiesta a salire oltre la soglia del 5% - sull’eventuale sussistenza di accordi con soggetti terzi in relazione a detta partecipazione, con particolare riferimento alla partecipazione all’assemblea BNL del 21/5 ovvero al governo della società.

Da quanto si è fin qui esposto già emerge con assoluta chiarezza la partecipazione di LEONI al disegno iniziale promosso da Banca d’Italia e FIORANI con riferimento alle sorti di BNL, disegno del quale le contestate condotte del 18 luglio sono state mera attuazione; e queste stesse condotte illuminano definitivamente il contesto di rapporti UNIPOL BPER.

Il secondo pacchetto di titoli BNL viene pacificamente acquistato da BPER il 18 luglio dai contro pattisti fratelli Lonati e deliberato il giorno precedente dal CdA della banca, nel corso di un consiglio straordinario domenicale¹⁹¹; in particolare LEONI, mentre propone di procedere all’acquisto di un pacchetto di circa 60 milioni di azioni BNL, esprime l’avviso che la Banca non sottoscriva né dia adesione al testo di patto parasociale presentato da Unipol “ per mantenere coerenza con l’autonomo investimento già effettuato in base alla delibera consiliare del 16 maggio 2005. Pone in evidenza altresì che, in assenza di un piano industriale, l’adesione al patto parasociale risulterebbe priva di motivazioni sostanziali”. Leoni dà lettura del patto e dice che l’accettazione di alcuni punti del patto risulterebbe incoerente con le finalità dell’investimento già compiuto e da compiersi. Certo se, dati i suoi trascorsi, BPER avesse formalmente stretto quel giorno un patto parasociale con UNIPOL, avrebbe smentito se stessa e i precedenti verbali, conclamando l’esistenza di accordi ben precedenti. Inoltre, il banchiere di lungo corso LEONI non accetta che una banca che si possa qualificare tale aderisca a un’iniziativa in cui risulta mera fiduciaria di UNIPOL e quindi non vuole impegnarsi formalmente in un ruolo che giudica improprio; tuttavia, in ragione dell’appoggio già da tempo assicurato, aderirà alle iniziative di UNIPOL e se necessario concederà la *call* sulla propria partecipazione ormai ammontante al 4%, ma non è disponibile a formalizzare gli accordi perché essi avrebbero definitivamente integrato la prova del “guaio”¹⁹². In questo senso, sono di assoluta chiarezza le telefonate tra CONSORTE e LEONI:

- del giorno precedente il consiglio, 16 luglio ore 11.19 (progr. 957 ut Consorte) in cui LEONI dice “**facciamo l’operazione e non firmiamo il patto, ecco...però essendo**

¹⁹⁰ Cfr. deposizione Vandelli, dirigente BPER, ud, 29/4/2010 fg. 113.

¹⁹¹ Come ironicamente osservato dalla difesa di parte civile, “la domenica è il giorno preferito da chiunque perché sia dedicato a un consiglio”.

¹⁹² Secondo la definizione della parte civile BBVA.

concordati con voi di fare tutto... senza mancare degli (sic) impegni che abbiamo preso...” ;

- del giorno stesso del consiglio, dopo la sessione consiliare, 17 luglio ore 16.07 (progr. 1011 ut. Consorte) **“...noi confermiamo il nostro appoggio al progetto in linea di massima...siamo pronti anche a fare l’investimento suppletivo del 2%, quello che serve per Lonati...noi appoggeremo questo progetto ...ma non vogliamo firmare il patto nel testo in cui è redatto...”**

Non pare davvero che il povero LEONI avrebbe potuto esprimere più chiaramente per telefono il suo timore per il rischio di riconoscimento del concerto in effetti esistente, ma CONSORTE insiste e lo costringe, ormai stremato, a ribadire i concetti il 18 luglio ore 10 (progr. 1112 ut. Consorte) e a farsi promettere almeno verbalmente la *call*: **“se ci sarà bisogno te la darò”** ma non farmi firmare contratti perché ti ho già detto e ripetuto fino alla nausea che sarebbe molto pericoloso.

Altre intercettazioni in atti sono altamente indicative dell’accordo di base pregresso tra LEONI, i vertici di UNIPOL e FIORANI, e smentiscono in radice la tesi difensiva secondo cui né LEONI né altri esponenti di BPER avrebbero avuto contatti con alcuno dei coimputati successivamente al 17 maggio e sino al 14 luglio¹⁹³; sul punto si richiamano alcune conversazioni.

Fondamentale e del tutto conclusiva sulla posizione di LEONI è la telefonata del 28/6/2005¹⁹⁴ ore 15.45 (ut Fiorani progr. 184) in cui FIORANI riferisce al proprio collaboratore Tarlocco lo schema delle partecipazioni a quella data: egli parla del *2% che dovrebbero* (quelli di UNIPOL, n.d.r.) *prendere a noi, più un altro 1,5 che dovrebbero prendere l’Emilia Romagna avremo... 3,70 noi, il 3,5 l’Emilia Romagna, 3,5 Vicenza e (parole incomprensibili) l’11%, più 1,90 la CARIGE, in tutto il 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo...”*.

Si noti che, a tale data, gli acquisti di luglio (e l’infinita diatriba sul rifiuto di LEONI di sottoscrivere patti o rilasciare *call*) sono ancora lontani nel futuro, ma è remoto nel passato anche l’acquisto di partecipazioni del maggio, partecipazioni:

- che invece Fiorani dà già per inserite nel *“pool”* di banche;
- la cui autonomia e le cui mere finalità di *trading* risultano drasticamente smentite dalla telefonata citata e da quelle che seguono:

Ut. Fiorani progr. 238 del **29/6/2005** in cui CONSORTE riferisce di aver fissato un incontro con Leoni per l’indomani e che farà in modo che *“...domattina gli arrivi comunque una telefonata da Roma per intenderci,no?”*, chiaro segnale del fatto che CONSORTE solleciterà, per maggiore sicurezza, un’autorevole interlocuzione di FAZIO;

Ut. Fiorani progr. 447 del **2/7/05** ore 17,26, in cui CONSORTE comunica che l’incontro con Leoni è andato *“benissimo”*, che LEONI ha già parlato coi presidenti del CdA e del collegio sindacale, *“che sono OK”*, e che potrebbe *“anche andare oltre la Popolare Vicentina”*, nel senso che potrebbe accrescere le proprie partecipazioni oltre la quota di circa il 3% detenuta dalla consorella veneta.

Se tanto ancora non bastasse – e per il Tribunale è più che sufficiente – a far ritenere la penale responsabilità di LEONI si aggiunga quanto segue:

¹⁹³ Cfr. memoria difensiva LEONI 2976/2011.

¹⁹⁴ L’attendibilità anche telefonica di FIORANI è assoluta posto che pochi giorni dopo, parlando al telefono con GNUTTI, ripeterà esattamente lo schema di partecipazioni.

- gli interessi di BPER su BNL e il “filo diretto” tra BPER e il Governatore – artefice e promotore del piano criminoso - erano tutt’altro che segreti: nella lettera inviata da ABETE a FRASCA e CARDIA in data **9/6/2005** vengono segnalate notizie di stampa relative al fatto che Via Nazionale avrebbe preso contatti con uomini di BPER per rendere loro noto che, se la banca volesse procedere all’acquisto di azioni BNL oltrepassando la barriera del 5% per portarsi fino al 9,99%, non troverebbe alcun genere di ostacolo;
- altre telefonate di epoca successiva concludono l’attiva partecipazione di LEONI ai piani di UNIPOL con riferimento al contropatto, partecipazione risalente a ben prima del 18 luglio, e in particolare:
 - nella telefonata del 15/7/05 ore 13.23 (progr. 864 ut. Consorte) Consorte parla con Vanes Galanti e gli illustra la conclusione della trattativa BPER/LONATI (“...all’ultimo momento Lonati ha fatto marcia indietro e ha detto io voglio vendere esattamente come gli altri, quindi stamattina ho chiuso con la popolare dell’Emilia...oggi ho incontrato il presidente (sic) Leoni e il presidente del collegio sindacale...due ore di discussione, alla fine abbiamo portato a casa il risultato...”); dopo aver riferito a Galanti che ormai UNIPOL e gli alleati hanno superato il 51% del capitale sociale di BNL, ma che la parte finanziaria è stata una “massacrata”, Consorte lamenta il fatto di aver “perso due settimane nella trattativa con Caltagirone” e che “...**si poteva fare un altro passaggio, una cosa che aveva in mente anche Leoni di Modena...**”;
 - Nella telefonata del 14/7/2005 ore 12.57 (ut. Consorte progr. 719) CONSORTE e SACCHETTI ormai gestiscono e dispongono tra loro i futuri acquisti di LEONI (“...quindi il buon LEONI compra a 2,7. Non ci sono cazzi, eh?...poi casomai regoleremo noi con LEONI...io adesso chiamo LEONI e gli dico adesso tu devi prendere un 1,99 di cui un 1,37 ti arriverà dalla Popolare di Vicenza...”);
 - Nella telefonata tra CONSORTE e LEONI del 16 luglio h.11,19 (ut. Consorte progr 957) LEONI parla del futuro *management* di BNL e dice che ci vorrà qualcuno *molto bravo e molto solido ...con una grande esperienza*”, e crede che *“anche il governatore mi chiederà di essere in qualche modo garante della professionalità del management”*;

Vanno poi meramente richiamate – poiché analizzate fino allo stremo nelle memorie di parte civile, P.M. e Corte d’Appello di Bologna – le telefonate del 17 luglio e le successive con diretto interlocutore Leoni. Una simile ricostruzione non è minimamente intaccata dalle telefonate intercorse il 19/7 tra CONSORTE e SACCHETTI cui ha fatto ampio riferimento la Difesa nella sua memoria conclusiva.

Tali telefonate, in cui i due vertici di UNIPOL si rallegrano di non aver fatto nessun accordo con BPER e manifestano l’intenzione di liberarsi di LEONI appena promossa l’OPA, vanno all’evidenza intese in questo senso: la mancata formalizzazione di un patto parasociale con LEONI, formalizzazione pure insistentemente richiesta da UNIPOL nei giorni precedenti, si è rivelata in realtà una fortuna, poiché avrebbe permesso a UNIPOL di liberarsi senza pastoie societarie di un soggetto scomodo come LEONI.

Da quanto si è fin qui esposto emerge che, sebbene gli acquisti di maggio di BPER non rientrino nell’oggetto della contestazione, essi rappresentano il primo dato di fatto da cui si evince l’adesione di LEONI al più volte citato piano FAZIO FIORANI che ha coinvolto UNIPOL, cioè l’adesione di LEONI al progetto di UNIPOL di lanciare l’OPA solo una

volta ottenuto il 51% del capitale sociale di BNL e molto dopo aver superato – anche grazie alle partecipazioni di BPER – il 30% . Poiché il giudizio della Corte d’Appello di Bologna, che con decreto in data 18/12/09 ha annullato la delibera sanzionatoria Consob del 16/4/2009 n. 16869 nei confronti di LEONI:

- non si è esteso all’esame degli acquisti di maggio, dai quali emerge con forza la prova della conoscenza, in capo a LEONI, dell’effettiva situazione in cui stava operando Unipol e quindi sull’accordo con il contropatto;
- non ha dato conto di tutte le telefonate ma solo di quelle successive al 14 luglio e comunque non si è fondato sulla messe di elementi acquisiti nel presente procedimento;

deve concludersi che tale pronuncia non intacca le conclusioni raggiunte in questa sede circa l’adesione di LEONI al patto di cui gli acquisti di luglio sono concreta esecuzione. Anche in questo caso tuttavia giova sottolineare che, anche qualora non si volesse ravvisare l’esistenza di un patto parasociale UNIPOL – BPER, quanto si è detto è ampiamente sufficiente a concludere la penale responsabilità di Guido LEONI in veste di concorrente nel reato di agguistaggio sopra descritto; quanto alla responsabilità amministrativa di BPER, si rinvia all’apposita parte della trattazione.

– . –

Dunque, stante l’affermata adesione di BPL e BPER all’accordo iniziale che ricomprendeva le quote del contropatto, le partecipazioni di UNIPOL, BPER e BPL prima del 23 maggio ammontavano al circa il 5% del capitale di BNL, quota che, unita al 24% circa detenuto dal contropatto, era ormai prossima al superamento della soglia del 30% che impone la promozione dell’OPA obbligatoria; tale superamento è pacificamente avvenuto con gli acquisti del 23 maggio, quando UNIPOL ha acquistato direttamente fino al 4,9%, detenendo al 31 maggio il 9,67% . Tutto questo non esclude che Consorte dovesse darsi molto da fare per trovare la percentuale mancante al raggiungimento del “tranquillizzante” 51%. Si rendevano dunque necessarie nuove alleanze: da qui, verso la fine del mese di giugno, la ricerca di accordi con le altre popolari.

Per mera comodità di lettura si ritrascrive la sopra citata telefonata 28/6/2005 ore 15.45 (ut Fiorani progr. 184) in cui FIORANI riferisce al proprio collaboratore Tarlocco lo schema delle partecipazioni a quella data: egli parla del 2% *che dovrebbero* (quelli di UNIPOL, n.d.r.) *prendere a noi, più un altro 1,5 che dovrebbero prendere l’Emilia Romagna avremo... 3,70 noi, il 3,5 l’Emilia Romagna, 3,5 Vicenza e (parole incomprensibili) l’11%, più 1,90 la CARIGE, in tutto il 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo... ”*. Si è già sopra evidenziato che FIORANI, nel successivo passaggio, dà per scontato il raggiungimento del 51% - e dunque il fatto di “evitare e scongiurare l’OPA”- automaticamente ricomprendendo, senza neppur bisogno di menzionarla, la quota del contropatto. Ma se tale conversazione è, come sopra detto, conclusiva per la posizione di LEONI le cui partecipazioni, acquisite più di un mese prima, venivano computate nel calcolo complessivo, è meno significativa per le altre due banche che, già da lungo tempo socie BNL, stavano effettuando acquisti proprio in quei giorni.

ii – La Cassa di Risparmio di Genova e Giovanni Alberto BERNESCHI, la Banca Popolare di Vicenza, Divo GRONCHI e Giovanni Alberto ZONIN

Si ritiene opportuna la trattazione congiunta delle posizioni di BERNESCHI (presidente del CdA di CARIGE) e di ZONIN e GRONCHI (rispettivamente presidente del CdA e direttore generale di BPV) poiché esse presentano diversi punti di contatto in sede di esposizione generale.

In particolare:

- entrambe le banche erano già socie di BNL all'inizio della presente vicenda, cioè al marzo 2005: CARIGE deteneva un modesto 0,5% del capitale sociale, mentre assai più consistente – nell'ordine del 2,9% - era la partecipazione di BPV, che aveva stipulato con Montepaschi un patto parasociale denominato “Convenzione parasociale” che complessivamente deteneva il 5,6% del predetto capitale¹⁹⁵;
- entrambe le banche hanno di fatto, sotto il profilo oggettivo, aiutato enormemente la scalata occulta di UNIPOL tramite l'incremento delle rispettive partecipazioni¹⁹⁶ (di cui subito si dirà) e, la sola Vicenza, tramite l'acquisto di pacchetti di azioni facenti capo a STATUTO e COPPOLA alla data del 18 luglio¹⁹⁷; in tal guisa, esse hanno in concreto aiutato UNIPOL a colmare il vuoto che le mancava per raggiungere la quota di partecipazioni del 51% che tanto le stava a cuore al fine di lanciare un'OPA “blindata” quanto a sicurezza;
- non emergono contatti, rapporti, conversazioni telefoniche tra gli imputati indicati e alcuno dei coimputati in epoca precedente alla metà di giugno 2005, né sono emerse particolari contiguità tra i primi e il Governatore della Banca d'Italia: la generica affermazione di FIORANI, secondo cui sia BERNESCHI che ZONIN avevano un rapporto diretto con FAZIO, non appare per vero sorprendente né particolarmente indicativa, data la qualità di primari banchieri nazionali che i due rivestivano;
- entrambe le banche hanno incrementato le rispettive partecipazioni relativamente tardi rispetto all'inizio della scalata, che coincide con i massicci acquisti di maggio da parte di UNIPOL: BPV ha effettuato i primi incrementi tra il 28 e il 30 giugno, CARIGE il 4 luglio;
- entrambe le banche hanno giustificato tali incrementi con il fatto notorio, reso pubblico dalla più importante stampa anche specialistica, che in quel periodo vi fosse particolare interesse intorno a BNL, che fosse attesa la promozione di un'offerta concorrente da parte di uno schieramento che intendeva mantenere in mani italiane la proprietà di BNL e che in ragione della contesa il prezzo del titolo fosse destinato a salire.

Del resto, che tale fosse la situazione del mercato e delle notizie disponibili per la generalità degli operatori è confermato dalla stessa CONSOB, come già più volte riferito; che non sia di per sé illecito negoziare, da parte di terzi, titoli oggetto di OPS è stato chiarito in premessa.

In questo quadro, occorre considerare se vi siano – e in caso affermativo quali siano – elementi che depongono per l'esistenza di fonti di informazione privilegiata per gli attuali imputati, tali da renderli edotti della reale situazione delle partecipazioni di UNIPOL, e

¹⁹⁵ Sulle modalità di detenzione della partecipazione ed i limiti connessi, v. esame Gronchi

¹⁹⁶ CARIGE ha acquistato il 4 luglio l'1,485% e BPV ha acquistato, tra il 28 e il 30 giugno, intorno allo 0,7%

¹⁹⁷ Sulle vicende di luglio cfr deposizione MORASSUT, udienza 2/12/2010.

dunque per l'adesione di BERNESCHI, ZONIN e GRONCHI all'accordo criminoso oggetto della presente contestazione.

Quanto a **BPV**, GRONCHI¹⁹⁸ ha riferito che, dato il quadro informativo testè descritto, si era fatto carico di contattare telefonicamente CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI intorno al 10 giugno poiché, per le ragioni dettagliatamente descritte nel corso dell'esame, un aumento delle partecipazioni avrebbe consentito alla Banca di recuperare un ruolo significativo, recentemente perduto, all'interno di BNL. Appurato dai vertici UNIPOL che vi erano pacchetti disponibili, in data 24 giugno il CdA della banca, preso atto della *"formazione, con probabile presentazione di una contro OPA, di uno schieramento volto a mantenere la proprietà di riferimento in mani italiane"*, conferì a ZONIN e GRONCHI mandato affinché definissero i comportamenti da tenere ai fini della strategia della banca. I due delegati procedettero all'acquisto di azioni, in date 28, 29 e 30 giugno; gli acquisti furono sempre trattati, per parte acquirente, da CIMBRI o DALL'AGLIO, dunque da UNIPOL¹⁹⁹. GRONCHI ha "confessato" un incontro in data 29 giugno con CONSORTE, nel quale quest'ultimo aveva rappresentato le strategie di UNIPOL, la voglia di crescere e possibilmente di arrivare al controllo di BNL, e aveva chiesto l'aiuto di BPV sia attraverso il vincolo del pacchetto azionario che già possedeva, sia attraverso l'eventuale finanziamento di ulteriori operazioni; e Vicenza aveva assicurato che questa collaborazione ci sarebbe stata.

Sostanzialmente parallele le vicende relative a **CARIGE**: i testi SANGUINETTO e OTTONELLO (udienza 2/12/2010) e lo stesso BERNESCHI (dichiarazioni spontanee all'udienza del 22/6/2011) hanno confermato *de plano* la sussistenza di accordi intesi a sostenere Unipol nel raggiungimento del 51%; in sintesi, CONSORTE avrebbe contattato CARIGE dopo il 20 giugno (l'incontro con BERNESCHI è pacificamente del 30 giugno) rappresentando l'intendimento di assumere il controllo di BNL sia in forza delle partecipazioni dirette in capo a UNIPOL (in quel momento ammontanti a circa il 9,99%), sia attraverso accordi con altri azionisti; la lettura del verbale del CdA in data 1 luglio dà contezza delle ragioni che hanno indotto i consiglieri ad autorizzare gli acquisti, ragioni identiche a quelle esposte per BPV.

In un contesto del genere non si può che condividere nella sostanza il giudizio di CONSOB la quale, con delibere sanzionatorie in pari data 16/4/2009 nei confronti di Berneschi e Zonin, ha ravvisato nelle condotte oggetto di giudizio patti parasociali non dichiarati con UNIPOL intesi all'esercizio di un'influenza dominante su BNL; e del resto il fatto che fossero stati stipulati precisi accordi tra UNIPOL e dette banche in epoca ben precedente alla loro formalizzazione del 18 luglio emerge con assoluta sicurezza da ben due telefonate del 28 giugno e del 3 luglio in cui FIORANI riferisce, al proprio collaboratore Tarlocco e a GNUTTI, lo schema delle partecipazioni a quelle date²⁰⁰: nella prima egli parla del *"...2% che dovrebbero (quelli di UNIPOL, n.d.r.) prendere a noi, più un altro 1,5 che dovrebbero prendere l'Emilia Romagna avremo... 3,70 noi, il 3,5 l'Emilia Romagna, 3,5 Vicenza e (parole incomprensibili) l'11%, più 1,90 la CARIGE, in tutto il 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo..."* Nella seconda,

¹⁹⁸ Nel corso dell'esame dibattimentale all'udienza del 28/10/2010; cfr. anche la deposizione di Cavalieri, udienza 2/12/2010.

¹⁹⁹ Cfr deposizione DUVAL.

²⁰⁰ La telefonata con Tarlocco è indicata in esordio del presente capitolo, mentre quella con GNUTTI verrà indicata con precisione trattando la relativa posizione.

testualmente, Fiorani riferisce che “...*alleanza tra le popolari l’abbiam fatta già. Siamo noi e l’Emilia Romagna, la Vicenza, la Carige; insieme facciamo il 14% ...*”.

Deve dunque concludersi che, al 29 giugno, FIORANI – e dunque direttamente CONSORTE – già contava sull’appoggio delle due banche di cui qui si discute; il passo successivo è chiedersi se i vertici di BPV e CARIGE fossero al corrente del fatto che all’epoca di questi accordi UNIPOL deteneva già indirettamente, tramite gli alleati, una partecipazione in BNL ben superiore al 30%. E poiché questo dato non era certo di dominio pubblico, ma anzi pervicacemente occultato al mercato e a CONSOB, occorre ricercarne gli elementi indiziari a sostegno.

Le dichiarazioni di CONSORTE sono nel senso che, negli incontri del 29 e del 30 giugno, egli aveva ripetuto a GRONCHI, ZONIN e BERNESCHI le stesse cose, e cioè: che UNIPOL avrebbe chiesto l’autorizzazione a salire al 14,99%; che avrebbe fatto tutti gli studi, gli approfondimenti e i rapporti per vedere se c’erano le condizioni per lanciare un’OPA obbligatoria; che chiedeva agli interlocutori di valutare di aderirvi, qualora se ne fossero create le condizioni, il che è come dire che, in quel momento, le condizioni non c’erano ancora ²⁰¹. L’unica pecca di simili dichiarazioni – oltre all’evidente finalità auto difensiva – è che CONSORTE inserisce tra i destinatari di tali notizie e di tale invito anche LEONI, ciò che costituisce una verità assolutamente parziale per le ragioni che si sono sopra esposte.

Quanto a **CARIGE**, nella totale assenza di conversazioni in cui BERNESCHI figurasse quale interlocutore o in cui sia financo menzionato, gli unici elementi di sospetto sono rappresentati dalla salita di CARIGE nelle partecipazioni ANTONVENETA in data 19 aprile e il fatto che il contro pattista BONSIGNORE ne fosse socio; tale ultimo elemento, già di per sé piuttosto vago, è bilanciato dal fatto che CARIGE non ha effettuato acquisti dal contropatto il 18 luglio. La difesa di BERNESCHI ha poi efficacemente depotenziato un altro elemento di sospetto che emergeva dalla consulenza del prof. RESTI²⁰², e cioè che CARIGE aveva ottenuto da UNIPOL la concessione di un’opzione *put* con un prezzo di esercizio esattamente pari al prezzo pagato per l’acquisto del 4 luglio (euro 2,90 ad azione) e quindi addirittura superiore al prezzo di esercizio permesso da tutte le restanti *put* pure concesse ad altri. Secondo tale costruzione, CARIGE sarebbe stata tenuta sostanzialmente indenne da qualunque rischio connesso all’investimento. La circostanza del rilascio della *put*, certamente vera, non può però essere letta nel senso che il contratto di opzione fosse condizione per l’incremento, poiché la difesa ha evidenziato che il rilascio dell’opzione non è stato contestuale agli acquisti né concordato in quella sede, ma è seguito a oltre due settimane di intense trattative. In proposito, si veda la deposizione del teste OTTONELLO²⁰³ e – soprattutto – la conversazione tra CONSORTE e CORDAZZO del **15 luglio** (ut. Consorte progr. 721), in cui il primo comunica che “*a Genova c’è un problema... il direttore generale vuole la put...*”.

Anche quanto a **BPV** le intercettazioni telefoniche non sono di particolare aiuto, sia perché molto poche, sia in quanto quasi tutte collocate in epoca assai prossima alla formalizzazione dei patti parasociali. In particolare, l’unica telefonata del mese di giugno in cui compare il nome di ZONIN è tra CONSORTE e FIORANI in data 29 giugno (ut. Fiorani progr. 238), quando cioè BPV stava procedendo agli acquisti, e rappresenta semplicemente un’ulteriore conferma delle dichiarazioni degli imputati sul punto.

²⁰¹ Consorte, udienza 21/10/2010, fg. 71 e segg.

²⁰² Cfr in particolare fg. 25 della relazione.

²⁰³ Ud. 2/12/2010 fg. 62.

Le telefonate in cui SACCHETTI e CONSORTE discutono sul fatto che GRONCHI si sarebbe dichiarato disponibile – nel caso in cui BPER non avesse acquistato la quota dei LONATI – a “prendere un 1,30” sono in date 14 e 15 luglio (ut Consorte, progr. 792 e 849).

Il 16 luglio alle ore 12.49 CONSORTE parla a lungo con Gronchi (ut. Consorte progr. 962) soprattutto delle modalità esecutive dei patti che sarebbero stati stipulati di lì a due giorni, e GRONCHI nel corso del suo esame ha dato una plausibile spiegazione della parte “sospetta” della telefonata²⁰⁴: dati i buoni rapporti che intercorrevano tra le due Popolari, CONSORTE si era rivolto a GRONCHI affinché lo aiutasse con LEONI, che non intendeva entrare nel patto; GRONCHI avrebbe chiamato LEONI ma, appreso da quest’ultimo che non aveva il mandato del Consiglio, non avrebbe insistito oltre e avrebbe riferito a CONSORTE i termini della questione. I buoni rapporti con LEONI riferiti dall’imputato hanno indotto il Tribunale a un’attentissima lettura della conversazione con CONSORTE, dalla quale peraltro non è emerso alcun elemento indiziario circa la consapevolezza di GRONCHI del reale contesto in cui fino a quel momento si era mossa UNIPOL.

In sintesi, non emergono dagli atti elementi sufficienti per ritenere che BERNESCHI, ZONIN e GRONCHI disponessero di notizie diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui disponeva il mercato sulla reale entità delle partecipazioni detenute da UNIPOL e sui suoi “alleati”, e dunque elementi sufficienti da cui desumere l’adesione degli attuali imputati all’accordo criminoso; in proposito è assai indicativa l’assenza – o la modestia, per BPV – delle conversazioni telefoniche riguardanti le banche in discussione, soprattutto se confrontata con il fiume di parole, con la frequenza dei contatti, con l’esaustività dello scambio di informazioni documentati in relazione alle posizioni di LEONI e GNUTTI. In realtà l’unico indizio serio, rimasto però isolato, a carico di ZONIN, GRONCHI e BERNESCHI è che costoro, banchieri di indubbia esperienza e capacità, avrebbero dovuto rendersi conto molto presto del fatto che CONSORTE partiva già da una “base” di partecipazioni ben superiore a quella formalmente detenuta e regolarmente comunicata, poiché sarebbe stato davvero sorprendente, in assenza di accordi pregressi, acquisire in quindici giorni tramite intermediari una quota di circa il 27% - quale era quella nelle mani del contropatto – del capitale di una banca. Una simile consapevolezza sopravvenuta, del tutto indifferente per CARIGE che non ha più acquistato a luglio, sarebbe più significativa per BPV nel senso di un’adesione all’accordo criminoso, quantunque successiva; ma, si diceva, l’indizio di ordine logico è rimasto sostanzialmente isolato.

Deve dunque concludersi che, per entrambe queste banche, sia accertata la stipulazione di patti parasociali non dichiarati con UNIPOL in epoca precedente al 18 luglio, ma non vi è prova sufficiente per ritenere che esse abbiano concorso nel reato in questa sede contestato sotto il profilo della conoscenza e volontà di eludere la disciplina sulle offerte pubbliche; in altri termini non è provato che i rispettivi vertici fossero a conoscenza del fatto che UNIPOL, al momento degli accordi, già detenesse grazie all’appoggio del contropatto una quota del capitale sociale di BNL ben superiore al 30%.

Da ciò deriva l’assoluzione di BERNESCHI, ZONIN e GRONCHI con la formula di cui al dispositivo, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa degli enti di riferimento e di quella del responsabile civile BPV, costituita per ZONIN.

²⁰⁴ Evidenziata a fg. 106 della memoria scritta del P.M..

b) - Gli acquirenti del 18 Luglio

L'ultima parte della trattazione riguarda le posizioni di coloro che, in data 18/7/2005, hanno effettuato acquisti dal contropatto e dunque HOPA SpA, COOPERATIVA ADRIATICA e DEUTSCHE BANK, essendosi già esaminate le posizioni degli altri due soggetti acquirenti oggi imputati, LEONI per BPER e ZONIN e GRONCHI per BPV.

i- Hopa ed Emilio GNUTTI

Se da un lato è vero, come segnalato dal PM nel richiedere l'assoluzione dell'imputato, che GNUTTI, Presidente di HOPA SpA, compare nell'imputazione solo al momento dell'acquisto - in data 18 luglio da parte di HOPA dai contro pattisti STATUTO e COPPOLA - del 4,99% del capitale BNL, è altrettanto vero che questa "apparizione" ha le sue radici in accordi e contatti ben precedenti.

Secondo le dichiarazioni di FIORANI, è proprio GNUTTI che gli presenta Consorte e Sacchetti, ai quali GNUTTI era legato anche in ragione dei discutibili "affari" risalenti all'anno 2002 cui si è accennato nella parte precedente della trattazione, ed è ancora GNUTTI che - nel partecipare alla "scalata" ANTONVENETA²⁰⁵ - stabilisce un diretto collegamento tra quest'ultima e la "scalata" BNL promettendo a CONSORTE che lo avrebbe aiutato su BNL se egli lo avesse aiutato in ANTONVENETA, rimuovendo il veto: *"...io come Hopa ti supporto, ti aiuto in BNL però dall'altra parte voglio che HOPA diventi la cassaforte che conterrà anche il 5% di Antonveneta...(cfr Fiorani, incidente probatorio pag 85); "Gnutti mi ha telefonato e mi ha detto che Hopa aveva ottenuto il consenso di Consorte affinché Hopa acquistasse il 5% di Antonveneta come scambio di opportunità relativo al fatto che Hopa aveva comprato il 5% di BNL..."* (ibidem, fg. 116 - 117) Ancora Fiorani nel dibattimento Antonveneta (ud. 1 giugno fg. 106) : "Gnutti era informato sistematicamente dall'ing. Consorte direttamente sull'operazione" "...ha partecipato poi ufficialmente all'operazione con l'acquisto del 5% (al 18 luglio, n.d.e.), **ma anche inizialmente, diciamo, per quanto mi riferiva Consorte**", precisando sul punto che i rapporti diretti intercorrevano tra Consorte e Sacchetti, da un lato, e Gnutti dall'altro²⁰⁶

In questo quadro complessivo di rapporti molto stretti tra CONSORTE, FIORANI e GNUTTI e di collegamenti con una vicenda assai simile, anche prescindendo dalle precise dichiarazioni accusatorie di FIORANI apparirebbe piuttosto inverosimile che GNUTTI sia comparso sulla scena, totalmente inconsapevole degli scenari pregressi, solo l'11 di luglio²⁰⁷ poiché contattato da CONSORTE che cercava disperatamente acquirenti per le quote dei contro pattisti; e ciò a maggior ragione **se si considera che GNUTTI era membro del CdA di UNIPOL, mentre CONSORTE, FIORANI e il contro pattista Ettore LONATI sedevano nel CdA di HOPA.**

Che la proposta di CONSORTE non sia piombata come un fulmine a ciel sereno sul capo di GNUTTI l'11 luglio emerge con certezza dalle telefonate del **28 giugno ore 18.05.22 e del**

²⁰⁵ Con riferimento alla relativa imputazione GNUTTI ha ottenuto applicazione di pena con sentenza divenuta irrevocabile.

²⁰⁶ Per non appesantire ulteriormente la trattazione, si richiama quanto già esposto nella precedente parte concernente i rapporti tra la presente vicenda e Antonveneta.

²⁰⁷ Come concordemente affermato da GNUTTI nell'interrogatorio acquisito all'udienza del 31/3/2011 e da Consorte all'udienza del 21/10/2010.

29 giugno 2005 ore 8.08 (ut. Fiorani, progr. 196 e 217), che attestano la pendenza e la frequenza anche in quel periodo di affari comuni tra CONSORTE, FIORANI e GNUTTI. Inoltre, nella lunghissima telefonata del 3 luglio tra FIORANI e GNUTTI (ore 21.58, progr. 35 ut. Fiorani), FIORANI illustra nel più minuto dettaglio a GNUTTI le difficoltà che sta incontrando CONSORTE a convincere i “recalcitranti” – soprattutto RICUCCI - membri del contropatto a vendere le proprie partecipazioni a 2,6 euro, le richieste dei LONATI e le astuzie di CALTAGIRONE, secondo quello che FIORANI definisce significativamente **“un copione che io e te abbiam già visto dal primo giorno”** ; GNUTTI, ben lungi dal “cadere dalle nuvole”, si dichiara più che disponibile ad aiutare “Gianni”, osserva che *“...10 centesimi²⁰⁸ sono una bella cifra, però non è la...non è che...”* ; sottinteso, non è che valga la pena di mandare a monte l’operazione per così poco, come emerge da un successivo passo della conversazione in cui GNUTTI dice: *“...io penso che con 0,10 non muoia nessuno. Però facciamo una cosa importante, un investimento...”*; sempre nella stessa telefonata FIORANI:

- stigmatizza con GNUTTI l’atteggiamento degli immobilieri, troppo interessati alla speculazione e troppo poco alla “coscienza del Paese”, e non si sente rispondere “ma di che cosa stai parlando?”, come ci si aspetterebbe da un inconsapevole interlocutore;
- illustra a GNUTTI i timori (o le speranze? n.d.e.) di RICUCCI su un ipotetico “rilancio” dell’offerta da parte del BBVA;
- illustra il quadro di partecipazioni delle popolari: *“...alleanza tra le popolari l’abbiam fatta già. Siamo noi e l’Emilia Romagna, la Vicenza, la Carige; insieme facciamo il 14% ...”*;
- desidera avere un contatto almeno telefonico con GNUTTI il giorno seguente, prima di vedere il Governatore, e Chicco dice testualmente *“...Tonino (il Governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, n.d.r.) però ti deve dare una mano adesso, cazzo!”*

Per parte sua GNUTTI si dimostra al corrente dei più minuti meccanismi dell’operazione, suggerendo di *“far cancellare la put alla Deutsche”*, banca con la quale GNUTTI ha già privilegiati contatti, come emerge altresì dalla telefonata del 13 luglio ut. GNUTTI in cui Chicco dice che è “con Deutsche” e che gli hanno già dato la risposta; va ancora segnalata la telefonata del 2 luglio ore 17,26 tra Consorte e Fiorani (progr.447 ut. Fiorani), in cui quest’ultimo riferisce a Consorte che Ricucci gli ha chiesto “cosa fa Chicco”.

Venendo poi a fatti più vicini al 18 luglio, è pacifico che GNUTTI non ha i mezzi finanziari per gli acquisti, come emerge dalla comunicazione lapidaria di CONSORTE a uno scandalizzato SACCHETTI nella telefonata 14/7/05 ore 21.01: *“l’amico Chicco non ha i soldi”*. Orbene di solito, in un caso del genere, chi non ha i mezzi per acquistare non lo fa; e invece si scatena la sarabanda – puntualmente documentata dalle conversazioni intercettate – per reperire i necessari finanziamenti, di cui si occupa freneticamente anche lo stesso CONSORTE il quale, stremato, arriva a dire *“... mica posso finanziarlo io con Unipol Banca...”* e ribadisce che GNUTTI deve fare la delibera e trovare i soldi entro il 18 di luglio. Le telefonate del 14 luglio²⁰⁹ sono assai importanti in punto rapporti; si diceva che

²⁰⁸ La differenza di prezzo tra quanto proposto – 2,60 – e quanto poi sarà effettivamente pagato – 2,70 – per ogni azione BNL.

²⁰⁹ Dalle ore 20.20 in poi, progr. 780 e segg.

SACCHETTI era scandalizzato dal fatto che GNUTTI non avesse i soldi, e dalle telefonate si comprende la ragione di tale sconcerto: SACCHETTI rammenta bene che GNUTTI si era dichiarato – in epoca evidentemente precedente la conversazione - felice dell'operazione e *“ha detto che aveva una montagna di liquidità...e addirittura esaltato, euforico, perché era entrato nel giro...”* (conversazione tra CONSORTE e SACCHETTI del 17/7/05 ore 21.01 ut. Consorte progr. 792); a quadratura del cerchio, una parte del finanziamento a GNUTTI arriva da LEONI, come si evince dalla medesima telefonata.

Le telefonate intercettate sull'utenza GNUTTI sono poi altamente indicative dell'attivismo di quest'ultimo, fin da 7 luglio, soprattutto quanto alla vicenda della vendita del pacchetto dei carissimi amici – e soci – LONATI, rinviandosi alla trattazione delle posizioni in parola per ulteriori, significativi elementi a carico dell'attuale imputato; è infine opportuno stendere un velo pietoso sulle vicende – anch' esse documentate dalla telefonate – del consiglio di HOPA del 15 luglio per l'approvazione dell'operazione di acquisizione del 4,99% del capitale BNL: il povero GNUTTI impazzisce per raccogliere un numero di consiglieri sufficiente ad integrare il numero legale, per integrare il quale è costretto a ricorrere a una televideoconferenza; tanto ben si comprende tenuto conto del numero di consiglieri freneticamente impegnati su altri fronti ovvero in situazione di palese conflitto di interessi, formale o sostanziale.

E' dunque provata l'adesione e la fattiva partecipazione di EMILIO GNUTTI all'accordo illecito più volte descritto, con conseguente affermazione della sua penale responsabilità per il reato in contestazione; quanto alla responsabilità amministrativa di HOPA, si rinvia all'apposita parte della trattazione.

ii - Cooperativa Adriatica e Pierluigi STEFANINI

Come GNUTTI, anche Pierluigi STEFANINI - Presidente di COOPERATIVA ADRIATICA, prima azionista di HOLMO, società finanziaria di partecipazioni detentriche del 51% di FINSOE, a sua volta *holding* di controllo del Gruppo UNIPOL - compare nell'imputazione solo in occasione degli acquisti di luglio; a differenza di GNUTTI, emerge con sicurezza dalle conversazioni intercettate che STEFANINI ha ricevuto da CONSORTE esattamente le stesse informazioni decettive che ha ricevuto CONSOB sul contesto, sul quadro di rapporti e operazioni che CONSORTE andava tessendo. Basti pensare che proprio **il 23 maggio**, data dei primi massicci acquisti di UNIPOL, STEFANINI apprende da CONSORTE che costui e SACCHETTI avrebbero avuto a breve un incontro con BOLLORE' di Mediobanca finalizzato a ottenere un incontro con il Presidente di Generali, BERNHEIM, e ciò per tentare di convincere Generali a vendere le loro partecipazioni in BNL; **nel mese di giugno**, STEFANINI è informato da CONSORTE della trattativa con il BBVA; **il 5 luglio**, STEFANINI apprende da CONSORTE della possibilità che i signori del contropatto vendano le loro quote e condivide con CONSORTE che UNIPOL realizzi un'operazione istituzionale avente come obiettivo primario l'acquisizione del controllo di BNL; nel prosieguo del mese STEFANINI sottopone a CONSORTE le notizie di stampa sull'operazione; inoltre, viene regolarmente informato del fatto che l'operazione è monitorata direttamente e quotidianamente da ISVAP, Banca d'Italia e soprattutto da CONSOB. In proposito è emblematica la lunga telefonata 9/7/05 ore 12.18 (ut. Consorte, progr. 341) alla cui lettura integrale si rimanda affinché il lettore possa apprezzare appieno l'abilità affabulatoria di Giovanni CONSORTE.

La richiesta assolutoria del P.M. e le mancate conclusioni di parte civile con riferimento a questo imputato inducono a ritenere superflua ogni altra considerazione; ciò che emerge dagli atti è che CONSORTE ha “fatto sognare” a STEFANINI che il mondo delle cooperative potesse avere finalmente la rilevanza istituzionale che meritava nel mondo finanziario; STEFANINI ha certamente accarezzato questo sogno, forse un po’ troppo, forse fino a trascurare di controllare, di approfondire, di capire. In questo senso si può – anzi, in assenza di altri elementi si deve – leggere la telefonata in cui CONSORTE comunica a LATORRE che il mondo della cooperazione ha aiutato moltissimo e che STEFANINI hanno dato una mano a UNIPOL “*al di là del ragionevole*”. Ma tutto questo non integra il dolo.

Consegue quindi l’assoluzione di Pierluigi STEFANINI con la formula di cui al dispositivo, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente di riferimento.

iii - Rafael Gil Alberdi e Filippo De Nicolais; la posizione di Deutsche Bank: rinvio

Come risulta dalla contestazione mossa dal PM, agli imputati GIL ALBERDI e DE NICOLAIS è stato contestato il capo A) d’imputazione, identificandosi gli stessi con i “dirigenti” di DEUTSCHE BANK che ebbero a stipulare gli accordi del 18.7.05 tra UNIPOL e, appunto, DB, accordi che avevano ad oggetto l’acquisto del 4,99% del capitale BNL facente capo a GEFIP HOLDING (BONSIGNORE), da Ettore e Tiberio LONATI nonché da MASSIMO CAPUTI e MICHELE AMARI (v. capo d’imputazione).

Come è già stato indicato in premessa, DB riveste la medesima posizione – nella contestazione – di HOPA e COOPERATIVA ADRIATICA per quanto attiene la partecipazione alla fase finale della vicenda (gli acquisti del 18.7, appunto), unitamente ad un altro gruppo di enti – BPER, BPV²¹⁰ – rispetto ai quali il “contatto” con la vicenda in oggetto (ossia acquisti di azioni BNL) si estende anche ad un momento precedente al 18.7 e rispetto ai quali è già stata in premessa operata la distinzione relativa ai criteri seguiti dal tribunale per stabilire come ed in che misura a coloro che agivano per conto di tali enti possano essere imputati i comportamenti illeciti in contestazione (si rinvia in particolare al capitolo relativo all’imputazione).

Il parallelo, dunque, più immediato deve essere fatto con le posizioni supra analizzate di HOPA (e dunque di GNUTTI) e di COOPERATIVA ADRIATICA (e dunque di STEFANINI), rispetto ai quali le opposte conclusioni sono state fatte derivare dall’esistenza (o inesistenza) di indici inequivoci circa il coinvolgimento dei loro esponenti al piano criminoso globale in epoca antecedente alla data di ingresso “ufficiale” dell’ente con gli acquisti del 18.7.

E richiamando – dunque – tutte le considerazioni sopra espresse in tema di elemento soggettivo e di concrete attività poste in essere riguardo alla vicenda che ci occupa, non può che evidenziarsi come nel caso di GIL ALBERDI e di DE NICOLAIS non siano stati acquisiti elementi che indichino un loro coinvolgimento diretto e consapevole nelle attività poste in essere da DB in epoca antecedente al 18.7

²¹⁰ Anche BPL e Carige sono enti coinvolti nella vicenda ma da un lato per BPL – acquirente anche nella fase finale del 18.7 – sono già stati ampiamente indicati i termini del coinvolgimento essendo la Banca lo strumento di azione nelle mani di Fiorani e Boni, mentre per Carige – che non è invece acquirente del 18.7 – la contestazione muoveva dall’avvenuto acquisto di azioni BNL il 4.7; non può che rinviarsi alle posizioni già analizzate.

Va qui fatta immediatamente una precisazione riguardo a DB, che sarà meglio sviluppata nella parte relativa all'ente.

Sebbene all'ente – per opera dei suoi dirigenti dell'epoca GIL ALBERDI e DE NICOLAIS - sia stata contestata in via esclusiva la condotta di acquisto del 18.7, dall'istruttoria dibattimentale è risultato che DB ha avuto un ruolo variegato – per così dire – nel complesso della vicenda, essendo stata coinvolta non solo negli acquisti di azioni BNL, ma anche nelle cessioni e nelle intermediazioni di dette azioni in altre fasi dell'operazione; rinviando al capitolo dedicato appositamente all'ente, vale qui la pena, comunque, di anticipare che i coinvolgimenti anteriori al 18.7 sono riferibili a soggetti fisici diversi rispetto agli odierni imputati GIL ALBERDI e DE NICOLAIS, e che dunque – operando un parallelo ad es. con la posizione di Gnutti per Hopa – tali fatti pregressi se possono essere presi in considerazione per la disamina della posizione dell'ente, non hanno pregio riguardo alla posizione di GIL ALBERDI e DE NICOLAIS pacificamente estranei a tali vicende ed ai quali, per i basilari principi in tema di responsabilità penale, non possono essere in alcun modo contestati.

Ritornando dunque ai fatti del 18.7, a fronte dell'imputazione sopra riassunta, il PM – in sede di conclusioni – ha rilevato che DB appartiene a quella categoria di banche estere che – con NOMURA e CREDIT SUISSE - intervengono nella fase finale dell'operazione offrendo “*un servizio finanziario per le esigenze degli scalatori*”; detto intervento avviene quando UNIPOL ha già completato il “rastrellamento” del 24% circa di azioni e sta definendo gli accordi coi contropartisti, cosa che rende le banche citate “*fungibili*” (per usare ancora le parole del PM) nell'operazione.

I due imputati GIL ALBERDI e DE NICOLAIS risultano essere i sottoscrittori del contratto (indicato nel comunicato 18.7) stipulato tra DB e UNIPOL, ma essi – in base a quanto emerso nel dibattimento – sono intervenuti nella vicenda in momento molto prossimo al 18.7 e con modalità tali da far ritenere il loro coinvolgimento del tutto privo di connotazioni illecite ed, in particolare, privo di qualsiasi consapevolezza dell'esistenza di altri e più “strutturati” accordi in atto tra Unipol e altri soggetti che concorrevano a realizzare le complesse operazioni del 18.7

Per quanto riguarda GIL ALBERDI la sua estraneità emerge in maniera netta anche dalla sola considerazione della tempistica del suo intervento e dalle ragioni che lo hanno determinato: se infatti risulta che il contatto tra UNIPOL e DB per gli acquisti del 18.7 è iniziato l'11.7 (v. infra), GIL ALBERDI non partecipa nè a tale data iniziale nè nella fase seguente (che si snoda dall'11.7 che coinvolge le richieste di UNIPOL e l'interpello di legali per specifici aspetti delle richieste di Unipol), posto che viene coinvolto solo il 15.7, data in cui riceve la copia del contratto (già modificato a seguito delle indicazioni fornite dall'avv Ghio dello studio Chiomenti²¹¹, v. infra) e si reca a Roma il 17.7 per la firma (veniva convocato in Italia, trovandosi in Spagna, perchè non vi erano altri “senior” disponibili: v. dichiarazioni Craig Fynn in dibattimento ed alla Consob).

La difesa ha prodotto copie delle mail interne a DB aventi ad oggetto il contratto tra DB e UNIPOL, nel quale risulta coinvolto tale Ian Holt, ma non GIL ALBERDI.

Data la tempistica, GIL ALBERDI non partecipa neppure – come si accennava – alla fase intermedia (11/15 luglio) nella quale le parti trattano in merito a pattuizioni specifiche, di tal

²¹¹ V. parere in atti, del 17.7.200 (produzioni difesa Gil Alberdi) che risulta indirizzato all'attenzione di “Craig Fynn – Legal Department”

che la sottoscrizione apposta dall'imputato è relativa ad un punto di "arrivo" (in un contratto già definito nei dettagli), senza alcun coinvolgimento di ciò che lo ha preceduto (pur essendo lo stesso a conoscenza della circostanza che lo studio Chiomenti avesse dato parere favorevole all'inserimento di una clausola - impegno a non conferire le azioni in OPA - e contrario all'accordo di lock up – divieto di alienazione a terzi); ed ancora, la sottoscrizione da parte di GIL ALBERDI sarebbe intervenuta dopo che il contratto era stato approvato dall'ufficio legale di DB London (v. ancora Craig Fynn).

In posizione non dissimile è DE NICOLAIS.

Come da questi ricostruito nell'interrogatorio reso al PM il 14.2.2008 (acquisito in atti), il primo contatto con UNIPOL avvenne l'11.7, per diretta iniziativa di DE NICOLAIS che telefonò a CIMBRI; nella riunione che venne immediatamente convocata il giorno seguente a Bologna – 12.7 – CIMBRI illustrò lo "stato dell'arte", ossia le trattative in corso con i contropattisti per rilevare la loro quota, ad un prezzo non ancora stabilito (a quel punto stavano negoziando tra 2,55/2,60 per azione), e, di seguito lanciare un'OPA totalitaria.

In questa sede vennero formulate le richieste rivolte alla banca, ossia il finanziamento per l'aumento di capitale necessario all'operazione e l'acquisto in proprio – da parte di DB – di azioni BNL e la stipula di un patto parasociale; questa seconda richiesta venne respinta da DB tramite l'ufficio legale di Londra – interpellato da DE NICOLAIS.

A questo punto, per le caratteristiche prettamente tecnico legali che assunse la trattativa, i rapporti riguardarono UNIPOL e l'ufficio legale di DB London, rapporti dei quali DE NICOLAIS divenne intermediario, ma non soggetto attivo; si innestano a questo punto i pareri chiesti e rilasciati dallo studio Chiomenti, le trattative per la definizione della tipologia dei contratti put/call da stipulare.

Questa ricostruzione è stata confermata dal teste Craig Fynn (v. ud. del 25.11.10), che ha rivendicato a sè tutto l'aspetto relativo alla revisione degli accordi di put/call e i veti circa la stipula di pattuizioni interpretabili come patti parasociali (a tal fine venne incaricato un prestigioso studio legale italiano); lo stesso ha infine indicato come DB avesse espressamente chiesto che la firma del contratto, e dunque della sua esecuzione, fosse successiva alla pubblicazione e dunque al comunicato stampa (di tale dato vi è univoca traccia in varie conversazioni telefoniche del 18.7.05²¹², che ruotano tutte intorno alla richiesta irremovibile di DB di dare il via agli acquisti solo dopo la pubblicazione del comunicato).

Infine, alcune considerazioni conclusive.

Nella impostazione del tribunale – come è già stato ripetutamente osservato – la partecipazione degli imputati all'accordo occulto attiene alla consapevolezza di aderire ed eseguire un piano volto a consentire a UNIPOL il raggiungimento della maggioranza del capitale BNL in elusione alla normativa sull'OPA; in funzione di tale impostazione, la qualificazione della pattuizione del 18.7 tra UNIPOL e DB come patto parasociale non dichiarato – come operato da CONSOB all'esito del procedimento amministrativo a carico di

²¹² N. 103 *Carlo* - Senti, allora, qui il cane si morde la coda, perché Deutsche non firma finché non facciamo il comunicato

n. 1127: *Gianni* - Perché senza il comunicato stampa, la Deutsche non fa l'operazione. Chiaro?

n. 1174: *Gianni* - Sì, sennò non si poteva fare l'operazione Deutsche, che è stato l'ultimo problema, perché la Deutsche l'ha voluto fare dopo il comunicato.

DB²¹³ - non è sufficiente ai fini della dimostrazione della partecipazione di DB a tale accordo illecito: da solo considerato tale patto non sarebbe in grado di dimostrare l'esistenza e/o la conoscenza di accordi ben più strutturati (che comprenderebbero, sinteticamente, l'esistenza di pregressi accordi risalenti - almeno a maggio - tra UNIPOL ed il contropatto nonché con BPI e BIPER) rispetto ai quali l'atto "finale" del 18.7 rappresentava l'ultima fase esecutiva: in altre parole, in tanto potrebbe dirsi provata la responsabilità di chi agiva per DB in quanto tali soggetti potessero rappresentarsi il significato illecito (nel senso sopra indicato) della fase finale.

Tale consapevolezza deve sicuramente escludersi per GIL ALBERDI e DE NICOLAIS, che intervengono soltanto rispettivamente il 15 e l'11.7 e che non risultano avere mai partecipato a pattuizioni pregresse intervenute tra DB e Unipol nè hanno mai avuto contezza dell'esistenza di altri e diversi accordi.

Per essi, dunque va pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il profilo verrà peraltro sviluppato nella parte relativa a DB, avuto riguardo alla richiesta formulata dal PM di declaratoria di responsabilità di DB ai sensi dell'art. 8 D. Lvo n. 231/01.

5 – LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI DI CUI AL CAPO A

a) La condotta

i - L'aggiotaggio manipolativo

L'ipotesi di aggiotaggio manipolativo prevede che la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari avvenga attraverso **operazioni simulate o altri artifici**²¹⁴: secondo interpretazione ormai unanime, tale ultima espressione indica un'attitudine decettiva a largo raggio²¹⁵, intesa a condizionare il comportamento di ampie cerchie di operatori, e consente di attribuire rilevanza a ogni forma di attività anche lecita ma posta in essere in modo decettivo, avuto riguardo alle concrete modalità con cui si è realizzata. Ciò che rileva nelle condotte è "l'attitudine ingannatoria", e detta espressione è dunque riferibile a ogni modalità che determini una falsa rappresentazione dei fatti e della realtà di mercato e che sia in conseguenza capace di trarre in inganno gli operatori, a prescindere dalla sua intrinseca e obiettiva antiggiuridicità. In altri termini, l'effetto di disorientamento dei mercati mobiliari può conseguire a un'accorta combinazione di mosse isolatamente insignificanti, e dunque l'artificiosità deve essere apprezzata alla luce di una ricostruzione complessiva della manovra di mercato, indipendentemente cioè dalla liceità o meno delle frazioni di condotta che la compongono e dalla violazione o meno di singole disposizioni del TUF, cui è di regola ricollegata una sanzione di carattere amministrativo. Effettuata così una prima

²¹³ Si consideri che – in sostanza – le conclusioni di CONSOB attribuiscono tale significato alla pattuizione nonostante essa fosse espressamente descritta (nei dettagli ed in modo veridico) nel comunicato di UNIPOL, ma non "definita" patto parasociale; si rinvia alla decisione della Corte d'Appello di Bologna del 29.7.2009 (che ha dichiarato illegittima la sanzione comminata da CONSOB a DB) ed alle opinioni espresse dai testi Mazzeola e Salini di Consob sul punto (ud. 28.5.2010 circa il comunicato ed il suo contenuto ed in particolare la natura del contratto di spot edge, a prescindere dalla sua definizione)

²¹⁴ Secondo condivisibile dottrina, la nozione di altri artifici è del tutto assimilabile a quella di "altri mezzi fraudolenti" di cui all'art. 2638 cc., anch'esso oggetto di apposita parte della presente trattazione.

²¹⁵ Non cioè mirata su singole controparti contrattuali, come ad esempio nella truffa.

distinzione concettuale tra operazione penalmente lecita²¹⁶ e operazione artificiosa compiuta anche tramite frazioni di condotta lecite, va peraltro considerato che nella fattispecie tale problema di inquadramento non si pone neppure, poiché la contestazione non prende in esame alcuna frazione di condotta lecita: a monte di ciascuna delle ipotesi di aggio contestate sta infatti l'illustrato accordo criminoso che, essendo fondato sul fraudolento occultamento della realtà²¹⁷, permea di illiceità ogni frazione di condotta.

Tanto premesso, la modalità artificiosa contestata in imputazione è quella degli **acquisti di concerto e dei patti o accordi parasociali non (tempestivamente) dichiarati**.

Si ribadisce in proposito quanto già accennato in premessa e cioè che l'Accusa, nel descrivere le condotte astrattamente integranti l'aggio manipolativo, non ha mai qualificato gli apporti degli alleati come specifiche violazioni di singole norme contenute nel TUF, e ha invece attribuito prevalente rilevanza all'elusione della complessiva disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

L'imputazione utilizza la locuzione "patti" o "accordi" parasociali solo nell'esporre le vicende del 18 luglio poiché tale veste giuridica era stata attribuita a quegli accordi dagli stessi paciscenti; per il resto, non viene esplicitamente qualificata come patto parasociale neppure una condotta che lo è, cioè quella descritta nella prima parte del paragrafo dedicato al contributo del contropatto: il contestato accordo del contropatto con UNIPOL a non aderire all'OPS del BBVA prima del 20 luglio integra infatti un patto parasociale non dichiarato sotto il profilo della limitazione al trasferimento degli strumenti finanziari. Ma certamente sarebbe stato riduttivo contestare tale condotta come patto parasociale non dichiarato quando tutta la vicenda si fonda su un patto parasociale di ben altra portata complessiva, del quale quello menzionato rappresenta una semplice frazione: quello cioè sottostante agli acquisti di concerto tra UNIPOL e i suoi alleati, primo fra tutti il contropatto, concerto mantenuto occulto al mercato al fine di evitare l'OPA obbligatoria.

Quanto alla nozione di **acquisti di concerto**, in un sistema come quello delineato dal TUF, in cui l'obbligo di promuovere l'OPA è collegato al superamento – in forza di acquisti - di soglie di partecipazione normativamente identificate, ha sempre rappresentato esigenza primaria dell'interprete evitare che l'interesse sostanziale che si ricollega a detto obbligo venga frustrato attraverso comportamenti opportunistici; in particolare, attraverso il frazionamento degli acquisti tra soggetti formalmente distinti eppure legati tra loro da rapporti tali da permettere di considerare l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni, ancorché da ciascuno individualmente possedute, come suscettibile di essere stabilmente coordinato. La norma del 109 TUF ha dunque finalità evidentemente antielusiva, finalità che condivide con quella (art. 105 co. 2) sugli acquisti indiretti (cioè tramite fiduciari) di azioni o altri titoli ritenuti rilevanti ai fini dell'obbligo di offerta²¹⁸.

La disciplina del concerto è stata sensibilmente modificata dal duplice intervento legislativo di cui ai D. lvi 19/11/07 n. 229 e 25/9/09 n. 146, che hanno tentato di risolvere – anche a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/25/CE - i principali problemi

²¹⁶ Che può dunque definirsi come la somma di condotte lecite connotate da un fine lecito e debitamente comunicate e disvelate nella loro effettiva realtà.

²¹⁷ Realtà che non è mai superfluo riassumere: FIORANI, CONSORTE e il contropatto, oltre agli altri soggetti di cui si occupa successiva parte della trattazione, erano tra loro vincolati da patti parasociali per l'esercizio congiunto di un'influenza dominante in BNL e – con l'aiuto e il "place" di Banca d'Italia - congiuntamente stavano ponendo in essere la scalata al capitale sociale di quest'ultima.

²¹⁸ A identiche finalità corrispondono però diverse conseguenze: sui concertisti ricade l'obbligo solidale del lancio dell'offerta, mentre tale obbligo ricade in via esclusiva sull'acquirente indiretto, o interponente.

interpretativi sorti nell'applicazione del testo precedente, che è quello in vigore all'epoca dei fatti.

Quest'ultimo non definiva l'acquisto di concerto, ma imponeva l'obbligo di OPA solidalmente a tutti coloro che si fossero trovati a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle soglie indicate dagli artt. 106 e 108; in quest'ottica i concertisti erano individuati in: a) coloro che fossero vincolati da un patto parasociale ex art. 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In conseguenza il citato art. 109, nonostante la sua rubrica, non attribuiva alcun valore normativo al concerto nell'acquisto, non faceva assurgere l'accordo nell'acquisto – inteso come comunanza dell'intento negoziale - a elemento essenziale del patto, ma si limitava ad imporre una sommatoria di partecipazioni riferibili a diversi soggetti, al fine di determinare la base di calcolo per un eventuale successivo incremento rilevante. Sono evidenti i limiti, di natura diametralmente opposta, in cui si traduceva tale formulazione legislativa:

- da un lato, l'impossibilità di provare in concreto l'assenza di una concertazione da parte dei soggetti elencati²¹⁹;

- dall'altro, l'irrelevanza di ipotesi di concertazione diverse da quelle indicate, con conseguente elevata possibilità di strumentale frazionamento dei possessi azionari attraverso la creazione di distinte linee di concerto, compiute solo con la finalità di poter acquisire partecipazioni e consolidare il controllo dell'emittente sottraendosi all'obbligo di offerta, ciò che rendeva dunque agevole l'elusione delle finalità perseguite dal legislatore.

La novella introdotta con i decreti sopra indicati ha spostato il fulcro di rilevanza sull'agire di concerto, e si è preoccupata anche di definire i concertisti come i soggetti che cooperano tra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente, ciò che esattamente è accaduto nel caso di specie.

Ma in realtà l'argomento dell'applicabilità dell'una o dell'altra formulazione dell'art. 109 non assume un così grande rilievo nel caso che qui occupa, poichè come si diceva più sopra anche l'interpretazione corrente del vecchio testo²²⁰ era orientata nel senso di restituire la giusta rilevanza al momento “psicologico” dell'accordo nell'acquisto attraverso un forte dato normativo contenuto nell'art. 122 TUF: quest'ultimo, nel disciplinare i **patti parasociali soggetti a comunicazione**, pubblicazione e deposito, ricomprende i patti ancorchè nulli “in qualunque forma stipulati”. L'interpretazione corrente del testo dell'art. 109 vigente all'epoca dei fatti riteneva che l'art. 122 non avesse la finalità (formale) di designare la fattispecie del patto parasociale legittimamente e validamente stipulabile, bensì quella (sostanziale) di rendere note intese parasociali di ogni genere; secondo tale interpretazione dunque anche patti stipulati oralmente o per fatti concludenti – e dunque impliciti – dovevano, anche sotto il vigore del vecchio art. 109, essere resi pubblici nei modi, nelle forme e nei tempi predeterminati. Orbene, in base a quanto si è detto deve concludersi che – quale che sia la formulazione dell'art. 109 presa in considerazione - **quando si realizzi in qualsiasi forma un accordo tra più soggetti per l'effettuazione di acquisti di partecipazioni in modo coordinato, al fine di esercitare congiuntamente il controllo sulla società al termine dell'operazione oppure di trasferire le partecipazioni**

²¹⁹ La figura del “concertiste malgré soi” ben nota alla dottrina.

²²⁰ Propugnata in prima persona proprio da CONSOB.

al soggetto “capofila”, si è in presenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF a condizione che detto accordo sia almeno astrattamente idoneo a produrre effetti obbligatori per i paciscenti; in altri termini, che detto accordo sia oggettivamente percepito dalle parti come vincolante, indipendentemente dalla giuridica validità e dalla stessa efficacia dell’obbligo.

A ulteriore sostegno di tali conclusioni si segnala che il patto parasociale, secondo la stessa definizione di CONSOB,²²¹ ha la funzione tipica di imprimere “un indirizzo unitario all’organizzazione e alla gestione sociale e di cristallizzare determinati assetti proprietari, incidendo sugli assetti di potere di una società quotata”; e non pare proprio si possa giudicare socialmente irrilevante l’accordo intercorso²²² tra UNIPOL e contropatto, accordo che, calato nella disciplina del TUF, non si rivela per nulla diverso da un patto parasociale:

- volto alla limitazione del trasferimento di strumenti finanziari, nella parte in cui il contropatto si obbligava a non aderire all’OPS quantomeno fino al 20 luglio;
- avente per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sull’emittente, nella parte in cui fino al 20 luglio il contropatto garantiva il proprio appoggio a UNIPOL in vista o di una *governance* condivisa, o della vendita dei propri pacchetti azionari a soggetti individuati da UNIPOL stessa, come è infine avvenuto.

In altri termini, il contropatto era “dalla parte di UNIPOL” al di là della forma concreta che l’appoggio avrebbe assunto; l’oggetto della frenetica attivazione di CONSORTE – ampiamente documentata dalle intercettazioni in atti – di fine giugno/inizio luglio 2005 non era il raggiungimento di un accordo ancora *in fieri* con il contropatto, ma “solo” il far fronte alle decisioni che il contropatto aveva assunto in punto vendita delle proprie partecipazioni. Sotto questo profilo, è del tutto ovvio che la compatta decisione dei contropattisti²²³ di vendere le proprie partecipazioni – complessivamente ammontanti a circa il 27% del capitale sociale di BNL - imponeva all’A. D. di UNIPOL uno sforzo titanico per reperire i fiduciari in grado di accollarsi l’onere finanziario di simili acquisti. E proprio questa è la prova più convincente della sussistenza dell’esistenza del patto parasociale non dichiarato sotto il profilo della vincolatività interna, poichè:

- dalle numerosissime telefonate che hanno consentito il monitoraggio quotidiano della vicenda non emerge mai che taluno dei contropattisti abbia creato problemi poiché disponibile a conferire le proprie partecipazioni nell’OPS del Bilbao o a sciogliere il patto per vendere sul mercato o comunque ad assumere posizioni diverse dalle due sopra indicate: o governare con UNIPOL, o vendere a fiduciari di UNIPOL; dunque, essi si consideravano obbligati dal patto²²⁴;
- nel momento in cui la decisione del contropatto è stata quella di vendere, CONSORTE ha lavorato giorno e notte a ritmi inumani affinché anche l’ultima delle azioni dei membri del contropatto che volevano vendere fosse venduta; gli conveniva, certo, poiché le azioni venivano acquisite per suo conto e nel suo interesse; ma si ribadisce che un simile frenetico interessamento depone univocamente nel senso che egli si considerava obbligato dal patto.

In sintesi, le azioni detenute da UNIPOL e dal contropatto costituivano fin dall’inizio un “blocco unico”, poiché l’accordo era nel senso che il contropatto avrebbe governato con

²²¹ Delibera n. 15029 del 10/5/05, emessa dunque nel vigore della precedente formulazione dell’art. 109.

²²² In epoca ben precedente alla prima decade di luglio.

²²³ Questa sì definitivamente intervenuta nella prima decade di luglio.

²²⁴ Sul punto, cfr. le telefonate citate nell’apposita parte della trattazione dedicata al contropatto.

UNIPOL oppure avrebbe venduto a soggetti ad essa riferibili; solo qualora UNIPOL non fosse riuscita a raggiungere (ricomprendendo la quota del contropatto) il 51% del capitale sociale di BNL entro il termine di scadenza dell'OPS del Bilbao, il contropatto sarebbe stato libero di vendere a quest'ultimo.

Dunque, gli acquisti di maggio e giugno da parte di UNIPOL debbono essere considerati incremento rilevante delle quote detenute dalla stessa UNIPOL e dal contropatto, quote che debbono essere "sommate" tra loro in ragione del comune intento, cioè favorire la stabilizzazione del controllo.

Sebbene non si sia ancora affrontata la parte della trattazione relativa ai soggetti diversi da FAZIO, UNIPOL e contropatto, considerazioni molto simili valgono per gli acquisti e per gli "aiuti" forniti a UNIPOL sia da parte di coloro che rivestissero la qualità di soci BNL, sia per i soggetti che tale qualità non rivestivano prima del 18 luglio; infatti, a tutti costoro la responsabilità è attribuita sotto il profilo della piena conoscenza, della volontà di cooperare e dell'effettività della cooperazione al complessivo piano elusivo secondo le regole ordinarie di concorso di persone nel reato. In altri termini, per costoro non rileva tanto la stipulazione di accordi qualificabili come patti parasociali mantenuti occulti al mercato, quanto la consapevolezza e la volontà di offrire un qualunque contributo all'operazione, purchè correttamente conosciuta e ricostruita dal singolo concorrente in tutti i suoi aspetti anche presupposti. Si vedrà meglio trattando le singole posizioni come il Tribunale sia orientato nel senso di ritenere la natura parasociale di simili rapporti tra soci; peraltro,²²⁵ si noti che non è affatto peregrina l'interpretazione secondo la quale possono essere considerati patti parasociali anche quelli stipulati tra alcuni soci e soggetti terzi, ovvero tra futuri soci; si rammenta in proposito che l'abrogato art. 10 co. 4 L 149/92 prevedeva la pubblicità degli accordi tra soci in qualunque forma stipulati, e che la modifica che ha eliminato le parole "tra soci" appare appunto intesa a conferire rilevanza anche a tale genere di patti. Tuttavia, si ribadisce che non è dalla natura parasociale degli accordi che è stata fatta discendere la penale responsabilità dei soggetti diversi dai concorrenti "essenziali"

Quanto infine ai mezzi artificiosi diversi dagli acquisti di concerto e dai patti parasociali non dichiarati, vengono in considerazione **gli acquisti indiretti (o tramite soggetti interposti)**, argomento cui è strettamente collegato quello relativo ai **contratti di opzione**.

L'artificialità nello specifico di tali condotte emerge con assoluta chiarezza, se si considera che UNIPOL ricorreva alle suddette modalità di negoziazione al fine di effettuare acquisti oltre la soglia per la quale aveva ricevuto autorizzazione. Quanto in particolare ai contratti di opzione, le concrete condizioni contrattuali indicate in imputazione – ben descritte dal CT del P.M. prof. Resti sia nella sua consulenza che in dibattimento e non smentite in fatto dalle Difese – rendevano la singola combinazione di contratti di opzione del tutto assimilabile quanto ad effetti a una vendita a termine; infatti, se su un medesimo sottostante vengono congiuntamente concesse sia un'opzione *put* (che conferisce il diritto di vendere) che una *call* (che conferisce il diritto di acquistare), e se la scadenza e il prezzo di esercizio sono i medesimi, una delle opzioni sarà certamente esercitata²²⁶. Si vanifica così la natura

²²⁵ Con specifico riguardo alla posizione di GNUTTI.

²²⁶ In particolare sarà esercitata la call – cioè il diritto di comprare – se alla scadenza il prezzo del titolo sarà superiore al prezzo di esercizio, sarà esercitata la put – cioè il diritto di vendere – se il prezzo del titolo sarà inferiore.

aleatoria del contratto e il senso stesso del pattuire un costo – il prezzo di esercizio - riconosciuto dall'acquirente dell'opzione all'emittente.

Dunque in astratto, ragionando sulle categorie, i contratti di opzione non sono certo riconducibili al “*genus*” dei contratti a termine o dei contratti ad esecuzione differita; e tuttavia, in un quadro quale quello descritto, sorprende non poco che le Difese si siano tanto scandalizzate per l'assimilazione del prof. Resti quando risulta chiaramente che tutti i protagonisti della vicenda ²²⁷ hanno precisamente attribuito ai contratti di opzione il significato e la funzione negoziale di un accordo irrevocabile di compravendita a termine.

Si noti ancora che le opzioni di acquisto e vendita sono oggetto della disciplina sulle partecipazioni rilevanti: poiché la conoscenza delle opzioni su partecipazioni di una certa rilevanza può risultare importante ai fini della trasparenza su future ed eventuali modifiche degli assetti proprietari, nell'art. 119 del Regolamento Emittenti è previsto l'obbligo di comunicazione delle cosiddette “partecipazioni potenziali”. Orbene, non a caso UNIPOL ha effettuato comunicazioni assolutamente parziali – per non dire menzognere – circa l'esistenza di tali contratti. A titolo di esempio, in data 23/5/2005²²⁸ UNIPOL ha comunicato a CONSOB, su richiesta esplicita di quest'ultima, di non essere titolare di contratti di opzione; il 24 e il 25 maggio ha stipulato contratti di opzione *put/call* - con DRESDNER e HVB aventi scadenza 7/6/2005 - senza aggiornare o correggere la comunicazione del 23; si noti che, calcolando anche le azioni di cui disponeva in forza dei contratti di opzione, UNIPOL aveva raggiunto l'8,15% del capitale sociale di BNL, in assenza dell'autorizzazione a detenere sopra il 5%.

Solo in data 30 maggio 2005, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a salire al 9,99%, ha comunicato a CONSOB l'esistenza delle *call*, cioè del suo diritto di acquistare, senza peraltro far cenno delle *put*, e cioè del suo **obbligo** di acquistare.

ii - L'aggiotaggio informativo

Si è detto in premessa che, sotto il profilo oggettivo, la struttura del reato contestato prevede, accanto ad una pluralità di condotte di aggiotaggio manipolativo, anche condotte integranti aggiotaggio informativo, parimenti contestate a tutti gli imputati – e non solo ai dirigenti di Unipol che hanno redatto i comunicati – in ragione dell'accordo criminoso: esse riguardano i comunicati che Unipol, dal 23 maggio al 18 luglio, ha diramato al mercato, manifestando l'intenzione di crescere nel capitale di BNL esclusivamente per “tutelare l'investimento nella BNL VITA spa” e presentando contenuti falsi, reticenti e non veritieri, volti ad occultare la finalità perseguita in violazione dell'art. 114 TUF, a non informare dell'esistenza di accordi *price sensitive* con alcune Banche e con i contro pattisti e della scalata occulta in elusione della disciplina sull'OPA obbligatoria.

Si tratta di condotte commesse dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 aprile 2005 numero 62 (recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, c.d. Legge comunitaria 2004) che, riservando l'art.2637 cc agli “strumenti finanziari non quotati “ e modificando contestualmente l'art.185 TUF sotto la rubrica “manipolazione del mercato“, ha fatto

²²⁷ Cfr. telefonata del 15/7/05 (ut. Consorte progr. 920) in cui Consorte dice testualmente: “...abbiamo il 51% delle azioni e abbiamo noi il 15 che era quell'azione **che avevamo comprato a termine...**”; in senso del tutto analogo la deposizione di SANGUINETTO, fg. 54 udienza 2/12/2010

²²⁸ Quando UNIPOL era autorizzata fino alla soglia del 5%, era in attesa di ottenere l'autorizzazione a salire fino al 9,9% e in forza degli acquisti quello stesso giorno effettuati era salita al 4,94% del capitale sociale di BNL.

rientrare in quest'ultima disposizione le attività manipolatorie ivi descritte per quanto concerne gli strumenti finanziari quotati . Tutte le condotte di manipolazione contestate in questo processo sono quindi assoggettate alla norma incriminatrice di cui all'articolo 185 TUF.

Prima di entrare nel merito dei comunicati e delle singole condotte contestate, è necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale .

Esiste una commistione molto stretta – come rilevato anche dalla dottrina – tra diffusione di informazioni false o fuorvianti e compimento di operazioni effettive o simulate, in quanto la manipolazione informativa avviene nel contesto di operazioni effettive, proprio al fine di occultarne l'eventuale illiceità. Qualsiasi manovra o transazione manipolativa del mercato viene normalmente accompagnata da una componente comunicativa “disinformativa” del mercato stesso (quanto all'identità degli attori della transazione, o alla quantità dei titoli effettivamente scambiati, o agli accordi stipulati tra gli operatori, o alle reali motivazioni sottostanti, ecc.).

Questa ipotesi di aggio – come recentemente precisato dalla Cassazione - non prevede una condotta vincolata, ma si limita a richiamare la divulgazione di “notizie false” su titoli quotati o non quotati, purché dotate di *price sensitivity*²²⁹.

La notizia falsa può essere diffusa da chiunque e con qualsiasi mezzo di trasmissione (i media, i circuiti specializzati, la rete) ad un numero indeterminato di persone (la platea degli investitori e dei risparmiatori); deve recare un'informazione tale da alterare in modo fraudolento la realtà rappresentata e da acquistare inequivoco carattere decettivo . Il connotato di falsità può consistere nell' enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà, o nella fuorviante rappresentazione di una realtà , vuoi perché carente nella descrizione di aspetti significativi , vuoi perché parziale e incompleta: tale è , ad esempio, l'informazione caratterizzata dal nascondimento di un dato rilevante , capace di mutare il senso complessivo della situazione del mercato di uno o più titoli e di far percepire al mercato - mediante lo stesso effetto ingannevole di una condotta fraudolenta di diffusione di notizie false - una situazione alterata della realtà²³⁰. Come ha di recente precisato la Suprema Corte²³¹ , non necessariamente la notizia falsa deve rivestire carattere di novità; “la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonoma valenza e colora di illecito ogni episodio, nell'economia della persuasione, anche qualora si limiti ad osservare quanto già detto. Tanto, invero, può concretamente influire sulla formazione della volontà

²²⁹», L'art. 181 TUF definisce informazione *sensibile* quella che un *investitore medio* utilizzerebbe per le sue valutazioni. La Cassazione (Sez. 5 penale , 20.7.2011 , n. 28932. Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli, Ric. Tanzi e altri) evidenzia che “nel flusso dei doverosi ragguagli all'esterno, qualsiasi notizia proveniente dalla società, con qualsiasi cadenza e modalità, concreta la penale responsabilità dell'emittente qualora essa si palesi falsa ed idonea a concretamente influire sul corso dei prezzi degli strumenti finanziari a cui si riferisce

²³⁰Come ha precisato la Cassazione (sent. Sez. 5 penale , 20.7.2011 , n. 28932. Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli, Ric. Tanzi e altri, cit.) non è ipotizzabile la responsabilità per omissione e la condotta viene “realizzata mediante notizie, informazioni – cioè - caratterizzate da un connotato oggettivo (con esclusione di meri apprezzamenti) , contrassegnate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari: è questa la condizione per apprezzare la visibilità del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo “sensibile” richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della *price sensitivity*) e che non è stato ritenuto censurabile sotto il profilo dell'indeterminatezza nella tipizzazione della fattispecie (C.Cost. 14.12.2004 n.382), attese le concorrenti indicazioni della fonte normativa comunitaria”. “ L'evento giuridico è, dunque, costituito dalla distorsione del gioco della domanda e dell'offerta sul mercato mobiliare , dipendente da situazione volutamente incidente sul corretto processo di formazione dei prezzi”.

²³¹ Cass. Sez. 5 penale , 20.7.2011 , n. 28932. Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli, Ric. Tanzi e altri, cit.

negoziale dell'investitore e meglio persuadere alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo (ovvero ad indurlo alla dismissione di quell'investimento)".

L'influsso sul corso dei titoli può dunque discendere anche dalla reiterazione di una notizia già data, o dalla sua conferma.

Quanto ai destinatari della notizia, essi possono essere individuati in tutti i soggetti, "di comune avvedutezza e discernimento", che operano sul mercato²³². La peculiare posizione dei destinatari "immediati" della disinformazione non influisce sulla valutazione dell'idoneità del mendacio ad alterare i prezzi degli strumenti finanziari, perché non è a questi o ad altri individuati soggetti (magari particolarmente informati della materia che costituisce oggetto della notizia) che si rivolge l'attenzione del legislatore, bensì a tutti i terzi investitori presenti sul mercato. La già citata giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che "l'investitore è una persona di comune avvedutezza" - non necessariamente un operatore professionale debitamente informato sui movimenti di borsa - tuttavia suscettibile di essere tratta in inganno²³³. "L'allusione all' "investitore ragionevole" richiama proprio quell' uomo medio che opera sul pericoloso mercato finanziario, con ragionevolezza, comune avvedutezza e discernimento, non già con una peculiare dotazione di scienza e valendosi di un bagaglio informativo acquisito. Egli è colui che si giova di informazioni che presumibilmente un privato utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento, ovvero, con procedimento contro-fattuale, colui che, quale investitore privato, avrebbe realizzato l'operazione controversa, pur conoscendo le condizioni dell'emittente".

Ecco allora che, secondo la Cassazione, per apprezzare la concretezza e la "sensibilità" della notizia e per valutare quindi se sia stato integrato o meno il reato di aggio informativo, si rende necessario effettuare non tanto una verifica *ex post* diretta a fornire la prova dell'avvenuto raggio, quanto piuttosto una valutazione *ex ante* dell' "agevole riconoscibilità della falsificazione dell'informazione", inerente cioè alla possibilità, per l'investitore medio, di discernere l'attendibilità o meno dell'informazione e di riconoscerne quindi la falsità. Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo di informazioni di cui allora disponeva il singolo operatore e del contesto storico e finanziario in cui la notizia è stata diffusa: sussiste il reato quando la diffusione della notizia falsa era concretamente in grado di influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e sulle sue decisioni di investimento, cosa che, di conseguenza, poteva determinare un effetto perturbativo sulla formazione dei prezzi.

Analizzando i comunicati emessi da Unipol nel periodo considerato (23 maggio – 18 luglio 2005), emerge che :

- il 23 maggio, a fronte di acquisti di azioni BNL da parte di Unipol o di soggetti concorrenti nell'accordo criminoso, la società si era limitata a comunicare che deteneva il 4,955% di BNL e che l'investimento era finalizzato a tutelare esclusivamente l'investimento nella *joint venture* assicurativa BNL Vita spa;

²³² Consorte ha più volte ribadito di aver sempre agito "alla luce del sole", informando tutti i suoi interlocutori e, in particolare, i presidenti di Holmo e Finsoe controllanti Unipol, nonché Banca d'Italia, Consob ed Isvap. Ma non deve dimenticarsi che a Stefanini è stato spesso fatto da Consorte un resoconto parziale della vicenda e dei suoi passaggi e che né gli organi di vigilanza, né Stefanini e Galanti esaurivano il "mercato", vero destinatario delle comunicazioni.

²³³ Cass. Sez.5 penale 20.7.2011, cit. La Corte ha precisato che la dinamica probatoria dell'illecito non impone una verifica *ex post* sulla potenzialità ingannatrice, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, la prova dell'effettivo raggio.

- il 26 maggio, di fronte a notizie diffuse da agenzie di stampa il giorno precedente , Unipol confermava la linea informativa in precedenza tenuta e asseriva di agire nel pieno rispetto delle norme vigenti;
- analogamente, il 31 maggio, sempre in relazione a notizie emerse sulla stampa, comunicava di aver ottenuto l'autorizzazione a salire al 9,99% del capitale ordinario di BNL, ma di non aver presentato alcuna domanda di autorizzazione a salire ulteriormente;
- il 6 giugno, di fronte a notizie di stampa che evidenziavano la possibilità che Unipol lanciasse un'OPA sulle azioni BNL, Unipol negava e precisava “che gli organi della compagnia non hanno esaminato alcun dossier in proposito, né sono stati a tal fine convocati”. Ribadiva che la detenzione di quota in BNL era esclusivamente destinata a tutelare il proprio investimento in BNL Vita;
- il 14 giugno di nuovo ribadiva la rilevanza esclusiva, nella salita in BNL, dell'esigenza di tutelare l'investimento in BNL Vita e , quanto al lancio di un 'Opa, confermava il comunicato del 14 giugno;
- il 16 giugno, Unipol ammetteva un incontro con BBVA, “nell'ambito della normale procedura dell'OPS”, senza per nulla riferire dei patti parasociali già stipulati con il contropatto, con BPI, con BIPER in forza dei quali già si trovava a controllare una quota superiore al 30% delle azioni BNL ;
- il 17 giugno, Unipol smentiva di essere stata finanziata dalla Royal Bank of Scotland per effettuare un'OPA su BNL e precisava che - nell'incontro , di natura informativa, con BBVA del 15 giugno - si era parlato anche dei rapporti di bancassurance tra Unipol e BNL, nonché delle caratteristiche dell'OPS . Di nuovo veniva ribadita l'assoluta rilevanza per il Gruppo Unipol delle attività svolte da BNL Vita;
- il 20 giugno, Unipol reiterava la falsa comunicazione di “non essere in procinto di promuovere da sola o con altri soggetti alcuna offerta di azioni BNL “ , corroborando tale notizia con la circostanza che il CDA non aveva esaminato alcun dossier in merito, né era stato a tal fine convocato. Con riferimento alle ” reiterate e infondate illazioni apparse sulla stampa” , riferiva di aver dato mandato ai propri legali di tutelare la società, anche nelle sedi penali, in relazione a fatti che potevano arrecare danno o creare turbative al mercato . Intervenendo su “ulteriore specifica richiesta di Consob “, Unipol ribadiva la funzionalità delle proprie strategie per la tutela dell'investimento effettuato nella *joint venture* assicurativa Bnl vita, ma asseriva – per la prima volta – che tale soluzione non escludeva la possibilità : I) di aderire all'OPS di Bilbao, II) di incrementare la quota in BNL e quindi di promuovere un'Opa, III) di mantenere la propria quota in BNL vita;
- il 22 giugno, Unipol comunicava di aver depositato il documento informativo relativo all'acquisizione di una partecipazione azionaria rappresentativa del 9,99% del capitale sociale di Bnl; non escludeva le già citate tre opzioni;

- il 30 giugno, venivano smentite le notizie di stampa secondo cui Fazio avrebbe dato il "via libera" a Unipol, in contrasto con quanto emerge dalle risultanze processuali già esaminate nei precedenti capitoli ;
- il 1 luglio , Unipol comunicava di aver presentato in Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione a incrementare la partecipazione fino al 14,9%. Dichiarava di detenere, direttamente e indirettamente, il 9,95% del capitale sociale e di disporre, in virtù di contratti di opzione (*call*) stipulati in quel giorno, della facoltà di incrementare la propria partecipazione fino al 14,92% ; ma nessuna menzione veniva fatta ai contratti di opzione *put* , parimenti stipulati. Si precisava che non era stata effettuata alcuna comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, avente ad oggetto la promozione di un'offerta pubblica di acquisto su azioni Bnl ; venivano riconfermate le tre opzioni illustrate il 20 giugno;
- il 7 luglio (e indirettamente il 10 luglio), Unipol faceva ancora riferimento all'Opa su BNL solo come ad una delle possibili tre opzioni aperte per difendere la propria partecipazione in BNL Vita; riferiva che nell'ambito delle valutazioni in corso , in merito alle azioni strategiche relative alla propria partecipazione in Bnl, si era tenuto quel giorno un incontro di carattere interlocutorio a Roma con il contropatto (e , anche in questo caso, nessuna menzione veniva fatta al patto parasociale già da tempo stipulato con i contro pattisti);
- il 10 luglio, Unipol rappresentava che non erano intervenute novità rispetto ai precedenti comunicati e che nei giorni successivi erano previsti incontri con i membri del contropatto al fine di proseguire le rispettive valutazioni in merito alle partecipazioni possedute Bnl;
- l'11 luglio, si comunicava che si erano verificati i predetti incontri con il contropatto e che le parti avevano deciso di aggiornarsi ad una prossima riunione;
- il 15 luglio, si rendeva noto che la Banca d'Italia aveva autorizzato Unipol ad incrementare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di Bnl fino al 14,99% e che Unipol disponeva di contratti di opzione che le conferivano la facoltà di salire fino al 14,92%;
- il 17 luglio, si comunicava che il consiglio di amministrazione di Unipol , riunitosi in quella data , aveva dato ampio mandato al presidente e al vicepresidente di continuare nelle trattative aventi ad oggetto potenziali alleanze industriali e o societarie con primarie banche internazionali e nazionali, operatori finanziari ed altri partner ; qualora le trattative avessero avuto esito positivo , si sarebbero determinate le condizioni per il lancio di un'Opa obbligatoria ; in tale prospettiva, il consiglio di amministrazione aveva conferito al presidente e al vicepresidente i poteri per proseguire ;
- il 18 luglio, si comunicava che Unipol aveva sottoscritto quello stesso giorno un patto parasociale, avente ad oggetto il sindacato di consultazione e di blocco relativo alle partecipazioni in Bnl ; inoltre, ulteriori accordi aventi contenuto parasociale con azionisti di Bnl, relativi ad azioni Bnl, nonché la successiva promozione di un'Opa

obbligatoria sulle azioni ordinarie Bnl. Si comunicava che Unipol aveva sottoscritto quel giorno con le società Cooperativa Adriatica, Cooperativa Estense, Talea, Nova coop, Nomura International, Carige, Hopa un patto parasociale finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in Bnl. Gli aderenti al patto parasociale detenevano il 30,86% del capitale sociale ordinario di Bnl; sempre in quella data era stato sottoscritto con Credit Suisse un altro accordo di natura parasociale, anch'esso finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in Bnl, nonché un altro accordo separato, disciplinante un'opzione di acquisto a favore di Unipol , con opzione di vendita a favore di CSFB della partecipazione del 4,18% in Bnl , estensibile fino al 4,50%.. Unipol aveva inoltre sottoscritto con Banca popolare italiana, con Banca popolare vicentina, con SIAS spa e con Alvaro Pascotto ulteriori diversi accordi aventi natura parasociale e disciplinanti tra l'altro la concessione a favore di Unipol di un diritto di acquistare le azioni Bnl da essi detenute, rappresentanti complessivamente il 6,6% del capitale sociale, nonché la reciproca assunzione di ulteriori impegni e l'impegno a non aderire all'offerta promossa da Banco di Bilbao. Sempre il 18 luglio, Unipol aveva sottoscritto con Deutsche Bank accordi aventi ad oggetto strumenti finanziari, di cui veniva descritta la natura. La sottoscrizione degli accordi parasociali aveva fatto sorgere l'obbligo solidale di promuovere un'OPA sulla totalità delle azioni ordinarie Bnl . L'offerta avrebbe avuto pertanto ad oggetto azioni corrispondenti al 59,00% del capitale sociale ordinario , rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie Bnl, dedotte le azioni ordinarie Bnl di cui Unipol , i pattisti CSFB e degli altri soggetti risultano titolari alla data odierna . Unipol avrebbe riconosciuto agli aderenti il corrispettivo unitario di euro 2,70 per azione.

A parere del Tribunale, si trattava senza ombra di dubbio di comunicati parzialmente o totalmente falsi, finalizzati a tacere al mercato l'imminente realizzazione della scalata , in violazione della disciplina sull'OPA obbligatoria. Le informazioni diffuse, pur contenenti alcuni dati veri, erano però caratterizzate dal nascondimento di un dato rilevante , capace di mutare il senso complessivo della situazione del titolo BNL e di far percepire al mercato una visione alterata della realtà.

E' appena il caso di richiamare quanto già esposto nei paragrafi concernenti l'accordo criminoso e l'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

L'accordo criminoso, intervenuto fin dal mese di maggio tra i contropattisti , Fiorani, Consorte e Fazio , consentiva di dare agli acquisti di Unipol una chiave di lettura ben diversa da quella emergente dai comunicati: ed è quindi da considerarsi decettiva la condotta informativa di Unipol che , fino al 18 luglio , non ha mai fatto riferimento all'esistenza di accordi stipulati con altri soggetti (con i contro pattisti a partire da epoca prossima al 23 maggio; con BIPER dal 17 maggio; con la Banca Popolare di Lodi dal 10 maggio; con la Banca Popolare di Vicenza, quanto meno al 28 giugno; con Carige, quanto meno dal 4 luglio) , relativi alla gestione degli assetti societari di BNL; in forza di tali patti parasociali, Unipol si trovava nella condizione di dover lanciare un'Opa obbligatoria su BNL già dall'ultima decade di maggio.

Tale circostanza, come emerge anche dalle numerose conversazioni telefoniche esaminate nei paragrafi che precedono, è stata occultata al fine di consentire ad Unipol di procedere all'OPA solo dopo aver ottenuto la certezza di poter controllare, direttamente o tramite alleati, una quota superiore al 50% delle azioni BNL (controllo che Consorte riteneva di aver già raggiunto dalla fine del mese di giugno).

Anche la comunicazione al mercato del 18 luglio²³⁴ non era aderente alla realtà, posto che rappresentava come costituiti solo quel giorno tutti i patti parasociali, non dava conto della partecipazione all'accordo anche di Biper e forniva informazioni non accurate circa le quote effettivamente possedute in BNL da alcuni suoi alleati (Hopa e BPL) .

E ancora: il reiterato riferimento alla necessità di tutelare la *joint venture* BNL Vita, se poteva rappresentare un effettivo iniziale interesse di Unipol, a partire dal maggio 2005 era invece strumentale alla negazione del probabile lancio di un'OPA . Già si è spiegato (v. cap. dedicato alla posizione di Consorte) perchè quella indicata non rivestisse affatto la reale motivazione dell'interesse ad accrescere la partecipazione in BNL ed fosse pertanto pretestuosa; i relativi comunicati, in cui si omettevano ben altri fondamentali elementi informativi, erano dunque fuorvianti.

La realtà che i comunicati hanno voluto celare, se conosciuta da un "investitore ragionevole", avrebbe certamente aperto un orizzonte conoscitivo sull'obbligo per UNIPOL di promuovere un'OPA unitamente ai suoi alleati, con ovvie conseguenze per quanto concerne la determinazione del prezzo di mercato del titolo (v. infra).

L'"investitore ragionevole", che agiva sul mercato nella primavera/ estate 2005, poteva certamente essere stato allertato da *rumors* o da articoli di stampa i quali, interpretando i dati emergenti dagli acquisti, genericamente rappresentavano possibili scenari di opposizione all'OPS del Banco di Bilbao. Ma le voci e le comunicazioni di origine anonima non sono notizie e non hanno la medesima affidabilità di un comunicato ufficiale proveniente dall'emittente stessa; parimenti, l'astratta prevedibilità di un fenomeno, fondata su notizie giornalistiche, è cosa ben diversa dalla sicura e diretta conoscenza - proveniente dall'ufficiale comunicazione al mercato - di un fatto o di un programma: la concreta posizione di dominio sul mercato (costituita ad esempio dalla propria controparte contrattuale), le dimensioni della controparte e la condizione di costrizione in cui ci si potrebbe in concreto venir a trovare difficilmente possono essere previste con precisione; ne deriva che i rimedi preventivi - che potrebbero essere predisposti a seguito di *rumors* e voci di stampa - si rivelano spesso inadeguati rispetto ai caratteri della situazione concreta. Nel caso in esame, poi, i comunicati diffusi da Unipol non contenevano le informazioni che erano trapelate a livello di *rumors*, sicché è contraddittorio attribuire ai *rumors* una decisiva funzione informativa, idonea a superare la falsità e la reticenza dei comunicati. Ed anzi, proprio la presenza di *rumors* imponeva che i comunicati dell'emittente descrivessero le intenzioni e l'operatività di Unipol, in modo aderente alla realtà e senza nascondimenti.

Le informazioni - veicolate da comunicati ufficiali, autorizzati dai preposti alla *governance* di Unipol - tendenti a smentire reiteratamente i *rumors* e le notizie giornalistiche mediante l'indicazione di dati e fatti non rispondenti al vero hanno distorto il

²³⁴ Che il comunicato di Unipol del 18 luglio desse una informazione idonea a condizionare l'efficiente andamento del mercato e delle contrattazioni, costringendo gli investitori ad assumere decisioni più in base a valutazioni discrezionali che ad informazioni certe (quanto meno con riferimento alla tempistica, alla certezza dei mezzi necessari a finanziare l'OPA e allo stato delle autorizzazioni richieste) è stato denunciato da Della Valle, azionista BNL, in una lettera del 20 luglio diretta a Banca d'Italia e a Consob.

patrimonio conoscitivo degli operatori del mercato, potenzialmente alterandone le decisioni di investimento: basti pensare al diverso prezzo di acquisto dei titoli BNL che si sarebbe determinato qualora fosse stato tempestivamente comunicato al mercato il controllo, diretto o indiretto, da parte di Unipol del 30% delle azioni BNL e la probabilità di raggiungere in tempi brevissimi il 51% (si ricorda peraltro che, trattandosi di un reato di pericolo concreto, è sufficiente per la sua integrazione l' idoneità *ex ante* della notizia a trarre in inganno, non essendo necessaria la prova *ex post* del fatto che l' "investitore ragionevole" abbia agito sulla base della falsa rappresentazione).

Quanto si è fin qui argomentato è ampiamente sufficiente per l' affermazione della penale responsabilità di CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI quali soggetti che, per conto di UNIPOL, hanno diramato al mercato i comunicati falsi nei termini fin qui riferiti; alcune ulteriori considerazioni debbono essere invece svolte sulla responsabilità - attribuita a titolo concorsuale, non essendo i medesimi i diretti comunicatori di notizie *price sensitive* false - ai soggetti ritenuti responsabili dell' aggio manipolativo.

Sotto questo profilo giova richiamare alcune delle considerazioni riferite in esordio alla presente parte della trattazione e in parti precedenti.

In primo luogo, qualsiasi manovra o transazione manipolativa del mercato viene normalmente accompagnata da una componente comunicativa disinformativa del mercato stesso; in altri termini, l' efficacia delle operazioni simulate o degli altri artifici è strettamente collegata alla comunicazione di una realtà di mercato distorta, a una comunicazione cioè che non sveli i presupposti e finalità illeciti della manovra o transazione.

Da queste osservazioni discende che l' accordo criminoso descritto - lanciare l' OPA una volta ottenuto il controllo di diritto di BNL, dopo aver cioè di gran lunga superato la soglia che impone l' OPA obbligatoria - comporta necessariamente la consapevolezza dei partecipanti circa il fatto che UNIPOL avrebbe diffuso comunicati falsi finalizzati a tacere al mercato l' imminente realizzazione della scalata occulta (o la scalata in essere), in violazione delle regole dettate dal TUF, e la sussistenza dei presupposti di legge che avrebbero imposto il lancio dell' OPA; tutti si sono fin dall' inizio rappresentati lo sviluppo della condotta delittuosa ed hanno fornito a CONSORTE e ai dirigenti di UNIPOL il loro contributo partecipativo - di natura agevolatrice - anche rispetto alla commissione dell' aggio informativo. Tanto vale all' evidenza per il Governatore di Banca d' Italia, che come si è visto era disposto a sacrificare ogni regola al fine di far fallire l' offerta del BBVA; tanto vale per GNUTTI, i cui risalenti rapporti con CONSORTE - tra l' altro consigliere di amministrazione di HOPA - e il comune coinvolgimento in altre operazioni del tutto analoghe a quella che qui occupa lo rendevano il "sodale" per definizione, pronto a fornire appoggi in vista della realizzazione del progetto finale, come in concreto è avvenuto il 18 luglio.

Ma le considerazioni sopra esposte assumono un significato ancor più pregnante con riferimento a coloro che hanno stretto patti parasociali non dichiarati con UNIPOL: infatti, deve tenersi presente che, ai sensi dell' art 109 TUF, tutte le persone che agiscono di concerto sono solidalmente tenute alla promozione, entro venti giorni, dell' OPA obbligatoria quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da una sola di esse, una partecipazione complessiva superiore al 30%; dunque UNIPOL non era affatto l' unico soggetto tenuto al lancio dell' offerta pubblica, una volta superata la soglia del 30%, ma sarebbero stati analogamente obbligati tutti coloro che avevano stretto con essa i patti parasociali di cui si è discusso. Su tutti i paciscenti gravava dunque in via solidale identico

obbligo, e tutti si erano accordati nel preciso senso di eluderlo; celare al mercato l'esatta quota complessivamente detenuta dai concertisti non era certo interesse esclusivo di UNIPOL.

Quest'ultima era, semplicemente, il soggetto più esposto all'attenzione e all'interessamento di CONSOB e del mercato, a cagione degli acquisti che andava effettuando; nell'accordo criminoso complessivo e condiviso non poteva che rientrare l'adozione, da parte di UNIPOL, di tutte le distorsioni informative idonee a fornire al mercato e all'autorità di vigilanza giustificazioni fallaci (anche se plausibili), intese a nascondere l'esistenza di una posizione rilevante per l'obbligo.

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità degli imputati anche per l'aggiotaggio informativo.

iii – La concreta idoneità a determinare l'alterazione dei prezzi

Delineate dunque le caratteristiche concrete delle condotte in contestazione e la loro riconducibilità alle ipotesi alternative previste dall'art. 185 TUF (siccome integranti la "diffusione di notizie false", la realizzazione di "operazioni simulate" o "altri artifici"), deve ora analizzarsi la sussistenza dell'ulteriore requisito previsto dalla norma, ossia la concreta idoneità di tali condotte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non può che richiamarsi, in premessa, la costante ed univoca lettura della norma siccome reato di pericolo concreto e dunque la rilevanza penale di quelle condotte tipiche che – in base ad un giudizio ex ante o di prognosi postuma – possano ritenersi concretamente in grado di sviluppare una influenza sulla determinazione dei prezzi, o, in altre parole, presentino caratteristiche tali da far ritenere concreto il rischio di verificazione dell'accadimento tipico previsto dalla norma (l'alterazione dei prezzi rispetto ai corsi di mercato); la soglia della tutela penale viene cioè anticipata alla realizzazione della condotta che presenti siffatte caratteristiche (nelle sue connotazioni oggettive e soggettive) e non richiede che essa determini la verificazione dell' "evento" tipico (valga qui solo la pena di citare incidentalmente la più recente e condivisibile decisione della Cassazione – Sez. V, 20.7.2011 n. 28932 – che, pur avendo ad oggetto un caso di aggiotaggio informativo, delinea la fattispecie di aggiotaggio come reato di mera condotta e ritiene, per la sua ricorrenza "*che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento*").

Vi è altresì da premettere che - nonostante questa tipica e riconosciuta caratteristica della norma - nel presente procedimento sono intervenute molteplici e diverse "letture" ad opera di tutti i CT, dell'andamento del prezzo del titolo BNL nel periodo in contestazione, lettura che ha dunque così cercato, a posteriori, dati sintomatici (se non "prove") dell'idoneità o meno della condotta contestata agli imputati.

È stata cioè operata una disamina analitica delle variazioni del prezzo del titolo BNL²³⁵ nel periodo marzo/luglio 2005, che è stato posto in correlazione, a seconda delle prospettive, con diversi fattori registrati dal mercato, sia che essi fossero comportamenti realizzati dagli

²³⁵ Si rinvia alle ct in atti, tutte corredate da grafici che rispecchiano l'andamento del prezzo

imputati (acquisti, comunicati) ovvero altro genere di informazioni (rumors, analisi tecniche): le divergenti spiegazioni fornite dai CT derivano, di conseguenza, dalla diversa rilevanza attribuita ad un fattore piuttosto che ad un altro, sulla determinazione del prezzo, che risulterebbe così variato (o meno) rispetto al “normale” corso.

Anche Consob ha seguito questa linea²³⁶, ritenendo che il prezzo formatosi nel periodo marzo/luglio 2005 già inglobasse l’informazione circa l’esistenza di una scalata parallela, tanto “attesa” dal mercato da comportare un rialzo dei prezzi anche a livelli superiori rispetto al valore dell’OPS del BBVA (e di conseguenza non ha ritenuto la condotta in contestazione idonea a determinare l’alterazione dei prezzi, tanto da non costituirsi parte civile con riferimento al capo A); anche in questo caso l’analisi si concentra sugli “umori”, le aspettative, le ipotesi e le “scommesse” del mercato, tutti fattori “normali” nella determinazione del prezzo in un mercato libero.

Ma queste impostazioni non colgono del segno per una assorbente considerazione che - ad avviso del tribunale - elimina ogni possibile equivoco: nell’analisi dei fatti operata dal tribunale, l’alterazione dei prezzi rilevante secondo la norma in contestazione non va “misurata” rispetto ad un andamento “normale” secondo le regole del mercato (intese come il complesso di tutti i fattori che concorrono, in un determinato momento, a stabilire il prezzo di un determinato titolo), ma rispetto ad un parametro di determinazione legale del prezzo, che è quello derivante dalla normativa sull’OPA²³⁷.

Nella ricostruzione operata dal tribunale, infatti, la connotazione decettiva del comportamento realizzato dagli imputati risiede nell’aver agito, mediante varie tipologie di acquisti, in elusione alla normativa in materia di OPA, ed in particolare, nell’aver stipulato patti parasociali occulti che - se dichiarati - avrebbero vincolato i paciscenti al lancio di un’OPA obbligatoria per il superamento della soglia del 30% delle azioni BNL da loro possedute; e poichè la determinazione dei prezzi, in caso di OPA, è predeterminata per legge (art. 106)²³⁸, appare evidente che l’aver agito - invece - gli imputati liberamente sul mercato, svincolati da limiti di prezzo, costituisce “in sé” condotta idonea ad alterarlo (qualsiasi sia il “segno” positivo o negativo, conseguente a tale condotta).

Si noti - ad abundantiam - che questa lettura dimostra (anche se la norma non lo richiede) che alterazione vi è stata effettivamente, dato che costituisce prova ridondante dell’esistenza del pericolo: detto in altri termini, NON avendo i paciscenti dichiarato di disporre del 30% di azioni BNL in virtù dei patti (occulti) stipulati, i prezzi di mercato NON sono stati determinati nella misura prevista ed imposta dalla legge per ben chiare e note finalità (a tutela del principio della parità di trattamento degli investitori E degli azionisti); questo ha altresì consentito ad UNIPOL di cercare e trovare azioni nel numero ed al prezzo voluto, concorrendo a formare - per la rilevante domanda rispetto ad un flottante ormai praticamente esaurito - un prezzo ben lontano da quello che sarebbe stato determinato ai sensi dell’art. 106 (e dunque svincolato dalle regole cogenti - in questo caso - del mercato), per poter così acquisire la maggioranza delle azioni BNL prima del lancio dell’OPA, con violazione della parità di trattamento.

²³⁶ V. relazione CONSOB 22.10.2008

²³⁷ Anche il CT di UNIPOL, del resto, afferma che “*l’evento price sensitive non è l’opa in sé bensì la circostanza che l’emittente abbia superato - o perlomeno ritenga che vi siano concrete possibilità di superare - la soglia del 30% prevista dall’art. 106 Tuf*”

²³⁸ Media tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi ed il prezzo più elevato pagato nello stesso periodo

È così – addirittura – possibile operare una verifica in termini controfattuali: SE Unipol avesse dichiarato, all'epoca dei primi acquisti (23 maggio 2005) di disporre del 30% delle azioni BNL in virtù dell'accordo stipulato coi contropattisti (nonchè con Fiorani e Leoni), il prezzo delle azioni BNL sarebbe stato determinato in base alle regole previste dall'art. 106 e NON dalla libera contrattazione sul mercato, come è invece avvenuto.

b) Il dolo

Quanto al dolo, non paiono necessari particolari approfondimenti, considerato che unanimemente si ritiene che il reato sia connotato da dolo generico riferito alle caratteristiche della condotta tipica, e dunque dalla coscienza e volontà circa la realizzazione di condotte decettive o dissimulatorie o della falsità delle informazioni, unitamente alla consapevolezza della concreta idoneità di tali condotte ad alterare i prezzi; nel caso di specie, il tribunale ritiene che i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, per le caratteristiche della stessa, si siano rappresentati sia i dati afferenti le caratteristiche delle condotte tipiche che la concreta idoneità delle stesse ad alterare il prezzo del titolo BNL; non può che rinviarsi, a questo proposito, alle svariate conversazioni telefoniche dove si fa riferimento, specie nella fase finale degli acquisti, a cautela nella determinazione dei prezzi, nella consapevolezza che i prezzi più elevati pagati da UNIPOL (o meglio dagli acquirenti per conto dei quali UNIPOL trattava) avrebbero concorso nella determinazione del prezzo dell'OPA, così come a conversazioni dove si fa riferimento alla pericolosità della quota del 30% - per i vincoli di legge che comporta - e dunque della necessità di raggiungere il 51% "saltando" il 30% (come se ciò fosse matematicamente possibile da parte di chi acquista la disponibilità, un po' per volta ed in una determinata sequenza²³⁹, di percentuali minori che la compongono).

I soggetti che agivano per UNIPOL (CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI) ed i contropattisti hanno cioè consapevolmente mantenuto occulto un accordo – ispirato, favorito e sostenuto da FAZIO, con il determinante apporto di FIORANI, anche in fase esecutiva – già raggiunto dopo l'assemblea del 21.5.2005, per ottenere il controllo "sicuro" di BNL senza i vincoli che regolano l'agire sul mercato²⁴⁰ (ed anzi, in consapevole elusione degli stessi), dunque per potersi liberamente muovere nella ricerca e nell'acquisto delle azioni senza vincoli di prezzo; allo stesso modo hanno avuto piena contezza delle caratteristiche di tale accordo anche soggetti che lo hanno condiviso (al di là della qualificazione del loro comportamento come patto parasociale) – come LEONI per BIPER e GNUTTI per HOPA – e che hanno dunque partecipato consapevolmente ad un'operazione loro illustrata dai referenti primari dell'operazione (ossia gli esponenti di UNIPOL) cui hanno dato adesione mediante operazioni sul mercato realizzate, dunque, in violazione della normativa sull'OPA.

²³⁹ Subordinata, non si dimentichi, al rilascio di autorizzazioni da parte di Bankitalia

²⁴⁰ Non vi è dubbio che le norme di legge che regolano l'andamento dei mercati sono i fattori primari di determinazione del prezzo, per la loro generale notorietà e cogenza per tutti gli operatori

6 – LE STATUIZIONI CIVILI

Il reato di aggioagggio tutela il bene giuridico superindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, ma tanto non esclude, secondo gli orientamenti prevalenti, che esso si estenda a tutelare anche coloro che sul mercato operano, confidando appunto nella sua correttezza e trasparenza; per tali ragioni tale reato è tradizionalmente considerato plurioffensivo.

Tali considerazioni sono ampiamente sufficienti per la condanna risarcitoria, **in favore della parte civile costituita BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA**, da porre solidalmente a carico degli imputati CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI, BONSIGNORE, CALTAGIRONE, COPPOLA, RICUCCI, Ettore e Tiberio LONATI, STATUTO, FAZIO, LEONI²⁴¹. Tutta la precedente parte della trattazione è stata intesa a dimostrare come, a fronte dell'OPS promossa dal BBVA, si sia scatenata l'operazione ad essa ostile ideata e promossa dal Governatore della Banca d'Italia e dal suo primo complice FIORANI e che si è via via occultamente dipanata nei termini dettagliatamente esaminati; in altri termini, il BBVA è il primo dei soggetti ai quali il reato ha provocato un danno, che il Tribunale è in grado di valutare in termini di danno emergente da perdita di *chance* e nella perdita di prestigio della banca, quale operatore sul mercato finanziario internazionale. Giova brevemente segnalare che si tratta di profili di immediata percezione, del tutto svincolati dalla successiva sorte dei titoli quanto al prezzo e dall'eventuale plusvalenza ricavata dal BBVA a seguito del conferimento delle proprie partecipazioni all'offerta vittoriosa di BNP PARIBAS.

In sintesi il BBVA, che aveva promosso un'offerta pubblica, avrebbe avuto il diritto di contendere il controllo di BNL con un avversario che gli si mostrasse, che non tramasse nell'ombra, che lo fronteggiasse lealmente. Proprio perché così non è stato, non rileva qui stabilire se la sua offerta fosse più o meno appetibile e quali prospettive di successo avrebbe potuto avere; certamente ne avrebbe avute di maggiori in un mercato esente da illecite ed occulte manipolazioni.

Sotto diverso profilo, non vi è dubbio che l'immagine del BBVA, Istituto assai visibile sui mercati internazionali, è stata pregiudicata da tale vicenda, e tale lesione si riverbera soprattutto verso i soggetti con i quali la persona giuridica per le sue funzioni di norma interagisce.

Appare opportuno demandare la liquidazione definitiva del danno alla separata sede civile, mentre deve essere accolta la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva ex art. 539 cpp, determinata nella somma minimale di **quindici milioni di euro**, di cui 13 milioni rappresentano i costi vivi sostenuti dal Banco per la promozione dell'offerta (consulenze finanziarie e legali e costi amministrativi, documentati nella produzione dell'8/4/2010) e due milioni rappresentano quota del danno alla reputazione commerciale e all'onorabilità e reputazione di persona giuridica.

Spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto della particolare complessità e della durata del dibattimento (

Quanto a **Marco BAVA e Pier Luigi ZOLA, azionisti di BNL**, è necessario integrare le brevi osservazioni di premessa con altre considerazioni.

La caratteristica del reato di aggioagggio quale reato di pericolo e la "indifferenza" – rispetto al bene giuridico tutelato – delle sorti del prezzo dello strumento finanziario hanno senz'altro conseguenze in tema di risarcimento del danno patrimoniale: anche volendo

²⁴¹ La parte civile non ha concluso per l'imputato GNUTTI.

condividere l'interpretazione secondo la quale la formazione dei prezzi ha riflesso immediato, cioè si manifesta nel valore dell'azione e dunque la sua non corretta formazione determina un'alterazione di questo valore, tanto non consente di ritenere una derivazione automatica del danno in capo a chi l'azione possiede. Si intende dire che, poiché la norma non tutela il prezzo, ma la correttezza della sua formazione, il reato di aggio potrebbe astrattamente portare il prezzo del titolo a un artificioso rialzo, con conseguente guadagno per gli azionisti, il che nel caso che qui occupa non può certo dirsi escluso; meno che mai è stato provato un danno. Sotto il profilo patrimoniale, dunque, mai come nel caso di specie avrebbe dovuto essere fornita puntuale prova (non tanto dell'ammontare quanto) dell'esistenza stessa del danno.

Ma le caratteristiche del reato riverberano i loro effetti anche con riferimento al danno non patrimoniale. Si diceva sopra che il reato di aggio può estendersi a tutelare anche coloro che sul mercato **operano**; e operare sul mercato non significa semplicemente essere azionisti, ma effettuare delle scelte, quali che siano, confrontandosi con l'andamento del mercato medesimo.

Si tenga conto del fatto che nella fattispecie non si versa in un caso in cui illecite condotte abbiano occultato la massiccia svalutazione di titoli, impedendo così agli ignari azionisti di adottare qualche "contromisura", ma anzi si versa in un caso in cui il mercato ha percepito la contesa di BNL ed ha reagito con il rialzo del prezzo del titolo. In un simile contesto, le costituite parti civili non solo non hanno provato, ma non hanno neppure affermato di aver effettuato scelte particolari (di vendere o di non vendere o di incrementare le proprie partecipazioni) sulla scorta dei dati, sia pure illecitamente alterati, per loro disponibili.

In assenza dunque di un inizio di prova sul fatto che l'atteggiamento degli azionisti circa i titoli oggetto di processo sia stato influenzato dall'andamento dei medesimi, si respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata da ZOLA e BAVA.

V - CAPO B - L'OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Senza intrattenersi in questa sede sulle complesse e variegate vicende "storiche" della disciplina in esame, è sufficiente rilevare che il processo di privatizzazione è stato accompagnato da una progressiva dilatazione delle ipotesi di soggezione degli imprenditori privati ai poteri di vigilanza e controllo di autorità indipendenti²⁴², che a partire dagli anni ottanta ha prodotto una stratificazione normativa che presentava significativi profili di discrasia di tutela; uno dei meriti del D. Lg. 61/2002 è proprio quello di aver restituito qualche omogeneità a una disciplina poco coerente introducendo, all'art. 2638 cc., due incriminazioni di carattere generale per la tutela delle funzioni amministrative di vigilanza attribuite ai vari soggetti pubblici; tra questi, nessuno dubita²⁴³ che vada annoverata CONSOB, preposta istituzionalmente ad esercitare funzioni di vigilanza sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avuto riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento dei mercati finanziari. Infatti, l'art. 74 TUF prevede espressamente che "CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori", e indica una serie di modalità in cui tale potere si estrinseca e con cui si esercita; tra queste, rientra la facoltà di sollecitare notizie e comunicazioni anche ulteriori rispetto a quelle

²⁴² Anche in adempimento a direttive comunitarie, tra cui è opportuno segnalare la direttiva 2003/6/CE.

²⁴³ Sia pure in presenza di divergenti opinioni circa l'esatta portata del concetto di autorità pubblica di vigilanza, quelle operanti nel settore dei mercati finanziari sono unanimemente ritenute soggetto tutelato dalla norma.

obbligatorie di cui all'art. 114 TUF, nonché quella di disporre ispezioni al fine di controllare documenti aziendali; per le società di capitali quotate il TUF delinea inoltre una più articolata serie di obblighi di comunicazione, il più significativo dei quali riguarda i "patti in qualunque forma stipulati" (art. 122) di cui si è già discusso in premessa.

La specifica attività di CONSOB, quale funzione di natura pubblicistica strumentale al corretto funzionamento del mercato, è tutelata oltre che dall'art. 2638 cc anche dall'art. 170 bis TUF²⁴⁴, che peraltro è norma pacificamente residuale – stante l'espressa indicazione di una clausola di riserva – rispetto all'art. 2638 qui in contestazione e, a differenza di quest'ultimo, non è reato proprio; peraltro, le due fattispecie hanno in comune la caratteristica di affidare al concetto di ostacolo, non meglio descritto, il compito di definire il contenuto della condotta (per l'art. 170 bis e per il co. 2 dell'art. 2638) o del pericolo (per il co. 1 dell'art. 2638).

Ma, procedendo con ordine, il primo comma dell'art. 2638 prevede due fattispecie, entrambe commissive e di pericolo: la prima consiste nel fatto di esporre – da parte di uno o più soggetti muniti della necessaria qualifica - fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente sottoposto a vigilanza; la seconda nel fatto di utilizzare mezzi fraudolenti per occultare, in tutto o in parte, fatti che dovrebbero essere comunicati. In entrambi i casi è necessario il dolo specifico, consistente nella finalità di ostacolare le funzioni di vigilanza.

Il secondo comma introduce invece un reato di danno, consistente nell'aver concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza "in qualsiasi forma", anche omissiva; il dolo è generico ma l'uso dell'avverbio "intenzionalmente" pare attribuire rilevanza unicamente al dolo diretto.

In sintesi, nelle ipotesi del primo comma l'ostacolo è il pericolo a prevenzione del quale viene posta la norma, mentre nel secondo caso è l'evento dannoso.

Quanto poi al concreto significato dell'ostacolo, ritiene il Collegio che quando il legislatore non descrive una condotta, ma assegna a un verbo o a un sostantivo il compito di definirla, il sostantivo o il verbo vanno intesi nel loro significato comune; tanto premesso, in lingua italiana l'ostacolo²⁴⁵ è qualcosa che sta davanti o contro, che intralcia, un impedimento, una barriera; dunque ostacolare significa intralciare in modo da rallentare, rendere più difficile o addirittura impedire il raggiungimento di qualcosa.

Nel caso di specie viene ascritta a CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI, nelle qualità puntualmente esposte in imputazione, la violazione del co. 2 dell'art. 2638, essendo contestato il profilo di danno rappresentato dall'ostacolo da essi concretamente e consapevolmente frapposto alle funzioni di vigilanza CONSOB allorché, nella risposta del 23/5/2005 alle richieste di chiarimenti in precedenza formulate dall'autorità, negavano che UNIPOL stesse puntando a un'OPA sul capitale BNL e dichiarando che gli acquisti di azioni BNL in quel momento in corso erano esclusivamente finalizzati a tutelare l'investimento in BNL VITA SpA.

In particolare, in data 18 maggio CONSOB chiedeva a UNIPOL di comunicare le finalità dell'investimento in BNL, con specifico riguardo all'intenzione di aumentare la propria partecipazione sino al 9,99 alla luce della richiesta autorizzazione presentata a BANCA d'ITALIA; in data 19 maggio, CONSOB chiedeva a UNIPOL più specifiche notizie circa la

²⁴⁴ Oltre che, in via amministrativa, dall'art. 187 *quinquiesdecies* TUF.

²⁴⁵ Secondo il suo significato etimologico.

sussistenza di eventuali rapporti contrattuali diretti o indiretti con una serie di soggetti ricollegabili al contropatto.

UNIPOL, nella risposta in data 23 maggio, dichiarava che la richiesta di autorizzazione a superare la soglia del 5% era finalizzata ad accrescere la presenza del Gruppo Unipol all'interno della compagine azionaria di BNL al fine di meglio tutelare, anche in rapporto alle possibili evoluzioni degli assetti societari di BNL medesima, l'investimento effettuato nella *joint venture* assicurativa BNL Vita Spa, le cui attività erano da considerare di assoluta rilevanza per il Gruppo UNIPOL; affermava inoltre che non erano stati posti in essere né da UNIPOL né da AURORA o da altre società del Gruppo contratti preliminari, contratti a termine ovvero condizionati aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di azioni BNL, né erano vigenti accordi con soggetti terzi in ordine alla partecipazione detenuta in BNL; ribadiva infine l'inesistenza di rapporti contrattuali diretti o indiretti con alcuno dei soggetti di cui alla richiesta CONSOB. Il comunicato diffuso al mercato lo stesso giorno da UNIPOL risulta assolutamente conforme a tali informazioni.

Sulla falsità di simili risposte e comunicazioni non occorre ripetere, ma basta richiamare l'ampia precedente trattazione da cui emerge che:

- l'interesse di UNIPOL per BNL Vita, in origine effettivo, nel periodo di maggio 2005 era stato elevato a mero pretesto formale, e dunque strumentalizzato, per giustificare al mercato e a CONSOB la crescita, diretta o indiretta, nel capitale BNL e per nascondere il vero fine di UNIPOL, e cioè la scalata occulta in elusione della disciplina sull'OPA obbligatoria;
- alla data del 23 maggio erano in essere patti parasociali aventi per oggetto e per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sull'emittente, stretti tra UNIPOL e BPI (dal 10 maggio), BPER (dal 17 maggio) e il contropatto (da epoca immediatamente prossima al 23 maggio);
- in forza di tali patti UNIPOL si trovava già, con gli acquisti dello stesso 23 maggio, nella condizione di dover promuovere un'OPA obbligatoria su BNL; tale circostanza è stata pervicacemente occultata per consentire a UNIPOL di procedere all'offerta solo dopo che, nelle mani sue e degli alleati, fosse già collocata una quota superiore al 50% del capitale sociale di BNL e dunque UNIPOL disponesse del controllo di diritto di BNL.

Dunque, la falsa comunicazione concerneva fatti di grande rilevanza per il mercato ed era pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza; quest'ultimo, in presenza di comportamenti di UNIPOL non in linea con le spiegazioni fornite, ha dovuto porre in essere iniziative costanti nel tentativo di comprendere, a tutela degli investitori e del mercato azionario, quale fosse la situazione effettiva delle partecipazioni; tale tentativo è risultato vano a causa del comportamento di pervicace ostruzionismo posto in essere, in assoluta comunanza d'intenti, dagli amministratori e dal direttore generale di UNIPOL. Questi ultimi hanno strumentalizzato a loro favore i continui contatti con l'autorità di vigilanza e l'interesse che quest'ultima doverosamente mostrava per le vicende in corso; hanno proseguito ed aggravato l'attività ingannatoria apparentemente mostrando la massima disponibilità e collaborazione, non omettendo né ritardando mai le notizie richieste; tali notizie tuttavia erano false o quantomeno parziali, poiché comunque mantenevano occulto l'effettivo contesto di accordi e dunque l'identità e le partecipazioni dei soggetti che cooperavano tra loro al fine di ottenere il controllo di BNL.

E che nella fattispecie tali condotte abbiano prodotto in concreto l'evento di ostacolo alle funzioni di vigilanza emerge con evidenza se si considera che CONSOB, ancora nel 2008,²⁴⁶ non aveva compreso appieno il significato e l'estensione degli accordi sottostanti la scalata: infatti, aveva concluso che nelle condotte serbate da UNIPOL “non si rinviene la volontà di nascondere l'aumento della partecipazione in BNL e le linee d'azione allo studio”, e non era stata in grado di configurare a suo carico illeciti amministrativi di manipolazione del mercato.

Dunque, la Procura si è attestata su una contestazione apparentemente “minimale”, relativa cioè soltanto alle risposte del 23/5; e tuttavia, esse rappresentando il nucleo e la fonte essenziale dell'ostacolo, poiché con esse si è impedito a CONSOB di disporre del patrimonio di notizie che solo avrebbe potuto metterla in grado di apprezzare appieno il significato e la portata di quanto si andava svolgendo sotto i suoi occhi. Le comunicazioni successive, alcune delle quali di per sé non menzognere, presupponevano o prendevano le mosse o davano per scontato sempre lo stesso fallace contesto illustrato con le risposte del 23 maggio: assenza di patti parasociali, soprattutto col contropatto (poiché la quota del capitale sociale di BNL dal medesimo detenuta era tale da accendere subito “allarme rosso” sull'ipotesi di obbligo di OPA); volontà di crescita ricollegabile all'interesse in BNL Vita.

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità di CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI anche in relazione a tale capo. Un'ultima annotazione sulla sussistenza delle qualifiche formali richieste dalla norma; mentre per CONSORTE e SACCHETTI il problema non è mai stato posto dalla Difesa, quanto a CIMBRI nella memoria in data 14/10/2011 si è messa in luce, tra gli altri argomenti, una posizione dell'imputato asseritamente subordinata a quella degli amministratori delegati, sia pure con riferimento alle attività di comunicazione tipiche dell'aggiotaggio informativo.

Orbene, quale che sia il significato che la Difesa di CIMBRI ha inteso attribuire a tali rilievi, per quanto interessa nello specifico si richiama la deposizione del teste Roberto Giay (udienza 20/5/2010, fg. 11) nella parte in cui egli ha espressamente riferito che egli all'epoca dei fatti, nello svolgimento della sua attività di responsabile degli affari legali di UNIPOL, faceva riferimento direttamente a CIMBRI, che rivestiva la carica di “condirettore generale”; tali dichiarazioni sono ampiamente confermate dalle telefonate registrate sull'utenza CONSORTE:

- progr. 40 del 5/7/05 ore 10.05.13, in cui Giay, parlando con Consorte dei possibili tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni da parte di Banca d'Italia, gli riferisce di aver fatto *...il timetable da due settimane . E ce l'ha Carlo in mano, e glie ne ho data un'altra copia ieri... ”;*
- progr. 380 del 9/7/05 ore 20.15.19 in cui Consorte si lamenta di non aver trovato Giay e gli chiede dove fosse; Giay risponde *“...ero da Carlo... ”;*
- progr. 508 dell'11/7/2005 ore 19.45.15 in cui risulta evidente che, al momento della chiamata di Consorte, Giay era in riunione con CIMBRI;
- progr. 1151 del 18/7/05 ore 11.40.46 in cui CONSORTE con Giay che sta *“ancora aspettando l'eseguito di Carlo”*, proprio con riferimento a richieste di informazioni da parte di CONSOB.

Quanto alla sostanziale complementarità dei ruoli tra i vertici UNIPOL, si veda ancora la telefonata registrata sull'utenza FIORANI (progr. 238 del 29/6/05 ore 15.10) in cui

²⁴⁶ Cfr Relazione per la Commissione in data 22/10/08 avente ad oggetto “BNL/UNIPOL – Configurabilità di abusi di mercato; le delibere sanzionatorie di CONSOB nei confronti di svariati soggetti (Consorte, Sacchetti, Cimbri, Fiorani, Berneschi, Leoni, Zonin) sono tutte intervenute a partire dall'aprile 2009.

quest'ultimo comunica a CONSORTE che è pronto a “ricevere le tue indicazioni, o tue o di **CIMBRI**, quando li mandate...”

Poiché CONSOB è costituita parte civile esclusivamente in relazione al reato di cui si discute, appare opportuno procedere in questa stessa sede alle **statuizioni civili** rilevandosi che essa, quale persona offesa dal reato, è soggetto legittimato ad agire per la tutela risarcitoria conseguente alla lesione dell'interesse specifico di cui è portatrice e che viene tutelato dalla norma penale, argomento per confutare il quale nessuna delle Difese ha speso una sola parola.

Il danno che certamente viene in considerazione è quello non patrimoniale del pregiudizio all'esplicazione delle funzioni istituzionali dell'Ente: a CONSOB è stato fraudolentemente impedito di realizzare adeguatamente le finalità di tutela del mercato cui è istituzionalmente preposta, con ovvie ricadute sull'immagine e sul prestigio dell'Ente quanto ad adeguatezza ed efficienza.

Tali danni, che rientrano nella previsione dell'art. 2059 cc, possono essere liquidati in via equitativa in misura di euro 100.000 (centomila), tenuto conto della gravità del fatto sotto il profilo della radicalità dell'ostacolo, e posti in via solidale a carico degli imputati in ragione della complementarietà delle loro condotte e del perfetto accordo nell'operare.

Il danno patrimoniale viene richiesto da CONSOB in relazione al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza svolta dai propri funzionari e dirigenti nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in relazione alla vicenda per cui è processo, o quantomeno in relazione all'aggravio nel disimpegno delle funzioni di controllo, che avrebbero assunto carattere eccezionale tenuto conto della particolare complessità della vicenda e del numero dei soggetti coinvolti.

Sotto questo profilo si osserva che tali voci sono appunto riconducibili alla funzione di controllo cui CONSOB è deputata; la vicenda era in sé complessa, e avrebbe richiesto comunque approfondimenti e studi; il numero dei soggetti coinvolti, diversi dei quali assolti, era comunque elevato e con riguardo agli Istituti di credito esteri avrebbe comunque dovuto essere attivata la cooperazione internazionale; gli aspetti patrimoniali appaiono dunque pertinenti alla ordinaria sfera di operatività dell'Ente in vicende di peculiare complessità, con conseguente rigetto *in parte qua* della domanda.

Spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità del procedimento.

VI - CAPO C – L'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Consorte è imputato del reato di cui agli articoli 81 cp e 184 comma 1 lett.B TUF perché, nel corso di conversazioni telefoniche – svoltesi al di fuori del normale di esercizio di lavoro, della professione, della funzione - con l'on. Fassino e con il sen. Latorre, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di amministratore delegato di Unipol S.p.A., comunicava informazioni *price sensitive* relative al tentativo di scalata, all'identità dei partecipanti, alle modalità tecniche contrattuali, ai supporti finanziari utili e necessari per svolgere l'operazione, nonché al raggiungimento della maggioranza assoluta.

L'articolo 184 TUF ha subito nel tempo varie modifiche; la riforma portata dalla legge 18 aprile 2005 numero 62 - esecutiva della legge comunitaria 2004 - ha riscritto il testo, assegnando al medesimo la formulazione attualmente in vigore e precisando, nell'articolo 181, i tratti definatori della “notizia privilegiata” (“ *una informazione di carattere preciso*

che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari, uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”). Ha poi connotato il carattere di “*precisione*” dell'informazione in un “*complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà*”, oppure all'ipotesi in cui l'informazione sia “*sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ... sui prezzi degli strumenti finanziari*”. Ha infine stabilito che per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari*”, deve intendersi una informazione che “*presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni*”.

La legge mira ad evitare che persone estranee vengano messe in condizione di vantaggio conoscitivo rispetto al mercato e che abbiano la possibilità di sfruttare l'informazione. Ma la fattispecie di reato è costruita come mera violazione di un obbligo di riservatezza e non è richiesta una valutazione del rischio di sfruttamento da parte del destinatario.

Passando ad esaminare il contenuto delle conversazioni indicate nel capo di imputazione, nelle telefonate di cui al capo di imputazione si rilevano le seguenti informazioni:

- telefonata 5/7/2005 ore 10,48 con l'on. Fassino. Consorte riferisce a Fassino di aver raggiunto un accordo con gli spagnoli e che ciò non è a conoscenza di nessuno, in quanto vi è “*il rischio che qualcuno potrebbe dire che loro hanno riservato a noi una condizione di miglior favore*”. A prescindere dalla veridicità di tale affermazione (e sulla analisi di quali fossero i reali rapporti tra Unipol e il BBVA si rinvia alla trattazione del paragrafo relativo alla posizione di Consorte), si rileva che, ai fini dell'integrazione del reato, non importa che la notizia sia vera o falsa: ciò che importa è che la notizia - resa al di fuori dall'esercizio della funzione svolta da Consorte, nella sua qualità di AD di Unipol - sia credibile dai destinatari e, se diffusa all'esterno, possa avere una concreta rilevanza sui prezzi del mercato. Che il pericolo di diffusione all'esterno della notizia fosse concreto emerge dalla successiva telefonata delle 11,29, in cui Fassino riferisce a Consorte di aver raccontato ad Abete delle intenzioni di Unipol e di ritenere che Abete volesse proporre un accordo all'ultimo minuto; Consorte gli ribadisce che Abete non sa “*che l'accordo è stato già fatto*”; “*non sa il risultato*”;

- telefonata 6/7/2005 ore 22.37 con il sen. Latorre. In essa si riferisce che Consorte ha offerto al contro patto l'acquisto delle azioni a 2,60 euro, “*prendere o lasciare*” perché abbiamo vincoli di budget; che le quote dei contro pattisti dovevano essere comperate da terzi, cioè da banche e cooperative; che se l'indomani avesse chiuso la trattativa, “*noi l'operazione siamo in grado di farla e di chiuderla, perché abbiamo già il 52%*”;

- telefonata 7/7/2005 14.14 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che i contro pattisti vogliono rilanciare i prezzi: prima volevano fare un'alleanza con Unipol, ora vogliono vendere tutte le loro azioni, corrispondenti al 27%. Consorte riferisce di non essere in grado in 24 ore, o in 48 ore e neppure in quattro giorni di trovare gente disponibile a investire al buio 1.200.000.000 di euro. I contro pattisti “*vogliono assolutamente vendere*”, “*sti 5 miliardi di euro sono già diventati cinque mezzo*”. Caltagirone “*vuole fare l'accordo, vuole vendere e portar a casa i soldi*”. Consorte riferisce poi dei contatti avuti con Assicurazioni Generali e Della Valle, sempre con riferimento all'Opa da lanciare e alle quote di azioni da “*tenere*” o da “*ricomprare*”.

-telefonata del 9/7/2005 ore 0,09 con l'on. Fassino. Consorte riferisce che si stanno orientando “ a fare una contro Opa cash” e che la lanceranno quando avranno in mano il 51%. In realtà aggiunge “noi abbiamo già in mano il 51”.

- telefonata 14/7/2005 ore 10,33 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che la cooperazione è compatta e che le cooperative compreranno direttamente Bnl, che “nessuno sospetta quello che mi sono inventato e che saranno tutti sbigottiti perché tutto quello che hanno scritto risulterà falso”;

- telefonata 15 luglio 2005 ore 21.29 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che la Banca d'Italia ha autorizzato Unipol a salire al 15% e che ora “ abbiamo il 51,5% delle azioni e abbiamo noi il 15 , che era nell'azione che avevamo comprato a termine. Sostanzialmente ci sono tutte le condizioni per fare l'OPA, farla anche al valore limite un po' più alto, per eliminare questa testa di cazzo di Abete che continua a imperversare”. Consorte di aver “ collocato tutto il 27,2. Capito?” E di nuovo conferma che Unipol ha in mano il 51% delle azioni;

- telefonata 17/7/2005 23.00 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che “ dovremmo aver chiuso”. Latorre gli chiede :” domani mattina tra le otto le nove fate, no?” E Consorte risponde che “ si, dovrebbe essere così”. Il riferimento è evidentemente all'Opa che verrà lanciata da Unipol l'indomani mattina (analoga informazione era stata data quella stessa sera all'onorevole Fassino, con la precisazione – tra le altre informazioni - che Unipol aveva in mano il 51,8%: ma tale conversazione non è stata contestata nel capo d'imputazione);

A parere del Tribunale sono presenti tutti gli elementi indicati dagli articoli 181 e 184 co.1 del TUF.

Le notizie – per il loro oggetto , per i rapporti di amicizia tra gli interlocutori , per l'autorevole asseverazione della fonte da cui provenivano – erano suscettibili di essere ritenute attendibili dai destinatari, indipendentemente dal loro contenuto di verità. Si trattava di dati circostanziati, comunicati non da o ad un quavis de populo, bensì da un operatore finanziario, quale Consorte era, a due esponenti politici di spicco , tutti ben consapevoli del significato e dei riflessi delle circostanze dedotte .

Si trattava di informazioni specifiche e di contenuto determinato, riguardanti la circostanza che Unipol insieme a terzi potesse giungere a detenere – o già detenesse - una partecipazione di Bnl superiore al 50% del capitale ordinario, grazie alla conclusione delle trattative con i contro pattisti , previa offerta agli stessi di uno specifico prezzo , di cui veniva esplicitata la misura: 2,60 per azione. Il superamento del 30% avrebbe reso necessario il lancio di un'OPA obbligatoria²⁴⁷ .

Si trattava quindi di informazioni che – come ha ricordato anche la Cassazione²⁴⁸ - avrebbero consentito a un professionista finanziario di valutare prevedibili incrementi della quotazione , in misura ben più elevata di quella dell'andamento corrente di mercato,

²⁴⁷ La sentenza della Corte di Cassazione sez. quinta 20.1.2010 n.145, est.Sandrelli, ric. Capotosti e altri, ricorda che il legislatore ha utilizzato un metro empirico, che coniuga strettamente il requisito della connotativo dell'informazione con la sua potenzialità operativa ed ha misurato la stessa parametrandola al giudizio dell'investitore ragionevole”. Deve cioè trattarsi di una informazione già idonea a permettere una decisione di investimento sul mercato mobiliare. In questa opera definitoria, continua la Cassazione, è assente il requisito dell'attualità dell'evento dedotto nella notizia, rispetto al ricevimento della medesima, potendo essa appuntarsi su un accadimento futuro e, quindi, non del tutto certo, essendo soltanto essenziale che l'informazione, al momento dell'azione, si palesi idonea non soltanto a consentire l'investimento, ma anche a consentire la futura alterazione della quotazione dello strumento finanziario (ancorandosi all'ambito della *price sensitiveness*)

²⁴⁸ Cass. Sez. 5, 20.1.2010 n.145 cit

essendo indiscussa la regola del mercato finanziario che il lancio di un'OPA sulle azioni di società quotata determina, nella normalità dei casi, l'aumento dei corsi di borsa relativi ai titoli, con l'effetto di incrementare i costi dell'operazione. Si trattava quindi di informazioni che, se divulgate, potevano influire in modo sensibile sui prezzi del mercato. L'illecito abuso di informazioni privilegiate è un reato di pericolo, integrato anche dall'astratta idoneità della notizia ad influenzare concretamente il corso delle quotazioni: e tale pericolo è certamente riscontrabile nel caso in esame ²⁴⁹.

Si trattava di informazioni di cui il pubblico non disponeva, non potendosi ritenere idonee a vanificare il privilegio informativo (così come individuato dalla norma) le notizie di stampa apparse in quei mesi (riportate in più di una consulenza tecnica), trattandosi di dati giornalistici *de relato*, senza possibilità di controllo efficace sulla fondatezza della fonte e sugli anonimi *rumors* diffusi nell'ambiente borsistico.

Come si è visto trattando del reato di aggio informativo, Consorte non aveva adempiuto correttamente al dovere di informazione su di lui gravante. I suoi comunicati dapprima facevano riferimento – per spiegare gli acquisti di azioni Bnl - esclusivamente all'”accrescere la presenza del Gruppo Unipol all'interno della compagine azionaria di BNL al fine di meglio tutelare ... l'investimento effettuato nella *joint venture* assicurativa BNL Vita spa”; poi a metà giugno negavano la possibilità del lancio di un'OPA sulle azioni di BNL (“Gli organi sociali della Compagnia non hanno esaminato alcun dossier in proposito, né sono stati a tal fine convocati”), sempre richiamando l'assoluta rilevanza per Unipol dell'attività svolta da BNL Vita; il comunicato del 20 giugno - ribadito il 1 luglio - prevedeva come una delle alternative possibili (non certo la prima) l'eventuale promozione di un'”offerta pubblica di acquisto secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulle azioni BNL”. Nel comunicato del 7 luglio - confermato il 10 e l'11 luglio - Consorte si limitava a far riferimento ad un incontro interlocutorio con il contropatto, che non aveva portato alla definizione di alcuna intesa. Il 15 luglio veniva comunicata al mercato l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione del capitale ordinario sino al 14,99% e un'attuale detenzione del 9,99%. Solo il 17 luglio, ma in forma ancora di mera ipotesi “qualora le trattative in questione avessero esito positivo”, si precisava che si sarebbero determinate le condizioni per il lancio di una offerta pubblica di acquisto, per la quale il CdA aveva dato ampio mandato al Presidente e al Vice Presidente di continuare e concludere le trattative.

Le informazioni fornite nelle conversazioni di cui all'imputazione (e in particolare quelle riguardanti la detenzione, diretta o indiretta, da parte di Unipol di più del 50% delle azioni BNL, il *range* del prezzo di acquisto delle stesse da parte di Banche o cooperative, l'imminenza del lancio dell'OPA) non erano state rese pubbliche al mercato e il pubblico non ne disponeva.

Come ha sottolineato la Suprema Corte, “il dovere di comunicazione al pubblico (in particolare nella forma dell'”informazione continua”) ed il divieto di abuso di informazione privilegiata sono strettamente connessi e rappresentano... un contrappunto speculare. Infatti l'obbligo di *disclosure*, gravante su emittenti e rispettivi controllanti in occasione di operazioni *price sensitives*, persegue gli stessi scopi della tutela dispiegata dalla norma penale Non vi è dubbio infatti che la comunicazione al pubblico frustra ed annulla – in

²⁴⁹ Cass. Sez. 5, 20.1.2010 n.145 cit.

via preventiva – l'evento giuridico del reato di sfruttamento dell'asimmetria informativa di cui potrebbe godere l'*insider*'²⁵⁰

Quanto ai soggetti coinvolti, l'informazione ricevuta non derivava dall'elaborazione di studi, ricerche, estrapolazione logica dei dati diffusi, nè aveva a che fare con l'esperienza professionale dei destinatari; le notizie sono state date a persone estranee alle vicende finanziarie oggetto del presente processo, non essendo né l'onorevole Fassino, né il senatore del Latorre direttamente coinvolti nelle trattative riguardanti la scalata Bnl/Unipol²⁵¹.

Consorte (il soggetto insider) era in possesso delle informazioni in ragione della sua qualità di amministratore delegato di Unipol S.p.A. (società che era titolare di una quota di partecipazione del capitale di Bnl) e le comunicazioni sono avvenute al di fuori del normale esercizio della professione e della funzione : per tale motivo può riconoscersi in capo all'imputato la qualifica soggettiva di autore del reato, così come prevista dall'articolo 184 TUF.

La circostanza che l'on. Fassino e il sen. Latorre non abbiano sfruttato finanziariamente l'informazione non ha alcun rilievo sulla valutazione della sussistenza del reato. Come si è detto, infatti, è punita dal TUF la mera violazione di un obbligo di riservatezza e non è richiesta al giudice una valutazione del rischio di sfruttamento da parte del destinatario, né del rischio di ulteriore divulgazione a estranei: rischio, quest'ultimo, comunque sussistente nel caso in oggetto, essendo verosimile che le informazioni ricevute dai parlamentari costituissero oggetto di riflessione nell'ambiente politico di appartenenza.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, Consorte era certamente consapevole della natura non pubblica e privilegiata delle informazioni che forniva a Latorre e a Fassino – avendo egli stesso redatto i comunicati reticenti o falsi oggetto del reato di cui al capo a) – così come era consapevole del carattere preciso e specifico delle stesse, del fatto che si trattasse di notizie “price sensitive”, direttamente attinenti a strumenti finanziari.

Egli deve essere quindi dichiarato responsabile del reato di cui al capo C) di imputazione, nella forma di reato continuato di cui all'imputazione.

VII - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LVO 231/2001

Esclusa dunque la responsabilità degli imputati ZONIN e GRONCHI, BERNESCHI e STEFANINI, e, di conseguenza, la responsabilità amministrativa della BANCA POPOLARE di VICENZA, CASSA di RISPARMIO di GENOVA e COOPERATIVA ADRIATICA, restano da analizzare le posizioni di quegli enti ricollegabili alla posizione di imputati per i quali è stata ritenuta sussistente la responsabilità per i fatti di cui al capo d'imputazione e dunque per UNIPOL (CONSORTE SACCHETTI e CIMBRI, capi A, B, e

²⁵⁰ Cass. Sez 5, 20.1.2010 n. 145 cit.

²⁵¹ Non può condividersi l'assunto della Consob (vedi relazione per la commissione in data 22 ottobre 2008) secondo cui Consorte avrebbe fornito a Latorre le informazioni nell'esercizio della funzione di presidente e amministratore delegato di Unipol, in quanto intendeva ottenere interventi concreti di Massimo D'Alema, suscettibili di agevolare il buon esito delle trattative con i contro pattisti. Da un lato, infatti, non tutte le telefonate oggetto dell'imputazione fanno riferimento all'opportunità che D'Alema possa contattare i contro pattisti e hanno invece un contenuto meramente informativo sullo stato delle trattative; dall'altro lato, Consorte aveva un diretto contatto con D'Alema (come emerge dalle conversazioni intrattenute con lo stesso: la più nota è quella del 7 luglio 2005 in cui D'Alema, dopo che Consorte gli ha fatto resoconti particolareggiati sulla scalata e sullo stato delle trattative, gli dice “*Facci sognare, via !*”) e pertanto ben poteva rivolgersi direttamente al parlamentare senza coinvolgere Latorre. Quanto poi alle telefonate con Fassino esse hanno un contenuto meramente informativo nei confronti di parlamentare che non aveva alcun diretto collegamento con le trattative in atto.

C per il primo, capi A e B per gli altri due), per BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA (LEONI) e per HOPA (GNUTTI).

Posizione a sè riveste DEUTSCHE BANK, in ordine alla quale il PM, pur avendo richiesto l'assoluzione degli imputati che hanno agito per conto dell'ente, ha chiesto che la banca venisse dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 8.

Con riferimento ai primi, ritiene il tribunale sussistenti tutti i requisiti di legge previsti per l'applicazione delle sanzioni agli enti.

Quanto a **UNIPOL**, deve sicuramente ritenersi che Consorte, Sacchetti e Cimbri rivestissero la posizione di soggetti apicali all'interno dell'ente: i primi due erano infatti amministratori delegati ed il secondo direttore generale; essi hanno agito nell'interesse di UNIPOL e certamente non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: l'obiettivo che gli imputati si prefiguravano viene esplicitamente rivendicato nelle conversazioni telefoniche ed è quello di far entrare UNIPOL – mediante il controllo di BNL – nel “salotto buono” della finanza italiana, e, al contempo, far “ritornare” la banca vicina alle cooperative (*Gianni - No, anche perché se la facciamo, abbiamo recuperato un pezzo di storia, Massimo. Perché la BNL era nata come banca per il mondo cooperativo, eh*”).

UNIPOL, infine, non aveva all'epoca dei fatti adottato alcun modello organizzativo né è stato provato dalla società che i due modelli adottati rispettivamente nel 2006 e 2009 (v. produzione difesa UNIPOL) fossero idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (e dunque non può applicarsi l'attenuante di cui all'art. 12 co II lett. b) D.Lvo 231/01).

Quanto alla **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**, parimenti LEONI deve ritenersi – come Amministratore delegato – sicuramente in posizione apicale ed ha agito – come comprovano i verbali dei cda nei quali vengono discussi e deliberati gli acquisti di azioni BNL – nell'interesse e/o a vantaggio della banca, tenuto conto della ribadita importanza – sempre per quanto emerge dai verbali dei CDA – della partecipazione ad un progetto che avrebbe coinvolto BIPER nella gestione di una primaria banca italiana.

Per BIPER, risulta che il modello organizzativo – assente al momento dei fatti - veniva adottato e reso operativo dopo il gennaio 2011, quando il dibattimento di primo grado era già stato aperto e pertanto anche in questo caso non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. B) supra citata.

Quanto infine ad **HOPA**, Gnutti rivestiva all'interno dell'ente la carica di Presidente, all'evidenza soggetto apicale; anche per tale posizione, non può che ravvisarsi la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente stesso che spinge il Presidente ad agire: l'istruttoria ha infatti evidenziato molteplici profili di cointeressenza che intrecciavano le vicende di HOPA e UNIPOL (sia nella parallela vicenda Anton Veneta che in pregressi e risalenti rapporti con CONSORTE e FIORANI; si rinvia alla parte dedicata a tali vicende); si è cioè dimostrato che il coinvolgimento di HOPA, tramite GNUTTI, non è un dato occasionale o legato ad interessi contingenti o riferibili ad un interesse esclusivo del Presidente o di terzi: esso, infatti, si inserisce in una rete di conoscenze ed interessenze tra coimputati in funzionale del vantaggio reciproco per gli enti, vantaggio che gli imputati ricavano dalla partecipazione alle attività illecite su iniziativa dell'uno o dell'altro.

Risulta, infine, che il cda di HOPA abbia approvato un modello di organizzazione e gestione (14.12.04), in vigore dal 1.1.05

La lettura di tale modello evidenzia svariati profili di genericità (come l'incompletezza di alcune voci o i semplici rimandi alle norme di legge o all'evidenziazione di "aree sensibili" senza alcuna specificazione in merito alle misure da adottare per evitare o eliminare situazioni di rischio) che rendono del tutto palese l'insufficienza e l'incompletezza del modello (prodotto – tra l'altro - con indicazione "bozza", v. modello in atti).

In maniera, peraltro, assorbente, si consideri che, in base alla chiara indicazione di legge, l'ente (art. 6) non risponde del reato commesso dal soggetto in posizione apicale se prova che *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione o gestione"*; sul punto non può che rinviarsi alla disamina della posizione di Gnutti, laddove si evidenzia la presenza – in cda – dello stesso Consorte, di Fiorani e di Ettore Lonati²⁵² e le difficoltà di convocazione del cda che deliberasse l'acquisto di azioni BNL, tenuto conto della contemporanea frenetica attività di Consorte in quel momento (relativa ANCHE al reperimento delle somme necessarie a HOPA per l'acquisto delle azioni); pare conclusiva la constatazione che in ogni caso i consiglieri presenti (alcuni in videoconferenza, come Fiorani, data la difficoltà di raggiungere il numero legale) fossero ben consapevoli della funzionale assenza di quelli (Consorte e Lonati) in palese conflitto di interessi (di tal chè la fraudolenza pare esclusa per definizione).

Valgono infine alcune considerazioni finali riferibili a tutte le posizioni suddette, ossia la mancata applicazione dell'aggravante– seppur contestata nel capo d'imputazione – di cui all'art. 25 sexies co II, che ricorre qualora il prodotto o profitto conseguito dall'ente sia di "rilevante entità".

Senza addentrarsi nella complessa problematica relativa alla definizione ed alla determinazione del profitto dei delitti di aggio (si rinvia alla analitica disamina contenuta nella memoria depositata dalla difesa UNIPOL²⁵³), ritiene in Tribunale che non possa operarsi in questa sede una determinazione generica – basata sulla differenza tra costi di "carico" delle azioni BNL e quanto ricavato dalla loro vendita²⁵⁴ (considerato il numero di variabili da prendere in esame: i singoli costi di carico nei vari acquisti, le ragioni che hanno determinato la vendita a determinate condizioni) – che non possa prescindere accertamenti puntuali e specifici.

Del resto a tali conclusioni è giunto lo stesso PM che, in sede di richieste, ha espressamente dichiarato di non chiedere la confisca ex art. 19 in quanto assenti, nel caso di specie, "numeri precisi" per la quantificazione del profitto.

Ed allora, nel condividere tale affermazione, e dovendosi escludere l'applicabilità della confisca (non subordinata, tra l'altro, ad alcuna richiesta per la chiara indicazione dell'art. 19) per le ragioni sopra dette, deve parimenti escludersi la possibilità di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 25 sexies, basata su medesimi parametri di quantificazione del "profitto".

Con riferimento, infine, a DEUTSCHE BANK, il PM, nelle sue richieste finali, ha affermato che il profilo di non colpevolezza dei due imputati Gil Alberdi e De Nicolais "non

²⁵² così come, del resto, quella di Gnutti nel cda di UNPOL

²⁵³ Specie per quanto riguarda le differenze non irrilevanti tra le diverse modalità di concreta realizzazione delle ipotesi di aggio

²⁵⁴ Si ricorda che tutte le azioni BNL facenti capo a UNIPOL sono state cedute a BNP Paribas nel febbraio 2006

esclude la circostanza che all'interno di questa persona giuridica, di questo ente, vi siano state dei centri di responsabilità che non sono stati individuati nell'ambito di questo procedimento, i cui soggetti apicali non sono stati chiamati a rispondere davanti a voi ma che tutto sommato in definitiva all'esito dell'istruttoria dibattimentale devono ritenersi esistenti. In questo senso soccorre quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto 231 del 2001 l'autonomia della responsabilità dell'ente che espressamente prevede che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato"; secondo il PM, uno dei testi della difesa – Craig Fynn – avrebbe fatto riferimento all'esistenza del contributo causale di altri soggetti nelle operazioni realizzate da DB con Unipol (posto che senza una preventiva autorizzazione da parte degli organi apicali della banca non avrebbe potuto essere realizzato alcun accordo con Unipol); in sintesi, dunque, *“pur essendo rimasto non identificato il centro persona fisica, il soggetto persona fisica che in qualche modo ha mosso le pedine, ha tenuto le redini di questa operazione, un profilo di responsabilità all'interno della banca sicuramente si pone”*.

Su queste richieste la difesa di DB, dopo aver confutato anche nel merito le argomentazioni del PM, ha in subordine sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 cit. (si rinvia alla memoria in atti).

Il tribunale - richiamato in premessa quanto ricostruito nel capitolo relativo agli imputati Gil Alberdi e De Nicolais - ritiene, invero, che non sia stata raggiunta la prova del fatto che – comunque – “qualcuno” (chiunque esso fosse) all'interno di DB fosse consapevole dell'esistenza di un accordo illecito finalizzato a far ottenere ad UNIPOL il controllo di BNL in elusione delle norme in materia di OPA, e dunque che DB, partecipando all'operazione in virtù dei contratti stipulati il 18.7, abbia posto in essere uno degli atti esecutivi di tale piano.

Vi è da precisare, anzitutto, che pur essendo contestato a DB – tramite l'imputazione mossa agli imputati Gil Alberdi e De Nicolais – soltanto la partecipazione alla fase finale della vicenda, dal complesso dell'istruttoria sono emersi svariati profili di coinvolgimento della banca, ed a titolo variegato.

DB, infatti, risulta:

- avere garantito l'acquisto di 50 milioni di azioni BNL da parte di BPI avvenuto il 25.5.05 con un contratto di equity swap
- avere acquistato il 30 giugno 05 azioni BNL (insieme a HVB e DKB) su incarico di Cimbri e stipulato sulle medesime azioni, il 1 luglio, con UNIPOL contratti di opzione con scadenza 18 luglio (esercitati da UNIPOL il 15.7)²⁵⁵
- avere intermediato gli acquisti del 18.7 tra Talea, le cooperative, Hopa, B. Pop. Vicenza da una parte e diversi contropattisti dall'altra (Statuto, Coppola)

Ne risulta, dunque, la partecipazione di DB in momenti diversi a diverse operazioni, tutte comunque facenti capo o a UNIPOL o, nel caso di BPL, a Fiorani; esse – in sè

²⁵⁵ Si rinvia alla lettura della parte finale della testimonianza resa da Craig Fynn (ud. 25.11.05) dove lo stesso, nel descrivere l'operazione del 30.6/1.7, afferma di essersene occupato personalmente; il contatto era stato attivato da Cimbri ed in DB l'operazione era stata seguita da tali Schiraldi e Marquis (se la traslitterazione è corretta); Fynn afferma, peraltro, dati NON corrispondenti al vero: avendo premesso che aveva personalmente approvato l'operazione dopo aver ottenuto da UNIPOL garanzia che la stessa non avrebbe avuto intenzione di lanciare un'OPA, aveva “cancellato” l'operazione una volta appreso – il 13 luglio – il contrario; risulta – per contro – che l'opzione venne esercitata il 15.7 e dunque non venne affatto “cancellata”

lecite e tipiche della funzione dell'istituto – sono in ogni caso state poste in essere (per quanto è stato possibile ricostruire da parte del tribunale²⁵⁶) da soggetti fisici diversi.

Se dunque la partecipazione a varie vicende riconducibili ad azioni BNL potrebbe rappresentare il punto di partenza per un approfondimento circa il grado e la natura di tale coinvolgimento, specie riguardo ai soggetti che materialmente hanno agito per conto di DB, appare evidente che l'approfondimento rilevante – considerata l'impostazione seguita dal tribunale – doveva riguardare la conoscenza e/o la condivisione del progetto perseguito da UNIPOL (ossia la scalata in elusione della normativa in materia di OPA, nei termini più volte descritti), e dunque l'acquisita certezza – ai fini dell'applicazione dell'art. 8 - che “qualcuno” (anche se non identificato come persona fisica) avesse agito condividendo il piano illecitamente perseguito da UNIPOL, e che dunque lo appoggiasse consapevolmente tramite le specifiche operazioni sopra indicate.

Ma la mancanza di elementi di prova in ordine alla consapevolezza da parte di “qualcuno” all'interno di DB di aderire ad un progetto di natura illecita (e dunque il concorso nel fatto reato) esclude l'applicabilità dell'art. 8, che presuppone “l'esistenza” di un autore del reato, a prescindere dalla sua identificazione.

Ne deriva dunque l'esclusione della responsabilità di DB per gli illeciti amministrativi contestati.

VIII - IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ai fini del trattamento sanzionatorio, le pene da irrogarsi per il reato di cui al capo A) – reato certamente più grave - sono quelle previste dal D.Lvo n.58/98 modificato dalla L. n. 62 del 18.4.2005 , e cioè da uno a sei anni di reclusione e da euro ventimila a euro cinquemilioni di multa. A tutti gli imputati, tenuto conto delle caratteristiche della vicenda esaminata, della gravità delle condotte di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza e della regolarità del sistema creditizio, dell'intensità del dolo dimostrata e del danno cagionato, si ritiene di irrogare una pena che si colloca in una misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale.

Il Tribunale ritiene sussistente l'unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati contestati a Consorte, Cimbri e Sacchetti, in considerazione dell'unitario contesto spazio-temporale in cui le condotte criminose sono state poste in essere e della loro univoca convergenza verso la realizzazione di una “scalata” occulta della BNL: i reati di cui ai capi a) , b) , c) devono pertanto ritenersi unificati dal vincolo della continuazione, mentre è già contestata la continuazione interna quanto al capo A).

Come si è già esposto nella trattazione delle singole posizioni, il Tribunale riconosce le attenuanti generiche ai soli imputati Consorte e Fazio, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata al capo A) .

Quanto agli altri imputati, dette attenuanti non sono state concesse in considerazione dei precedenti penali e giudiziari che molti di loro hanno (Ricucci, Coppola, Statuto ,Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Gnutti,) e del loro comportamento processuale (sono rimasti contumaci ed hanno rifiutato il confronto in contraddittorio sui fatti oggetto del processo):

²⁵⁶ In particolare dalla disamina delle copie dei contratti prodotti dal PM, che recano indicazione di firmatari diversi

comportamento senz'altro lecito, ma complessivamente valutabile dal giudice nella irrogazione della pena.

La pena viene quindi per ciascuno determinata come segue:

CONSORTE

All'imputato vengono concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al capo A).

La pena base viene fissata in anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di multa, tenuto conto della continuazione interna già contestata (reato più grave aggraving del 23.5.05²⁵⁷), del ruolo preminente da lui rivestito, del precedente penale per fatti di riciclaggio, appropriazione indebita e truffa commessi dal 2001 al dicembre 2005 e del patteggiamento intervenuto nel processo Antonveneta per il reato di ricettazione.

Detta pena viene aumentata di un mese e centomila euro, ex art.81 cp, per il reato di cui al capo B) e di ulteriori tre mesi e duecentomila euro per il reato di cui al capo C)

Si giunge così alla pena di = **anni tre e mesi dieci di reclusione e un milione trecentomila euro di multa**

FAZIO

All'imputato vengono concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al capo A).

La pena viene fissata in anni **tre e mesi sei di reclusione ed un milione di multa**, tenuto conto – come per Consorte - del ruolo fondamentale e preminente da lui rivestito nella vicenda e della sua qualità di Governatore della Banca d'Italia, autorità preposta a garantire la regolare gestione ed amministrazione degli istituti di credito.

SACCHETTI e CIMBRI

La pena base viene determinata più lievemente in anni tre e mesi quattro di reclusione e ottocento mila euro di multa, in considerazione del ruolo, subalterno rispetto a quello di Consorte, che hanno avuto nella commissione dei reati.

Detta pena viene aumentata di mesi due ed euro centomila di multa per l'aggravante di cui all'art.112 cp e ulteriormente aumentata di un mese e centomila euro per il reato di cui al capo B), posto in continuazione.

La pena finale da irrogarsi è dunque quella di **tre anni e sette mesi di reclusione ed un milione di multa**.

CALTAGIRONE, LONATI TIBERIO E ETTORE, COPPOLA, STATUTO, RICUCCI, BONSIGNORE, GNUTTI, LEONI

Anche nei confronti dei contropattisti, di Gnutti e di Leoni - tenuto conto delle caratteristiche della condotta da ciascuno tenuta nella vicenda - si ritiene di irrogare una pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione e ottocentomila euro di multa, che viene aumentata ad anni **tre e mesi sei di reclusione ed euro novecentomila di multa** per l'aggravante art. 112 cp.

²⁵⁷ Lo stesso vale per tutti gli altri imputati condannati in relazione al capo A

I suddetti imputati, nonché Unipol, Biper e Hopa, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali; gli imputati devono essere inoltre dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e interdetti dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due.

Si ordina, inoltre, la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, a cura e spese degli imputati sul quotidiano “ Il Sole 24 Ore”.

UNIPOL

Il Tribunale ritiene più grave l'illecito amministrativo di cui al capo a) (art. 5 co.1 lett.a) , 6, 25 sexies commi 1 e 2 DLgs n.231/01) e, tenuto conto dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 11 (e, in particolare, della gravità del fatto e del ruolo preminente avuto da Unipol, del fatto che non sia stato provato dalla società che i MOG, applicati dopo la commissione del reato, fossero idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi) determina la sanzione pecuniaria nella misura intermedia di 900 euro per quota, da moltiplicarsi per 600 quote, giungendo così a 540.000 euro. Già si è motivato sul perché sia stata esclusa l'aggravante contestata. All' importo suddetto devono essere aggiunte 100 quote per ciascuno degli illeciti di cui ai capi b) e c), pari complessivamente a 180.000 euro, posti in continuazione.

Complessivamente, la sanzione da irrogarsi è quella di **720.000 euro**

HOPA

Tenuto conto da un lato del ruolo di minor rilievo svolto da Gnutti, rispetto a Consorte, dall'altro dell'inadeguatezza del MOG tardivamente adottato, la sanzione pecuniaria viene determinata in 800 euro per quota, da moltiplicarsi per 600 quote = complessivamente deve essere irrogata la sanzione di **480.000 euro**.

BIPER

Tenuto conto del fatto che tale istituto bancario ha adottato un MOG, sia pur tardivamente, la sanzione pecuniaria viene determinata in euro 600 per ogni quota, da moltiplicarsi per 450 quote. Complessivamente , pertanto, la sanzione viene determinata in **270.000 euro**.

PQM

Visti gli artt. 533 – 535 cpp

DICHIARA

Giovanni CONSORTE, Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Antonio FAZIO, Emilio GNUTTI, Guido LEONI, Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Stefano RICUCCI, Giuseppe STATUTO colpevoli del reato loro ascritto e, concesse a Giovanni CONSORTE e ad Antonio FAZIO le attenuanti ex art. 62 bis cp ritenute equivalenti all'aggravante contestata al capo A,

CONDANNA

Giovanni CONSORTE ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed un milione e trecentomila euro di multa

Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI ad anni tre e mesi sette di reclusione ed un milione di euro di multa ciascuno

Antonio FAZIO ad anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di euro di multa

Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Emilio GNUTTI, Guido LEONI, Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Stefano RICUCCI, Giuseppe STATUTO ad anni tre e mesi sei di reclusione e novecentomila euro di multa ciascuno

CONDANNA

gli imputati al pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 186 TUF e 28 e ss cp

DICHIARA

tutti gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché interdetti dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due;

ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, a cura e spese degli imputati, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”;

visti gli artt. 538 ss cpp

CONDANNA

Giovanni CONSORTE, Ivano SACCHETTI, Carlo CIMBRI, Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Stefano RICUCCI, Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Giuseppe STATUTO, Antonio FAZIO, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a quindicimilioni di euro;

CONDANNA

i suddetti imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, che si liquidano complessivamente in euro centoventimila, oltre a spese generali, IVA e CPA;

CONDANNA

CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile CONSOB, che si liquidano in complessivi euro centomila, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, che si liquidano complessivamente in euro trentamila, oltre a spese generali, IVA e CPA;

RESPINGE

la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalle parti civili BAVA Geremia Marco e ZOLA Pierluigi.

Visto l' art. 69 Legge n. 231 del 2001

DICHIARA

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, GIA' COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANIA SCRL, HOPA SPA, responsabili degli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti, unificati, quanto a Unipol spa, ai sensi dell'art. 21 L. 231/2001 e

CONDANNA

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, GIA' COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro settecentoventimila;

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANIA SCRL al pagamento della sanzione pecuniaria di euro duecentosettantamila;

HOPA SPA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro quattrocento ottantamila nonché al pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 530 cpp e 66 legge n. 231 del 2001

ASSOLVE

Giovanni Alberto BERNESCHI, Filippo DE NICOLAIS, Francesco Maria FRASCA, Rafael GIL ALBERDI, Giulio GRAZIOLI, Divo GRONCHI, Pierluigi STEFANINI, Giovanni Alberto ZONIN dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto e, di conseguenza,

ESCLUDE

le responsabilità amministrative di BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E DI IMPERIA, DEUTSCHE BANK AG LONDON, BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA, COOP ADRIATICA SCRL in ordine agli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti .

Visto l'art. 544 cpp, indica in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 31 ottobre 2011

I Giudici

Il Presidente

INDICE

I - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1
II - LE QUESTIONI PRELIMINARI	17
1 – sull’ eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e sulla eccezione di incompetenza territoriale	17
2 – sull’ eccezione relativa alla violazione dell’art. 423 cpp ed alla conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio	20
3 – sulle eccezioni relative all’incidente probatorio	23
4 – sulla nullità dell’art. 415 bis cpp e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 178 lettera c) cpp per omesso deposito di atti a favore della difesa	24
5 – sulla composizione del fascicolo del dibattimento (verbali di Fiorani e Boni rese in fase delle indagini, nonché interrogatori resi da Fazio, Spinelli e Sacchetti; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fiorani e Boni nei confronti di imputati che non vi hanno partecipato – Deutsche Bank e Caltagirone)	25
6 – sulla richiesta di esclusione del responsabile civile Unipol	26
7 – sull’opposizione alla costituzione di parte civile di BBVA	27
8 – sulla costituzione di parte civile del CODACONS	28
III CRONOLOGIA DEGLI EVENTI RILEVANTI DA MARZO A LUGLIO 2005	32
IV IL CAPO A	40
1 – <u>L’IMPUTAZIONE</u>	40
2 – <u>L’ACCORDO</u>	45
a) Introduzione	45
b) I rapporti tra la vicenda Bnl e vicenda Antonveneta; rapporti tra gli imputati	47
c) Il contenuto dell’accordo	50
d) La genesi dell’accordo – Valutazione delle dichiarazioni di Fiorani	59
e) Prove dirette e prove logiche	71
3 – <u>I CONCORRENTI PRINCIPALI</u>	86
a) Giovanni CONSORTE	86
b) Ivano SACCHETTI – Carlo CIMBRI	96

c) Francesco Gaetano CALTAGIRONE	98
d) Gli altri contropattisti	109
i – Danilo COPPOLA	110
ii- Stefano RICUCCI	112
iii - Ettore LONATI – Tiberio LONATI	115
iv - Giuseppe STATUTO	117
v - Vito BONSIGNORE	118
vi - Giulio GRAZIOLI	120
e) La Banca d’Italia	121
i - Antonio FAZIO	121
ii - Francesco Maria FRASCA	130
4 – <u>GLI ALTRI CONCORRENTI</u>	138
a) Le Banche “amiche”	138
i - La Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Guido LEONI	140
ii - La Cassa di Risparmio di Genova e Giovanni Alberto BERNESCHI, la Banca Popolare di Vicenza, Giovanni Alberto ZONIN e Divo GRONCHI	145
b) Gli acquirenti del 18 luglio	149
i - Hopa ed Emilio GNUTTI	149
ii- Cooperativa Adriatica e Pierluigi STEFANINI	151
iii -Rafael GIL ALBERDI e Filippo DE NICOLAIS; la posizione di Deutsche Bank: rinvio	152
5 – <u>LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI DI <u> CUI AL CAPO A</u></u>	155
a) La condotta:	155
i – L’aggiotaggio manipolativo	155
ii – L’aggiotaggio informativo	160
iii – La concreta idoneità ad alterare i prezzi	168
b) Il dolo	170
6 – <u>LE STATUIZIONI CIVILI</u>	171
V – CAPO B - L’OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA	172
VI – CAPO C – L’ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	176

VII – LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001	180
VIII – IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO	184
IX – IL DISPOSITIVO	186
X – INDICE	190